

ANNO XXX N. 1

GENNAIO-FEBBRAIO 1978

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1978

ABBONAMENTI

ANNO L. **12.750**
UN NUMERO SEPARATO » **2.250**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(8219105) Roma, 1978 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara)	pag. 1
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara)	» 58
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Carlo Carbone)	» 75
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi)	» 78
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Raffaele Tamiozzo)	» 97
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Bafile)	» 112
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria)	» 130
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 138

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

QUESTIONI	pag. 1
LEGISLAZIONE	» 15
CONSULTAZIONI	» 22
INDICE BIBLIOGRAFICO	» 71

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE

Avvocati

Glauco NORI, *Ancona*; Francesco COCCO, *Bari*, Michele DIPACE, *Bologna*;
Giovanni CONTU, *Cagliari* Americo RALLO, *Caltanissetta*; Filippo CAPECE
MINUTOLO DEL SASSO, *Catanzaro*; RAFFAELE TAMIOZZO, *Firenze*; Francesco
GUICCIARDI, *Genova*; Carlo BAFILE, *L'Aquila*; Giuseppe Orazio RUSSO,
Lecce; Marcello DELLA VALLE, *Milano*; Aldo ALABISO, *Napoli*; Nicasio MAN-
CUSO, *Palermo*; Rocco BERARDI, *Potenza*; Umberto GIARDINI, *Torino*; Maurizio
DE FRANCHIS, *Trento*; Paolo SCOTTI, *Trieste*; Giancarlo MANDÒ, *Venezia*.

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

BRAGUGLIA I. M., <i>Additivi e sostanze indesiderabili negli alimenti per animali</i>	I,	58
FIUMARA O., <i>Corte di Giustizia delle Comunità Europee e libera circolazione delle merci</i>	II,	1
MARZANO A., <i>Sulla possibile irrilevanza delle « definizioni » comunitarie nelle materie di esclusiva competenza degli Stati membri delle Comunità europee</i>	I,	69
TAMIOZZO R., <i>Sfera di applicazione delle misure di sicurezza di competenza del Questore</i>	I,	100
TAMIOZZO R., <i>Su alcuni effetti collegati al cumulo di impieghi pubblici</i>	I,	97

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Competenza e giurisdizione - Tribunali ordinari e tribunali delle acque - Alveo - Delimitazione controversa - Competenza dei tribunali delle acque, 130.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Cauzione - Estensione e durata della garanzia, 132.
- Appalto di opere pubbliche - Riserva - Onere - Fatti continuativi - Susseste - Tempo della riserva, 134.
- Appalto di opere pubbliche - Trattamento dei lavoratori - Pagamento di ufficio delle retribuzioni arretrate - Facoltà dell'amministrazione - Limiti, 132.

CASSAZIONE

- Motivi di ricorso - Difetto di motivazione - Punto decisivo - Fattispecie, 135.
- Motivi di ricorso - Presupponenti nuovi accertamenti di fatto - Inammissibilità, 134.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Impiego pubblico: ordinanza di reintegra nel posto di lavoro - Successiva sentenza declinatoria della giurisdizione dell'A.G.O. - Protrazione del rapporto di lavoro - Sussistenza dell'originario rapporto, 75.
- Giurisdizioni speciali - Ricorso per cassazione - Motivi attinenti alla giurisdizione - Cessazione della materia del contendere - Deducibilità - Esclusione, 75.

COMUNE

- Autonomia comunale - Limiti, 24.

COMUNITA EUROPEE

- Direttive C.E.E. - Efficacia, 52.
- Diritti di visita sanitaria - Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Incompatibilità con regolamenti comunitari, 52.
- Normativa comunitaria - Definizione di azienda agricola rilevante ad ogni effetto - Insussistenza, con nota di A. MARZANO, 69.
- Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola - Alimenti per animali - Direttiva sostanze indesiderabili - Clausola di salvaguardia - Validità, con nota di I.M. BRAGUGLIA, 58.
- Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola - Alimenti per animali - Potere degli Stati membri di considerare provvisoriamente indesiderabile una sostanza o di fissarne la quantità massima, con nota di I.M. BRAGUGLIA, 58.
- Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola - Alimenti per animali - Sostanze e prodotti indesiderabili - Potere degli Stati membri di vietare lo smercio e l'importazione, con nota di I.M. BRAGUGLIA, 58.
- Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola - Alimenti per animali - Sostanze e prodotti indesiderabili - Poteri residui degli Stati membri, con nota di I.M. BRAGUGLIA, 58.

CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitto di attribuzione - Invito statale a provvedere - Non comporta menomazione della competenza regionale, 42.

- Processo penale costituzionale - Efficacia della connessione - Giurisdizione della Corte costituzionale nei confronti degli imputati c.d. « laici », 26.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Art. 33 l. 865/1971 in relazione all'art. 3 l. 167/1962 - Rapporto fra piano di zona, piano regolatore generale e programma di fabbricazione, 110.
- Natura del piano di ricostruzione - Effetti sulla approvazione del piano di zona, 109.
- Natura del termine ex art. 2 l. 167/1962 - Effetti, 108.
- Piano di zona - Forma dell'opposizione dei privati - Esposto inoltrato direttamente al Ministero - Irritualità - Effetti, 109.
- Piano di zona - Motivazione - Rilevanza delle deduzioni comunali - Sussiste, 109.
- Piano di zona e piano finanziario - Rapporto, 109.
- Presupposti di legittimità del piano di zona - Approvazione sopravvenuta del piano regolatore generale - Irrilevanza ai fini della sanatoria del piano di zona, 110.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Determinazione dell'indennità di espropriazione - Sopravvenienza della legge Bucalossi - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*, 57.
- Edilizia economica e popolare - Criteri previsti dalla l. 167/1962 per la determinazione dell'indennizzo - Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, 109.
- Occupazione d'urgenza - Occupazione di immobili ex l. 167/1962 - Motivazione per *relationem* - Legittimità, 109.
- Occupazione d'urgenza a favore dell'I.A.C.P. ex art. 9 l. 167/1962 - Legittimità, 109.
- Occupazione d'urgenza ex l. 167/1962 - Criteri per la determinazione della indennità - Modalità, 109.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Appello - Interesse - Fattispecie in tema di requisizione - Interesse all'impugnativa da parte del Sindaco - Estensione, 108.
- Appello - Omesso deposito della sentenza appellata - Improcedibilità - Sussiste, 106.
- Deposito del ricorso - Onere - Effetti - Dichiarazione di decadenza - Necessità di apposito ricorso - Sussiste, 102.
- Esecuzione di giudicato - Ammissione del ricorso per ottemperanza relativamente a decisioni dell'A.G.O. - Sussiste - Fattispecie di giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, 104.
- Giudizio di appello - *Dies a quo* - Necessità di notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito - Sussiste - Fattispecie in tema di mancata notificazione della sentenza alla Avvocatura dello Stato domiciliataria *ex lege* del Sindaco quale Ufficiale di Governo, 103.
- Giudizio di appello - Poteri del Consiglio di Stato in tema di annullamento della sentenza impugnata per difetto di procedura - Effetti - Contrasto di opinioni giurisprudenziali - Rimessione all'Adunanza Plenaria - Opportunità - Sussiste, 107.
- Impugnabilità di un atto non definitivo - Sussiste, 103.
- Intervento *ad adiuvandum* - Presupposti - Limiti - Proprietari di terreni destinati ad edilizia popolare ed economica, 110.
- Misure di prevenzione - Sicurezza pubblica - Atti del Questore - Natura - Impugnabilità immediata, nota di R. TAMIOZZO, 99.
- Pensionati statali - Atti definitivi - Provvedimenti della Direzione provinciale del Tesoro per recupero somme - Definitività - Sussiste, nota di R. TAMIOZZO, 97.
- Revoca *ex nunc* dell'atto impugnato - Effetti in ordine alla cessazione della materia del contendere - Limiti, 104.
- Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità di motivi dedotti in memoria non notificata a controparte - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 105.

- Spese del giudizio - Omesso deposito del ricorso - Condanna alle spese - Necessità di apposito ricorso - Sussiste, 102.
- Spese giudiziali - Presupposto - Effetti - Limiti, 102.

IMPIEGO PUBBLICO

- Concorsi - Nomina vincitori - Accertamento dei requisiti di buona condotta al momento della nomina - Espresa previsione nel bando - Legittimità dell'esclusione - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 105.
- Concorsi - Requisiti - Esclusione per valutazione del requisito di buona condotta - Pendenza di procedimento penale - Valutazione del fatto - Legittimità dell'esclusione - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 105.
- Pensionati statali - Pensionato dello Stato riassunto presso un ente pubblico - Sospensione pagamento indennità integrativa speciale - Controversia - Giurisdizione esclusiva - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 97.
- Pensionati statali - Riassunzione - Cumulabilità di assegni e pensioni - Indennità integrativa speciale - Illegittimità della sospensione - Fattispecie - Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 97.

IMPOSTA DI REGISTRO.

- Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Decadenza - Fallimento del compratore - Forza maggiore - Esclusione, 112.
- Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Decadenza - Solidarietà del venditore - Sussiste, 112.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

- Reddito di capitale - Presunzione di interessi - Fattispecie varie, 116.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE.

- Imposte dirette - Prescrizione - Prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c. - Esclusione - Prescrizione ordinaria - Si applica, 126.

- Imposte dirette - Rapporti tra il procedimento innanzi alle Commissioni e l'azione in sede ordinaria - Decisione definitiva - Decisione non notificata nel termine di cui all'art. 35 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 - Successiva impugnazione - Inammissibilità - Azione in sede ordinaria - Proponibilità, 118.

- Rapporto tra il giudizio innanzi alle Commissioni e azione ordinaria - Vizi del procedimento - Indeducibilità - Eccezioni - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Commissione centrale - Incensurabilità innanzi all'A.G.O., 122.

ISTRUZIONE PUBBLICA.

- Professori universitari - Divieto di attività professionale presso case di cura private - Legittimità costituzionale, 7.

LAVORO .

- Rivalutazione dei crediti del lavoratore - Decorrenza, 44.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

- Legislazione del Regno di Napoli - Provvedimento sovrano concessivo ad enti locali di beni appartenenti a ordini religiosi soppressi - Trasferimento della proprietà - Sussiste, 78.

LOCAZIONE.

- Affitto di fondo rustico - Commissioni tecniche provinciali - Composizione non paritetica - Illegittimità costituzionale, 29.
- Affitto di fondo rustico - Determinazione dell'equo canone - Illegittimità costituzionale - Coefficienti di maggiorazione - Legittimità costituzionale, 29.
- Affitto di fondo rustico - Miglioramenti - Poteri del proprietario concedente e dello affittuario, 29.

PENA.

- Perdono giudiziale - Imputato maggiorenni seminfermo di mente - non estensibilità, 25.

POSSESSO.

- *Ad usucapionem* - Interversione - Condizioni, 78

PREVIDENZA E ASSISTENZA.

- Assicurazione sociale per invalidità e vecchiaia - Religiosi e religione dipendenti da enti concordatari - Soggezione ed assicurazione - Limiti, 20.
- Crediti per prestazioni previdenziali - Rivalutazione - Esclusione.
- Ospedali clinicizzati - Personale sanitario dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione - Applicabilità di normativa dettata per i sanitari ospedalieri, 7.
- Personale sanitario - Divieto di attività professionale presso case di cura private - Termine perentorio del 1° gennaio 1976 - Non eccede della delega legislativa, 7.
- Retribuzioni dei medici condotti - Fissazione di un minimo - Legittimità costituzionale, 25.

PROCEDIMENTO CIVILE.

- Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Limiti, 78.
- Istanza di delibazione sentenza - Prescrittibilità, 90.

PROCEDIMENTO PENALE

- Imputato ignoto - Diritto di difesa - Non sussiste, 18.
- Revisione - Assoluzione con formula più favorevole - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Ammissibilità, con nota di O. FIUMARA, 138.
- Revisione - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Criteri di valutazione, con nota di O. FIUMARA, 138.
- Revisione - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Concetto, con nota di O. FIUMARA, 138.
- Revisione - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Limiti - Effetti dannosi della sentenza irrevocabile errata ed effetti dannosi del procedimento penale, con nota di O. FIUMARA, 138.

- Revisione - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Procedimento - Spese, con nota di O. FIUMARA, 138.

- Segreto politico o militare - Interesse alla difesa della patria e alla sicurezza nazionale - Limiti alla giurisdizione e al diritto di difesa, 1.

PROFESSIONI.

- Notaio - Assegno di integrazione - Totale impignorabilità - Illegittimità costituzionale, 18.

- REGIONE - Finanza regionale - Servizi di Tesoreria - Possono essere autonomi, 42.

REQUISIZIONE.

- Esigenza di provvedere a case per terremotati - Inesistenza della immediatezza rispetto all'evento calamitoso - Effetti, 103.
- Limiti del potere del Sindaco - Funzione sostitutiva - Intervento solo in caso di impossibilità di provvedere da parte del Prefetto - Conseguenze, 108.
- Provvedimento di derequisizione - Competenza della Giunta - Non sussiste, 103.

SARDEGNA.

- Competenza in materia di motorizzazione civile - Rimangono allo Stato, 22.

SICUREZZA PUBBLICA.

- Misure di prevenzione - Diffida del Questore - Natura - Presupposti - Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 99.
- Misure di prevenzione - Diffida del Questore - Rapporto con precedente rilascio di porto d'arma - Irrilevanza, con nota di R. TAMIOZZO, 99.

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

- Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 - Applicabilità - Condizioni, 90.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

24 maggio 1977, n. 86	<i>pag.</i>	1
2 giugno 1977, n. 103	»	7
2 giugno 1977, n. 104	»	18
2 giugno 1977, n. 105	»	18
9 giugno 1977, n. 108	»	20
9 giugno 1977, n. 110	»	22
20 giugno 1977, n. 118	»	24
20 giugno 1977, n. 120	»	25
4 luglio 1977, n. 125	»	26
22 dicembre 1977, n. 153	»	29
22 dicembre 1977, n. 155	»	42
29 dicembre 1977, n. 161	»	44
29 dicembre 1977, n. 162	»	44
29 dicembre 1977, n. 163	»	52
29 dicembre 1977, n. 165 (ordinanza)	»	57

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

5 ottobre 1977, nella causa 5/77	<i>pag.</i>	58
28 febbraio 1978, nella causa 85/77	»	69

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 9 luglio 1976, n. 2591	<i>pag.</i>	78
Sez. I, 4 aprile 1977, n. 1279	»	90
Sez. I, 9 maggio 1977, n. 1777	»	90
Sez. I, 28 luglio 1977, n. 3369	»	112
Sez. I, 4 agosto 1977, n. 3472	»	116
Sez. I, 4 agosto 1977, n. 3474	»	118
Sez. Un., 5 agosto 1977, n. 3516	»	122
Sez. Un., 3 ottobre 1977, n. 4178	»	75
Sez. Un., 3 ottobre 1977, n. 4185	»	75
Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4251	»	126
Sez. I, 4 gennaio 1978, n. 13	»	130
Sez. I, 26 gennaio 1978, n. 360	»	132
Sez. I, 16 febbraio 1978, n. 726	»	134

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE**CONSIGLIO DI STATO**

Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 548	<i>pag.</i> 97
Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 569	» 99
Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 574	» 102
Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 577	» 103
Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 582	» 104
Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 618	» 105
Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 626	» 106
Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 634 (ordinanza)	» 107
Sez. IV, 1° luglio 1977, n. 645	» 108
Sez. IV, 5 luglio 1977, n. 660	» 108
Sez. IV, 28 luglio 1977, n. 704	» 110

GIURISDIZIONI PENALI**CORTE DI CASSAZIONE**

Sez. I, 22 febbraio 1978, n. 432	<i>pag.</i> 138
--	-----------------

PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE.

- Concessioni di acque per grandi derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Normativa applicabile, 22.
- Concessioni di acque per piccole derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Normativa applicabile, 22.
- Concessioni di acque per piccole derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Determinazione dell'indennità - Normativa applicabile, 22.
- Concessioni di acque per grandi derivazioni - Concessionari pubblici - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Determinazione dell'indennità - Normativa applicabile, 22.

AGRICOLTURA.

- Beni dello Stato - Alienazione - Fondi rustici - Diritto di prelazione del coltivatore - Leggi speciali - Applicabilità, 23.
- Comitato provinciale per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura - Designazione dei rappresentanti delle categorie agricole - Competenza, 23.
- Enti di sviluppo - Personale - Normativa sul riordino del parastato - Dipendenti trasferiti - Conservazione della qualifica e della posizione - Promozioni - Divieto, 23.
- Enti di sviluppo - Normativa sul riordino del parastato - Applicabilità, 23.
- Impiego pubblico - Servizio repressione frodi in agricoltura - Laboratorio chimico dogane e imposte dirette - Personale estraneo all'amministrazione finanze - Inquadramento - Divieto di assunzione di nuovo perso-

- nale - Facoltà di avvalersi di analizzatori esterni, 23.
- Produttori olio d'oliva - Integrazione prezzo - Crediti vari dello Stato - Compensazione - Limiti, 24.
- Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Espletamento di funzioni in regime di *prorogatio* spettanze delle indennità - 25.
- Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Scadenza del quadriennio dalla costituzione - Legittimità dell'espletamento delle funzioni sino all'insediamento del nuovo collegio, 25.
- Enti lirici - Contratto di scrittura teatrale - Natura - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Limiti, 24.
- Enti lirici - Direttore artistico requisiti per la nomina - Significato da attribuire al termine musicista usato nell'art. 12 della l. 800/1967, 25.
- Enti pubblici - Associazione nazionale combattenti e reduci - Natura, 25.
- Enti pubblici - Enti pubblici non economici - Riordinamento degli enti e del rapporto di lavoro del personale dipendente - l. 20 marzo 1975, n. 70, applicabilità agli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, ed alla gioventù italiana - Esclusione, 25.
- Enti pubblici - Organi - Organo collegiale - Incompletezza - Organo scaduto - *Prorogatio*, 24.
- Enti pubblici istituzionali - Riordinamento degli enti - Disposizioni sui membri del consiglio di amministrazione - Temporaneità della carica - Rinnovabilità limiti, 26.
- Enti pubblici istituzionali - Riordinamento degli enti - Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione - Rinnovabilità della carica - Limiti - Situazioni pregresse, 26.
- Entrate patrimoniali - Riscossione coattiva mediante ingiunzione -

- Emissione - Competenza - Dirigenti superiori e primi dirigenti - Natura e limiti della competenza, 26.
- Soppressione di enti - Gioventù italiana - Soppressione ex l. 18 novembre 1975, n. 764 - Trasferimento del compenso immobiliare agli enti considerati nella stessa legge - Effetto dalla data di entrata in vigore di questa, 24.
 - Ufficiale giudiziario - Pignoramento - Versamento della somma da parte del debitore esecutato - Mancata consegna al creditore pignorante - Responsabilità della P.A., 24.
 - Università - Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da amministrazioni statali - Pagamento dei compensi, 25.

ANTICHITA' E BELLE ARTI.

- Comuni delle Marche colpiti dal terremoto - Provvidenze - Interventi nei centri storici - Parere della commissione tecnica speciale - Estensione - Limiti, 26.

APPALTO.

- Contratto di fornitura di paletti di ferro - Ritardo imputabile ad inadempienza di imprese siderurgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore - Eccezionale rilevanza nei confronti della P.A. appaltante ed esclusione della penale per ritardo, 27.
- Imposta valore aggiunto - Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilità alla imposta, 28.
- L. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga al regime della revisione prezzi - Carattere non retroattivo, 27.
- Opera pubblica - Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali per fatto dell'amministrazione - Recesso dell'appaltatore - Conseguenze economiche, 27.
- Opere pubbliche - Appalto - Esecuzione in danno dell'appaltatore - Riaggiudicazione a condizioni più onerose - Maggiori spese - Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale, 28.
- Revisione prezzi - Esclusione del patto contrario o in deroga sancita dall'art. 2 l. 22 febbraio 1973, n. 37 - Rinuncia a maggiori compensi per revisione per la maggior durata dei lavori corrispondente alla proroga del termine di ultimazione concessa della P.A. committente - Non costituisca patto di deroga al regime delle revisioni, 27.
- Revisione prezzi - Mano d'opera - Variazione costi - Elementi computabili - Indennità e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso da quello di provenienza, 27.

ASSICURAZIONE.

- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Nozione di « assicurato » - Conducente non contraente - E tale, 28.
- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Procedimento penale a carico dell'assicurato - Posizione di responsabile civile dell'assicuratore, 28.
- Assicurazione obbligatoria della responsabile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Processo penale a carico di conducente della P.A. - Obbligo di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza - Sussistenza, 29.
- Edilizia economica e popolare - Cessione con patto di riservato dominio di alloggi costruiti dall'ONIG - E finanziati con contratto di mutuo garantito da ipoteca e cessione di contributo statale - Momento di trasferimento in capo ai cessionari degli alloggi del rapporto assicurativo relativo a polizza contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento del contratto di mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuatante, 28.

ATTI AMMINISTRATIVI.

- Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Premi - Determinazione ministeriale - Efficacia retroattiva, 29.

- Delegazione amministrativa - Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate - Imputabilità al medesimo - Edilizia scolastica - Affidamento in concessione delle opere - Approvazione dei progetti da parte del provveditorato regionale OO.PP. - Impugnabilità nei confronti di questo dell'atto di approvazione viziato, 29.
- Provvedimento - Prezzo del CIP - Impugnativa giurisdizionale - Competenza - funzionale del TAR del Lazio, 29.
- Tribunali amministrativi regionali - Impugnativa di atto dell'amministrazione centrale che dispone il pagamento di una somma di denaro - Competenza territoriale del TAR nella cui circoscrizione è ricompreso l'ufficio di tesoreria che deve procedere al pagamento, 29.
- Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda di restituzione - Termine di presentazione - Natura, 31.
- Prodotti agricoli - Esportazione nei paesi extra C.E.E. - Domanda e pratica di restituzione - Decorrenza del termine, 31.
- Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda e pratica di restituzione - Onere di produzione, 31.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE.

- Concessioni di beni demaniali - Costruzioni a confine con proprietà private - Distanze legali - Rispetto - Limiti, 32.
- Tassa di plateatico - Strada comunale - Concessione di attraversamento - Imposizione di canone ricognitorio - Compatibilità, 32.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE.

- Enti lirici - Contratto di scrittura teatrale - Natura - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Limiti, 30.
- Ricorso giurisdizionale - Istanza di sospensione - Accoglimento - Rimedi esperibili avverso l'ordinanza, 30.
- T.A.R. - Rapporti di pubblico impiego - Competenza - Ricorsi di magistrati - Estensione, 30.

COMUNI E PROVINCE.

- Elezioni comunali - Convalida - Annullamento da parte della C.P.C. - Giurisdizione - Spettanza, 30.
- Enti locali - Autorizzazione ad assumere mutui con contributo statale per ripianamento del bilancio - Competenza del ministro dell'Interno - Art. 130 Costituzione, 30.
- Enti locali - Trasferimento alle regioni ordinarie dei poteri di controllo sugli atti - Conservazione da parte dello Stato di altre forme di controllo generale, 31.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA.

- Prezzi - Disciplina - Blocco dei prezzi - Disciplina comunitaria nel settore agricolo - Compatibilità, 31.

CONSIGLIO DI STATO.

- Perizie ed indagini demandate dal giudice amministrativo ad una amministrazione che non è parte in giudizio - Modalità di esecuzione dell'incombente istruttorio - Compensi, 32.

CONTABILITA GENERALE DELLO STATO.

- Beni dello Stato - Alienazione - Fondi rustici - Diritto di prelazione del coltivatore - Leggi speciali Applicabilità, 32.
- Contratto di pubblica fornitura - Prezzo - Clausola di revisione - Mancanza - Effetti - Svalutazione monetaria - Eccessiva onerosità sopraggiunta - Applicabilità, 32.
- Fermo amministrativo - Debiti di imposta - Produttori d'olio d'oliva - Notificazione prima del d.P.R. n. 727 del 1974 - Efficacia, 33.
- Imposta valore aggiunto - Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilità all'imposta, 33.
- Opere pubbliche - Appalto - Esecuzione in danno dell'appaltatore - Riaggiudicazione a condizioni più

onerose - Maggiori spese - Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale, 33.

- Produttori olio d'oliva - Integrazione prezzo - Crediti vari dello Stato - Compensazione limiti, 33.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

- Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 - Decisione della commissione emanata dopo l'entrata in vigore del detto d.l. - Subordinazione degli effetti alla non operatività della definizione agevolata, 33.
- Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 - Pendenza di r.m. decisione di annullamento della commissione centrale posteriore all'entrata in vigore del d.l. - Successiva istanza di definizione - Riperibilità per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata, 34.
- Procedimento innanzi alle commissioni - Fascicolo d'ufficio - Rimessione - Ufficio cui va rimesso - Identificazione, 34.

CONTRABBANDO.

- Importazione temporanea di autoveicolo - Omessa riesportazione nei termini - Natura della infrazione doganale - Reato a condotta libera, 34.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI.

- Contributi in conto capitale - Concessione a favore dei Comuni ed enti pubblici - Revoca - Ingunzione di pagamento a carico degli enti - Ammissibilità, 35.
- I.N.F.I.R. - Concessione di mutui per la ricostruzione - Quote di ammortamento - Insolvenza dei mutuatari - Riscossione coattiva - Facoltà di avvalersi della procedura esattoriale - Estensione della procedura alla espropriazione immobiliare, 34.
- Opere di miglioramento fondiario - Contributi in conto capitale - Inadempienza dei concessionari - Revoca - Recupero contributi - Riscossione coattiva per entrate patrimoniali - Legittimità, 34.

- Opere di miglioramento fondiario - Contributi in conto capitale - Inadempienza dei concessionari - Revoca - Recupero contributi - Termine prescrizione - Decorrenza, 35.

CORTE DEI CONTI.

- Invalide civile - Controversia circa la concessione di pensione o assegno di invalidità - Giurisdizione della Corte dei conti - Insussistenza, 35.

DANNI DI GUERRA.

- Tribunali amministrativi regionali - Impugnativa di atto dell'amministrazione centrale che dispone il pagamento di una somma di denaro - Competenza territoriale del TAR nella cui circoscrizione è ricompreso l'ufficio di tesoreria che deve procedere al pagamento, 35.

ENTI PUBBLICI.

- Enti di sviluppo - Normativa del parastato - Applicabilità, 36.
- Enti di sviluppo - Personale - Normativa sul riordino del parastato - Dipendenti trasferiti - Conservazione della qualifica e della posizione - Promozioni - Divieto, 35.

ESECUZIONE FISCALE.

- Esecuzione esattoriale - Eredità giacente - Divieto di esecuzioni individuali - Operatività nei confronti dell'esattore, 36.

ESECUZIONE FORZATA.

- Assegnazione o distribuzione del ricavato - Mancata opposizione del debitore all'esecuzione - Possibilità di ripetizione della somma, 36.
- Esecuzione esattoriale - Eredità giacente - Divieto di esecuzioni individuali - Operatività nei confronti dell'esattore, 36.
- Esecuzione individuale - Dichiarazione di fallimento o ammissione ad amministrazione controllata - Effetti - Declaratoria di inefficacia del ricavato della assegnazione - Possibilità, 36.

- Ufficiale giudiziario - Pignoramento - Versamento della somma da parte del debitore esecutato - Mancata consegna del creditore pignorante - Responsabilità della P.A., 37.
- ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.**
- Alloggi per ferrovieri - Aree Espropriazione - Indennità liquidazione - Normativa applicabile, 38.
 - Concessioni di acque per grandi derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Normativa applicabile, 37.
 - Concessioni di acque per grandi derivazioni - Concessionari pubblici - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Determinazione della indennità - Normativa applicabile, 37.
 - Concessioni di acque per piccole derivazioni - Concessionari pubblici - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Determinazione della indennità - Normativa applicabile, 38.
 - Concessioni di acque per piccole derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Normativa applicabile, 37.
 - Enti pubblici locali - Espropriazioni - Competenza delle regioni, 44.
 - Indennità aggiuntiva - Proprietario diretto coltivatore - Natura, 42.
 - Indennità aggiuntiva - Terreni dati in coltivazione a fittavoli - Mezzadri - Coloni e compartecipi - Natura, 42.
 - Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Opere pubbliche statali - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti, 43.
 - Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Opere pubbliche statali - Tangenziale di Napoli - Applicabilità, 43.
 - Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Regioni a statuto speciale - Competenza normativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti, 43.
 - Legge sulla casa - Cessione volontaria Proposta dell'espropriato - Natura ed effetti - Maggiorazione dell'indennità - Limite massimo, 42.
 - Legge sulla casa - Cessione volontaria - Proprietario coltivatore diretto - Maggiorazione - Base di commisurazione - Indennità raddoppiata o indennità provvisoria, 43.
 - Legge sulla casa - Determinazione dell'indennità - Criteri - Cessione volontaria dell'area - Maggiorazione del 30 % - Estensione alle espropriazioni per le singole opere pubbliche, 40.
 - Legge sulla casa - Determinazione della indennità - Criteri - Estensione a tutte le singole opere pubbliche - Efficacia dichiarativa o innovativa, 40.
 - Legge sulla casa - Determinazione dell'indennità - Indicazione della indennità provvisoria - Competenza, 40.
 - Legge sulla casa - Entrata in vigore - Procedimenti espropriativi pendenti - Determinazione della indennità - Nuova disciplina - Applicabilità, 44.
 - Legge sulla casa - Entrata in vigore - Procedimenti espropriativi pendenti - Determinazione della indennità - Opposizione - Competenza giudiziaria, 44.
 - Legge sulla casa - Indennità aggiuntiva - Coltivatore diretto - Prova della qualità - Principio della libertà di prova - Atto notorio - Inidoneità, 42.
 - Legge sulla casa - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Estensione alle espropriazioni per la realizzazione di opere statali - Indennità aggiuntiva - Estensione, 42.
 - Legge sulla casa - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione - Ambito di applicabilità - Limiti, 37.
 - Legge sulla casa - Opere regionali - Trasferimento delle competenze alle regioni a statuto ordinario - Estensione - Effetti, 43.
 - Legge sulla casa - Opere statali - Dichiarazione di espropriazione e di occupazione d'urgenza - Competenza, 41.
 - Legge sulla casa - Procedimento - Competenza - Attribuzioni delegate

- al presidente della giunta regionale - Scadenza della delega - Effetti, 43.
- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Costruzioni ferroviarie - Dichiarazione di indifferibilità e urgenza requisiti, 39.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Costruzioni ferroviarie - Indennità - Criteri di determinazione più favorevoli - Applicabilità, 38.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Espropriazioni in corso - *Ius superveniens*, 39.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità - Accordi amichevoli già intervenuti - *Ius superveniens* - Effetti, 39.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensioni - Indennità - Criteri di determinazione - Asservimento - Applicabilità, 40.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità già liquidate - Ordine di pagamento o di deposito - Modificabilità per *ius superveniens*, 39.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità provvisoria già liquidata - Modificabilità o integrabilità per *ius superveniens*, 39.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Limiti, 38.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Occupazione di urgenza - Esclusione, 38.
 - Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Opere statali di edilizia residenziale - Applicabilità, 38.
 - Procedimento - Proposta di cessione volontaria - Termine - Natura - Inosservanza - Effetti, 41.
 - Province autonome di Bolzano e di Trento - Competenza - Opere da realizzare con onere a carico dello Stato, 41.
 - Province autonome di Bolzano e di Trento - Opere di competenza statale - Procedure in corso alla entrata in vigore delle norme di attuazione dell'autonomia provinciale - Competenza e normativa, 41.
 - Province autonome di Bolzano e di Trento - Opere statali - Realizzazione mediante delega alla provincia - Normativa provinciale - Applicabilità, 41.
 - Province autonome di Bolzano e di Trento - Riparto di competenze con lo Stato e la Regione - Norme di attuazione dello statuto di autonomia - Effetti, 41.
 - Servitù di elettrodotto - Applicabilità delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (ex legge sulla casa) per la determinazione delle indennità di asservimento, 40.
 - Trasferimento delle funzioni alle regioni - Ripartizione di competenza tra Stato e regione - Criteri, 44.
- #### FALLIMENTO
- Ammissione al passivo - Credito di imposta - Contestazione - Ammissione con riserva - Opposizione a stato passivo - Necessità - Limiti, 45.
 - Ammissione al passivo - Credito di imposta - Contestazione avanti le commissioni - Ammissione con riserva - Estensione della riserva, 44.
 - Concordato preventivo - Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti - Iscrizione a ruolo successiva - Anteriorità o meno del credito tributario agli effetti del concorso, 45.
 - Crediti tributari contestati avanti alle commissioni - Ammissione con riserva al passivo fallimentare - Onere dell'opposizione allo stato passivo - Esclusione, 45.
 - Esecuzione individuale - Dichiarazione di fallimento o ammissione ad amministrazione controllata - Effetti - Declaratoria di inefficacia del ricavato della assegnazione - Possibilità, 45.
 - Riscossione esattoriale - Domanda di ammissione al passivo - Contestazione del privilegio - Chiamata in causa o intervento volontario della amministrazione - Ammissibilità, 44.
- #### FALSO CIVILE
- Cassetta di sicurezza - Apertura - Dichiarazione di esistenza in vita di cointestatario - Falsità - Illecito am-

ministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni - Falso in scrittura privata - Concorso, 45.

FERROVIE

- Alloggi per ferrovieri - Aree - Indennità liquidazione - Normativa applicabile, 46.
- Case economiche per ferrovieri - Sfratto amministrativo - Graduazione pretorile - Sottoposizione - Necessità, 47.
- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Costruzioni ferroviarie - Dichiarazione di indifferibilità e urgenza - Requisiti, 46.
- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Costruzioni ferroviarie - Indennità - Criteri di determinazione più favorevoli - Applicabilità, 46.
- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Espropriazioni - Espropriazione in corso - *Ius superveniens*, 46.
- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità - Accordi amichevoli già intervenuti - *Ius superveniens* - Effetti, 47.
- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità - Criteri di determinazione - Asservimento - Applicabilità, 47.
- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità già liquidate - Ordine di pagamento o di deposito - Modificabilità per *ius superveniens*, 47.
- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità provvisoria già liquidata - Modificabilità o integrabilità per *ius superveniens*, 46.

GIURISDIZIONI SPECIALI

- Elezioni comunali - Convalida - Annullamento da parte della C.P.C. - Giurisdizione - Spettanza, 48.
- Ricorso giurisdizionale - Istanza di sospensione - Accoglimento - Rime-di esperibili avverso l'ordinanza 47.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Competenza dei T.A.R. - Atti con efficacia territorialmente limitata - Diniego riconoscimento qualifica redu-

ce dalla deportazione - Ricorso gerarchico - Provvedimento ministeriale di rigetto - Natura - Effetti sulla competenza per territorio, 49.

- Giudizi innanzi al T.A.R. - Competenza per territorio - Pubblico impiego - Sede di servizio - Liquidazione buonuscita - Applicabilità del criterio, 48.
- Giudizi innanzi al T.A.R. - Competenza sugli atti degli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici ultraregionali - Competenza del T.A.R. del Lazio con sede in Roma - Natura, 48.
- Giudizio amministrativo - Impugnativa di più atti oggettivamente connessi - Spostamento di competenza, 49.
- Giudizio amministrativo - Riporto di competenze funzionali inderogabili in senso verticale ed in senso orizzontale - Eccezione di incompetenza al di fuori dello specifico procedimento di regolamento di competenza, 49.
- Giudizio amministrativo - Sentenza di primo grado del T.A.R. - Esecutività - Concetto limiti, 49.
- Perizie ed indagini demandate dal giudice amministrativo ad una amministrazione che non è parte in giudizio - Modalità d'esecuzione dell'incombente istruttorio - Compensi, 49.
- Ricorso giurisdizionale - Avverso provvedimento a contenuto negativo - Istanza di sospensione - Accoglimento - Obbligo di conformarsi dell'amministrazione - Consistenza e limiti, 48.
- Ricorso giurisdizionale - Istanza di sospensione - Accoglimento - Rime-di esperibili avverso l'ordinanza, 49.
- T.A.R. - Rapporti di pubblico impiego - Competenza - Ricorsi di magistrati - Estensione, 48.

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

- Decreto-legge recante maggiorazioni di aliquote - Conversione in legge con modificazioni - Decorrenza della maggiorazione, 50.
- Imposta valore aggiunto - Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilità all'imposta, 50.

- Opere pubbliche - Appalto - Esecuzione in danno dell'appaltatore - Riaggiudicazione a condizioni più onerose - Maggiori spese - Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale, 50.

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

- Imposte di fabbricazione - Esercenti depositi liberi per usi commerciali di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti autorizzati all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti estratti dai loro depositi - Obbligo di trasmettere agli UTIF i riscontrini dei certificati emessi non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, 51.
- Pagamento differito - Saggio di interesse - Nuova misura introdotta con legge di conversione di decreto-legge regolante la materia - Decorrenza della maggiorazione, 50.

IMPOSTE DIRETTE

- Ammissione al passivo - Credito di imposta - Contestazione - Ammissione con riserva - Opposizione a stato passivo - Necessità - Limiti, 52.
- Ammissione al passivo - Credito di imposta - Contestazione avanti le commissioni - Ammissione con riserva - Estensione della riserva, 51.
- Appalti - Stipulati all'estero - Esecuzione in Italia - Tassabilità, 52.
- Atti delle pubbliche amministrazioni - Decreti di espropriazione a favore dell'A.N.A.S. - Assoggettabilità al tributo, 52.
- Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Espletamento di funzioni in regime di *prorogatio* spettante delle indennità, 53.
- Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Scadenza del quadriennio dalla costituzione - Legittimità dell'espletamento delle funzioni sino all'insediamento del nuovo collegio, 53.
- Concordato preventivo - Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti iscrizione a ruolo successiva - Anteriorità o meno del credito tributario agli effetti del concorso, 51.

- Crediti tributari contestati avanti alle Commissioni - Ammissione con riserva al passivo fallimentare - Onere dell'opposizione allo stato passivo - Esclusione, 52.
- Esenzioni e agevolazioni - Aree depresse del centro-nord - Nuove imprese artigiane e industriali - Impianti fissi - Limiti di investimento - Locazione o fusione delle aziende - Spettanza dei benefici, 51.
- Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Case di cura - Non spettanza delle agevolazioni, 53.
- Reddito tassabile - Presupposto - Proventi ospedalieri - Riassorbibilità negli esercizi successivi - Tassabilità, 51.
- Uffici catastali - Diritti vari - Agevolazioni per il mezzogiorno - Atti e servizi diretti al raggiungimento dei fini della cassa - Estensione, 52.

IMPOSTE VARIE

- Esenzioni e agevolazioni - Zona del Vaiont - Nuove imprese - Esenzione da imposta di r.m. - Imposte comunali varie, Ilor e Irpeg - Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie - Sopravvenienza dei benefici, 53.
- Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Case di cura - Non spettanza delle agevolazioni, 54.
- Imposta di negoziazione - Esenzioni e agevolazioni - Quote sociali di cooperative edilizie - Applicabilità del beneficio previsto per azioni e obbligazioni, 53.
- Uffici catastali - Diritti vari - Agevolazioni per il Mezzogiorno - Atti e servizi diretti al raggiungimento dei fini della cassa - Estensione, 54.

INCOLUMITA PUBBLICA

- Catastrofe del Vaiont - Provvidenze - Pensioni di invalidità e di reversibilità - Prescrizione triennale - Rinuncia della P.A. - Ammissibilità, 54.

INFORTUNI SUL LAVORO

- Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione ob-

- bligatoria - Canoni - Azione giudiziaria - Previo ricorso in via amministrativa, 55.
- Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Premi - Determinazione ministeriale - Efficacia retroattiva, 55.
 - Catastrofe del Vaiont - Provvidenze - Pensioni di invalidità e di reversibilità - Prescrizione triennale - Rinuncia della P.A. - Ammissibilità, 54.
 - Infortunio sul lavoro - Terzo responsabile - Azione di rivalsa dell'assicuratore - Liquidazione della rendita - Condanna al pagamento - Passaggio in giudicato - Effetti - Riliquidazione successiva - Possibilità di rivalsa, 55.

ISTRUZIONE

- Delegazione amministrativa - Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate - Imputabilità al medesimo - Edilizia scolastica - Affidamento in concessione delle opere - Approvazione dei progetti da parte del provvedimento regionale oo.pp. - Impugnabilità nei confronti di questo dell'atto di approvazione viziato, 55.
- Professori universitari - Indennità speciale - Equiparazione ai primari ospedalieri - Transito dalla posizione di incaricato a quella di ruolo - Effetti, 55.
- Stato giuridico del personale direttivo ispettivo docente e non docente della scuola materna - Elementare secondaria e artistica dello Stato - Legge di delegazione 30 luglio 1973, n. 477 - Norme non sviluppate né ripetute di sede delegata - Efficacia, 56.
- Università - Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da amministrazioni statali - Pagamento dei compensi, 56.

LAVORO

- Contratto di lavoro - Scrittura teatrale - Spettacolo lirico - Preparazione collettiva adeguata - Mancanza - Rifiuto di prestazione dell'interprete - Legittimità, 56.
- Istruttori o allenatori sportivi - Centri sportivi marina militare - Rapporto di lavoro - Natura, 56.

LEGGI E DECRETI

- Decreto-legge recante maggiorazioni di aliquote - Conversione in legge con modificazioni - Decorrenza della maggiorazione, 57.
- Pagamento differito - Saggio di interesse - Nuova misura introdotta con legge di conversione di decreto-legge regolante la materia - Decorrenza della maggiorazione, 56.
- Stato giuridico del personale direttivo ispettivo docente e non docente della scuola materna - Elementare secondaria e artistica dello Stato - Legge di delegazione 30 luglio 1973, n. 477 - Norme non sviluppate né ripetute in sede delegata - Efficacia, 57.

LOCAZIONI DI COSE

- Case economiche per ferrovieri - Sfratto amministrativo - Graduazione pretorile - Sottoposizione - Necessità, 57.
- Contratti passivi di locazione della P.A. - Legislazione vincolistica - Applicabilità - Contratto in corso - Nozione - Continuazione della detenzione dopo la scadenza - Effetti, 57.

LOTTO E LOTTERIE

- Lotterie - Vincita - Pagamento del premio - Requisiti di integrità del biglietto, 57.

MATRIMONIO

- Impiegato statale - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Ordine del giudice all'Amministrazione del tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge del dipendente una quota dello stipendio - Limiti, 58.

MEZZOGIORNO

- Cassa per il Mezzogiorno - Sovvenzioni finanziarie in favore di iniziative industriali - Cessazione dell'attività di impresa - Conseguenze, 58.
- Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Case di cura - Non spettanza delle agevolazioni, 59.

- Legge sulla casa - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione - Ambito di applicabilità - Limiti, 58.
- Uffici catastali - Diritti vari - Agevolazioni per il Mezzogiorno - Atti e servizi diretti al raggiungimento dei fini della Cassa - Estensione, 58.

MILITARI

- Servizio militare - Figli maschi di vedove di guerra - Esonero - Discrezionalità dell'Amministrazione - Non sussiste, 59.
- Servizio militare - Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto - Esonero, 59.

NOTAIO

- Cooperative edilizie - Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali - Contratti di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale - Stipula notarile - Onorari - Riduzione, 59.

OCCUPAZIONE

- Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Occupazione d'urgenza - Esclusione, 59.

POLIZIA

- Autoveicoli - Dispositivi luminosi e acustici - Istituti di vigilanza privata - Autorizzazione alla installazione - Possibilità, 40.

PRESCRIZIONE

- Catastrofe del Vaiont - Provvidenze - Pensioni di invalidità e di reversibilità - Prescrizione triennale - Rinuncia della P.A. - Ammissibilità, 60.
- Opere di miglioramento fondiario - Contributo in conto capitale - Inadempienza dei concessionari - Revoca - Recupero contributi - Termine prescrizione - Decorrenza, 60.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Avvocati e Procuratori - Regime previdenziale - Esenzione da contributi

sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, 61.

- Camere di Commercio - Segretari generali - Trattamento previdenziale e assistenziale, 62.
 - Dipendenti O.N.I.G. - Iscrizione alla C.P.D.E.L. - Iscrizione al fondo di previdenza del personale - Compatibilità, 61.
 - Dipendenti O.N.I.G. - Riscatto servizio pre-ruolo - Prima richiesta al fondo di previdenza del personale - Successiva iscrizione e richiesta alla C.P.D.E.L. - Effetti sulla procedibilità delle domande, 61.
 - Infortunio sul lavoro - Terzo responsabile - Azione di rivalsa dell'assicuratore - Liquidazione della rendita - Condanna al pagamento - Passaggio in giudicato - Effetti - Riliquidazione successiva - Possibilità di rivalsa, 61.
 - Istruttori o allenatori sportivi - Centri sportivi Marina Militare - Rapporto di lavoro - Natura, 62.
 - Legge sui combattenti - Applicabilità dei benefici agli invalidi per causa di lavoro - Azione promossa dal lavoratore - Questione sulla legittimazione passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali, 60.
 - Medici incaricati del servizio sanitario a favore di reparti della G.d.F. - Natura del rapporto - Posizione assicurativa - Costituzione, 62.
 - Mutilati e d'invalidi civili - Pensione sociale - Somme anticipate dagli E.C.A. - Rimborso da parte dello I.N.P.S. - Somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della l. 13 ottobre 1969, n. 743, 61.
 - Scuole e corsi di addestramento G.d.F. - Incarico di insegnamento - Soggetti estranei alla P.A. - Posizione assicurativa - Costituzione, 62.
- #### PREZZI
- Generi di largo consumo - Blocco dei prezzi - Prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 - Interpretazione, 62.
 - Generi di largo consumo - Blocco dei prezzi - Violazioni - Sanzioni - Proventi - Riscossione coattiva - Organo preposto, 63.

- Provvedimento - Prezzo del C.I.P. - Impugnativa giurisdizionale - Competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, 62.

PROCEDIMENTO PENALE

- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Procedimento penale a carico dell'assicurato - Posizione di responsabile civile dell'assicuratore, 63.
- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Processo penale a carico di conducente della P.A. - Obbligo d'intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza - Sussistenza, 63.
- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Nozione di « assicurato » - Conducente non contraente - E tale, 63.

PROFESSIONI

- Agente di cambio - Albo professionale - Iscrizione - Decreto presidenziale di nomina - Sufficienza, 63.

PROPRIETA

- Concessioni di beni demaniali - Costruzioni a confine con proprietà private - Distanze legali - Rispetto - Limiti, 64.

PUBBLICO UFFICIALE

- Opere in conglomerato cementizio armato - Denuncia dei lavori - Certificato di deposito - Rifiuto per incompletezza degli atti - Reato del pubblico ufficiale - Esclusione, 64.

REGIONE SICILIA

- Esenzioni e agevolazioni - Società avente sede in Sicilia - Obbligazioni - Interessi - Successiva incorporazione in altra società avente sede non in Sicilia Effetti, 64.
- Esenzioni e agevolazioni - Stabilimenti industriali - Alberghi - Sicilia - Legislazione nazionale - Legislazione regionale - Rapporti, 64.

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

- Province autonome di Bolzano e di Trento - Competenza - Opere da realizzare con onere a carico dello Stato, 65.
- Province autonome di Bolzano e di Trento - Opere di competenza statale - Procedure in corso alla entrata in vigore delle norme di attuazione dell'autonomia provinciale - Competenza e normativa, 65.
- Province autonome di Bolzano e di Trento - Opere statali - Realizzazione mediante delega alla provincia - Normativa provinciale - Applicabilità, 65.
- Province autonome di Bolzano e di Trento - Riparto di competenze con lo Stato e la Regione - Norme di attuazione dello statuto di autonomia - Effetti, 65.

REGIONI

- Edilizia residenziale pubblica - Competenza primaria ed esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano - Alloggi ex INCIS destinati a particolari categorie di dipendenti statali - Competenza provinciale o statale, 65.
- Enti locali - Autorizzazione ad assumere mutui con contributo statale per ripianamento del bilancio - Competenza del ministero dell'Interno, 66.
- Enti locali - Trasferimento alle Regioni ordinarie dei poteri di controllo sugli atti - Conservazione da parte dello Stato di altre forme di controllo generale, 66.
- Enti pubblici locali - Espropriazioni - Competenza delle Regioni, 67.
- Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Regioni a statuto speciale - Competenza normativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti, 67.
- Legge sulla casa - Opere regionali - Trasferimento delle competenze alle Regioni a statuto ordinario - Estensione - Effetti, 66.
- Pesca marittima e lagunare - Diritti esclusivi di pesca - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - De-

limitazione della competenza tra Stato e Regione, 66.

- Trasferimento di funzioni alle Regioni - Ripartizione di competenza tra Stato e Regione - Criteri, 67.

RESPONSABILITÀ CIVILE.

- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Procedimento penale a carico dell'assicurato - Posizione di responsabilità civile dell'assicuratore, 67.
- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Processo penale a carico di conducente della P.A. - Obbligo di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza - Sussistenza, 68.
- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Nozioni di « assicurato » - Conducente non contraente - E tale, 68.
- Ufficiale giudiziario - Pignoramento - Versamento della somma da parte del debitore esecutato - Mancata consegna al creditore pignorante - Responsabilità della P.A., 67.

RICOSTRUZIONE.

- I.N.F.I.R. - Concessione di mutui per la ricostruzione - Quote di ammortamento - Insolvenza dei mutuatari - Riscossione coattiva - Facoltà

di avvalersi della procedura esattoriale - Estensione della procedura all'espropriazione immobiliare, 68.

RISCOSSIONE

- Concordato preventivo - Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti - Iscrizione a ruolo successiva - Anteriorità o meno del credito tributario agli effetti del concorso, 69.
- Contributi in conto capitale - Concessione a favore di comuni ed enti pubblici - Revoca - Ingunzione di pagamento a carico degli enti - Ammissibilità, 69.
- Entrate patrimoniali - Riscossione coattiva mediante ingunzione - Emissione - Competenza - Dirigenti superiori e primi dirigenti - Natura e limiti della competenza, 70.
- I.N.F.I.R. - Concessione di mutui per la ricostruzione - Quote di ammortamento - Insolvenza dei mutuatari - Riscossione coattiva - Facoltà di avvalersi della procedura esattoriale - Estensione della procedura dell'espropriazione immobiliare, 69.
- Opere di miglioramento fondiario - Contributi in conto capitale - Inadempienza dei concessionari - Revoca - Recupero contributi - Riscossione coattiva per entrate patrimoniali - Legittimità, 69.
- Riscossione esattoriale - Domanda di ammissione al passivo - Contestazione del privilegio - Chiamata in causa o intervento volontario dell'amministrazione - Ammissibilità, 68.

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	pag.	15
II - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	»	15
III - <i>Questioni proposte</i>	»	16
INDICE BIBLIOGRAFICO	pag.	71

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1977, n. 86 - Pres. Rossi - Rel. Roehrsen - Sogno Rata del Vallino (avv. Pinto).

Procedimento penale - Segreto politico o militare - Interesse alla difesa della patria e alla sicurezza nazionale - Limiti alla giurisdizione e al diritto di difesa.

(cost., artt. 101, 102 e 112; cod. proc. pen., artt. 342 e 352).

L'interesse alla difesa della Patria e alla sicurezza nazionale (e non anche il desiderio di governanti di impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale) condiziona la giurisdizione e limita il diritto di difesa. Gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen. sono costituzionalmente illegittimi « nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte di Appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei Ministri, e nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto » (1).

(*Omissis*). — Osserva la Corte che il giudice *a quo* contesta non la legittimità costituzionale del segreto politico-militare in sé e per sé considerato o nella sua estensione, bensì la legittimità costituzionale della disciplina che in concreto ad esso hanno dato gli artt. 342 e 352 c.p.p., ponendo in essere una normativa di sbarramento per effetto della quale il giudice non ha alcuna possibilità di intervenire ed il potere esecutivo rimane pienamente arbitro di decidere.

(1) La sentenza 6 aprile 1976, n. 82, richiamata nella motivazione, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1976, 464. Una differenza di « prospettiva » tra detta sentenza e quella ora in esame è ravvisata da PISA, *Il segreto di stato di fronte alla Corte Costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1977, I, 1206. Cfr. anche RODRIGUEZ, *Sicurezza dello Stato e pubblici segreti nella prospettiva dei rapporti tra poteri*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 57, e PISA, *Il segreto di Stato*, 1977.

Com'è noto, la legge 24 ottobre 1977, n. 801, ha ora disciplinato la materia in coerenza con i principi enunciati nella sentenza in rassegna.

Pur essendo questi i limiti della denuncia proposta dal giudice *a quo*, la Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale delle citate norme della parte in cui si riferiscono al « segreto politico o militare » (art. 342) ovvero (art. 352) a « segreti politici o militari dello Stato o altre notizie che possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato », non possa essere convenientemente risolta senza delimitare con la maggiore esattezza possibile, sotto il profilo obbiettivo, il contenuto delle cennate espressioni in modo da dare ad esse una interpretazione che sia conforme ai principi della Costituzione.

Quando si parla di segreto politico-militare o di segreto di Stato si pone necessariamente un problema di raffronto o di interferenza con altri principi costituzionali (come appunto quello del rapporto con i principi che reggono la funzione giurisdizionale), sicché occorre dare una interpretazione la quale deve essere armonizzata ed inquadrata nel nostro assetto costituzionale. Un principio di segretezza che possa resistere anche dinanzi ad altri valori costituzionali, quali quelli tutelati dal potere giurisdizionale, deve, cioè, trovare, a sua volta, fondamento e giustificazione in esigenze anch'esse fatte proprie e garantite dalla Costituzione e che possano essere poste su un piano superiore.

Questa Corte, con la sentenza n. 82 del 1976, premesso che il segreto militare (art. 86 c.p.m.p.) assiste le notizie concernenti « la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato », ha rilevato che esso involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza. Tale interesse — si è aggiunto — è presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, e trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell'art. 52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria.

Richiamando e sviluppando tale concetto, che trova fondamento nella individuazione di un interesse costituzionale superiore, rileva la Corte che occorre fare riferimento proprio al concetto di difesa della Patria ed a quello di sicurezza nazionale (del quale ultimo è cenno nell'art. 126 della Costituzione ed in numerose altre disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale).

Il primo concetto, quello di difesa della Patria, può avere una accezione molto larga ed abbracciare anche aspetti che vanno al di là di quel che in effetti merita di trovare una protezione che valga a superare (come si vedrà in prosieguo) altri principi che pur sono ritenuti essenziali nel nostro ordinamento costituzionale. Ma si può osservare che in altre disposizioni, il concetto di difesa assume un significato più specifico, come nell'art. 87 Cost. che prevede un organo *ad hoc* denominato Con-

siglio supremo di difesa e che certamente, anche nel silenzio della norma, ha compiti attinenti in maniera rigorosa ai problemi concernenti la difesa militare e, pertanto, la sicurezza dello Stato.

E proprio a questo concetto occorre fare riferimento per dare concreto contenuto alla nozione del segreto politico-militare, ponendo il concetto stesso in relazione con altre norme della stessa Costituzione che fissano elementi e momenti imprescindibili del nostro Stato: in particolare vanno tenuti presenti la indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello Stato (art. 5) e la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di « Repubblica democratica » (art. 1).

Con riguardo a queste norme si può, allora, parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che, come si è detto, possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato.

In tal modo si caratterizza sicuramente la natura di questi interessi istituzionali, i quali devono attenersi allo Stato-comunità e, di conseguenza, rimangono nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo sorreggono.

È solo nei casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia di questi supremi, imprescindibili interessi dello Stato che può trovare legittimazione il segreto in quanto mezzo o strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza. Mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'acertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Perciò al criterio oggettivo della materia — che andrebbe meglio qualificata e precisata in sede legislativa — si deve aggiungere, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine.

Questo rapporto può essere dichiarato all'inizio di una determinata operazione o di una determinata serie di atti o di fatti fra loro collegati; ma questa predeterminazione non può costituire caratteristica costante o essenziale, non essendo da escludere casi nei quali una predeterminazione non sia possibile.

Comunque anche in caso di predeterminazione del segreto permangono i problemi che si vanno ad esaminare.

La individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segrete, costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorità preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non può non consistere in una attività ampiamente discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la *salus reipublicae* ed è, quindi, intimamente legata all'accertamento di questi interessi ed alla

valutazione dei mezzi che ne evitano la compromissione o ne assicurano la salvaguardia.

A giudizio della Corte questo è un compito che può essere definito istituzionale per i supremi organi dello Stato, per quelli, appunto, ai quali spetta il compito di salvaguardare — come si è detto — la esistenza, la integrità, la essenza democratica dello Stato.

A questo punto di pongono, allora, due problemi fondamentali allo scopo di operare quel bilanciamento di interessi e di poteri di cui è cenno nella ordinanza di rimessione, come anche in dottrina: l'uno riguarda la competenza a stabilire in via definitiva quando il segreto sia necessario; l'altro attiene alle possibilità di controlli sulle determinazioni di autorità competenti.

Quanto al primo problema la soluzione non sembra dubbia: quando si pongono problemi che attengono alla sicurezza nazionale come sopra intesa si è al vertice delle attività di carattere pubblico e perciò dinanzi ad attività che tutte le altre sovrastano e condizionano.

Consegue da ciò che, anche se la iniziativa di operazioni rientranti in quel concetto può partire da organi diversi e minori, nel momento nel quale si tratta di adottare le decisioni definitive e vincolanti non può non intervenire chi è posto al vertice della organizzazione governativa, deputata a ciò in via istituzionale.

Torna qui applicabile senz'altro il disposto dell'art. 95, primo comma, della Costituzione, in virtù del quale il Presidente del Consiglio dei ministri « dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile ». In questa sintetica espressione non può non essere compresa la suprema attività politica, quella attinente alla difesa esterna ed interna dello Stato.

Se si aggiunge che, come continua la norma citata, il Presidente del Consiglio dei ministri deve anche coordinare l'attività dei Ministri — e possono essere più i Ministri direttamente competenti in argomento anche in singoli casi — la predetta affermazione rimane corroborata, sicché è al Presidente di quel Consiglio che deve essere riportata la direzione, nel più ampio senso del vocabolo, della gestione di tutto quanto attiene ai supremi interessi dello Stato.

Ed allora si profila un primo motivo di illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p. i quali, in definitiva, riportano ogni decisione in ordine al segreto al Ministro di grazia e giustizia, al quale si deve rivolgere il procuratore generale della Corte di appello investito dell'affare dalla autorità procedente nel singolo caso.

Pur non disconoscendo che possono esservi validi motivi, almeno in talune fattispecie, perché il Ministro di grazia e giustizia esprima il suo avviso (in quanto si tratta di rapporti fra la autorità politica e quella giurisdizionale), è peraltro da osservare che, mentre la posizione

del Ministro stesso nell'ordinamento repubblicano è notevolmente diversa da quella che aveva nell'ordinamento precedente, egli ha competenza per un singolo settore e può non essere a conoscenza di altri e forse anche più rilevanti aspetti della sicurezza nazionale.

Ritiene, pertanto, la Corte che, alla stregua delle vigenti norme costituzionali, gli artt. 342 e 352 siano da ritenere costituzionalmente illegittimi nella parte in cui conferiscono il potere di decidere definitivamente sulla conferma o meno del segreto di Stato al Ministro di grazia e giustizia e non al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'altro aspetto della questione, come sopra indicata, è quello che tocca più da vicino il problema sollevato dalla ordinanza di rimessione, poiché si tratta di stabilire se il c.d. sbarramento all'esercizio del potere giurisdizionale si possa o meno considerare conforme al nostro sistema costituzionale e quindi, in definitiva, di stabilire come la Costituzione risolva il bilanciamento fra l'interesse alla sicurezza e quello della giustizia nei casi nei quali vengano a conflitto.

Considera al riguardo la Corte che la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca, come si è ripetuto, la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione.

E questa Corte ha già riconosciuto che non mancano, appunto, alcuni interessi rilevanti che condizionano la stessa giurisdizione o rendono legittime norme che limitano in qualche modo il diritto di difesa, come l'art. 349, ultimo comma, c.p.p., sul segreto di polizia, la cui legittimità costituzionale è stata affermata con sentenze n. 114 del 1968 e n. 175 del 1970.

D'altronde il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consono alla attività del giudice. Nel nostro ordinamento, del resto, è di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo ed alla P.A. e, quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti, e ciò vale anche per il giudice amministrativo, al quale il controllo di merito è consentito solo nei casi tassativamente determinati dalla legge.

Contraddire a questo principio significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento e, in fatto, eliminare praticamente il segreto ancor prima di una qualsiasi pronuncia del giudice e — può ben dirsi — nel momento stesso del quale la questione della ammissibilità o meno del segreto fosse sottoposta ad un giudice.

Tutto ciò, peraltro, non significa che la autorità competente sia da ritenere sciolta da qualsiasi vincolo, dotata di un potere assolutamente incontrollato ed incontrollabile e, di conseguenza, del tutto irresponsabile per gli eventuali abusi: a parte che l'autorità competente deve for-

nire risposta entro un termine ragionevole e che il giudice deve sempre accertare la competenza di chi ha opposto il segreto, una esenzione da responsabilità del Governo (peraltro solo temporanea, per quel che si dirà poco più innanzi) può aversi soltanto nei riguardi del potere giurisdizionale per le considerazioni già svolte.

Rimane sempre, invero, la responsabilità generale ed istituzionale di ogni Governo, ribadita esplicitamente negli articoli 94 e 95 della Costituzione, responsabilità che può essere fatta valere dal Parlamento in tutti i modi consentiti dalla stessa Costituzione.

E quella la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'Esecutivo ed è, quindi, quella la sede naturale nella quale l'Esecutivo deve dare conto del suo operato rivestente carattere politico: è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata (art. 1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza di cui trattasi.

In quella sede il Governo, come è noto, può vedersi revocata la fiducia o, se del caso, può anche essere incriminato qualche suo componente (art. 96); può, comunque, essere costretto a rivelare atti, fatti o notizie che il Parlamento valuti in maniera diversa.

Ed allora la potestà dell'Esecutivo non è illimitata.

Essa è circoscritta, innanzi tutto, per quel che si è detto al n. 5, sotto un profilo oggettivo.

Ma a questo primo limite non può non aggiungersene un secondo, imposto non soltanto dalla estrema delicatezza della materia e dalla necessità di ridurre al minimo sia gli abusi sia la possibilità di contrasti con il potere giurisdizionale, ma soprattutto dalla necessità che siano note le ragioni fondamentali della eventuale determinazione del segreto: ritiene la Corte che a tal fine sussiste la necessità che l'Esecutivo indichi le ragioni essenziali che stanno a fondamento del segreto.

A tali motivazioni di norma si atterrà il giudice. Esse, tuttavia, possono, come di consueto, agevolare il sindacato politico del Parlamento e contribuire in tal modo ad assicurare, con i mezzi che sono propri del Parlamento stesso, l'equilibrio fra i vari poteri, evitando situazioni che potrebbero sfociare in un conflitto di attribuzioni (vedi anche ord. n. 49 del 1977).

Conseguentemente la Corte ritiene che anche sotto questo ulteriore profilo si debba constatare una illegittimità costituzionale dei citati artt. 342 e 352 c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'obbligo di motivare il provvedimento che definitivamente decide sul mantenimento del segreto di Stato, con che rimane caducato il procedimento previsto dal 2° periodo del terzo comma dell'art. 352.

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 103 - *Pres. Rossi - Rel. De Stefano - Melchionda ed altri (avv. Roversi Monaco), Tira ed altri (avv. Guarino), Savignoni (avv. Sorrentino, Sandulli e Guarino), Ente ospedali di Bologna (avv. Lessona e Predieri), Istituti ospedalieri di Cremona (avv. Giorgianni), Ospedale S. Sebastiano di Frascati (avv. Cervati), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Giorgio Azzariti).*

Previdenza e assistenza - Ospedali clinicizzati - Personale sanitario dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione - Applicabilità di normativa dettata per i sanitari ospedalieri.

(cost., art. 3; legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 43; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, art. 3).

Istruzione pubblica - Professori universitari - Divieto di attività professionale presso case di cura private - Legittimità costituzionale.

(cost., art. 3; legge 12 febbraio, 1968 n. 132, art. 43; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, art. 3, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, artt. 24 e 133).

Previdenza e assistenza - Personale sanitario - Divieto di attività professionale presso case di cura private - Termine perentorio del 1° gennaio 1976 - Non eccede della delega legislativa.

(cost., art. 76; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 133).

Premesso che l'espressione « personale sanitario dipendente dagli ospedali clinicizzati » deve essere interpretata come equivalente alla espressione « personale sanitario in servizio presso gli ospedali clinicizzati o convenzionati, anche se dipendente dalla amministrazione della pubblica istruzione », e che le funzioni didattico-scientifica e di assistenza ospedaliera (diagnosi e cura) sono tra loro compatibili e suscettibili di ottimale collegamento, deve escludersi che contrastino con l'art. 3 Cost. l'art. 43, lett. d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nella parte in cui afferma, tra l'altro, che le norme concernenti i rapporti di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito, propri dello stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, valgono anche per il personale sanitario degli ospedali clinicizzati o convenzionati, e l'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, per la parte in cui fa applicazione di tale principio.

Premesso che, pur in mancanza di specifica norma autorizzativa, i professori universitari di materie mediche o chirurgiche possono iscriversi all'albo professionale ed esercitare la libera professione, e che il divieto all'esercizio di tale professione nelle case di cura private ha fatto venir meno soltanto uno dei possibili modi di attività professionale, deve escludersi che contrastino con l'art. 3 Cost. l'art. 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968, nella parte in cui afferma che la norma relativa all'incompatibilità dell'attività libero-professionale in case di cura private, pro-

pria dello stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, vale anche per il personale sanitario a tempo pieno degli ospedali clinicizzati o convenzionati, e, per estensione, l'art. 3 del citato d.P.R. n. 129 del 1969, e gli artt. 24 e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

Premesso che da tempo la legge ordinaria vieta al personale ospedaliero sanitario ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con l'attività dell'ospedale, si esclude che la previsione, ad opera dell'art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, del termine — che deve confermarsi perentorio — del 1° gennaio 1976 per la piena operatività del divieto, per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, di esercizio libero-professionale in case di cura private, sia in contrasto con l'art. 43, lett. d), della legge di delega n. 132 del 1968, e quindi con l'art. 76 Cost.; e ciò vale anche per il personale sanitario già in servizio all'atto dell'emanazione del citato d.P.R. n. 130 del 1969. D'altro canto, la sussistenza o meno — in punto di fatto — degli ambienti idonei all'esercizio dell'attività professionale « intramurale » è fatto accidentale che inerisce all'attuazione della normativa in esame e che è irrilevante in sede di valutazione della compatibilità della normativa medesima con l'art. 3 Cost.; del pari a questo effetto irrilevante, in quanto di mero fatto, è la disparità tra sanitari che, in ragione della loro specializzazione, possono esercitare la libera professione al di fuori dell'ospedale, nel loro studio privato, e sanitari, come ad esempio chirurghi o anestesisti, che possono esercitare solo nell'ambito di strutture complesse, quali, al di fuori dell'ospedale, possono offrire solo le cliniche private.

(Omissis). — Le questioni sollevate dal TAR per l'Emilia-Romagna, e puntualizzate alle lettera A) e B) del precedente n. 1, non sono fondate.

Va preliminarmente precisato che esse muovono dall'assunto, fatto proprio dal giudice *a quo*, che il legislatore, con l'espressione « personale sanitario medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati », adoperata nel denunciato art. 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968, abbia inteso riferirsi ai sanitari universitari che operano in tali ospedali. Pur tacciando di scarsa proprietà la locuzione (che qualifica come « dipendente », personale legato agli ospedali in argomento, non da rapporto d'impiego ma da rapporto di servizio), questa interpretazione, dalle ordinanze di rimessione, è stata ritenuta logicamente preferibile ad altra, che individui il personale medesimo in quello dipendente da enti ospedalieri, da questi ultimi, per effetto delle convenzioni stipulate con le università, messo a disposizione, a fianco del personale universitario, per il funzionamento dei complessi convenzionati. Invero, in questa seconda ipotesi — obietta il TAR per l'Emilia-Romagna — non vi sarebbe stato motivo di estendere una disciplina ed una incompatibilità, che già direttamente trovavano collocazione nello stato giuridico proprio del personale sanitario medico dipendente dagli enti ospedalieri, secondo quanto

esplicitamente prescritto dalla prima parte dello stesso art. 43, lett. *d*). A sostegno della tesi accolta dal TAR merita di essere ricordato che, nel corso dell'*iter* parlamentare della legge n. 132 del 1968, l'espressione originaria (« personale sanitario dipendente dagli ospedali clinicizzati ») era stata, innanzi alla Camera, sostituita, con emendamento governativo, da altra inequivocabile (« personale sanitario medico in servizio presso gli ospedali convenzionati o clinicizzati, da qualunque amministrazione dipenda »). A sua volta quest'ultima fu successivamente modificata nei termini attuali, ma, come risulta dalla relazione della Commissione di igiene e sanità del Senato, « sono stati così riprodotti i termini esatti di accordi a suo tempo intervenuti su questa materia comune tra clinici universitari e medici ospedalieri, per cui la modifica, nel pensiero del Ministro e della Commissione, è di carattere formale e lascia inalterato il significato della norma quale è stata approvata dalla Camera ». Non va da ultimo taciuto che l'interpretazione fornita dal TAR è accolta anche dal decreto 24 giugno 1971 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 20 luglio 1971), con il quale i Ministri per la sanità e per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, hanno approvato lo schema tipo di convenzione previsto dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 129 del 1969, per la disciplina dei rapporti tra gli enti ospedalieri ed istituti pubblici di ricovero e cura, di cui all'art. 1 della citata legge n. 132 del 1968, e le università. Ivi, infatti, si ribadisce, al quarto comma dell'art. 7 dello schema, che i sanitari universitari addetti all'assistenza nei complessi convenzionati, sono soggetti alle disposizioni di legge sull'assistenza ospedaliera e devono osservare la disciplina e le norme dei regolamenti dell'ente ospedaliero che stipula la convenzione, in particolare per quanto attiene ai rapporti con la sovrintendenza o la direzione sanitaria, all'osservanza degli orari di lavoro, alle limitazioni dell'esercizio dell'attività libero-professionale presso case di cura private, analogamente a quanto previsto per i medici ospedalieri.

La prima delle due ordinanze del TAR per l'Emilia-Romagna, una volta interpretato nei sensi sopra esposti l'art. 43, lett. *d*), della legge di delega n. 132 del 1968, ne fa conseguire l'applicabilità ai sanitari universitari dei complessi clinicizzati o convenzionati, dell'obbligo dell'orario di servizio, dettato per i sanitari ospedalieri dall'art. 24 del citato d.P.R. n. 130 del 1969, nei termini ivi previsti per il servizio a tempo pieno (40 ore settimanali) e per quello a tempo definito (non inferiore alle 30 ore settimanali e non superiore alle 36 ore). Applicabilità che trova conferma nell'art. 3 del decreto delegato n. 129 del 1969, a tenore del quale i professori universitari di ruolo ed incaricati, in quanto responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, assumono, a tali effetti, la qualifica di primari ospedalieri e, conseguentemente, nei confronti dell'ente ospedaliero, i diritti e i doveri dei primari, in quanto applicabili (comma primo); e gli aiuti e gli assistenti di ruolo

delle stesse divisioni e sezioni, agli effetti ed in relazione alle attività assistenziali svolte, sono considerati rispettivamente aiuti ed assistenti ospedalieri (secondo comma). Ora, la estensione di tale normativa, dettata per i sanitari ospedalieri, ai sanitari universitari, aventi stato giuridico fondato su altri presupposti, evidenzerebbe un principio di parificazione di due diverse categorie di dipendenti pubblici, che al giudice *a quo* è apparso « del tutto irragionevole », inducendolo a sollevare la questione di legittimità costituzionale tanto dell'art. 43, lett. d), della legge di delega n. 132 del 1968, quanto dell'art. 3 del decreto delegato n. 129 del 1969, in relazione al principio di eguaglianza affermato dall'art. 3 della Costituzione.

La Corte, però, non ravvisa nella denunciata normativa l'asserita violazione del richiamato principio, violazione che si concreterebbe nell'aver il legislatore disciplinato in maniera eguale situazioni diverse.

In proposito giova ricordare che i rapporti tra le facoltà mediche e gli enti di assistenza ospedaliera sono di antica data, pressoché coevi all'instaurarsi e al diffondersi del moderno sistema di insegnamento della medicina, basato sull'osservazione clinica. In Italia, alla libera iniziativa delle istituzioni universitarie ed ospedaliere, realizzata per lo più secondo tradizionali schemi privatistici, seguì una prima disciplina in materia con la legge 17 luglio 1980, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, che, all'art. 98, faceva obbligo agli ospedali (in essi compresi i manicomi ed ogni altro istituto pubblico di beneficenza diretto alla cura di qualsiasi malattia: art. 124 del regolamento amministrativo approvato con r.d. 5 febbraio 1891, n. 99), nelle città sedi di facoltà medico-chirurgiche, di « fornire il locale e lasciare a disposizione i malati e i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti ». Si veniva così a sancire, al fine di conseguire il necessario coordinamento fra l'esigenza dell'assistenza ospedaliera e l'esigenza didattico-scientifica, una collaborazione, le cui forme e modalità, peraltro, erano lasciate al sistema contrattualistico.

Nuova disciplina viene successivamente dettata dal r.d.l. 10 febbraio 1924, n. 549 (di poi trasfuso negli artt. 27-35 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592), e dal regolamento per la sua esecuzione, approvato con r.d. 24 maggio 1925, n. 1144. Gli ospedali delle città sedi di facoltà medico-chirurgiche, ricorrendo determinati presupposti ed a seconda dei bisogni dell'insegnamento, vengono trasformati in « ospedali clinici »: essi funzionano a totale carico delle istituzioni cui appartengono, ma le università provvedono al personale sanitario direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione i propri mezzi diagnostici e terapeutici. Il personale sanitario universitario, cui è affidata *ex lege* la direzione tecnica dei singoli reparti, viene così ad essere incardinato nell'organizzazione ospedaliera, continuando, peraltro, a dipendere dalla amministrazione

universitaria. La collaborazione non è più, dunque, circoscritta all'apprestamento dei locali ed alla messa a disposizione degl'infermi e dei cadaveri ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento, ma investe gli aspetti più salienti dell'organizzazione e dell'attività degli ospedali clinicizzati, sui quali viene ad esplicarsi una spiccata ingerenza universitaria. In altri termini, nelle sedi di facoltà medico-chirurgiche il fine didattico-scientifico dell'università attrae il fine assistenziale dell'ente ospedaliero: l'ospedale clinicizzato si trasforma in strumento dell'attività universitaria, la quale, dal suo canto, si estende all'ambito assistenziale, per la stretta connessione tecnica fra insegnamento clinico e cura degli ammalati. Del che è conferma la fattispecie, correlativamente disciplinata, della c.d. « clinica ospedalizzata », e cioè della clinica universitaria, dotata di propri locali, chiamata a funzionare come reparto ospedaliero, alle condizioni convenute tra amministrazione universitaria e pubblica istituzione di assistenza ospedaliera. Conclusivamente, ai fini che qui interessano, va sottolineato che già vigendo tale normativa i sanitari universitari, obbligatoriamente investiti della direzione e della responsabilità dei reparti clinico-ospedalieri, sono tenuti a prestare in essi servizio per la realizzazione dei congiunti fini didattico-scientifici ed assistenziali.

Su gl'indicati rapporti hanno ora sensibilmente inciso la legge n. 132 del 1968, avente ad oggetto gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, e i decreti emanati in attuazione della delega con essa conferita al Governo. Cardine della riforma, che con la richiamata normativa si è inteso attuare, appare la posizione profondamente diversa dal passato, riconosciuta all'infermo, cittadino o straniero, che abbisogni di ricovero e cure. L'ammalato, invero, non è più accolto nel nosocomio sotto il segno di un'assistenza filantropico-caritativa, che ha pure le sue storiche benemeritenze; ma nella cui prospettiva trova collocazione, quasi come doverosa contropartita delle elargite cure, anche la sua eventuale utilizzazione, da vivo o da morto, ad oggetto di osservazione scientifica e didattica. In attuazione del principio del supremo interesse della collettività alla tutela della salute, consacrata come fondamentale diritto dell'individuo dall'art. 32 della Costituzione (sentenze n. 21 del 1964 e n. 149 del 1969), l'infermo assurge, nella novella concezione dell'assistenza ospedaliera, alla dignità di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e sociale, da apparati di personale e di attrezzature a ciò strumentalmente preordinati, e che in ciò trovano la loro stessa ragion d'essere. All'assolvimento del servizio, in cui si concreta l'assistenza ospedaliera pubblica, il legislatore ha inteso mobilitare non soltanto tutti gli enti ospedalieri, ma anche gl'istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le cliniche e gl'istituti universitari, dichiarandoli soggetti, per la parte, appunto, assistenziale, alla disciplina unitaria della stessa legge di riforma (art. 1, comma secondo e terzo, legge

n. 132 del 1968); e prevedendo l'emanazione di norme delegate per la disciplina dell'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura (art. 40, n. 2, della legge n. 132 del 1968). L'università, dunque, in ragione dell'alto livello di preparazione scientifica e tecnica dei suoi docenti, è stata chiamata ad assicurare, con le sue cliniche, con i suoi istituti, con il suo personale sanitario addetto agli ospedali totalmente o parzialmente clinicizzati, un prezioso apporto al più efficace perseguimento di quella finalità assistenziale-curativa, additata dal ricordato precetto costituzionale, ed alla quale va riconosciuto rilievo non inferiore a quello emergente dall'art. 33 della stessa carta costituzionale per la finalità didattico-scientifica, che l'università è istituzionalmente tenuta a perseguire. Correlativamente, agli enti ospedalieri regionali, sia generali che specializzati, sono stati assegnati come compiti istituzionali, oltre quello precipuo dell'assistenza ospedaliera, quello di contribuire alla preparazione professionale ed all'aggiornamento del personale medico, nonché quello di collaborare nella ricerca scientifica (combinato disposto degli artt. 2, comma secondo; 23, comma terzo, e 24, comma secondo, della citata legge n. 132 del 1968). Il tutto si compendia in una positiva evoluzione ed intensificazione della pregressa cooperazione, esplicitamente sottolineata in sede parlamentare con l'indicare tra gli obiettivi essenziali della riforma ospedaliera « la promozione della massima integrazione e collaborazione, nel rispetto reciproco, dell'ospedale con l'università, nell'interesse supremo del malato, per l'esigenza della salute pubblica e per il progresso della medicina ». Ed appunto in tale prospettiva enti ospedalieri ed università vengono chiamati dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1971 a stipulare nuove convenzioni, secondo uno schema tipo dallo stesso decreto approvato, per disciplinare in modo uniforme i relativi rapporti, onde rendere « operativo un complesso funzionale universitario ospedaliero, rispondente in modo unitario ai fini istituzionali così dell'ente ospedaliero come delle università contraenti » (art. 3).

Nel delineato contesto, approdo di una scelta politica che ha inteso adeguarsi al precetto costituzionale, non appare certo irrazionale che al personale sanitario universitario (docenti, aiuti ed assistenti), chiamato a compiti di assistenza ospedaliera e, a tali effetti, assimilato nelle qualifiche al personale sanitario degli enti ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura (primari, aiuti, assistenti), siano state estese con le denunciate norme le modalità di prestazione del servizio dettate per questi ultimi, offrendo anche ai primi la opzione tra il servizio « a tempo pieno » e quello « a tempo definito ». Non si nega che il personale universitario anzidetto debba nel contempo assolvere compiti, di non minor rilievo, ad esso istituzionalmente assegnati per il perseguimento della concomitante finalità didattico-scientifica, e che a ciò debba in conseguenza dedicare parte della sua attività. Ma in proposito va innanzi tutto

osservato trattarsi di funzioni fra loro nient'affatto incompatibili, sibbene, al contrario, suscettibili di ottimale collegamento o addirittura compenetrazione, come reso palese dalla stessa strutturazione della clinica universitaria, e come può del resto desumersi anche dalla normativa sullo stato giuridico dei professori e degli assistenti universitari. Ed infatti, la legge 18 marzo 1958, n. 311, prevede, all'art. 6, per i professori l'esercizio dell'insegnamento, in relazione alla sua natura ed alla sua estensione, anche sotto forma di esercitazioni cliniche, nonché l'obbligo aggiuntivo di attendere alla direzione, o alla esplicazione della propria attività di collaborazione, negli istituti, cliniche e simili; correlativamente la coeva legge n. 349, per gli assistenti, all'art. 3, prevede anch'essa l'obbligo di coadiuvare il professore con particolare riguardo alle esercitazioni, e, ove rivestano la qualifica di aiuto, di collaborare anche nella direzione dell'istituto, venendo preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'istituto sia suddiviso. Ma ciò che va soprattutto sottolineato, onde escludere che il legislatore abbia inteso disciplinare in modo eguale situazioni almeno parzialmente diverse, è che l'osservanza dei doveri, dettati per i sanitari ospedalieri, da parte dei corrispondenti sanitari universitari, non è sancita per questi ultimi in forma assoluta, ma è, dalla denunciata normativa, subordinata alla loro « applicabilità » (art. 3, comma primo, del citato d.P.R. n. 129 del 1969): sì che, in un ipotetico conflitto tra doveri assistenziali e doveri didattici o accademici, dovrà pervenirsi in concreto ad un ragionevole contemperamento degli uni e degli altri, da ricercarsi con appropriate forme e nelle competenti sedi. Siffatta esigenza, del resto, è stata tenuta presente anche dal ricordato schema-tipo di convenzione, prevedendosi ivi, all'art. 7, quinto comma, che « dell'osservanza degli orari di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali — globalmente considerate — i medici universitari dovranno rispondere alla direzione dell'unità di appartenenza »; ed al successivo comma sesto, che « per quanto riguarda, in particolare, le mansioni assistenziali prestate in unità a direzione universitaria, il personale medico universitario — globalmente considerato — deve garantire all'amministrazione ospedaliera un numero di ore lavorative pari a quello che sarebbe fornito da una dotazione organica minima ospedaliera di unità corrispondente ».

Per quanto in particolare concerne il servizio assistenziale « a tempo pieno », la sua compatibilità con il servizio universitario è confermata dall'art. 54 della legge 18 aprile 1975, n. 148, a mente del quale anche i medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario. In concreto, va poi rilevato che, secondo l'art. 24 del citato d.P.R. n. 130 del 1969, la prestazione di tale servizio ha carattere volontario, presupponendo una esplicita richiesta da parte dell'interessato, che a siffatta scelta, rispetto al servizio « a tempo definito », siasi ovviamente determinato avendo liberamente valutato la propria

disponibilità; mentre, d'altro canto, il necessario imprescindibile rispetto dei concomitanti doveri inerenti all'insegnamento ed alla ricerca scientifica, comporta che il sanitario universitario possa sempre, per tali comprovati motivi, recedere dall'effettuata opzione; e che, *a fortiori*, la prestazione del servizio a tempo pieno non possa essergli imposta in carenza di una specifica richiesta, secondo quanto previsto, invece, dal menzionato art. 54 della legge n. 148 del 1975 per il personale sanitario ospedaliero.

Ad eguale conclusione di infondatezza delle mosse censure deve pervenirsi in ordine all'altra questione, sollevata con la seconda delle due ordinanze del TAR per l'Emilia-Romagna, e relativa — nei termini di cui alla lett. B) del precedente n. 1, e nella interpretazione della denunciata normativa, esposta al successivo n. 3 — alla estensione ai sanitari universitari addetti all'assistenza nei complessi clinicizzati o convenzionati, della incompatibilità dell'esercizio professionale in case di cura private, sancita per i medici ospedalieri.

Rinviando al prosieguo della motivazione la trattazione delle questioni, sollevate dalle ordinanze dei TAR per la Lombardia e per il Lazio in ordine a tale incompatibilità e puntualizzate alle lettere C), D) ed E) del precedente n. 1, va qui preliminarmente precisato che il TAR per l'Emilia-Romagna accusa di violazione dell'art. 3 della Costituzione, non la norma che stabilisce la incompatibilità, ma soltanto la norma che la estende al personale universitario sopra indicato. L'art. 43, lett. d), della citata legge n. 132 del 1968, infatti, avrebbe sotto tale profilo, a detta del giudice *a quo*, leso il principio di eguaglianza per aver stabilito una parificazione « irragionevole » in relazione a condizioni diseguali.

La questione evidentemente può essere prospettata soltanto nei confronti dei sanitari universitari che prestino servizio assistenziale « a tempo definito », perché coloro che abbiano chiesto ed ottenuto di prestare servizio « a tempo pieno », hanno con ciò stesso rinunciato a qualsiasi attività libero-professionale extra-ospedaliera, a mente dell'art. 24, terzo comma, lett. A), del citato d.P.R. n. 130 del 1969. I sanitari universitari « a tempo definito », invece, secondo la successiva lett. B) del richiamato art. 24, hanno, alla stessa stregua dei sanitari ospedalieri, per effetto del citato art. 3 del d.P.R. n. 129 del 1969, la facoltà del libero esercizio professionale entro e fuori dell'ospedale, ma non presso le case di cura private.

La Corte nella estensione di tale divieto non ravvisa segni di irrazionalità. Trattasi di scelte discrezionali riservate al legislatore, e valgono al riguardo le considerazioni esposte nei precedenti numeri 4 e 5; soggiungendo, peraltro, che sotto il profilo in esame non si pone nemmeno il problema, dianzi toccato, della compatibilità temporale tra le due funzioni (didattico-scientifica ed assistenziale), al cui congiunto esercizio i

sanitari universitari sono chiamati, in quanto il divieto in parola certamente non ostacola, ma anzi agevola l'esercizio medesimo.

Né maggior pregio può riconoscersi all'assunto che in tal guisa, legiferando sullo stato giuridico dei medici ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, si sarebbe inciso surrettiziamente anche sullo stato giuridico dei docenti universitari. Premesso che, come già ricordato, fin dal 1924 nello stato giuridico del personale sanitario universitario era compresa la possibilità di esser tenuto a prestare servizio negli ospedali clinicizzati o nelle cliniche ospedalizzate, non può non riconoscersi al legislatore, in sede di riforma dell'assistenza ospedaliera pubblica, la potestà di ampliare e potenziare l'apporto, in tale ambito, delle università, e di disciplinare all'uopo in modo unitario l'omogeneo rapporto di servizio assistenziale del personale sanitario ospedaliero ed universitario, fatto salvo per quest'ultimo l'adempimento dei compiti didattici e di ricerca scientifica.

Vero, altresì, che, pur in mancanza di specifica norma autorizzativa, i professori universitari di materie mediche o chirurgiche possono, ai sensi dell'art. 10 del d.lg.vo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, iscriversi all'albo professionale ed esercitare la libera professione. Ma questa loro facoltà non è stata certamente soppressa dalla denunciata normativa, la quale ha, con il divieto dell'esercizio nelle case di cura private, fatto venir meno soltanto uno dei possibili modi di attività professionale, disponendo in sua vece, con l'art. 133 del citato d.P.R. n. 130 del 1969, che all'interno dell'ospedale siano apprestati appositi ambienti qualitativamente idonei per l'esercizio di una attività professionale che può appunto considerarsi equivalente a quella non più esperibile presso le case di cura private. Né può in questa sede essere apprezzato l'asserito danno economico che gl'interessati risentirebbero per il minor guadagno professionale derivante dall'anzidetto divieto; anche se non va taciuto che al personale medico universitario svolgente attività assistenziale, spetta, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, in aggiunta allo stipendio, una indennità non superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità; e che, per l'attività libero-professionale esplicata nell'ambito ospedaliero, gl'interessati percepiscono i compensi stabiliti nel tariffario previsto dall'art. 47 del citato d.P.R. n. 130 del 1969. — (*Omissis*).

Si assume dal giudice *a quo* che l'art. 43 della citata legge n. 132 del 1968, nel dettare i principi e criteri direttivi per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli enti ospedalieri, cui dovevano ispirarsi le norme delegate previste dal precedente art. 40, n. 3, avrebbe, alla lett. d), subordinato l'operatività delle norme limitative dell'esercizio dell'attività professionale nelle case di cura private, all'apprestamento, da parte dell'amministra-

zione ospedaliera, di appositi ambienti qualitativamente idonei per il libero esercizio dell'attività professionale all'interno dell'ospedale. La norma delegata all'uopo emanata (art. 133 del d.P.R. n. 130 del 1968) ha, invece, posto un termine perentorio (31 dicembre 1975), oltrepassato il quale il divieto opera anche nella ipotesi che non siano stati apprestati gli ambienti in parola: il che, secondo il giudice *a quo*, concreterebbe un eccesso dai limiti della delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione.

La questione non è fondata, in quanto muove da una interpretazione della norma delegante, che non può condividersi. L'art. 43, lett. *d*), nella parte che ne occupa, ha inteso configurare una situazione di incompatibilità tra il rapporto di servizio « a tempo definito » del medico ospedaliero, e l'esercizio professionale in case di cura private. Giova ricordare che già la preesistente normativa (art. 19 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631; art. 13 *bis* d.l.g.vo 3 maggio 1948, n. 949, ratificato con modificazioni ed aggiunte dalla legge 4 novembre 1951, n. 1188; art. 3 legge 10 maggio 1964, n. 336) vietava al personale sanitario ospedaliero ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gl'interessi dell'ospedale; ma essa veniva « non di rado elusa », come fu riconosciuto in sede parlamentare, nella quale fu appunto dichiarato il « chiaro intendimento del legislatore » di apprestare all'uopo « nuove disposizioni tassative ». Ecco perché, pur facendo nello stesso art. 43, lett. *d*), « salva l'applicazione per tutti i sanitari delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336 », si volle, nel contempo, trasformare, per quanto concerne specificamente le case di cura private, quello che era un divieto generico, attualizzabile solo mediante accertamento caso per caso, in un divieto puntuale e predeterminato. Tale incompatibilità trova poi la sua fondamentale *ratio*, più che nella difesa di interessi concorrenziali dell'ospedale, soprattutto nella tutela degli stessi principi posti a base della riforma ospedaliera, che ha inteso potenziare su nuove strutture l'organizzazione del servizio pubblico di assistenza ospedaliera; sulla cui efficienza, secondo la discrezionale valutazione del legislatore, avrebbe spiegato effetti negativi ed impeditivi, il consentire alla collaterale organizzazione dell'assistenza sanitaria privata, di assorbire, con impegni quasi sempre non accidentali, il personale sanitario ospedaliero, lasciando oltretutto gravare sugli enti pubblici da cui esso dipende, i non indifferenti oneri derivanti dal relativo stato giuridico e trattamento economico, ed attuando così, in termini economici, un sostanziale trasferimento di costi.

Questa consapevole rilevante svolta rispetto al passato è stata dal legislatore volutamente improntata ad opportuna gradualità, essendo già scontata la resistenza che avrebbe incontrato l'attuazione del divieto, in ragione dei precostituiti interessi sui quali avrebbe sensibilmente inciso. Fu, pertanto, la stessa norma di delega a predisporre un ampio inter-

vallo temporale (oltre sette anni), indicando un termine (31 dicembre 1975), decorso il quale la incompatibilità avrebbe spiegato la sua generale operatività; e prevedendo nel contempo che il divieto potesse anticipare i suoi effetti solo ove si fosse riscontrata la disponibilità dei cennati ambienti. Protrarre *sine die* la possibilità della inosservanza avrebbe significato non soltanto vanificare il termine stesso, ma soprattutto subordinare la precettività della norma alla discrezionalità delle singole amministrazioni, che più difficilmente in tal caso avrebbero potuto superare le previste resistenze.

Il termine, adunque, è perentorio tanto nella norma di delega quanto nella norma delegata, e va perciò disattesa la mossa censura. — (*Omissis*).

I più volte citati articoli, 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968 e 133 del d.P.R. n. 130 del 1969, vengono, infine, denunciati dalle due ordinanze del TAR per la Lombardia e del TAR per il Lazio, per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, nei termini già indicati alla lett. E) del precedente n. 1.

Un primo profilo dell'asserita disparità di trattamento — una volta riconosciuta la perentorietà del termine iniziale per la generale operatività del divieto di esercizio dell'attività professionale nelle case di cura private — si concreterebbe, nell'ambito dei medici ospedalieri, fra coloro per i quali sussista la disponibilità degli ambienti idonei all'esercizio dell'attività professionale intramurale, e gli altri, per i quali gli enti da cui dipendono non abbiano potuto o voluto attrezzare tali ambienti.

A questo proposito, richiamando quanto già osservato al precedente n. 8, in merito alla perentorietà del termine, va, peraltro, osservato che aver riconosciuto non subordinata alla disponibilità degli ambienti la operatività del divieto, non sta certo a significare che per le amministrazioni ospedaliere non sussistesse, puntuale e cogente, l'obbligo di apprestare gli ambienti medesimi entro lo stesso termine. Il diritto all'esercizio professionale nell'ambito dell'ospedale, già enunciato dall'art. 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968, è stato, infatti, esplicitamente sancito dalla norma delegata (art. 47 del d.P.R. n. 130 del 1969), che, al comma terzo, fa obbligo « a tutti gli enti ospedalieri » di predisporre, entro lo stesso termine del 31 dicembre 1975, « sale separate qualitativamente idonee per il ricovero di malati paganti in proprio con un numero di letti variabile dal quattro al dieci per cento del totale, dove i medici, nel rispetto della competenza nosologica attribuita alla divisione o al servizio, e delle attribuzioni inerenti alla qualifica rivestita da ciascun sanitario, possono esercitare la loro attività professionale ».

Un obbligo così esplicito e tassativo, posto a carico di tutte le amministrazioni ospedaliere, presuppone da parte del legislatore la valutazione politica della sua generale concreta realizzabilità: sul piano razionale, dunque, non sussiste la lamentata discriminazione, in quanto, nella previsione normativa, tutti i medici ospedalieri, a far tempo dal 1° gen-

naio 1976, dovevano essere messi in grado di esercitare, volendo, la professione all'interno dei rispettivi ospedali. Che ciò non si sia ancora verificato, in quanto non tutti gli enti ospedalieri avrebbero ottemperato all'obbligo (che la scadenza del termine non ha certo fatto venir meno, ma anzi ha reso ancor più cogente), è un fatto accidentale, che inerisce all'attuazione della legge, ed è cagione di una disparità di mero fatto. Ad essa può e deve porsi riparo nelle competenti sedi, con il necessario intervento degli organi di vigilanza sugli inadempienti enti ospedalieri, e con i possibili rimedi giurisdizionali. Che se poi il legislatore avesse a constatare di aver errato nella previsione circa la concreta realizzabilità dell'obbligo posto a carico di tutte le amministrazioni ospedaliere, ad esso spetterebbe di intervenire nei più opportuni modi. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 104 - Pres. Rossi - Rel. Rochrsen - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Procedimento penale - Imputato ignoto - Diritto di difesa - Non sussiste.

(cost. artt. 3 e 24; cod. proc. pen., artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305).

L'ambito di operatività del diritto di difesa non può eccedere il limite costituito dal momento in cui un indizio di reità si soggettivizza nei confronti di una determinata persona, perché altrimenti verrebbe snaturata la stessa figura del difensore, il quale, in mancanza di un soggetto da difendere concretamente individuato diventerebbe una sorta di garante della legalità nella ricerca del reo (1).

(1) La sentenza è pubblicata in *Foro it.*, 1977, I, 1605.

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 105 - Pres. Rossi - Rel. Rochrsen - Santangelo (n.p.).

Professioni - Notaio - Assegno di integrazione - Totale impignorabilità - Illegittimità costituzionale.

(cost., art. 3, r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12).

Contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede

la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (1).

(*Omissis*). — L'art. 4 del r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, ha istituito un assegno di integrazione per notai in esercizio che non raggiungano nel corso di un anno di attività un limite massimo di onorari (ora fissato in lire 4 milioni), considerato come necessario per il mantenimento di un livello di vita consono alla professione esercitata. L'art. 12 del successivo r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, ha stabilito la totale impignorabilità di detto assegno integrativo: questa norma viene ora denunciata sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che in via generale vige il principio che i crediti per causa di alimenti possono essere, in una certa misura, soddisfatti anche con i crediti alimentari del debitore e non vi sarebbe una valida ragione per derogare a tale principio quando il debitore sia un notaio. — (*Omissis*).

Data la funzione pubblica svolta dai notai, ritiene la Corte che per essi dovrebbero valere le ragioni che giustificano la disciplina vigente in tema di pignorabilità degli assegni dei pubblici dipendenti, tenuto anche conto che l'art. 12 del r.d. n. 1324 del 1923 ha sostanzialmente la stessa finalità degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, mirando a garantire la correttezza, il decoro e la continuità dell'esercizio delle funzioni notarili, così come il d.P.R. n. 180 mira ad assicurare il buon andamento e la continuità degli uffici della P.A.

Ne deriva che, se possono ritenersi sussistenti ragioni idonee a giustificare, in tema di pignorabilità dell'assegno integrativo in questione, norme diverse e più favorevoli di quelle vigenti in tema di pignorabilità di stipendi dei dipendenti privati, è da escludere la possibilità di ravvisare un ragionevole fondamento alla disciplina totalmente diversa del più volte citato art. 12 rispetto a quella vigente per i pubblici dipendenti. — (*Omissis*).

La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

(1) Merita segnalare che la Corte Costituzionale non si è limitata a demolire la disposizione *sub judice*, ma ha anche ricostruito il tessuto normativo optando per una estensione della portata dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Su questo articolo, cfr. Corte Cost. 16 marzo 1976, n. 49 (in questa *Rassegna*, 1976, 318). La motivazione integrale della sentenza è in *Foro it.*, 1977, I, 1604.

CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1977, n. 108 - Pres. Rossi - Rel. Elia - Amerio (n.p.), I.N.P.S. (avv. Romoli) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Bafile).

Previdenza e assistenza - Assicurazione sociale per invalidità e vecchiaia - Religiosi e religiose dipendenti da enti concordatari - Soggezione ed assicurazione - Limiti.

(cost., art. 3 e 38; legge 3 maggio 1956, n. 392).

A fronte del carattere generale della disposizione dell'art. 38, secondo comma, Cost. viene unicamente in considerazione lo status di lavoratore; pertanto contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost. l'articolo unico, primo comma della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 28, lettere a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, diversi dall'ordine o dalla congregazione religiosa d'appartenenza (1).

(*Omissis*). — E dunque in distinto riferimento al disposto dell'art. 38, secondo comma, e dell'art. 3, primo comma, della Costituzione che si manifesta la illegittimità costituzionale della limitazione contenuta nell'articolo unico, primo comma, della legge n. 392 del 1956. Invero, a fronte del carattere generale della disposizione dell'art. 38, secondo comma, Cost. perde di rilievo lo *status* di religioso o di sacerdote e viene unicamente in considerazione lo *status* di lavoratore.

La differenza di trattamento esistente in atto non può essere giustificata né dalle diversità che caratterizzano lo *status* di sacerdote secolare rispetto a quello di appartenente al clero regolare né, più in generale, della peculiarità dello *status* di religioso rispetto a quello di tutti gli altri lavoratori.

Va infatti tenuto nettamente distinto il complesso rapporto, che lega il religioso al suo ordine e alla sua congregazione, dal rapporto di lavoro retribuito che qui unicamente viene in rilievo: e comunque, è sufficiente riscontrare in una prestazione di attività i requisiti necessari ad integrare i presupposti previsti nella legge, per stabilire la sussistenza del rapporto previdenziale.

In particolare non può essere motivo di diverso trattamento il vincolo di obbedienza che a seguito della professione dei voti astringe il

(1) La motivazione integrale della sentenza è in *Foro it.*, 1977, I, 1597, con nota di precedenti.

religioso ai suoi superiori: a parte il generalissimo principio proprio dello Stato moderno, secondo il quale da simili vincoli non derivano limitazioni alla comune capacità dei soggetti, proprio in tema di previdenza sociale può constatarsi l'irrilevanza dell'obbligo di obbedienza. Infatti, anche l'attività di lavoro retribuita, prestata alle dipendenze di terzi diversi dagli enti « concordatari », potrebbe essere fornita per comando, e non semplicemente col consenso, del superiore all'ordine o della congregazione: senza che ciò privi il religioso o la religiosa della tutela assicurativa. E ciò conferma che, anche a voler ammettere una presunzione di legge a favore del vincolo d'obbedienza, come titolo in base al quale sarebbe prestata l'attività a favore degli enti « concordatari », tale presunzione sarebbe del tutto inidonea a superare la censura di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Né ha rilievo il fatto che il religioso vive in comunità, in quanto ai bisogni della comunità stessa ciascun membro è tenuto a contribuire, ed il religioso anziano di solito non è in grado di fornire un apprezzabile apporto; anzi necessita di particolari cure ed assistenza cui talvolta l'ordine o la congregazione non può sopperire. Né gli obblighi assistenziali che gravano su tali associazioni religiose potrebbero di norma essere fatti valere dinanzi al giudice civile. Comunque, il motivo della vita in comunità come limite alla tutela previdenziale è già chiaramente superato dalla legge n. 392 del 1956. Né si riesce a scorgere la ragione del secondo la quale il legislatore dovrebbe darsi carico del sacerdote secolare ridotto allo stato laicale, mentre non dovrebbe preoccuparsi minimamente di quei religiosi che lasciano l'abito dopo molti anni trascorsi in attività sociali; situazioni tutte che toccano, sia pure indirettamente, il delicatissimo tema del pieno esercizio della libertà religiosa. A questo fine non vale certo richiamarsi, come fa l'Avvocatura dello Stato, al recente decreto in data 25 gennaio 1974 della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari « De auxilio iis qui Institutum deserunt praebendo », perché i discrezionali interventi in esso previsti concernono esclusivamente l'ordinamento canonico.

Infine, è assolutamente ultroneo dubitare che una coerente e generale applicazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. anche ai religiosi e alle religiose, possa avere incidenza sulla normativa concordataria specie per ciò che riguarda l'esercizio da parte dei primi di un ufficio del ministero ecclesiastico: infatti, secondo la chiarissima giurisprudenza della Corte di cassazione, bisogna distinguere tra l'attività di lavoro retribuita, quale mero dato oggettivo rilevante per la legge civile ai semplici fini della tutela previdenziale, e lo stesso rapporto nella sua genesi, contenuto e modalità di svolgimento, regolato, come tale, dalla legge ecclesiastica e per cui funziona il limite della garanzia di indipendenza e di libertà della Chiesa.

Infine appare ovvio che il limite alla tutela previdenziale previsto dalla legge n. 392 del 1956 risulta costituzionalmente illegittimo soltanto se l'attività di religioso o della religiosa è prestata alle dipendenze di « terzi », categoria nella quale non potrebbero mai farsi rientrare l'ordine o la congregazione religiosa d'appartenenza.

CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1977 n. 110 - Pres. Rossi - Rel. Elia - Regione Sardegna (avv. Coronas) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Sardegna - Competenza in materia di motorizzazione civile - Rimangono allo Stato.

(d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, artt. 7 e 8).

Spetta allo Stato la competenza organizzativa relativamente agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in Sardegna, esercitata dal Ministro dei Trasporti e dell'aviazione civile con decreti ministeriali n. 854 ed 855 del 21 ottobre 1975 (1).

(*Omissis*). — Secondo la Regione gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sarebbero unità peritale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Pertanto il trasferimento alla Regione della direzione compartimentale per la Sardegna, disposto con l'art. 8, comma primo, del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, comporterebbe necessariamente anche il trasferimento degli uffici.

A sostegno della propria tesi la Regione richiama i precedenti legislativi in tema di organizzazione degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, che assunsero, a seguito dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, la denominazione di direzioni compartimentali: proprio nel terz'ultimo comma del citato art. 1 si stabilisce: « Alle dipendenze e nell'ambito delle direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del citato art. 8 » (del d.l.g.vo 7 maggio 1948, n. 557).

Ma anche a voler ammettere — e ciò non è affatto pacifico — che tale rapporto di dipendenza configurasse in ogni loro attività gli uffici provinciali come mere articolazioni di un unico complesso organizzativo (e cioè della direzione compartimentale), non sarebbe ancora provato che essi siano stati trasferiti alla Regione come entità ricomprese nell'ufficio alle cui dipendenze operavano. In effetti gli uffici provinciali hanno comunque ricevuto separata considerazione ed autonoma confi-

(1) Cfr. anche il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 86, commi terzo e quarto.

gurazione proprio nel citato art. 8 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, in relazione all'esercizio delle funzioni residue alla competenza statale, ivi comprese quelle in materia di motorizzazione civile, già spettanti alle direzioni compartimentali. In realtà con gli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 480 del 1975 si è voluto operare un trasferimento di funzioni e di uffici del tutto coincidente con quello realizzato nella stessa materia a favore delle Regioni a statuto ordinario dagli artt. 14 e 15 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5. Ed è pacifico, che nelle Regioni a statuto ordinario, gli uffici provinciali della motorizzazione civile sono rimasti, come uffici statali, articolazioni della organizzazione periferica del Ministero dei trasporti.

La difesa della Regione fa leva su talune differenze nel testo delle disposizioni contenute nei due decreti, per sostenere che nelle nuove norme di attuazione dello Statuto sardo le formule usate dal legislatore non possono che riferirsi anche agli uffici provinciali. In particolare nel primo comma dell'art. 8 le espressioni impiegate per definire le funzioni amministrative delegate alla Regione precisano che si tratta di funzioni « già esercitate all'atto del loro trasferimento... dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 7 » (e cioè dalla direzione compartimentale). Secondo la difesa della Regione l'uso del plurale costituirebbe un forte argomento letterale per confermare il trasferimento degli uffici provinciali insieme con quello della direzione compartimentale: ma è chiaro, al contrario, che il legislatore si è riferito ai numerosi uffici i quali, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 aprile 1968, n. 428, componevano la direzione compartimentale. Questa interpretazione è del resto confortata dalla formula impiegata nel secondo comma dello stesso art. 8, formula che, per le attribuzioni inerenti alla motorizzazione e alla circolazione su strada e ad altre attività, si riferisce espressamente alla data del trasferimento « da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile »; uffici, dunque, nettamente distinti (e si dovrebbe dire contrapposti) rispetto agli uffici provinciali della motorizzazione civile richiamati nello stesso periodo che esaurisce il secondo comma del citato art. 8. Dunque il legislatore, come già per gli uffici del genio civile (art. 12 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), ha preso in considerazione la direzione compartimentale non come unitaria struttura amministrativa ma come pluralità di uffici addetti a compiti che passavano alla Regione o restavano allo Stato.

L'altro argomento che la difesa della Regione trae dal testo dell'art. 8, secondo comma, delle nuove norme di attuazione dello Statuto si riferisce alla formula della « assegnazione » dello svolgimento di funzioni già esercitate dagli appositi uffici nella direzione compartimentale agli esistenti uffici provinciali: nella assegnazione dovrebbe ravvisarsi una sorta di delega minore alla Regione, nel senso che essa sarebbe di natura temporanea e varrebbe fino a quando non sarà riordinata l'organizzazione periferica del Ministero dei trasporti, comportando allora il tra-

sferimento automatico ai nuovi uffici statali, senza necessità di modificare, con lo speciale procedimento rafforzato, le norme di attuazione. Ma tale argomento (oltre ad essere viziato da petizione di principio, perché presupporrebbe la già avvenuta dimostrazione del trasferimento degli uffici provinciali alle Regioni) non appare persuasivo perché la delega, sia pure temporanea, andrebbe comunque conferita all'ente regione e non rivolta a suoi singoli uffici; ma, soprattutto, non sembra che la figura della « assegnazione » sia suscettibile di essere ricostruita nei termini prospettati dalla difesa della Regione. Se mai essa potrebbe alludere ad una utilizzazione diretta di uffici regionali da parte dello Stato, del tipo previsto nei rapporti tra Regioni da una parte e Province, Comuni od altri enti locali dall'altra parte (art. 118 Cost., ultimo comma: « valendosi dei loro uffici »). Questa formula organizzativa è stata ammessa da questa Corte anche nei rapporti tra Stato e Regioni con la sentenza n. 35 del 1972: ma per « funzioni minori, specie esecutive » quali sicuramente non sono le delicate attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto, riservate agli organi statali dall'art. 31 del citato d.P.R. n. 480 del 1975. È proprio l'esame con criterio sistematico della intera normativa contenuta negli artt. 8 e 31 del d.P.R. n. 480 del 1975, che fa ritenere del tutto rispondente ai canoni dell'art. 17 legge 16 maggio 1970, n. 281, l'uso della delega alla Regione delle funzioni statali residue, già appartenenti alla direzione compartimentale (né importa che prima del trasferimento talune di esse potessero essere esercitate in modo potenzialmente alterantivo dagli uffici della direzione e dagli uffici provinciali mentre appare sicuramente plausibile riunire negli uffici periferici del Ministero dei trasporti lo svolgimento delle attribuzioni statali residue allo Stato nel settore della motorizzazione, in quanto connesse alle altre competenze negli uffici provinciali. Infine è più rispondente al tipo di rapporto instaurato tra Stato ed enti dotati di autonomia costituzionale come le Regioni che la fine di un rapporto di delega non sia collegata ad un atto di mera riorganizzazione interna dell'apparato statale qual'è quello previsto nel terzo ed ultimo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 480 del 1975 per l'organizzazione periferica del Ministero dei trasporti. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 giugno 1977, n. 118 - *Pres. Rossi - Rel. Reale - Gallo* (avv. Dal Piaz e Guarino), Comune di Racconigi (avv. Levi) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Angelini Rota).

Comune - Autonomia comunale - Limiti.

(cost., artt. 5 e 128; legge 13 febbraio 1963, n. 151).

Previdenza e assistenza - Retribuzioni dei medici condotti - Fissazione di un minimo - Legittimità costituzionale.

(cost., art. 3; legge 13 febbraio 1963, n. 151).

Il principio dell'autonomia comunale non può comportare una autonomia ed ingiustificata eliminazione di ogni potestà di intervento statale, sul piano legislativo, nell'ambito dei principi generali e nel perseguimento di quei fini che lo Stato riconosce come propri anche nella articolazione che si esprime a livello delle amministrazioni locali. Peraltro, il legislatore statale (e regionale) è tenuto ad osservare limiti: si dovrà, quindi, di volta in volta accertare se le disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito strettamente necessario a soddisfare esigenze di carattere generale ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di poteri, richiesto da quella autonomia di cui essi devono godere (1).

In considerazione delle particolari funzioni che ad essi sono demandate, il trattamento economico dei medici condotti è stato sempre diverso da quello degli altri dipendenti comunali e soggetto a particolare valutazione da parte dello Stato; la fissazione in unica misura del minimo di stipendio per tutti i sanitari condotti non comporta violazione del principio di uguaglianza (2).

(1-2) La motivazione della sentenza è pubblicata in *Foro it.*, 1977, I, 2094, con nota. La Corte Costituzionale ha osservato, in chiusura della motivazione, che « nel quadro della riforma sanitaria, da tempo in programma, la quale ha trovato la sua ultima formulazione nel disegno di legge n. 1252 del 16 marzo 1977 attualmente all'esame del Parlamento, è compresa anche la disciplina in sede locale dell'assistenza sanitaria ».

CORTE COSTITUZIONALE, 20 giugno 1977, n. 120 - Pres. Rossi - Rel. Reale - Benvenuto (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Chiarotti).

Pena - Perdono giudiziale - Imputato maggiorenne seminfermo di mente - Non estensibilità.

(cost., artt. 2 e 27; cod. pen., artt. 89 e 169).

Il perdono giudiziale trova il suo fondamento non in una minore capacità di intendere e di volere al momento del fatto bensì in una previsione del giudice che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. Non contrasta pertanto con gli artt. 3 e 27 Cost. il coordinato disposto degli artt. 89 e 169 cod. pen. in confronto con gli artt. 98 e 169 stesso codice (1).

(1) La sentenza è pubblicata in *Foro it.*, 1977, I, 2093.

CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1977, n. 125 - Pres. Rossi - Rel. Amadei - Antonelli (avv. Gatti), Fava (avv. Barraco), Lefebvre d'Ovidio A. (avv. Vassalli), Fanali (avv. Taddei), Crociani (avv. G. Cassandro e P. Nuvolone), Olivi (avv. Angelucci) Collegio dei commissari di accusa (avv. Gallo), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Corte Costituzionale - Processo penale costituzionale - Efficacia della connessione - Giurisdizione della Corte costituzionale nei confronti degli imputati c.d. « laici ».

(cost., artt. 90, 96, 134, 3, 25 e 102; legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 16 e 27).

Il processo penale costituzionale non è strumento di garanzia personale dei ministri, ma di più ampia e oggettiva garanzia dell'ordinamento costituzionale. La attribuzione alla Corte Costituzionale — che non è giudice speciale — di una competenza per connessione è razionale, in quanto consente un giudizio unitario, e non contrasta con la Costituzione. Pertanto, gli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, non contrastano con gli artt. 90, 96, 134, in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, della Costituzione.

(*Omissis*). — Una seconda osservazione che riguarda l'art. 96 è che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, in esso prevale l'elemento oggettivo su quello soggettivo: il quale ultimo è pur esso necessario ma non da solo sufficiente ad integrare le ipotesi in considerazione (sent. n. 13/1975) ed infatti la messa in stato di accusa da parte del Parlamento avviene « per reati commessi nell'esercizio delle funzioni » proprie di un ministro o del Presidente del Consiglio, mentre l'art. 47 dello Statuto stabiliva: « la Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re ».

L'art. 96 esige cioè, per la sussistenza e la perseguibilità del reato, non solo una determinata posizione giuridica dell'agente e in particolare che esso sia Ministro o Presidente del Consiglio, ma che abbia commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali un fatto previsto e punito dalla legge penale. Dal che discende che il processo penale costituzionale non è strumento di garanzia personale dei ministri ma, di più ampia ed oggettiva garanzia dell'ordinamento costituzionale.

Se è vero che la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto della connessione, ha comunque provveduto a mutuarne la efficacia per quanto riguarda quella che poteva legare reati comuni e i reati militari che, secondo l'art. 49 c.p.p., erano sempre sottoposti a giudizio del Tribunale militare. Con la norma dell'ultimo comma dell'art. 103 non

23 marzo 1956, n. 167 si è sostanzialmente modificato l'art. 264 del c.p.m.p. Non modificando invece, neppure indirettamente, lo stesso articolo 49 c.p.p. circa la connessione fra reati di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e quelli di competenza dell'Alta Corte di Giustizia,, ha mantenuto ferma la attrazione da parte di quest'ultima e la sua competenza a giudicare se pure con le precisazioni che verranno appresso indicate.

Del resto se un giudizio di accusa fosse stato promosso prima delle leggi, costituzionale n. 1 del 1953 e ordinarie n. 87 del 1953 sulla Corte costituzionale, e n. 20 del 1962 sui giudizi di accusa, avrebbe la eventuale connessione di reati trovata la sua regola processuale nell'art. 49 c.p.p. Le leggi menzionate hanno adeguato alla Costituzione le norme sulla connessione e, seppure con espressioni diverse, sostanzialmente esprimono lo stesso concetto.

Posto quindi che la Costituzione consente una attribuzione di competenza per connessione, il legislatore ordinario si è orientato, nella sua discrezionalità, a conferire agli organi della giurisdizione penale costituzionale la competenza per connessione, sia per la rilevanza costituzionale del bene tutelato attraverso la repressione dei reati in esame, sia a causa delle difficoltà, a volte irrisolubili, che comporterebbe un separato giudizio a carico dei soli Ministri (per i quali la competenza del Parlamento e della Corte è, ovviamente indeclinabile).

Da quanto sopra, consegue la razionalità di un meccanismo che consenta un giudizio unitario nel caso in cui ciò sia richiesto dalla fattispecie. Ed è ragionevole che il funzionamento di tale meccanismo si raccolga non alla applicazione di una formula astratta, ma ad una concreta scelta del giudice che valuti, caso per caso, la rispondenza o meno della riunione ad esigenze processuali con riguardo anche a quella della sollecita definizione del giudizio. Il che non si risolve in un arbitrio ma rappresenta il connotato essenziale di un potere ritenuto idoneo, se non indispensabile, alla realizzazione delle esigenze predette.

D'altro canto è altrettanto ragionevole che, nel caso di fattispecie plurisoggettiva, o allorché si renda altrimenti indispensabile per l'accertamento dei reati o della responsabilità degli imputati, la valutazione dei comportamenti con la loro verifica processuale non sia scissa in due o più procedimenti.

Non vi è dubbio quindi che la Commissione inquirente, il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale possano disporre la riunione di procedimenti connessi e ciò a norma dell'art. 45 c.p.p. la cui operatività esplicitamente affermata dagli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 è implicitamente presupposta, come già innanzi detto, dallo stesso art. 96 della Costituzione.

Non via è dubbio quindi che la Commissione inquirente, il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale possano disporre la

riunione di procedimenti connessi e ciò a norma dell'art. 45 c.p.p. la cui operatività esplicitamente affermata dagli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 è implicitamente presupposta, come già innanzi detto, dallo stesso art. 96 della Costituzione.

In via generale sono da ricordare due affermazioni di questa Corte in materia di connessione. Con la prima (sent. n. 130/1963) fu affermato il principio che l'art. 45 c.p.p. non è da considerarsi incostituzionale perché « la connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della competenza poiché provvede alla esigenza di evitare che la cognizione distinta di più processi produca incoerenze di decisioni o incompletezze di esame ». Con la seconda (sent. n. 10/1966) si afferma che, nel caso della connessione « l'unicità del procedimento è... giustificata dalla esigenza di uniformità nel giudizio sull'accertamento del fatto e sulla sua valutazione; che è una regola razionale di scelta legislativa, a preferenza dell'altra implicante la separazione dei procedimenti la quale crea rischio di incoerenze e di contrasto di decisioni, oppure soltanto di incompletezza nell'esame dei fatti ».

Osservato che l'istituto della connessione non contrasta con l'art. 96 Cost. e seguendo l'ordine di esposizione della ordinanza di rimessione, conviene ora esaminare se la attribuzione di giudizi alla giurisdizione penale costituzionale per effetto di connessione violi il precetto dell'articolo 25, primo comma, Cost. e successivamente se il *simultaneus processus* sia tale da pregiudicare esigenze che l'ordinamento considera preminenti.

La Corte, nell'esaminare il denunciato contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost. rileva anzitutto che gli artt. 134, 135 e 137 Cost. non prevedono una giurisdizione speciale, bensì una giurisdizione penale costituzionale esclusiva.

La Corte costituzionale integrata è, dunque, il giudice naturale del reato di cui all'art. 96 e questo giudice precostituito per legge ben può giudicare tutti coloro che, per il rapporto di connessione innanzi precisato, sono legati ai soggetti indicati nel più volte citato art. 96.

Questa Corte ha in numerose pronunce stabilito che il principio della naturalità coincide con quello della precostituzione del giudice che « deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, ed altresì che esso non risulta violato neppure nei casi per i quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purché anche esso precostituito, allorché siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello della indipendenza ed imparzialità o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause tra loro connesse » (sent. n. 21/1965).

Così essendo, quando sia necessaria la riunione dei procedimenti (artt. 16 e 27) è da escludersi ogni contrasto delle citate norme con il primo comma dell'art. 25 della Costituzione. — (*Omissis*).

Per quanto concerne la indipendenza (art. 108, secondo comma, Cost.) occorre distinguere gli organi parlamentari dalla Corte costituzionale integrata. Per i primi è da ricordare che anche per la Commissione inquirente valgono le norme che garantiscono l'assoluta indipendenza dei membri del Parlamento: l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.) e il divieto di perseguire deputati e senatori « per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni » (art. 68 Cost.). In particolare, poi, la legge n. 20 del 1962, mentre garantisce la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari in seno alla Commissione (art. 2), stabilisce che gli eletti possono rifiutare la nomina (art. 3) e indica le cause di incompatibilità e di astensione (art. 4). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1977, n. 153 - Pres. Rossi - Rel. Astuti - Ordine della Casa Matha (avv. Orlando Cascio), Siciliani (avv. Selvaggi), Pavesi ed altri (avv. Sandulli), Poppi (avv. Mori), Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna (avv. Romagnoli e Di Stefano), Fancelli (avv. Cervati), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Carafa).

Locazione - Affitto di fondo rustico - Determinazione dell'equo canone - Illegittimità costituzionale - Coefficienti di maggiorazione - Legittimità costituzionale.

(cost., artt. 3, 42 e 44; legge 10 dicembre 1973 n. 814, art. 3).

Locazione - Affitto di fondo rustico - Commissioni tecniche provinciali - Composizione non paritetica - Illegittimità costituzionale.

(cost., artt. 3 e 97; legge 10 dicembre 1973 n. 814, art. 2).

Locazione - Affitto di fondo rustico - Miglioramenti - Poteri del proprietario concedente e dello affittuario.

(cost., artt. 3, 41 e 42; legge 11 febbraio 1971 n. 11, artt. 10, 11, 12, 14 e 15).

La legge riconosce e garantisce la proprietà privata, e in particolare aiuta la piccola e media proprietà terriera, alla quale può bensì imporre obblighi e vincoli, ma per il duplice fine di razionale sfruttamento del suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali, senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto di proprietà, a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di speciale tutela. La misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali stabilita tra un minimo di 24 volte ad un massimo di 55 volte, è inidonea a consentire alle commissioni

tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. Contrasta con gli articoli 3, 42 e 44 Cost. l'art. 3, commi secondo e sesto, della legge 10 dicembre 1973, n. 814; sono invece costituzionalmente legittimi i commi terzo e quarto del predetto art. 3, i quali prevedono « coefficienti di maggiorazione » (1).

La pariteticità delle rappresentanze dei contrapposti interessi nelle commissioni tecniche provinciali (per l'equo canone) costituisce presupposto essenziale per un imparziale e giusto regolamento dei predetti interessi. Pertanto, l'art. 2 primo comma della legge 10 dicembre 1973, n. 814, contrasta con l'art. 3 (e inoltre con l'art. 97) Cost. (2).

Ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri in conduzione, devono essere riconosciuti effettivi poteri in materia di miglioramenti. Pertanto, l'art. 14 comma secondo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, contrasta con gli artt. 3, 41 e 42 Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito domino, sacrifica oltre giusta misura i diritti del proprietario concedente; e l'art. 12 della stessa legge contrasta con gli artt. 3 e 42 Cost. nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinano un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttività (3).

(Omissis). — Il nuovo sistema di determinazione e aggiornamento dei canoni, quale risulta fondamentalmente dalle disposizioni degli artt. 3, secondo comma, e 1, quarto e quinto comma, della legge n. 814 del 1973, è denunciato dalle ordinanze dei tribunali di Mantova (n. 252/1974), Santa Maria Capua Vetere (n. 495/1974), Agrigento (n. 237/1975), Sassari

(1-3) La sentenza in rassegna è pubblicata integralmente in *Giur. agr. it.*, 1977, 723. Se la si confronta con la sentenza Corte Cost. 27 luglio 1972, n. 155 (in questa *Rassegna*, 1972, 1045; cfr. anche TORTOLINI, *La legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11*, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, 337, e ZAPPALÀ, *La determinazione dei canoni dei fondi rustici*, in *Giur. agr. it.*, 1972, 663) appare in qualche misura più ampia la garanzia costituzionale della proprietà fondiaria, mentre minore è la fiducia nella utilizzabilità dei dati catastali al fine della determinazione di un canone « equo ». A determinare questa diversa « intonazione » ha contribuito una certa rivalutazione della utilità sociale dello istituto dell'affitto, in conformità — ed è esplicitamente dichiarato — con le direttive C.E.E. sulle strutture agricole (cfr. legge 9 maggio 1975, n. 153).

Di notevole interesse la seconda massima, la quale enuncia un principio utilizzabile anche in settori diversi da quello agricolo.

(n. 402/1975), e Modena (n. 117/1975: quest'ultima, limitatamente all'art. 3, secondo comma). Si osserva nelle ordinanze, con motivazioni sostanzialmente conformi, che i coefficienti di moltiplicazione dei canoni, risultando non solo nettamente inferiori a quelli indicati da questa Corte con riguardo al 1971, ma altresì incongrui per effetto dell'ulteriore svalutazione della moneta; che d'altra parte anche le disposizioni dell'art. 1 sui coefficienti di adeguamento dei valori monetari dei canoni in denaro sono inidonee allo scopo, per la complessità del procedimento di determinazione e per il costante ritardo nella applicazione.

La questione, per quanto concerne i coefficienti di moltiplicazione dei redditi catastali, è fondata. Occorre ricordare, al riguardo, che i redditi imponibili dominicali risultanti dal catasto terreni in seguito alla revisione generale degli estimi disposta dal r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, furono stabiliti sulla base della media dei prezzi correnti dei prodotti e dei mezzi di produzione nel triennio 1937-1939; e che, d'altra parte, il nuovo catasto, formato a norma del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1572, è oggi in larga misura inidoneo a rispecchiare l'effettiva realtà dei fondi rustici sia per quanto concerne le qualità di coltura e le classi di produttività, sia per la consistenza dei fabbricati, impianti ed investimenti fissi, non valutati in catasto, anche a causa della notoria lentezza e difficoltà delle operazioni di revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe, e di variazione, in aumento o in diminuzione, dell'estimo catastale. Di questa situazione obiettiva il legislatore è ben consapevole, e nella stessa legge n. 814 ha dettato speciali disposizioni perché, nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio, gli uffici tecnici erariali, secondo le indicazioni della commissione tecnica centrale, pongano in essere con precedenza assoluta le procedure di legge per la revisione di ufficio dei dati catastali, autorizzando la commissione stessa a determinare, in via provvisoria e salvo conguaglio, coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'art. 3, secondo, terzo e quarto comma. Ma queste disposizioni di carattere eccezionale, per la cui attuazione è stato emanato il d.m. 19 gennaio 1974 (che tra l'altro impegna le commissioni tecniche provinciali a riferire prontamente sulle denunciate situazioni di grave sperequazione dei canoni ed a promuovere i relativi accertamenti), non hanno potuto avere finora apprezzabile applicazione, secondo quanto risulta dagli atti prodotti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche per il rilievo fatto dalla commissione tecnica centrale che «soltanto la legge può stabilire i limiti minimi e massimi dei canoni».

Anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni, si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, stabilita tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, è assolutamente inidonea a consentire alle com-

missioni tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. La nuova misura dei canoni, rispetto a quelli praticati come equi in base alla disciplina vigente prima della legge 11 febbraio 1971, n. 11, risulta generalmente ridotta ad un livello tanto basso da rendere, in taluni casi, addirittura onerosa la proprietà della terra, o da ridurre il relativo reddito, considerati anche gli oneri fiscali, a valori privi di corrispondenza con l'effettiva produttività dei fondi.

Alle considerazioni già svolte a questo riguardo dalla precedente decisione di questa Corte, di cui l'ulteriore svalutazione della moneta ha notevolmente accresciuto la gravità, deve aggiungersi la constatazione che il nuovo regime dei canoni, lungi dal promuovere l'auspicata valorizzazione del contratto di affitto, ritenuto oggi lo strumento più idoneo per lo sviluppo, in Italia come negli altri paesi della Comunità economica europea, di moderne imprese agricole, capaci di alta produttività per dimensioni economiche, organiche strutture aziendali ed efficienza tecnica, ha determinato una seria crisi dei rapporti contrattuali tra proprietà ed impresa, con una accresciuta conflittualità ed una stabilizzazione di situazioni spesso antieconomica e non soddisfacente né per i concedenti né per gli affittuari o aspiranti ad ottenere terre in affitto. La conferma di questa crisi è offerta dagli accordi sindacali prodotti in giudizio, stipulati negli anni 1976 e 1977 tra le federazioni nazionali della proprietà fondiaria e degli affittuari conduttori (con l'adesione, da ultimo, anche della federazione provinciale dei coltivatori diretti di Milano), nel dichiarato fine di pervenire, di là dalle stesse disposizioni di legge, ad una congrua disciplina del contratto di affitto, « come strumento insostituibile ed in ogni caso più idoneo e flessibile per la necessaria ristrutturazione agricola », con una giusta correlazione tra lunga durata del rapporto e aggiornamento del valore del canone.

La illegittimità dell'art. 3, secondo comma, è denunciata dalle ordinanze in riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, 44 Cost., nonché agli artt. 41 e 47. Il terzo comma dell'art. 42 non può costituire parametro idoneo, perché la inadeguatezza dei canoni di affitto, pur rappresentando una menomazione dei poteri attuali di godimento, non integra una fattispecie espropriativa in senso proprio; non pertinente, e comunque non determinante, appare anche il richiamo ai principi enunciati dagli artt. 41 e 47 della Costituzione sulla libertà dell'iniziativa economica e sulla tutela del risparmio. Deve invece riconoscersi il contrasto sia con l'art. 3 Cost., per le gravi disparità di trattamento determinate dall'applicazione delle tabelle, anche tra i proprietari di terreni appartenenti a zone agrarie omogenee d'una stessa provincia, secondo quanto risulta dagli atti e documenti prodotti in giudizio, sia con le

fondamentali disposizioni dell'art. 42, secondo comma, e dell'art. 44, primo comma. La legge riconosce e garantisce la proprietà privata, e in particolare aiuta la piccola e media proprietà terriera, alla quale può bensì imporre obblighi e vincoli, ma per il duplice fine del razionale sfruttamento del suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali, senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto di proprietà, a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di speciale tutela.

Questa Corte non intende fornire nuove indicazioni, oltre quelle già date in via esemplificativa nella precedente sentenza, circa la congruità dei coefficienti di moltiplicazioni minimo e massimo, che spetta al legislatore di stabilire nella sua ampia discrezionalità di valutazione politica; ma ritiene di dover esprimere l'esigenza che, volendosi tener fermo il sistema di determinazione dei canoni sulla base dei redditi dominicali, nel periodo che sarà necessario per l'attuazione della nuova revisione generale degli estimi e del classamento del catasto terreni disposta dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, i coefficienti di moltiplicazione dei redditi riferiti al triennio 1937-1939 vengano fissati in misure più congrue, e con più ampio divario tra il coefficiente minimo ritenuto idoneo a garantire ad ambo le parti l'equità del canone di affitto, e quello massimo consentito dalla produttività dei migliori terreni, sì da permettere alle commissioni tecniche provinciali di procedere alla formazione delle tabelle, in conformità alle direttive della commissione tecnica centrale, con una maggiore elasticità di apprezzamento, aderente alla multiforme varietà delle situazioni caratteristiche delle diverse zone agrarie.

In correlazione con l'accertata illegittimità dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui stabilisce tra un minimo di 24 e un massimo di 55 volte i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, occorre considerare le disposizioni dell'art. 1 della stessa legge, dirette a consentire l'applicazione, sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base delle tabelle formate ogni quattro anni dalle commissioni tecniche provinciali, di coefficienti (percentuali) di adeguamento in aumento o in diminuzione. Anche queste disposizioni sono state denunciate dalle stesse ordinanze dei tribunali di Mantova, Santa Maria Capua Vetere, Agrigento e Sassari, rilevando che sarebbero inidonee ad assicurare una forma di rivalutazione periodica dei canoni in denaro, corrispondente alle variazioni di valore della moneta, secondo il principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 155 del 1972. — (*Omissis*).

Tutti questi inconvenienti dovranno essere eliminati con un migliore coordinamento delle disposizioni sotto il profilo tecnico-normativo, e con l'avvio d'un regolare ciclo di adempimento delle diverse operazioni amministrative. Essi non sono tuttavia tali, a giudizio di questa Corte, da comportare allo stato una declaratoria di illegittimità dell'art. 1, le cui disposizioni non confliggono con alcune dei parametri costituzionali

indicati, ed appaiono, nel complesso, idonee, se puntualmente e tempestivamente applicate in conformità alla *ratio* che ne ha dettato l'introduzione, ad assicurare il periodico adeguamento del valore monetario dei canoni, in rapporto alle variazioni del valore della lira. — (*Omissis*).

L'ordinanza del tribunale di San Remo (n. 362/1975), solleva questione di legittimità della disposizione dell'art. 3, terzo comma, lett. *b*, della legge n. 814 del 1973, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., denunciando la insufficienza del coefficiente aggiuntivo « fino a sette punti in più », previsto per la determinazione dei canoni di fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività. La questione concerne una fattispecie paradigmatica: il proprietario d'un fondo destinato alla redditizia coltivazione floreale, che aveva eseguito investimenti fissi prima dell'entrata in vigore delle nuove leggi del 1971-1973 nella legittima previsione di adeguata remunerazione, e aveva pattuito un canone di lire 800.000 annue, riceve ora un canone di sole lire 120.360, di fronte ad oneri accertati da consulenza tecnica di ufficio, di circa lire 400.000 annue, mentre il conduttore ricava un reddito netto, depurato anche dell'importo del canone legale, di lire 5.394.760. La sperequazione, in questo caso particolare, è aggravata dal fatto che gli investimenti effettuati non hanno ancora dato luogo a revisione del classamento del fondo migliorato ed alla conseguente variazione dell'estimo catastale (la quale consentirà peraltro solo una parziale remunerazione del capitale investito nei miglioramenti); ma si tratta precisamente d'un caso tipico di grave sperequazione del canone rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia di Imperia, che dovrebbe essere regolato a norma dell'art. 3, ottavo comma, e del d.m. 19 gennaio 1974. Nonostante la peculiarità della fattispecie, questa Corte ritiene che la questione di legittimità dell'art. 3, terzo comma, lett. *b*, non possa dichiararsi fondata, perché, in linea generale, i coefficienti aggiuntivi previsti dalle lett. *a* e *b* di detto comma non possono essere ritenuti assolutamente incongrui o irrisori, se applicati ad integrazione di canoni-base stabiliti in misura rispondente ad equità. — (*Omissis*).

L'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. 495/1974), solleva la questione di legittimità della disposizione dell'art. 3, quarto comma, per cui nella determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto è previsto un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti. La disposizione confliggerebbe con gli artt. 3, 41 e 42 Cost., per la insufficiente misura della maggiorazione consentita nei confronti dell'affittuario imprenditore, che non gode della speciale tutela garantita dagli artt. 35 e 36 Cost. all'affittuario coltivatore, e non potrebbe ricevere un trattamento privilegiato rispetto al proprietario, assistito da pari garanzia costituzionale.

La questione, proposta da quest'unica ordinanza in connessione a quella delle disposizioni degli artt. 1 e 3, secondo comma, non è fondata. Il coefficiente di maggiorazione, eliminata la inadeguatezza del canone-base, non può ritenersi assolutamente inidoneo a differenziare la posizione dell'affittuario imprenditore rispetto a quella del coltivatore diretto. La distinzione tra le due categorie è oggi assai meno rilevante che nel passato, sia perché la qualifica di coltivatore diretto (proprietario o conduttore) non comprende solo i più modesti lavoratori manuali che coltivano un piccolo fondo con il lavoro proprio e dei familiari, ma, secondo la vigente legislazione, è riconosciuta anche ad imprenditori che conducono aziende meccanizzate di notevole estensione e produttività, ricorrendo a salariati per i due terzi della mano d'opera corrente; sia perché, d'altronde, accanto ai grossi affittuari conduttori di imprese capitalistiche v'è un cospicuo numero di medi e piccoli imprenditori agricoli che, pur senza essere lavoratori manuali della terra, vi svolgono una quotidiana attività di lavoro. La misura della maggiorazione discrezionalmente stabilita dal legislatore per gli affittuari non coltivatori sfugge pertanto alla proposta censura di incostituzionalità.

Le ordinanze dei tribunali di Mantova (n. 252/1974) e Sassari (numero 402/1975) sollevano la questione di legittimità della disposizione dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui non prevede per la composizione delle commissioni tecniche provinciali, una rappresentanza paritetica dei proprietari che affittano fondi rustici a coltivatori diretti, rispetto a quella di questi ultimi. Secondo l'ordinanza del tribunale di Mantova, la norma confligge con gli artt. 3 e 44 Cost., per difetto di secondo l'ordinanza del tribunale di Sassari essa contrasta con l'art. 3 ragionevolezza, lesivo del principio della equità dei rapporti sociali; Cost., perché disconosce il principio della rappresentanza paritetica delle categorie controinteressate, a cui già si ispirava l'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 e nel quale anche la relazione di maggioranza della commissione agricoltura del Senato sulla legge n. 814 aveva ravvisato « la più solida garanzia di una obbiettiva applicazione delle norme ».

La questione è fondata. Già nella legge 18 agosto 1948, n. 1140 la composizione delle commissioni tecniche provinciali incaricate della valutazione dell'equità dei canoni era stata disposta su base paritetica, e la pariteticità delle rappresentanze dei contrapposti interessi era stata confermata ancora dalla legge 12 giugno 1962, n. 567. Essa era stata alterata, dopo oltre vent'anni, solo con l'art. 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11; ma il disegno governativo di legge presentato dopo la sentenza n. 155 del 1972 di questa Corte l'aveva ripristinata, e la relazione ministeriale dichiara al riguardo che « si rende necessario modificare la composizione della commissione tecnica provinciale, assicurando la rappresentanza paritetica di tutte le categorie ».

A difesa della non pariteticità della commissione è stato osservato che essa costituisce un collegio le cui deliberazioni possono essere validamente adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti; ma l'obiezione non appare pertinente, proprio perché trattasi di una commissione tecnica amministrativa, tipicamente caratterizzata dalla rappresentanza degli interessi delle diverse categorie di proprietari e di affittuari, per cui nulla può giustificare, nella sua composizione, una disparità di trattamento tra le categorie stesse.

Questa Corte, chiamata a giudicare della legittimità della legge 12 giugno 1962, n. 567, sotto il profilo della denunciata violazione del principio della riserva di legge attraverso il deferimento alle commissioni tecniche provinciali del potere di stabilire i limiti minimi e massimi della misura dei canoni di affitto rustico, nelle sentenze n. 40 e 80 del 1964 aveva già avuto occasione di osservare che le commissioni, non senza ragione definite dalla legge come «tecniche» in quanto chiamate alla redazione delle tabelle attenendosi essenzialmente alle regole tecniche dell'economia agraria, offrivano garanzia di imparzialità grazie alla rappresentanza paritetica delle categorie interessate. Per vero, non si comprende perché con la disposizione denunciata si sia voluto disattendere, proprio in ordine alla determinazione delle tabelle di «equo canone», questo requisito che costituisce presupposto essenziale per un imparziale e giusto regolamento dei contrapposti interessi; e ciò anche in relazione all'esigenza enunciata dall'art. 97 Cost., che dalle leggi siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Appare pertanto palese la violazione del principio di eguaglianza.

Quattro ordinanze, del tribunale di Ravenna (n. 189/1973), del tribunale di Brescia (nn. 15/1974 e 51/1975), e del Consiglio di Stato (numero 123/1974), propongono questioni di legittimità delle disposizioni circa l'esecuzione dei miglioramenti e la loro incidenza sulle obbligazioni contrattuali e sulla misura dei canoni, introdotte dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11. — (*Omissis*).

Le questioni sono solo in parte fondate. Con le norme del tit. II, «sui poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti», la legge n. 11 del 1971 ha chiaramente inteso attribuire anche agli affittuari di fondi rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti, assumendo l'iniziativa nel caso di inerzia o impossibilità dei proprietari. Questo fine della riforma legislativa è pienamente legittimo: La Corte ha già avuto occasione di affermare al riguardo che «l'istanza del miglioramento è oggi intrinseca a tutte le forme di gestione dell'impresa agricola, e giustamente la nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici introdotta con la legge 11 febbraio 1971, n. 11, in considerazione dell'interesse pubblico allo sviluppo quantitativo e qualitativo della produzione agraria, ha

attribuito anche all'affittuario le più ampie iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dall'allevamento di animali, o dall'esercizio delle attività connesse, indipendentemente dall'esistenza di clausola migliorataria, anzi comminando la nullità di ogni clausola convenzionale limitatrice dei poteri riconosciuti all'affittuario per l'esecuzione dei miglioramenti » (sentenza n. 53 del 1974).

È, d'altra parte, fuori discussione la pienezza dei poteri che, in materia di miglioramenti, competono ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri in condizione, salvo il rispetto delle iniziative e responsabilità di gestione dell'impresa agricola: l'art. 41 Cost. tutela l'iniziativa economica di tutti gli operatori privati; l'art. 42 consente limiti alla proprietà privata proprio per assicurarne la funzione sociale; l'art. 44 pone in risalto il duplice fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, comune alla proprietà e all'impresa. Con sentenza n. 107 del 1974, questa Corte, dichiarando l'illegittimità dell'art. 32 della legge n. 11 del 1971, ha riconosciuto il diritto del proprietario concedente di riacquistare la disponibilità del fondo locato, per compiere opere di radicale trasformazione agraria la cui esecuzione sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto, previo controllo dell'Ispettorato agrario sulla loro utilità.

Ciò premesso, occorre accertare se, e in quale misura, le disposizioni denunciate dalle ordinanze di rimessione abbiano determinato ingiusta disparità di trattamento tra affittuari e proprietari, o lesione dei diritti garantiti a questi ultimi dagli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione. — (*Omissis*).

La questione non è fondata nemmeno per quanto concerne le disposizioni dell'art. 11, le quali espressamente riconoscono a ciascuna delle parti il potere di eseguire miglioramenti dei fondi e dei fabbricati rurali, « purché corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono », nonché addizioni relative alla utilizzazione agricola, ossia migliorative, che non alterino la destinazione economica dei fondi. Anche il procedimento assicura alle parti una effettiva parità di condizioni, con eguali garanzie di controllo del progetto tecnico di massima e di contraddittorio davanti all'Ispettorato agrario. Dopo il parere tecnico favorevole dell'Ispettorato l'affittuario proponente è tenuto ad invitare il proprietario a far conoscere se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti, e soltanto in caso di risposta negativa o di silenzio o di inosservanza del termine indicato dall'Ispettorato per l'esecuzione dei lavori, l'affittuario è autorizzato a procedervi direttamente. Appare dunque del tutto ingiustificata l'affermazione che l'art. 11 attribuisca alle parti solo in apparenza un eguale potere in ordine all'esecuzione dei miglioramenti. Al contrario, la parità è sostanziale quanto alle iniziative, e il procedimento conserva al proprietario la priorità per l'esecuzione, attribuendo giustamente all'affittuario il

potere di provvedervi solo dopo avere accertato il rifiuto o l'inerzia del proprietario: talché queste disposizioni non possono considerarsi lesive né del principio di eguaglianza, né delle garanzie costituzionali della proprietà.

L'ordinanza del tribunale di Ravenna lamenta la imposizione al proprietario dei miglioramenti proposti dall'affittuario « per effetto di un provvedimento amministrativo assunto discrezionalmente dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura »; e quella del Consiglio di Stato fa richiamo ai contributi, agevolazioni e garanzie che l'art. 13 accorda, per l'esecuzione dei miglioramenti, agli affittuari, singoli o associati, con esclusione dei proprietari. Ma entrambe le osservazioni sono carenti di fondamento: il parere vincolante dell'Ispettorato agrario provinciale sui progetti tecnici di massima delle opere di miglioramento è atto di controllo tecnico, soggetto al normale sindacato di legittimità degli atti amministrativi, in regime di contraddittorio tra le parti interessate; e d'altra parte l'art. 13 non riserva ai soli affittuari, bensì estende ad essi le provvidenze accordate dalle leggi statali o regionali ai proprietari, ammettendone la concessione direttamente agli affittuari che eseguano i miglioramenti.

Le ordinanze del tribunale di Brescia e del Consiglio di Stato denunciano le disposizioni del primo comma dell'art. 14, nel presupposto che esse precludano ai proprietari di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti l'iniziativa e l'esecuzione di miglioramenti, e rilevando la diversità della procedura di controllo preventivo all'esecuzione delle relative opere, che integrerebbe una ingiustificata disparità di trattamento. Ma il presupposto appare erroneo, perché la facoltà di eseguire miglioramenti è riconosciuta ai proprietari dall'art. 11 in termini generali, senza alcuna limitazione all'ipotesi di affitto a conduttori non coltivatori, sicché la prima disparità di trattamento denunciata dalle ordinanze non sussiste. L'art. 14 non consente all'affittuario coltivatore diretto altro beneficio che quello di una semplificazione del procedimento per i miglioramenti di cui assuma l'iniziativa, e sotto questo unico profilo deve essere valutata la legittimità delle sue disposizioni.

Indubbiamente il primo comma dell'art. 14, a differenza da quanto disposto dall'art. 11, non richiede la preventiva presentazione d'un progetto tecnico di massima, ma una semplice comunicazione al locatore; l'Ispettorato agrario provinciale può essere chiamato ad esercitare il proprio controllo sulle iniziative dell'affittuario solo sull'eventuale ricorso del proprietario; il silenzio dell'Ispettorato nel termine di legge equivale a rigetto del ricorso, e rende senz'altro possibile l'esecuzione dei miglioramenti. L'opportunità di questa diversa disciplina può essere opinabile, anche per le considerazioni già sopra svolte circa una troppo netta distinzione tra affittuari coltivatori ed affittuari non coltivatori; ma questa Corte ritiene peraltro che le disposizioni del primo comma dell'art. 14

non integrino una disparità di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, data la posizione di privilegio, differenziata rispetto a quella degli altri imprenditori agricoli, che la legislazione vigente accorda, sotto molteplici aspetti, ai coltivatori diretti, posizione che può giustificare un diverso regime quanto all'esecuzione dei miglioramenti, nel fine di esonerare questa categoria di lavoratori-imprenditori da più complessi e costosi adempimenti amministrativi, salva sempre la facoltà dei proprietari concedenti di ricorrere all'Ispettorato contro eventuali iniziative non rispondenti alle esigenze tecnico-economiche della conduzione aziendale. Anche il codice civile, del resto, dettava per i miglioramenti norme speciali nel caso di affitto a coltivatore diretto (cfr. artt. 1632, 1651).

Fondata è invece la questione di costituzionalità rispetto al secondo comma dell'art. 14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere col lavoro proprio e della famiglia, « senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11 », ossia senza nemmeno darne comunicazione al proprietario del fondo. Ora, è vero che l'art. 1651 del codice civile prevede l'eventualità che l'affittuario abbia eseguito miglioramenti senza essere autorizzato dal locatore, ma in tale ipotesi il giudice può attribuirgli una equa indennità solo quando trattasi di miglioramenti di durevole utilità per il fondo, che non siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione; l'art. 14, invece, non pone alcun limite o requisito, salvo quello della capacità di esecuzione diretta, escludendo qualsiasi possibilità di divieto o di controllo, mentre altre norme della stessa legge accordano all'affittuario, anche per tali modesti lavori di miglioramento, una serie di diritti di grande importanza. Si impone pertanto la dichiarazione di illegittimità dell'art. 14, secondo comma, per contrasto con l'art. 3 in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche *inscio* o *invito domino*, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario concedente.

L'art. 12 della legge n. 11 del 1971 dispone che qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli artt. 11 e 14, il contratto di affitto è prorogato, alla scadenza, per un periodo non inferiore ad anni dodici, e può altresì essere ceduto dall'affittuario ad uno più componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore; e d'altra parte preclude al proprietario sia la possibilità di vendere il fondo, con effetto risolutivo del rapporto, anche per la formazione della proprietà coltivatrice, sia di riacquistare la disponibilità del fondo per condurlo personalmente, quando abbia la qualifica di coltivatore diretto. L'ordinanza del tribunale di Ravenna denuncia la violazione degli artt. 3 e 42 Cost., ravvisando nelle disposizioni dell'art. 12 « il tentativo di attribuire all'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti un diritto reale sul fondo stesso, che mal si concilia con la speci-

fica natura del rapporto di affitto», ed osservando che « tanto più grave appare l'incidenza sul diritto del proprietario di disporre del proprio fondo, quando nello stesso art. 12 si prevede proprio contro il proprietario coltivatore diretto il divieto di condurre direttamente il suo fondo », ostacolando la formazione della proprietà diretto-coltivatrice a favore esclusivamente degli affittuari.

Le illazioni del giudice *a quo* circa gli scopi perseguiti dal legislatore sono ingiustificate, perché le disposizioni dell'art. 12 ricollegano all'esecuzione dei miglioramenti da parte degli affittuari conseguenze giuridiche di notevole importanza, ma non comportano tuttavia l'attribuzione, formale o sostanziale, d'un diritto reale sui terreni migliorati. Nella ricordata sentenza n. 53 del 1974, la Corte ha già avuto occasione di constatare che « negli sviluppi anche recenti del nostro ordinamento positivo, l'iniziativa e l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria come di miglioramento agrario, da parte dei concessionari di fondi rustici altrui in base a contratti di tipo associativo o commutativo, non hanno mai costituito titolo per l'acquisto della proprietà, ma unicamente per la riduzione dei canoni, per la proroga dei rapporti, per la corresponsione di una giusta indennità »; e in applicazione di questi principi è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 1138, che modificava la disciplina dei contratti di colonia e di affitto con clausola migliorataria quando il colono o l'affittuario avessero eseguito « opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo ».

La questione è peraltro fondata, per irrazionale uniformità di disciplina di situazioni anche profondamente diverse, e per aperta violazione della garanzia offerta dall'art. 12 fa discendere limitazioni tanto rilevanti ai poteri di godimento e di disposizione dei proprietari concedenti dalla esecuzione di miglioramenti a spese dell'affittuario, senza alcuna specificazione circa la loro importanza qualitativa e quantitativa, in rapporto alla estensione del fondo, agli ordinamenti culturali, alle esigenze d'una razionale coltivazione, all'effettivo incremento della produttività dei terreni. Solo l'indennità spettante all'affittuario è dall'art. 15 commisurata « all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto »; ma nulla è stabilito invece dall'art. 12, e la lacuna appare tanto più grave in quanto l'art. 11 non contiene indicazioni circa l'entità dei miglioramenti, e dichiara altresì che « sono considerati miglioramenti anche le addizioni », senza nemmeno far salvo il caso della loro separabilità (cfr. artt. 975, 986, 1593 codice civile). La norma deve quindi essere dichiarata illegittima nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinano un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttività.

Gli artt. 15 e 4 della legge del 1971 disciplinano le conseguenze dell'esecuzione dei miglioramenti con disposizione che fanno alle due parti un trattamento nettamente differenziato. Il locatore che abbia eseguito i miglioramenti può richiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo (art. 15, primo comma) e qualora le migliorie non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purché questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo stabilito dalla legge (art. 4, terzo comma). L'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti ha invece diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo, sussistente alla fine dell'affitto o alla data di anticipata risoluzione del rapporto (art. 15, secondo comma), e le migliorie da lui apportate non danno luogo a revisione del canone fin quando non sia stata corrisposta l'indennità (art. 4, quarto comma). Le disposizioni dell'art. 15 si applicano, a norma del sesto comma, « anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti, o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

E palese il vizio di illegittimità delle disposizioni dell'art. 4, terzo comma, e dell'art. 15, primo comma, che quando, il canone già corrisponda o sia prossimo al limite massimo di legge fissato dall'art. 3, secondo comma, con le maggiorazioni per coefficienti aggiuntivi previste dallo stesso art. 3, terzo e quarto comma, non consentono una adeguata revisione del canone a favore del proprietario miglioratore. Sono queste disposizioni che, specie a fronte di quelle dettate a favore dell'affittuario miglioratore, introducono una profonda e immotivata sperequazione tra le parti, lesiva non solo del principio di eguaglianza, ma anche, come ha notato il tribunale di Ravenna, dei poteri di iniziativa, di godimento, di disposizione dei proprietari, e, sotto questo profilo, rendono solo apparente la pari facoltà di eseguire miglioramenti, togliendo ai proprietari ogni interesse a nuovi investimenti nelle loro terre, disincentivando e mortificando la proprietà proprio nella sua funzione sociale e produttiva, sancita dagli artt. 42 e 44 della Costituzione. Deve pertanto dichiararsi la illegittimità dell'art. 4, terzo comma, e dell'art. 15, primo comma, in quanto non prevedono un'adeguata revisione del canone nel caso di migliorie eseguite dal proprietario. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1977, n. 155 - Pres. Rossi - Rel. Paladin - Regione Veneto (avv. Berti) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Giorgio Azzariti).

Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione - Invito statale a provvedere - Non comporta menomazione della competenza regionale.

Regioni - Finanza regionale - Servizi di tesoreria - Possono essere autonomi.

(cost., artt. 119; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 33).

L'atto con il quale una autorità statale esprime ad una Regione un invito non imperativo a provvedere nel senso richiesto non comporta una menomazione concreta ed attuale della competenza regionale; è pertanto inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto avverso tale atto.

La legislazione ordinaria facoltizza le Regioni ad istituire propri servizi di tesoreria oppure ad avvalersi delle tesorerie dello Stato; lo affluire di fondi statali destinati alle Regioni in conti correnti fruttiferi presso la tesoreria centrale non può legittimamente trasformarsi in uno strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale (1).

La Regione Veneto ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, con atto notificato il 10 giugno 1975, avverso i telegrammi che le sono pervenuti il 14 aprile ed il 12 maggio 1975, mediante i quali — rispettivamente — il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica invitavano la Regione a richiedere l'apertura di un conto corrente fruttifero presso la tesoreria centrale, in cui far affluire i versamenti effettuati dallo Stato a favore della Regione stessa. — (*Omissis*).

In altre parole, il ricorso regionale non è inammissibile in quanto tardivo, bensì per il prevalente motivo che il tenore degli atti impugnati, da cui la decisione della Corte non potrebbe prescindere, è tale da esprimere — di per se stesso — un invito piuttosto che un'imposizione. Imperniati come sono sulle formule di stile «pregasi voler provvedere» o «pregasi voler richiedere», i telegrammi in questione non fanno che rivolgere — sia pure con molta insistenza — una domanda di collaborazione: rappresentando il frutto della funzione governativa di coordinamento, esercitata in una forma non autoritaria, con il dichiarato intento di concordare un controllo sull'andamento generale dei flussi finanziari e monetari. E la circostanza che, nel corso della serie delle istanze miranti all'apertura di un conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato, si siano registrati — a quanto rileva la difesa della Regione — vistosi ritardi nei versamenti dovuti all'amministrazione regionale, non

(1) Nel d.d.l. n. 1095 recentemente approvato dal Senato per la riforma della contabilità dello Stato, è previsto che tutti gli enti pubblici « sono tenuti all'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629 ».

sta a significare che gli atti impugnati possano considerarsi come la causa dei ritardi stessi, così da concretare un'effettiva lesione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 della Costituzione.

Del resto, il fatto stesso che da parte statale si sia ritenuto necessario influire sui comportamenti regionali per mezzo di direttive non vincolanti, anziché disporre in via diretta ed imperativa l'istituzione di un conto corrente per ciascuna Regione, fornisce la riprova che lo Stato non ha inteso esercitare alcun potere puntualmente determinato dall'ordinamento giuridico, di cui questa Corte sia competente ad accertare la spettanza nella sede di un conflitto di attribuzione.

In realtà, sono rimaste per ora isolate le disposizioni sul tipo di quelle contenute nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493 (di conversione dei decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377), in cui si prevede che le somme destinate alle singole Regioni per il rilancio dell'economia « saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale ». Né, d'altra parte, potrebbero venire riferite alle amministrazioni regionali le « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro », dettate dalla legge 6 agosto 1966, n. 629: sia perché i relativi lavori preparatori concordano nel senso che le istituzioni autonome territoriali non rientrino fra « gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi... assunti a carico del bilancio dello Stato », considerati dall'art. 2 primo comma della legge medesima; sia perché la finanza delle Regioni ordinarie — sebbene essenzialmente derivata da quella dello Stato — non è basata di norma sull'assegnazione di veri e propri contributi statali, bensì sul riparo di fondi alimentati attraverso la soppressione o la riduzione di un complesso di stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della spesa dei vari ministeri interessati; sia soprattutto — perché le Regioni non « hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro » (come invece dispone l'art. 1 della legge n. 629), in quanto una serie di norme regionali e statali che si riassumono nella previsione dell'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la facoltizza ad istituire propri servizi di tesoreria.

Anche per queste ragioni, però, non è pensabile che i conti correnti fruttiferi presso la tesoreria centrale nei quali attualmente affluiscono i fondi statali destinati alla Regione Veneto come pure ad altre Regioni ordinarie, possano legittimamente trasformarsi in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale, che si presti a venire manovrato in modo da precludere ed ostacolare la disponibilità delle somme occorrenti alle Regioni stesse per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, nelle forme, nelle misure e nei tempi variamente indicati dalla legislazione statale sulla finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 Cost. E se, viceversa, si verificasse in tal senso una reale menomazione dell'autonomia finanziaria regionale, alle Regioni non mancherebbero i mezzi per invocarne ed ottenerne la tutela.

I.

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1977, n. 161 - Pres. Rossi - Rel. Reale - Mancini e altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Lavoro - Rivalutazione dei crediti del lavoratore - Decorrenza.

(cost., art. 3, cod. proc. civ., art. 429 novellato).

L'interpretazione data dalla Corte di Cassazione al nuovo testo dell'art. 49 comma terzo c.p.c., nel senso della rivalutazione dei crediti di lavoro controversi anche per il tempo anteriore all'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, deve essere considerata come « norma vivente », della cui avvenuta formazione anche la Corte costituzionale deve prendere atto. Non sussiste peraltro contrasto tra l'art. 429 comma terzo c.p.c. così interpretato e l'art. 3 Cost. (1).

II.

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1977, n. 162 - Pres. Rossi - Rel. Reale - Zaia (n.p.), I.N.P.S. (avv. Maresca) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Previdenza e assistenza - Crediti per prestazioni previdenziali - Rivalutazione - Esclusione.

(cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 429 novellato).

È giustificata la diversità di trattamento, quanto alla rivalutazione, tra crediti del lavoratore verso il datore di lavoro privato e crediti per prestazioni previdenziali; pertanto, l'art. 429 comma terzo c.p.c., il quale non prevede la rivalutazione anche di questi ultimi crediti, non contrasta con l'art. 3 Costituzione.

(1) La Corte costituzionale ha evitato di entrare nuovamente nel merito delle questioni trattate nella ordinanza di rimessione 14 aprile 1977 delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sulle quali cfr. la sentenza Corte cost., 1977, n. 13, in questa *Rassegna*, 1977, 212, ed ha riconosciuto l'autonoma competenza delle magistrature per quanto attiene alla interpretazione del diritto scritto. Data la rilevante importanza della ordinanza di rimessione, se ne pubblicano i brani più significativi:

« Invero, riesaminando a fondo il problema già risolto in modo non uniforme dalla Sezione Lavoro della Corte di cassazione, queste Sezioni Unite ritengono di dover affermare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 429 c.p.c., modificato dall'art. 1 l. n. 533 del 1973, il giudice di merito ha sempre il potere-dovere di determinare anche d'ufficio, in ogni grado del giudizio, la rivaluta-

I

Con due distinte ordinanze — aventi medesimo contenuto — emesse in data 14 aprile 1977, ed iscritte rispettivamente ai nn. 345 e 395 del registro ordinanze 1977, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno prospettato il dubbio che l'art. 429, terzo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 « violi l'art. 3 della Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai crediti di lavoro, rispetto agli altri crediti pecuniari, quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a quella di entrata in vigore della indicata legge ». — (*Omissis*).

zione dei crediti di lavoro, salvo nel caso che risulti una inequivocabile volontà espressa o implicita del lavoratore di non volerla: onde la mancata determinazione in appello può formare oggetto di ricorso per Cassazione, pur in mancanza di una precedente domanda o di una qualsiasi sollecitazione della parte interessata. Né al riguardo potrebbe ipotizzarsi una questione di costituzionalità in considerazione del fatto che nella sentenza n. 13 del 1977 la Corte costituzionale, dopo aver elencato fra le questioni sottoposte (che, poi, respinse tutte) anche quella della "liquidabilità *ex officio* del danno da svalutazione", nulla disse in proposito nella motivazione. Ciò, infatti, non può essere inteso se non come una dichiarazione implicita di manifesta infondatezza di tale questione, concernendo essa anche il tempo successivo all'entrata in vigore della l. n. 533 del 1973 e non essendo, peraltro, assorbita dal rigetto né della questione connessa con la retroattività né, tanto meno, delle altre risolte nella medesima sentenza.

Con le sentenze 29 aprile 1974 n. 1225, e 2 agosto 1975 n. 2961, la Sezione Lavoro di questa Corte affermò che la rivalutazione *de qua* può essere disposta anche d'ufficio, in base alla mera affermazione che il comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c. costituisce un'applicazione dell'art. 1224 c.c. Invece con le successive sentenze 29 aprile 1976 n. 1557, 20 maggio 1976 n. 1818, 22 ottobre 1976 n. 3785, e 3 novembre 1976 n. 4014, ritenne che tale valutazione può essere disposta esclusivamente a seguito di una specifica domanda del lavoratore, come tale proponibile soltanto in primo grado e non invocabile quindi, nemmeno sotto l'aspetto dello *ius superveniens*, nei giudizi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della l. n. 533 del 1973. A ciò la Sezione Lavoro pervenne configurando la rivalutazione come un'ulteriore prestazione di natura autenticamente risarcitorio di un danno, alla quale il datore di lavoro è tenuto in forza di un'obbligazione autonoma, derivante da un titolo distinto rispetto al rapporto da cui trae origine il credito di lavoro.

Una diversa configurazione era stata però elaborata dalla precedente sentenza 8 febbraio 1975 n. 495, secondo la quale il legislatore del 1973, nell'attribuire alla svalutazione in sé considerata diretta rilevanza causale di un danno presunto per i crediti di lavoro, avrebbe separato tale ipotesi dalle altre tutelabili mediante ricorso all'art. 1224 c.c., attraendo i momenti della maturazione del credito, una svalutazione e liquidazione in una fattispecie complessa entro la quale non v'è più posto per la mora, risultando l'inadempimento equiparato al fatto illecito, in adozione del regime risarcitorio (di valore) delle obbligazioni. Questa sentenza non si era occupata della rilevanza d'ufficio della svalutazione, avendo accertato che nella specie esisteva "uno specifico

La Corte non può non prendere atto che la giurisprudenza dei giudici ordinari, dopo esitazioni e divergenze, si è venuta affermando nel senso di attribuire efficacia retroattiva alla norma della quale si tratta. A questa interpretazione con le due identiche ordinanze di rimessione le Sezioni Unite della Cassazione (pur rilevando la diversità delle motivazioni sulle quali essa era stata fondata, in particolare nelle sentenze della Sezione del Lavoro della stessa Cassazione) hanno impresso il suggello della loro adesione e della loro autorità. Il che impone (come fu già fatto in situazioni analoghe: sentenze n. 52 del 1965 e n. 198 del 1972) di considerare ormai — per usare una espressione altre volte usata dalla Corte — come « norma vivente » quella definita dalla detta interpretazione e di affrontare, partendo da essa, la questione di costituzionalità proposta. — (*Omissis*).

capo di domanda, alimentato da un espresso motivo di ricorso". Ma, in base alla detta configurazione, le sentenze 2 ottobre 1976 n. 3215, e 22 ottobre 1976 n. 3788, si convinsero di poter risolvere tale questione in senso affermativo, considerando sempre contenuta nella domanda di pagamento di un credito di lavoro, proposta prima o dopo l'entrata in vigore della l. n. 533 del 1973, un'implicita domanda di rivalutazione, per l'intima connessione di questa con l'unitaria situazione di fatto prospettata, cioè l'esistenza del credito di lavoro fatto valere in giudizio.

Senonché la sentenza 16 novembre 1976 n. 4258, chiarendo e integrando l'elaborazione effettuata dalla suddetta sentenza n. 495 del 1975, ne dedusse invece che l'accessorietà della domanda risarcitoria non comporta alcun automatismo, che è rimasto integro l'onere dell'allegazione del fatto costitutivo e della domanda di riconoscimento del diritto e che, pertanto, tale domanda risarcitoria non è proponibile per la prima volta in grado d'appello se non nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 345 c.p.c., senza possibilità tuttavia di estensione al danno precedente per effetto dello *ius superveniens*, non pendendo controversia sul rapporto accessorio.

Infine con la sentenza 11 gennaio 1977 n. 96, la Sezione Lavoro dichiarò bensì di voler aderire all'indirizzo seguito dalle suddette sentenze n. 3215 del 1976 e n. 3788 del 1976, ma in sostanza poi giustificò la ritenuta possibilità di un rilievo della svalutazione anche d'ufficio, non tanto insistendo nel considerarla una necessaria conseguenza dell'accoglimento della teoria della "fattispecie complessa", quanto piuttosto ravvisando nel comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c. un apposito precetto legislativo di natura processuale, oltre e in aggiunta a quello di natura sostanziale. Ora, queste Sezioni Unite ritengono che soltanto per quest'ultima via si possa giungere a una soluzione indiscutibile del problema: il che, peraltro, consente di prescindere dal prendere posizione sull'altro problema della configurazione della fattispecie sostanziale prevista in quel comma 3.

Tale comma dispone testualmente che "Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per credito di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto". Quindi, stando alla lettera della norma, l'univoco significato dell'espressione "il giudice... deve determinare" non con-

In altri termini, per porre un dubbio di costituzionalità *ex art. 3* della Costituzione bisognerebbe che i crediti di lavoro e non di lavoro, fossero entrambi rivalutabili in virtù dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile ma, sempre in virtù della detta norma, fossero gli uni (quelli di lavoro) rivalutabili dall'origine, gli altri (quelli non di lavoro) rivalutabili solo dall'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.

Ma poiché invece (sempre ragionando sul piano della legittimità costituzionale), i crediti non di lavoro sono legittimamente esclusi dalla rivalutazione, ne consegue l'impossibilità di ipotizzare una incostituzionalità dipendente dal fatto che gli stessi crediti non godono di una rivalutazione retroattiva.

sente di supporre che il legislatore abbia esclusivamente inteso riconoscere un diritto di natura sostanziale del lavoratore, da farsi necessariamente valere in giudizio da lui con una domanda accessoria specificamente proposta, ma impone di ritenere che abbia voluto attribuire al tempo stesso direttamente e immediatamente al giudice un potere-dovere di provvedere comunque al riguardo, purché accerti, da un lato, di dover pronunciare condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro e, dall'altro, che la moneta non si è svalutata fra il giorno della maturazione del diritto e quello della liquidazione. Inoltre, a conferma della non equivocità dell'espressione, si deve considerare che non ci si è limitati a dire che il giudice "determina", il che sarebbe stato sufficiente per attribuirgli un potere-dovere da attuare anche d'ufficio (come, per esempio, nel caso dell'espressione "il giudice... condanna" dell'art. 91 c.p.c.), ma si è ritenuto opportuno impiegare altresì la voce del verbo "dovere", al fine evidente di dare maggior forza al discorso. — (*Omissis*).

Dal punto di vista logico, ritenendo che il legislatore abbia inteso operare esclusivamente sul piano sostanziale nel disporre che "il giudice... deve determinare, oltre gli interessi... il maggior danno", gli si attribuirebbe senza alcuna giustificazione un linguaggio tecnicamente improprio (oltre che semanticamente inesatto), idonei soltanto a creare perplessità sotto un duplice aspetto. Anzi tutto, infatti, sarebbe stato facile servirsi di una formula che puramente e semplicemente enunciasse in modo diretto e immediato, come avviene di solito in materia di obbligazioni, o il diritto di uno dei soggetti del rapporto di pretendere la prestazione, o l'obbligo dell'altro di effettuarla. In secondo luogo, se non fosse destinato a esonerare la parte dall'onere della specifica domanda e dell'allegazione dei fatti relativi, il "deve" attribuito al giudice risulterebbe quanto meno pleonastico, posto che l'art. 112 c.p.c. gli impone in via generale di pronunciare su tutte le domande specificamente proposte e non oltre i limiti di esse.

Quanto alla *ratio* della norma, desumibile dall'oggettivo suo contenuto pratico, essa fornisce un'ulteriore conferma dell'esattezza della soluzione accolta.

Invero, com'è stato posto in luce anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 1977, con il comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c., integrato dall'art. 150 disp. att. modificato dall'art. 9 l. n. 533 del 1973, si è stabilito un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto fra l'altro a preservare o, comunque, ripristinare quel "potere di acquisto di beni reali" che si connette alla retribuzione e alle indennità di fine rapporto, ancorando queste alle variazioni in aumento degli indici dei

II

(*Omissis*). — La Corte esaminando nella sentenza n. 13 del 1977 le ragioni che stanno a fondamento dell'introduzione, operata con la legge n. 533 del 1973, del dovere del giudice, « quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro », di « determinare oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito » (art. 429, comma terzo, c.p.c.), ebbe a rilevare che esse consistono precipuamente nella necessità di protezione del potere di acquisto del lavoratore, senza conseguente depauperamento del patrimonio del

prezzi calcolati per la scala mobile per i lavoratori dell'industria. Si è inoltre svincolata sotto l'aspetto sostanziale l'operatività di un siffatto meccanismo dal presupposto della costituzione in mora e dall'onere di provare il concreto verificarsi di un danno, oltre che dalla necessità dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore, già esclusa nell'ipotesi del comma 2 dell'art. 1224 c.c. Infine la specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla rivalutazione risulterebbe comunque superflua, in quanto il citato nuovo art. 150 fornisce alle parti e al giudice un criterio automatico per stabilire e l'esistenza della svalutazione e la misura in cui se ne deve tener conto. Tutto ciò considerato, non appare affatto strano, ma anzi coerente, che il legislatore abbia voluto introdurre altresì una presunzione di esistenza implicita di una domanda di rivalutazione in ogni domanda di pagamento di crediti di lavoro, essendosi proposto di tendere a far coincidere la somma globale di denaro giuridicamente attribuibile al lavoratore con quella che, dal punto di vista economica, costituirebbe il corrispettivo esatto, nel momento della liquidazione, delle sue prestazioni e che pertanto è presumibile che, se possibile, egli voglia in effetti conseguire nel rivolgersi al giudice.

A questo punto, resta soltanto da aggiungere che il diritto-dovere vige anche per i processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 533 del 1973, giacché esso ha per fonte la norma di natura processuale, che si è ravvisata (oltre ed accanto a quella di natura sostanziale) nel comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c., e giacché tutte le norme di natura processuale previste dalla detta legge "sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore", ai sensi del comma 1 dell'art. 20 legge stessa. D'altronde, in mancanza di un'esplicita eccezione, non è lecito supporre che il legislatore possa avere inteso escludere dall'immediata applicazione proprio quella determinata norma. Infatti, in palese contrasto con lo spirito della l. n. 533 del 1973, volta ad accelerare e semplificare i giudizi, ciò costringerebbe l'interessato a proporre la domanda di rivalutazione in un distinto processo, che ovviamente dovrebbe svolgersi col nuovo rito e che, di conseguenza, molto spesso richiederebbe l'essere sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c., non potendo formare oggetto di riunione a quello in corso per la domanda principale, sia se già definito in primo grado, sia in caso contrario, se da proseguirsi davanti al Tribunale, come disposto dal comma 2 del citato art. 20.

Nell'affrontare la questione se, a norma del comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c., la determinazione del maggior danno da svalutazione risulti o meno con-

datore di lavoro, e nella necessità di porre una remora alla resistenza ed agli ingiustificati ritardi dei datori di lavoro stessi nell'adempimento delle loro obbligazioni: ragioni che, sussistendo per i crediti di lavoro e non per gli altri crediti di pecunia, giustificavano il diverso trattamento di essi ed escludevano quindi una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Del pari, con la sentenza n. 43 del 1977, la Corte esclude che fosse costituzionalmente ingiustificata la inapplicabilità della rivalutazione stabilita nell'art. 429, terzo comma, c.p.c. ai crediti dei dipendenti degli enti pubblici non economici che, proprio ed anche per la specie dei debitori, legittimamente potevano essere sottratti alla generale disciplina di cui alla norma predetta.

sentita anche per quella intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 533 del 1973, non si può fare a meno di premettere che, più di ogni altro giudice, questa Corte di cassazione e in particolare le sue Sezioni Unite devono procedere con somma cautela a eventuali mutamenti della propria giurisprudenza, avendo fra gli altri il compito istituzionale di assicurare l'uniforme interpretazione della legge, ai sensi del comma 1 dell'art. 65 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, del comma 2 dell'art. 374 c.p.c. Nella specie la soluzione affermativa è stata costantemente accolta, sia pure con motivazioni in parte diverse, in tutte le quattordici sentenze pronunciate in materia dalla Sezione lavoro di questa Corte (n. 1225 del 1974, n. 495 del 1975, n. 2281 del 1975, n. 2322 del 1975, n. 2399 del 1975, n. 2961 del 1975, n. 1859 del 1976, n. 3215 del 1976, n. 3787 del 1976, n. 3788 del 1976, n. 4112 del 1976, n. 4258 del 1976, n. 96 del 1977, n. 300 del 1977). Né queste Sezioni Unite ritengono di potersi discostare da una tale uniforme giurisprudenza (peraltro condivisa anche da numerosi giudici di merito e da una non scarsa parte della dottrina), nonostante l'autorevole opinione contraria della Corte costituzionale.

È indubbio che la soluzione accolta non può giustificarsi ipotizzando una immediata operatività della nuova norma, che possa prescindere da una previsione legislativa di retroattività, giacché il danno da svalutazione e il relativo risarcimento, ad esso disciplinati per determinate obbligazioni pecuniarie in modo diverso rispetto alla legge anteriore, costituiscono effetti non ancora esauriti di una fattispecie giuridica verificatasi in passato, tra i cui elementi costitutivi rientra, oltre l'inadempimento del datore di lavoro, la necessità della costituzione in mora e dell'esistenza di un danno non semplicemente presunta.

Quanto alla retroattività, essa non può considerarsi dettata in modo espreso dalla già riferita disposizione del comma 1 dell'art. 20 l. n. 533 del 1973, come ritenne la prima sentenza in materia della Sezione lavoro di questa Corte (n. 1225 del 1974) giacché nelle due sentenze immediatamente successive (n. 217 del 1975 e n. 495 del 1975) si dimostrò in base a concordanti criteri ermeneutici (titolo, rubrica, lettera, *ratio*, lavori preparatori) che tale disposizione non può riferirsi alle norme di natura sostanziale previste dalla detta legge, ma solo a quella di natura processuale. Né può condividersi l'avviso (sentenze n. 495 del 1975 e n. 4258 del 1976) che individua un'affermazione espresa di retroattività nella menzione (ultima parte del comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c.) della decorrenza della rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto: se non altro perché, diversamente opinando, tale menzione non risulta affatto superflua, servendo invece a determinare (e non solo per la rivalutazione,

Ora, le tre ordinanze sopra ricordate pongono l'accento sulla natura definita alimentare dei crediti di pensione, siccome derivanti, sia pure mediatamente, da attività di lavoro e negano, pertanto, che possa giustificarsi costituzionalmente il diverso trattamento fatto dal legislatore a tali crediti rispetto a quelli del lavoratore verso il datore di lavoro.

Ma se è pur vero che le pensioni, al pari dei crediti di lavoro, hanno funzione di sostentamento, e quindi il ritardo, a volte rilevante, nella loro liquidazione e corresponsione, costituisce un danno ed un disagio per il creditore e per la sua famiglia (danno e disagio peraltro limitato dalle disposizioni della legge 16 aprile 1974, n. 114 che autorizzano l'I.N.P.S. a corrispondere un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione), ad escludere che sia incostituzionale non aver preveduto la rivalutazione dei crediti da pensione valgono tre considerazioni. In primo luogo, come osserva la difesa dell'I.N.P.S., il credito da pensione, anche se può avere il suo antecedente in un rapporto di

ma anche per gli interessi) il *dies a quo*, posto che si è esclusa la necessità della costituzione in mora e che, soprattutto, un unico credito di lavoro può comprendere più e varie componenti, maturate in tempi diversi.

Tuttavia la circostanza che il diritto alla rivalutazione si è fatto decorrere proprio dalla maturazione del diritto principale di conseguire il corrispettivo delle prestazioni di lavoro, anziché da un qualsiasi momento posteriore, costituisce un valido elemento per rafforzare la convinzione che il legislatore non può non avere inteso scegliere, sia pure implicitamente, la via dell'efficacia retroattiva: convinzione, che costituisce il logico corollario della *ratio* della norma in esame, specie se considerata alla luce delle ragioni che la occasionarono.

Invero, richiamando quanto si è esposto in ordine a tale *ratio*, appare evidente che solo mediante la decorrenza dal giorno della maturazione del diritto il legislatore poteva sperare di avvicinarsi il più possibile al conseguimento dello scopo pratico al quale mirava. Ma in realtà questo scopo pratico non era altresì realizzabile in modo conforme appieno ai principi della giustizia sociale se non incidendo con uguale decorrenza anche sugli effetti non ancora esauriti delle situazioni pregresse, posto che il numero di queste e la loro gravità doveva presumersi enorme, se la mole e l'annosità di quelle già pervenute di fronte ai giudici resero necessarie le disposizioni transitorie sui giudizi pendenti di cui all'art. 22 l. n. 533 del 1973. Inoltre, entro certi limiti, l'integrale applicazione della norma del comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c. non poteva non apparire al legislatore quasi più utile con riferimento al passato che all'avvenire, grazie alla funzione anche di futura prevenzione insita in tale norma e stante l'evidente speranza di esso legislatore che col nuovo rito i lavoratori avrebbero conseguito i propri crediti con la massima speditezza.

Né varrebbe obiettare che, volendo davvero attribuire efficacia retroattiva alla norma in esame, non si sarebbe mancato di affermarlo in modo esplicito, dato che tale efficacia può incidere gravemente in senso negativo sugli interessi dell'altro soggetto del rapporto di lavoro, il quale, sotto l'impero della legge del tempo in cui era maturato il suo obbligo, in caso d'inadempimento correva soltanto il rischio del verificarsi della ipotesi di cui ai due commi dell'art. 1224 c.c. Invero non stupisce che la nuova legge possa non essersene preoccupata,

lavoro dipendente, ha, rispetto all'Istituto erogante, caratteristica autonomia di natura pubblicistica. In secondo luogo, il fatto che le pensioni non vengano rapidamente liquidate (ciò che deve giudicarsi deplorabile e degno della massima attenzione del legislatore e dell'autorità amministrativa), non può essere certamente ascritto al proposito degli Istituti debitori di lucrare sulla probabile svalutazione monetaria. In terzo luogo, poiché il ritardo nel pagamento in un certo senso non è volontario (ma sostanzialmente derivante dalla procedura di liquidazione e da complicazioni burocratiche), è da escludersi che la sanzione della rivalutazione avrebbe effetto di remora e per così dire funzione dissuasiva, come nel caso di crediti di lavoratori verso il datore di lavoro privato.

Queste diversità escludono che l'art. 3 della Costituzione imponesse al legislatore una parificazione, quanto al diritto alla rivalutazione, tra i crediti di lavoro e i crediti da pensione dei quali si tratta. — (*Omissis*).

trattandosi di interessi la cui tutela risultava ormai condannata dalla coscienza sociale, in quanto, stante l'endemico accumularsi della svalutazione monetaria, i datori di lavoro, che pur avevano tempestivamente ottenuto le prestazioni delle controparti, si avvantaggiavano ulteriormente ai danni di esse. Si aggiunga che, quando una legge mira a sanare situazioni divenute socialmente insostenibili, gli interessi individuali da essa presi in favorevole considerazione finiscono per trascendere i singoli soggetti, ai quali direttamente e immediatamente si riferiscono, e per riguardare l'intera collettività: onde si spiega che la loro tutela debba prevalere su quella degli interessi contrapposti.

D'altra parte, ove rimanesse qualche dubbio, andrebbe posto in rilievo che in materia di lavoro, dove l'ordine delle cose e dei concetti si evolve e trasforma incessantemente e rapidamente sotto la spinta di nuove esigenze e di nuovi sentimenti e costumi, il legislatore ordinario sembra da tempo propenso (come del pari nella materia, sotto questo aspetto analoga, della previdenza sociale) a disapplicare il principio generale della irretroattività della legge, che pur costituisce, di regola, espressione di civiltà giuridica. Tale tendenza, infatti, si manifestò già in occasione dell'emanazione del vigente codice civile, sia perché l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, subito dopo aver sancito quel principio, vi derogò per i contratti collettivi di lavoro (aventi allora carattere normativo), sia perché il contrario principio della retroattività venne ampiamente accolto nelle disposizioni transitorie relative alle nuove norme sul lavoro subordinato ed autonomo e sui contratti agrari (artt. 195, 196, 197, 202, 203 r.d. 30 marzo 1942 n. 318). Né una tendenza siffatta può dirsi oggi in contrasto con la Costituzione, la quale, mentre ha reso vincolante il principio della irretroattività soltanto per le leggi penali, ha mostrato con numerosi precetti di voler privilegiare il lavoro e i relativi crediti dei lavoratori.

Dal che consegue, oltre un'ulteriore conferma della bontà dell'opinione accolta, anche la impossibilità che l'interprete di una nuova legge in materia di lavoro faccia riferimento a soluzioni adottate, in sede legislativa o giurisprudenziale, nel caso di successione nel tempo di leggi concernenti le obbligazioni pecuniarie in genere, o determinate obbligazioni pecuniarie di natura diversa dai crediti di lavoro.

Si osserva da ultimo che i lavori preparatori della l. n. 533 del 1973 non offrono elementi di certezza né in un senso né nell'altro. — (*Omissis*)».

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1977, n. 163 - Pres. Rossi - Rel. Astuti - Soc. Unilit (avv. Ferrari), Soc. Ariete (avv. Catalano), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Zagari).

Comunità europee - Diritti di visita sanitaria - Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Incompatibilità con regolamenti comunitari.

(cost., art. 11; legge 30 dicembre 1970, n. 1239).

Comunità europee - Direttive C.E.E. - Efficacia.

Il potere dei singoli Stati membri della C.E.E. di emanare provvedimenti di controllo sanitario a tutela della pubblica salute deve essere esercitato in forme che non confliggano con i principi dell'unione doganale e non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. È costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali: a) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 804, del Consiglio della Comunità economica europea; b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805.

A norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le direttive, a differenza dei regolamenti comunitari, non hanno, di regola, efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, ai quali richiedono l'adozione, entro certi termini, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obiettivi comuni. Esse non possono, pertanto, giustificare, né sanare con effetto retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti, incompatibili con i regolamenti comunitari (1).

(Omissis). — Richiamandosi alla interpretazione data dalla Corte di giustizia alle disposizioni del trattato di Roma e dei regolamenti comunitari n. 14/1964 e 805/1968, relativi al settore delle carni bovine, le ordi-

(1) In ordine alla particolare forza cogente delle direttive la Corte costituzionale appare vicina all'opinione espressa in questa *Rassegna*, 1976, 875 (in nota). La Corte di Giustizia delle Comunità europee tende invece a affermare che l'applicazione delle norme contenute in direttive « integrative » di disposizioni del trattato o di regolamento comunitari può essere direttamente pretesa anche dagli individui.

nanze di rimessione hanno constatato che non può sussistere dubbio sulla interpretazione delle identiche disposizioni dei regolamenti n. 13/1964 e 804/1968, relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; e d'altra parte, interpretando autonomamente la normativa vigente in Italia circa la percezione dei diritti di visita sanitaria alla frontiera, in base alle tabelle allegate alle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239, hanno concordemente ritenuto che tale normativa confligga in modo palese con le ricordate disposizioni comunitarie, emanate in materia di competenza degli organi della Comunità con piena ed immediata efficacia obbligatoria, e dia quindi luogo a questione di legittimità costituzionale delle leggi interne.

In questa sede, l'Avvocatura dello Stato ha contestato la sussistenza del denunciato vizio di incostituzionalità, sotto un duplice profilo. È stato anzitutto sostenuto che la Corte di giustizia delle Comunità avrebbe recentemente modificato la propria giurisprudenza circa il divieto di riscossione dei diritti di controllo sanitario, secondo quanto risulterebbe da due sentenze del 25 gennaio 1977 (in causa n. 46/76) e del 12 luglio 1977 (in causa n. 89/76), prodotte in udienza. Ma l'esame di queste decisioni non legittima l'assunto dell'Avvocatura sulla asserita evoluzione giurisprudenziale. Infatti, con la prima sentenza la Corte ha deciso che soltanto « gli oneri pecuniari riscossi in ragione di controlli sanitari imposti da una norma comunitaria (direttiva del Consiglio C.E.E. 26 giugno 1964, n. 432), aventi carattere uniforme e da effettuarsi obbligatoriamente, prima della spedizione, nello Stato membro esportatore, non costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, purché il loro importo non ecceda il costo effettivo del controllo »; mentre invece, « qualsiasi ulteriore controllo imposto unilateralmente da uno Stato membro sia di propria iniziativa, sia per soddisfare esigenze, ormai ingiustificate, di un altro Stato membro, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, e qualsiasi onere pecuniario riscosso in ragione di siffatto controllo è, per tale motivo, incompatibile con il diritto comunitario ».

82018.

Con la seconda sentenza — emanata in giudizio promosso dalla Commissione delle Comunità contro il regno dei Paesi Bassi a norma dell'art. 169 del trattato CEE per violazione degli obblighi comunitari, dipendente dalla riscossione di diritti per ispezione fitosanitaria delle piante e di prodotti d'origine vegetale esportati in altri Stati membri —, la Corte ha ritenuto che detti diritti, connessi al rilascio dei certificati fitosanitari richiesti dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante firmata a Roma il 6 dicembre 1951, non costituiscono misura unilateralmente imposta dal regno dei Paesi Bassi, trattandosi di « controlli organizzati su basi identiche in tutti gli Stati membri, in quanto partecipanti alla convenzione », talché i diritti medesimi « non si possono considerare tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, se il loro importo non supera

il costo effettivo delle operazioni in occasione delle quali essi vengono percepiti». Anche questa decisione non può dunque ritenersi indicativa di un nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia, in quanto si riferisce ad un particolare tipo di controllo sanitario uniforme, istituito in base ad una convenzione internazionale, la cui efficacia è fatta salva dall'espressa disposizione dell'art. 234 del trattato di Roma.

L'Avvocatura dello Stato ha inoltre fatto richiamo ad una direttiva del Consiglio CEE 12 dicembre 1972, n. 462, sulla cui interpretazione pende davanti alla Corte di giustizia delle Comunità un giudizio promosso dal pretore di Alessandria, a norma dell'art. 177 del trattato di Roma, nel fine di stabilire se in base a detta direttiva possa o non ritenersi legittima la riscossione da parte della nostra Amministrazione finanziaria « di somme corrispondenti al costo effettivo dei controlli sanitari eseguiti su prodotti importati da paesi terzi »; ed ha pertanto osservato che in tale ipotesi il contrasto con le norme comunitarie « riguarderebbe solo le importazioni intracomunitarie e non quelle provenienti da paesi terzi ».

L'obiezione non può essere accolta per i seguenti motivi:

a) a norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le direttive, a differenza dai regolamenti comunitari, non hanno, di regola, efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, ai quali richiedono l'adozione, entro certi termini, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obiettivi comuni. Esse non possono, pertanto, giustificare, né sanare con effetto retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti, incompatibili con i regolamenti comunitari. Nella specie, la direttiva n. 462 del 1972 stabilisce al riguardo che gli Stati membri sono tenuti ad attuarne le diverse disposizioni in più tempi, per il 1° ottobre 1973, per il 1° gennaio 1976, e per il 1° gennaio 1977 (art. 32);

b) La direttiva 12 dicembre 1972, n. 462, « relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi », prevede una minuziosa disciplina di autorizzazioni e divieti di importazione da parte degli Stati membri, sulla base di certificati di sanità rilasciati da veterinari ufficiali dei paesi terzi speditori (artt. 11 e 22), e di ulteriori controlli sanitari degli animali e delle carni al loro ingresso nel territorio della Comunità (artt. 12 e 23-24). A parte l'ovvio rilievo che trattasi d'un regime speciale, comunque non applicabile alle importazioni di latte o prodotti lattiero-caseari, non occorre sottolineare la differenza tra il regime di controlli previsto da questa direttiva (e quello previsto, con disposizioni diverse, dalla parallela direttiva 12 dicembre 1972, n. 461, « relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche »), e il sistema dei diritti fissi di visita imposti dalla legge italiana in misura corrispondente al numero dei capi o al quantitativo dei prodotti, e non limitati soltanto al rimborso delle spese effettive di

controllo; diritti che sono inoltre richiesti, per una parte delle voci tariffarie — tra cui proprio il latte e i prodotti derivati — soltanto per l'importazione, e non invece per l'esportazione.

Come gli altri Stati membri, anche l'Italia potrà ovviamente emanare provvedimenti di attuazione delle due direttive del 1972, uniformandosi a quanto dalle medesime prescritto. Del resto, già il regolamento n. 805/1968 prevedeva per le importazioni di carni l'eventualità della applicazione di misure di carattere sanitario, da adottarsi però mediante deliberazioni comunitarie, secondo la procedura di cui all'art. 43, n. 2 del trattato di Roma.

L'inconsistenza delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato è dimostrata dalle disposizioni della recentissima legge 14 novembre 1977, n. 899 (*Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1977, n. 337), con le quali i diritti fissi di visita sanitaria di cui alla tabella annessa alla legge n. 1239 del 1970 sono stati soppressi e dichiarati « non dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero dei Paesi associati » (art. 1); e sono state al tempo stesso « abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale » (art. 2). Giova qui ricordare che il legislatore nazionale ha non solo abrogato le norme contrastanti con il diritto comunitario, ma ha altresì istituito fondi per il « finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno (legge 3 ottobre 1977, n. 863); e d'altra parte ha impegnato anche le Regioni « all'applicazione dei regolamenti della CEE nonché all'attuazione delle sue direttive », sotto il controllo e potere d'intervento sostitutivo del Governo nel caso di inadempimento agli obblighi comunitari (legge 22 luglio 1975, n. 382 e d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

La pubblicazione della citata legge 14 novembre 1977, n. 889, le cui disposizioni valgono solo per l'avvenire, ovviamente non esonera questa Corte dal pronunciarsi sulla questione di costituzionalità sollevata dalle ordinanze di rimessione, rilevante ai fini delle decisioni dei giudici di merito sui rapporti pregressi.

Preso atto delle motivazioni che giustificano, in conformità ai principi e fini fondamentali dell'ordinamento comunitario, la interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità, nell'ambito della propria competenza esclusiva sancita dall'art. 177 del trattato di Roma, alle disposizioni dell'art. 12 del regolamento n. 14/1964 e degli artt. 20, n. 2 e 22 del regolamento n. 805/1968 (interpretazione che deve riconoscersi sicuramente estensibile alle identiche disposizioni dell'art. 12 del regolamento n. 13/1964 e degli artt. 19, n. 2 e 22 del regolamento n. 804/1968), questa Corte ritiene di aderire, anche in base alle considerazioni già esposte, alla

interpretazione data dalle ordinanze di rimessione alle denunciate norme legislative italiane sulla imposizione dei diritti di visita sanitaria, le quali rivelano, con chiara evidenza, per il loro contenuto obiettivo e per le caratteristiche e modalità di applicazione di quei diritti fissi, il palese ed incontestabile contrasto con il tassativo divieto di riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale, disposto dai regolamenti comunitari sopraindicati.

È forse superfluo avvertire che non viene qui in discussione il potere dei singoli Stati di attuare provvedimenti di controllo sanitario per ragioni di tutela della pubblica salute; ma questo potere, per gli Stati membri della Comunità economica europea, deve essere esercitato in forme che non confliggano con i principi dell'unione doganale e non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Ciò posto, non occorre ricordare qui i principi già enunciati da questa Corte circa il regime dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, e in specie circa la piena efficacia obbligatoria e diretta applicabilità dei regolamenti comunitari, i quali prevalgono sulle norme incompatibili con essi, previgenti nei diversi Stati membri, e debbono — semperché abbiano completezza di contenuto dispositivo — entrare contemporaneamente in vigore in tutti gli Stati, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunità, ricevendo ovunque applicazione uguale ed uniforme nei confronti della generalità dei destinatari (cfr. le sentenze n. 183/1973; n. 232/1975; n. 205/1976).

In conformità a questi principi, che la Corte conferma, si deve riconoscere che le citate disposizioni dei regolamenti del Consiglio CEE 5 febbraio 1964, nn. 13 e 14, e 27 giugno 1968, nn. 804 e 805, hanno rispettivamente determinato l'implicita abrogazione delle anteriori disposizioni, con esse incompatibili e confliggenti, dell'art. 32, quarto comma, del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e della annessa tabella, come modificata con d.lgs.vo. del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, nonché della legge 23 gennaio 1968, n. 30, che saranno pertanto disapplicate dal giudice *a quo*, senza che qui occorra dichiararne l'illegittimità costituzionale. Deve invece pronunciarsi, in base ai principi enunciati nella sentenza n. 232 del 1975, la incostituzionalità, in riferimento all'art. 11 Cost., della successiva legge 30 dicembre 1970, n. 1239, emanata in contrasto con le disposizioni degli artt. 19, nn. 2 e 22 del regolamento n. 804/1968, nonché con i principi sanciti dagli artt. 9, 12, 13 e 94 del trattato di Roma, limitatamente alla parte in cui è prevista l'applicazione dei diritti di visita sanitaria per le importazioni o esportazioni disciplinate da detto regolamento del Consiglio C.E.E. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1977, n. 165 (ordinanza) - Pres. Rossi - Rel. Maccarone - Istituto agrario Bonafons (avv. Sandulli) e numerosi altri.

Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Sopravvenienza della legge Bucalossi - Restituzione degli atti ai giudici « a quibus ».

(cost., artt. 3 e 42; legge 22 ottobre 1971 n. 865, artt. 16, 17 e 20).

In conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si rende necessario restituire ai giudici a quibus gli atti dei giudizi relativi alla legittimità costituzionale degli artt. 16 e segg. della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Omissis*). — *Ritenuto* che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), i quali dettano i criteri e le modalità di determinazione dell'indennità per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza autorizzate ai sensi della predetta legge n. 865 del 1971;

che tutte le ordinanze sono state emesse nel corso di giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di occupazione o di esproprio;

considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante norme per l'edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo testo, quello delle disposizioni denunciate, introducendo nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio o di occupazione, applicabili ai giudizi in corso ove la misura della indennità non sia stata definitivamente determinata (art. 19);

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus perché accertino, alla stregua della nuova situazione normativa determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
E INTERNAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 5 ottobre 1977, nella causa 5/77 - Pres. Kutscher - Rel. Mertens de Wilmars - Avv. Gen. Mayras - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Lodi nella causa tra Carlo Tedeschi c. s.r.l. Denkavit Commerciale (avv. Ubertazzi e Capelli). Interv.: Governo del Regno Unito (ag. Godwin), Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Braguglia), Commissione delle Comunità europee (ag. Marengo), Consiglio delle Comunità europee (ag. Sacchettini).

Comunità europee - Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola - Alimenti per animali - Sostanze e prodotti indesiderabili - Poteri residui degli Stati membri.

(direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63).

Comunità europee - Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola - Alimenti per animali - Potere degli Stati membri di considerare provvisoriamente indesiderabile una sostanza o di fissarne la quantità massima.

(direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63).

Comunità europee - Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola - Alimenti per animali - Sostanze e prodotti indesiderabili - Potere degli Stati membri di vietare lo smercio e l'importazione.

(trattato CEE, artt. 30 e 36; direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63, art. 5).

Comunità europee - Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola - Alimenti per animali - Direttiva sostanze indesiderabili - Clausola di salvaguardia - Validità.

(direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63, art. 5).

Anche dopo l'entrata in vigore della direttiva d'armonizzazione n. 74/63, gli Stati membri hanno, nell'ambito dell'art. 5 della suddetta direttiva e nel rispetto delle condizioni sostanziali e formali che essa precisa, il potere di considerare provvisoriamente come indesiderabili talune sostanze che, pur essendo note al momento dell'adozione della direttiva, non figurano nell'elenco ad essa allegato, purché i provvedimenti adottati si applichino nello stesso modo ai prodotti indigeni ed a quelli importati dagli altri Stati membri (1).

(1-4) **Additivi e sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.**

Uno degli aspetti più importanti nella sentenza in rassegna, che non appare dal dispositivo, è quello della identificazione delle nozioni, nella materia

Fatto salvo il divieto di trattare i prodotti importati in modo diverso dai prodotti indigeni, l'art. 5 della direttiva n. 74/63 autorizza uno Stato membro a fissare, a titolo di provvedimento provvisorio, la quantità massima consentita d'una sostanza contenuta nei mangimi d'importazione a base di latte in polvere, anche se, in passato, nessuna quantità massima era mai stata fissata né nello Stato membro esportatore né nello Stato membro importatore (2).

L'art. 5 della direttiva n. 74/63 consente ad uno Stato membro di vietare lo smercio dei prodotti che siano risultati violare il provvedimento nazionale provvisorio che lo Stato stesso è autorizzato ad adottare. Per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri questo divieto di smercio può assumere l'aspetto di un divieto d'importazione (3).

Dall'esame della quarta questione non sono emersi elementi atti a porre in dubbio la validità dell'art. 5 della direttiva n. 74/63 (4).

(*Omissis*). — Con ordinanza 17 dicembre 1976, pervenuta in cancelleria l'11 gennaio 1977, il Pretore di Lodi ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali concernenti, da un lato, l'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63/CEE, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (*G.U.* 11 febbraio 1974, n. L 38), ed in particolare del suo art. 5, e, dall'altro, la validità del suddetto art. 5.

considerata, di « additivi » e di « sostanze e prodotti indesiderabili ». Quindi, delle rispettive sfere di applicazione della direttiva additivi (23 novembre 1970, n. 524, GUCE 14 dicembre 1970, n. L 270) e di quella sostanze indesiderabili (17 dicembre 1973, n. 74/63, GUCE 11 febbraio 1974, n. L 38).

Tale questione non era stata sottoposta alla Corte da parte del giudice *a quo*; tuttavia, nelle osservazioni scritte, il Governo italiano aveva dedotto che il provvedimento contenente il divieto di importazione, per i prodotti e nei limiti indicati in sentenza, era stato adottato non in base alla clausola di salvaguardia contenuta nella direttiva sostanze indesiderabili, bensì in conformità alla direttiva additivi la quale non prevedeva come additivo consentito (e quindi lo vietava) il nitrato di potassio.

Malgrado la riluttanza della Corte, altre volte manifestata, a pronunciarsi su questioni non espressamente ad essa sottoposte, l'importanza del problema sollevato da parte del Governo italiano ha indotto la Corte medesima a prendere posizione su tale problema; che tuttavia, sia nei suoi termini generali che con riferimento al caso di specie, è stato risolto in modo da non fugare del tutto dubbi e perplessità.

Per tale ragione, pare opportuno riprodurre qui di seguito la parte di difesa orale svolta, sul punto, nell'interesse del Governo italiano.

(*Omissis*). — Sembra innegabile che la direttiva sostanze indesiderabili, alla quale si riferiscono i quesiti posti dal Pretore di Lodi, riguardi *esclusivamente* le sostanze ed i prodotti che si rinvencono *naturalmente* o *inevitabilmente* negli alimenti per animali.

Questa affermazione è avvalorata in primo luogo dal considerare 3° e 4° della direttiva, dai quali si evince chiaramente che la sfera di applicazione della

Le questioni sono state sollevate nell'ambito d'una causa vertente sull'inadempimento d'un contratto di fornitura di mangimi a base di latte in polvere: la convenuta in tale causa sostiene, per giustificare la mancata consegna, che la merce fu illegalmente bloccata alla frontiera dalle autorità sanitarie italiane a causa del suo tenore in nitrato di potassio, superiore a quello consentito dalle suddette autorità.

Il provvedimento di cui trattasi fu adottato sulla base d'un biglietto urgente del 7 settembre 1976 inviato dal Ministero italiano della Sanità agli uffici veterinari di confine, dei porti, degli aeroporti, nonché agli uffici veterinari provinciali, per vietare l'importazione di mangimi a base di latte in polvere quando il tenore in nitrati dei suddetti alimenti superasse 30 parti per milione nei latti interi e magri in polvere ovvero 50 parti per milione nel siero di latte in polvere.

Secondo la convenuta e le intervenienti nella causa principale, i provvedimenti italiani sono incompatibili con la direttiva n. 74/63.

Come risulta dal suo quarto «considerando», tale direttiva, tenuto conto dell'impossibilità di escludere totalmente la presenza di certe sostanze o prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, ha per oggetto di ridurre almeno la quantità in modo da impedire che essi nuocciano alla salute animale, o per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana.

direttiva sostanze indesiderabili è rivolta verso quelle sostanze che sono contenute negli alimenti per animali e che possono nuocere a questi od all'uomo.

Nel 3° considerando, quindi, si parla di sostanze «contenute»: contenute naturalmente o per processo inevitabile, non già aggiunte dall'uomo agli alimenti per animali.

Ma ciò non è tutto. Nel 4° considerando si prende atto che, ai livelli attuali della scienza, è impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze indesiderabili. *A contrario*, questa motivazione significa che, se la scienza e la tecnica lo consentissero, le sostanze indicate dalla direttiva dovrebbero essere completamente eliminate dagli alimenti. Ed infatti, la parte finale dello stesso 4° considerando si arrende esclusivamente di fronte al suddetto limite tecnico e scientifico. E «impossibile fissare detta quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi di analisi» afferma la parte finale del 4° considerando: e cioè, se un giorno la sensibilità dei metodi di analisi venisse migliorata, lo spirito della direttiva dovrebbe condurre alla eliminazione o alla riduzione della quantità di quelle sostanze indesiderabili che possano essere eliminate o ridotte e controllate con i migliorati metodi di analisi.

Un'ulteriore conferma di questa tesi si ha esaminando l'elenco delle sostanze e dei prodotti indesiderabili, allegato alla direttiva. Sono tutte sostanze o prodotti *contenuti naturalmente* negli alimenti, tranne il piombo, che rappresenta una sostanza indesiderabile inevitabile perché deriva da contaminazione ambientale, dai tubi di scarico. Ed è proprio la presenza del piombo nell'allegato alla direttiva che ha indotto gli autori di questa a non usare il termine «naturali», aggiunto all'espressione sostanze e prodotti indesiderabili.

Ciò non intacca, tuttavia, la tesi del Governo italiano secondo il quale la direttiva 74/63 concerne soltanto sostanze o prodotti contenuti naturalmente od inevitabilmente negli alimenti per animali.

A norma dell'art. 3 della direttiva, « gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato sono tollerati negli alimenti per gli animali soltanto alle condizioni previste in tale allegato », vale a dire al di sotto d'una certa quantità massima.

L'art. 7 recita: « Gli Stati membri provvedono affinché gli alimenti per gli animali conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti ad altre restrizioni in materia di commercializzazione per quanto riguarda la presenza di sostanze e di prodotti indesiderabili ».

Nell'art. 5, n. 1, si legge tuttavia quanto segue: « Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata nell'allegato o una sostanza o un prodotto non menzionato nell'allegato presenti un pericolo per la salute degli animali o per quella umana, tale Stato membro può provvisoriamente ridurre tale quantità, fissare una quantità massima o vietare la presenza della sostanza o del prodotto negli alimenti per gli animali. Lo Stato membro comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate accompagnate da debita motivazione ».

Il n. 2 dello stesso art. 5 dispone che, in caso d'adozione del provvedimento provvisorio di cui al n. 1 da parte d'uno Stato membro, venga

Ben diversa è invece la sfera di applicazione della direttiva 70/524. Essa abbraccia, in astratto, tutte le sostanze che possono venire artificialmente aggiunte agli alimenti per animali; considera più in particolare gli additivi che hanno un effetto favorevole sulle caratteristiche degli alimenti, che non hanno effetti sfavorevoli sulla salute animale ed umana, che non recano pregiudizio al consumatore dei prodotti animali; ed ammette infine che soltanto gli additivi aventi tali requisiti possono essere aggiunti agli alimenti per animali.

Sembra di tutta evidenza che l'ammissione, da parte della direttiva 70/524, soltanto degli additivi aventi certe caratteristiche favorevoli o non nocive, *comporti necessariamente l'esclusione*, da parte della direttiva medesima, dell'aggiunta di sostanze diverse che, ad esempio, pur avendo un effetto favorevole sulle caratteristiche degli alimenti, sono nocive, in sé o a certi livelli, alla salute animale e umana.

E sembra anche evidente che l'esclusione disposta dalla direttiva 70/524 debba riferirsi anche all'aggiunta di quelle sostanze che sono nocive senza possedere alcun effetto favorevole. Insomma, a tutte le sostanze che non sono espressamente indicate nella direttiva stessa e nelle sue successive modificazioni.

Da quanto esposto risulta anche la distinzione che intercorre tra sostanze e prodotti indesiderabili, da un lato, e additivi, dall'altro. L'elemento distintivo principale è il fatto che le sostanze indesiderabili sono contenute naturalmente od inevitabilmente negli alimenti e, se fosse tecnicamente possibile, bisognerebbe eliminarle totalmente o ridurle al minimo. Gli additivi sono sostanze aggiunte dalla mano dell'uomo: talvolta con effetti favorevoli e non nocivi, tal'altra con effetti favorevoli ma nocivi. Queste ultime sostanze, cioè gli additivi, non rientrano nella disciplina della direttiva 74/63, ma o sono ammessi o sono esclusi dalla direttiva 70/524.

Ma in base a quali criteri può esser fatta tale distinzione per ciò che concerne la sostanza in questione, cioè il nitrato di potassio?

immediatamente deciso, secondo la procedura prevista dall'art. 10, se l'allegato debba essere modificato.

Il citato n. 2 aggiunge: « Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino alcuna decisione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione ».

Risulta dal fascicolo processuale che, già il 27 luglio 1976, le autorità italiane avevano attirato l'attenzione della Commissione sulla presenza « di nitrato di potassio in proporzioni varianti da 40 a 4000 parti per milione (milligrammi per chilogrammo), residui della preparazione di determinati tipi di formaggi, in talune partite di siero di latte provenienti dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Germania federale » e chiesto « che fosse esaminato il problema dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali con riferimento alla presenza della suddetta sostanza ».

Dopo aver deciso, mediante comunicazione urgente del 5 agosto 1976, di intensificare le analisi di laboratorio sulle partite importate di siero di latte e di mangimi miscelati contenenti siero di latte e dopo aver fissato, in un primo momento, il tenore massimo in nitrati ad una parte per milione, le autorità italiane adottavano il 7 settembre 1976 il provvedimento controverso.

Pare che la risposta non possa che venire dall'esperienza scientifica. Se si stabilisce, sul piano scientifico, che nel latte in polvere o nel siero di latte in polvere, non importa se destinato all'alimentazione animale od umana, la presenza naturale od inevitabile del nitrato di potassio non supera una certa quantità, sarà conseguente concludere che il nitrato di potassio rinvenuto in quantità superiori non può che essere stato aggiunto artificialmente; non può che essere un additivo.

A questo proposito è opportuno sottolineare che — secondo l'esperienza scientifica italiana — il nitrato di potassio, pur essendo nocivo a determinati livelli sia per gli animali che per l'uomo, presenta un aspetto favorevole per i prodotti in cui è incorporato. Trattasi della sua funzione conservatrice, specialmente per i prodotti dell'industria lattiero-casearia, funzione che deriva dal potere dei nitrati di impedire la proliferazione microbica nel latte e nei latticini.

E si può così rispondere alla seconda domanda posta dalla Corte: da dove provengono i quantitativi di nitrato di potassio riscontrati nella polvere di latte e nel siero di latte in polvere?

Nella polvere di latte, fino ad un determinato livello (gli esperti italiani lo hanno stabilito in 30 parti per milione), i nitrati di potassio possono ritenersi come contenuto naturale, tenuto anche conto delle dovute tolleranze. Se si riscontra un livello superiore, o è stato aggiunto siero di latte in polvere alla polvere di latte — e saremmo in presenza di una frode commerciale — oppure sono stati aggiunti i nitrati di potassio, come agenti conservativi, al latte liquido prima dell'essiccazione.

Non sarà inutile precisare al riguardo che la presenza naturale di nitrati nel latte fresco non supera mai le 2 parti per milione e che in tutti i paesi membri non è consentita l'aggiunta di nitrati al latte fresco, che venga destinato al consumo alimentare sia umano che zootecnico. Soltanto alcuni paesi membri consentono l'aggiunta di nitrati al latte, ma solo ai fini della caseifi-

In seguito ad uno scambio di note svoltosi nei mesi d'agosto e di settembre fra le autorità comunitarie e quelle italiane, queste ultime facevano pervenire alla Commissione, in data 7 ottobre 1976, una documentazione tossicologica intesa come motivazione ai sensi dell'art. 5, n. 1 della direttiva.

Il Governo italiano contesta la rilevanza delle questioni in esame ai fini delle definizioni della causa principale, osservando che il provvedimento controverso non è stato adottato in base all'art. 5 della direttiva n. 74/63, bensì in conformità alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, n. 70/524, relativa agli additivi negli alimenti per gli animali (G.U. 14 dicembre 1970, n. L.270, pag. 1).

La distinzione fra le sfere d'applicazione delle due direttive è importante perché ogni smercio di alimenti contenenti additivi non autorizzati è assolutamente vietato, mentre, in relazione alle sostanze indesiderabili, il divieto di smercio concerne, salvo applicazione dell'art. 5 e della procedura di cui all'art. 10, soltanto gli alimenti contenenti le sostanze indesiderabili espressamente elencate nell'allegato della direttiva.

Ove il nitrato di potassio, di cui s'è constatata la presenza nei mangimi importati, dovesse essere considerato come un additivo non autorizzato, ne conseguirebbe che il divieto italiano sarebbe senz'altro giustificato ed

cazione. I nitrati, in questo caso, sono aggiunti al momento della lavorazione casearia. Se alla polvere di latte si aggiunge, in frode, il siero di latte proveniente dalla caseificazione trattata con i nitrati, questi necessariamente si ritrovano, ed in rilevanti quantità, nella polvere di latte.

E non sembra che a questo proposito si possa introdurre una fondata distinzione tra il nitrato aggiunto in fase di caseificazione ed il nitrato residuo nel siero di latte. *Il nitrato continua ad essere un additivo* e comunque non può essere considerato una sostanza presente naturalmente o inevitabilmente nella polvere di latte alla quale è stato aggiunto il siero.

Analogo discorso va fatto per stabilire la provenienza del nitrato di potassio nel siero di latte in polvere. In tale alimento, la presenza naturale del nitrato di potassio non supera, secondo le esperienze scientifiche italiane, le 50 parti per milione, comprese le tolleranze. Se si riscontra una quantità superiore o v'è stata un'aggiunta di nitrati, come agente conservativo, al latte fresco, o il siero di latte è residuo di caseificazione con aggiunta di nitrati.

Anche se il nitrato di potassio continua ad avere un suo effetto come agente conservativo, non risulta un suo scopo specifico nell'aggiunta del nitrato stesso al latte in polvere od al siero di latte in polvere per alimentazione animale. L'aggiunta, fraudolenta o comunque dannosa, avviene ad uno stadio precedente. Come aggiunta di nitrati al latte fresco, ovvero come aggiunta, alla polvere di latte, di siero proveniente da una caseificazione trattata con nitrati di potassio.

In ogni caso, è da escludere che il nitrato di potassio possa considerarsi naturalmente presente nei mangimi a base di latte, in quantità superiori a quelle scientificamente stabilite. E ciò, è bene precisarlo, a prescindere dal fatto che il suddetto additivo sia dannoso o meno. — (*Omissis*).

Sulla base delle trascritte osservazioni, la soluzione adottata dalla Corte, che pur doveva trovare una linea netta di demarcazione tra le rispettive sfere

inoltre che ad esso non avrebbe dovuto far seguito la procedura prevista dall'art. 10 della direttiva n. 74/63 per stabilire se si dovesse o meno completare l'elenco delle sostanze indesiderabili.

L'art. 177, fondato sulla netta separazione tra le funzioni dei giudici nazionali e quelle della Corte, non consente a quest'ultima di pronunziarsi sui fatti di causa, né di sindacare la motivazione della domanda d'interpretazione.

Di conseguenza, quando un giudice nazionale chiede l'interpretazione di un testo di diritto comunitario, si deve ritenere che esso consideri l'interpretazione come necessaria per la risoluzione della controversia.

La Corte non può dunque esigere che il giudice nazionale dichiari espressamente applicabile il testo la cui interpretazione gli pare necessaria.

La Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione propri del diritto comunitario che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti della norma cui si riferiscono le questioni sottoposte.

Nella direttiva n. 74/63 (sostanze indesiderabili) è precisato che essa si applica « fatte salve » le disposizioni relative, in particolare, agli additivi nell'alimentazione degli animali. Occorre quindi, per interpretarla utilmente, definirne la sfera d'applicazione rispetto a quella della direttiva n. 70/524 (additivi).

di applicazione delle due direttive, non può non lasciare perplessi. Non si riesce invero a scorgere la ragione di fondo per la quale una sostanza, intenzionalmente aggiunta in una certa fase di lavorazione di un prodotto (quindi un additivo), debba in prosieguo mutar natura e diventare un residuo necessariamente presente nell'alimento. È fuor di dubbio che l'additivo impiegato nella lavorazione si ritrovi poi come residuo, necessariamente presente, ad esempio, nel siero di latte. Ma pare altrettanto certo che chi impiega tale siero di latte come componente di altro prodotto (ad esempio, mangime per animali), non ignora la sua provenienza e quindi la presenza, in esso, dell'additivo non consentito.

Si tratta dunque, pur sempre, di un'aggiunta intenzionale e non dovrebbe aver rilievo il fatto che invece di aggiungere l'additivo vietato (nella specie: il nitrato di potassio), venga aggiunto o meglio adoperato, come componente, un prodotto (nella specie: siero di latte) che tale additivo contiene.

La questione, come la stessa Corte ha sottolineato, riveste un grande rilievo pratico giacché mentre la direttiva additivi vieta il commercio di alimenti contenenti additivi non autorizzati, la direttiva sostanze indesiderabili (salva la clausola di salvaguardia) lo vieta soltanto per gli alimenti contenenti prodotti espressamente elencati nella direttiva medesima. Di conseguenza, una volta escluso il rigido criterio di delimitazione dell'ambito delle due direttive proposto dal Governo italiano, pare necessario un maggior coordinamento tra le direttive stesse al fine di evitare che l'aggiunta di una sostanza, vietata come additivo, risulti invece ammessa quale « residuo » di precedenti lavorazioni.

Ivo M. BRAGUGLIA

In base all'art. 2 della direttiva n. 70/524 sono considerate come « additivi » le sostanze che, *incorporate* negli alimenti per animali, possono influire sulle caratteristiche di questi o sulla produzione animale.

Il quinto « considerando » della stessa direttiva precisa che « per additivi si intendono, in linea generale, le sostanze aventi effetto favorevole sugli alimenti nei quali sono *incorporate*, nonché sulla produzione animale ».

Benché la direttiva n. 74/63 non definisca la nozione di « sostanze e prodotti indesiderabili », i suoi terzo e quarto « considerando » precisano tuttavia che si tratta di prodotti o sostanze indesiderabili « che gli alimenti per gli animali contengono sovente » e di cui « è impossibile escludere totalmente la presenza ».

Risulta dal fascicolo processuale e dalle osservazioni svolte dalle parti in udienza che la presenza, nei mangimi importati, di nitrato di potassio in misura superiore alle quantità massime fissate dal Governo italiano deriva dalla mescolanza del latte scremato in polvere con una dose di siero di latte, sottoprodotto della preparazione del formaggio, durante la quale il nitrato è adoperato per garantire la conservazione del prodotto.

Il Governo italiano ritiene che il nitrato aggiunto nel corso del processo di caseificazione continui, nelle fasi ulteriori di impiego del siero di latte, ad essere un additivo e non possa venir considerato come una sostanza presente naturalmente o necessariamente negli alimenti per animali cui è stato aggiunto il siero di latte.

Al contrario, la convenuta nella causa principale e la Commissione osservano che il nitrato, non essendo stato aggiunto intenzionalmente ai mangimi a base di latte in polvere, ma trovandosi già come residuo d'una fase anteriore della produzione del latte in polvere e del formaggio, non può essere considerato un additivo.

Dal confronto dei « considerando » sopra menzionati s'evince che le direttive n. 70/524 (additivi) e n. 74/63 (sostanze indesiderabili), pur concernendo entrambe la composizione dei mangimi, distinguono, per quanto riguarda la loro rispettiva sfera d'applicazione, tra certe sostanze intenzionalmente aggiunte ai predetti alimenti per influenzarne favorevolmente le caratteristiche e le sostanze indesiderabili inevitabilmente presenti in tali alimenti sia allo stato naturale sia come residui delle lavorazioni subite in precedenza dagli alimenti stessi o dalle loro componenti.

Così stando le cose, non si può considerare come additivo una sostanza che, a causa di un'aggiunta anteriore, indipendente dall'impiego ai fini dell'alimentazione animale, si trovi necessariamente presente in una delle componenti dell'alimento quale residuo della precedente fabbricazione d'un altro prodotto.

L'accertamento della presenza d'una simile sostanza rientra nella sfera d'applicazione della direttiva n. 74/63 (sostanze indesiderabili) e non già in quella della direttiva n. 70/524 (additivi).

Sulla prima questione

Con la prima questione si domanda in sostanza se, nell'ambito della direttiva n. 74/63 ed in vista dell'eventuale applicazione del provvedimento provvisorio contemplato nel suo art. 5, gli Stati membri abbiano ancora il potere di considerare come sostanze indesiderabili determinate sostanze (nella fattispecie: nitrati) che, pur essendo già note e conosciute al momento dell'adozione della direttiva n. 74/63 e della ricezione della medesima negli ordinamenti giuridici interni, sono state escluse dall'elenco delle sostanze indesiderabili allegato alla predetta direttiva.

A norma dell'art. 1 g) del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (G.U. 28 giugno 1968, n. L 148), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli alimenti per animali a base di prodotti lattiero-caseari rientrano nella suddetta organizzazione di mercato e devono, in forza dell'art. 22 dello stesso regolamento, poter circolare liberamente fra gli Stati membri.

I provvedimenti nazionali che regolano la composizione dei mangimi possono in taluni casi costituire misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, suscettibili nondimeno, quando appaiono giustificate della tutela della salute animale od umana, di rientrare nella sfera d'applicazione dell'art. 36 del Trattato.

L'art. 36 non ha tuttavia lo scopo di riservare talune materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, ma ammette che le norme interne deroghino al principio della libera circolazione, nella misura in cui ciò sia e continui ad essere giustificato per il conseguimento degli obiettivi contemplati da questo articolo.

Allorché, in applicazione dell'art. 100 del Trattato, direttive comunitarie dispongono l'armonizzazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela della salute animale ed umana e approntano procedure comunitarie di controllo della loro osservanza, il ricorso all'art. 36 perde la sua giustificazione e i controlli appropriati vanno allora effettuati ed i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva d'armonizzazione.

Al fine d'armonizzare le disposizioni nazionali, è stata emanata la direttiva n. 74/63 ed è stata posta in essere una procedura comunitaria di controllo.

Nell'ambito della realizzata armonizzazione, l'art. 5 consente tuttavia agli Stati membri di impedire, a titolo provvisorio, lo smercio nel loro territorio di mangimi contenenti sostanze che potrebbero risultare indesiderabili per la salute degli animali e dell'uomo, pur non essendo menzionate negli allegati della direttiva.

Benché gli artt. 6 e 9 della direttiva dispongano che l'elenco delle sostanze indesiderabili possa essere modificato, secondo una procedura comunitaria, in ragione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tec-

niche, era tuttavia giustificato prevedere ugualmente un mezzo per rimediare ad una lacuna delle legislazioni armonizzate allorché sorge un pericolo che esiga un intervento immediato.

L'eventualità presa in considerazione dall'art. 5 comprende l'ipotesi in cui sostanze anteriormente considerate innocue risultino non essere tali, specie quando essendo state considerate in precedenza innocue perché presenti in quantità trascurabili, esse appaiano invece presenti, in altri miscugli alimentari o in miscugli diversamente dosati, in una proporzione suscettibile di renderle indesiderabili.

La prima questione va dunque risolta nel senso che, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva d'armonizzazione n. 74/63, gli Stati membri hanno, nell'ambito dell'art. 5 della direttiva e nel rispetto delle condizioni sostanziali e formali che la direttiva precisa, il potere di considerare provvisoriamente come indesiderabili talune sostanze che, pur essendo note al momento dell'adozione della direttiva n. 74/63, non figurano nell'elenco ad essa allegato, purché i provvedimenti adottati s'applichino nello stesso modo ai prodotti indigeni ed a quelli importati dagli altri Stati membri.

Sulla seconda questione

Con la seconda questione si domanda in sostanza se l'art. 5 della direttiva n. 74/63 autorizzi uno Stato membro a fissare unilateralmente la quantità massima consentita d'una sostanza contenuta negli alimenti per gli animali a base di latte in polvere importati, anche se in passato nessuna quantità massima era mai stata fissata né nello Stato membro esportatore né nello Stato membro importatore.

Fatto salvo il divieto di trattare i prodotti importati in modo diverso dai prodotti indigeni, le ragioni addotte per la soluzione della prima questione obbligano a risolvere in senso affermativo anche la seconda.

In effetti, se certe sostanze non sono state ritenute indesiderabili in quanto, in uno stadio anteriore, determinati alimenti per animali paleavano una composizione nella quale erano presenti soltanto quantità trascurabili di tali sostanze, non si può escludere che in altri miscugli diversi dette sostanze compaiano in proporzioni tali da potere, a causa della loro quantità, essere considerate indesiderabili.

Sulla terza questione

Con la terza questione si domanda in sostanza se l'art. 5 della direttiva consenta ad uno Stato membro, che ne applichi il n. 1, di bloccare l'importazione del prodotto di cui trattasi proveniente da un altro Stato membro.

Nella misura in cui l'art. 5, n. 1, della direttiva n. 74/63 consente allo Stato membro interessato di fissare provvisoriamente, tanto per i prodotti

indigeni quanto per i prodotti importati, condizioni diverse da quelle contemplate nella stessa direttiva, deve essere altresì possibile a questo Stato di vietare lo smercio di prodotti che siano risultati tali da violare il provvedimento nazionale provvisorio.

Un simile divieto di smercio sul mercato nazionale può, per quanto riguarda i prodotti provenienti dagli altri Stati membri, assumere l'aspetto d'un divieto d'importazione, dato che, ai fini dell'applicazione della direttiva, l'importazione può essere assimilata alla prima messa in commercio nel territorio dello Stato membro.

Il suddetto divieto non può tuttavia avere portata generale e deve riguardare unicamente le spedizioni di merci che, in seguito ad un controllo, anche solo per campione, risultino contenere sostanze considerate provvisoriamente come indesiderabili nell'ambito dell'art. 5 della direttiva.

Sulla quarta questione

Ove la Corte risolvesse in senso affermativo le prime tre questioni, si domanda ancora se l'art. 5 della direttiva n. 73/64 possa considerarsi valido in quanto amplia i poteri degli Stati membri oltre i limiti giustificati dall'art. 36 e consente loro, grazie all'ultimo comma dell'art. 10, di sottrarsi, senza limiti di tempo, alle disposizioni direttamente applicabili dell'art. 30 del Trattato, nonché a quelle concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

La direttiva, pur obbligando gli Stati membri ad emanare norme comuni per quanto riguarda la presenza di sostanze nocive o indesiderabili nei mangimi, lascia, in base all'art. 5, agli Stati un potere discrezionale d'apprezzamento per porre in essere provvedimenti supplementari provvisori relativi ad altre sostanze o alla proporzione delle sostanze elencate nel suo allegato.

A norma dell'art. 5, n. 2, quando uno Stato membro ha provvisoriamente adottato un provvedimento del tipo indicato al n. 1, si decide immediatamente, secondo la procedura prevista dall'art. 10 della direttiva, se l'allegato vada modificato.

La convenuta nella causa principale sostiene, in appoggio alla propria tesi, che l'art. 5 della direttiva è invalido e che la procedura contemplata dall'art. 10 potrebbe talvolta, in forza dell'ultimo comma del suddetto articolo, condurre ad una proroga senza limiti di tempo del provvedimento provvisorio.

Il citato art. 10 dispone, al n. 4, che la decisione relativa alla modifica dell'allegato sia emanata vuoi dalla Commissione, su parere conforme del Comitato permanente degli alimenti per gli animali, vuoi dal Consiglio, su proposta della Commissione, qualora la Commissione non s'adegui al parere del Comitato o quest'ultimo non emetta alcun parere.

Il n. 4 precisa successivamente che « se il Consiglio non procede alla adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure ».

È vero che l'ultimo comma dell'art. 10 impedisce alla Commissione di mettere in vigore la propria proposta non solo quando essa sia stata respinta dal Consiglio, ma addirittura quando, in tal caso, il Consiglio si astenga dal formulare una soluzione alternativa.

La Commissione rimane tuttavia competente ad emanare, seguendo la procedura di cui al n. 4, 1° comma, ogni altro provvedimento che essa ritenga appropriato.

L'ultimo comma dell'art. 10 non ha dunque per effetto di paralizzare la Commissione né di permettere una proroga di durata indefinita del provvedimento nazionale adottato a titolo provvisorio.

Si deve dunque concludere che dall'esame della quarta questione non sono emersi elementi atti a porre in dubbio la validità dell'art. 5 della direttiva. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 28 febbraio 1978,
nella causa 85/77 - *Pres. Kutscher - Avv. gen. Reischl (conf.) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice istruttore del Tribunale di Roma nella causa soc. Sant'Anna Azienda Avicola (avv. Uber-tazzi e Capelli) c. I.N.P.S. (avv. Giallombardo e Romoli) e S.C.A.U. - Interv.: Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Marzano) e Commissione delle Comunità europee (ag. Prozzillo).*

Comunità europee - Normativa comunitaria - Definizione di azienda agricola rilevante ad ogni effetto - Insussistenza.

(trattato CEE, artt. 38 e segg. e all. II; regolamenti del Consiglio 16 giugno 1966, n. 70 e 30 aprile 1976, n. 1035, regolamento della Commissione 29 giugno 1966, n. 91).

Non è possibile ricavare dal trattato C.E.E. o dal diritto comunitario derivato una definizione comunitaria generale ed uniforme di « azienda agricola » universalmente valida per l'intero settore delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione agricola (1).

(1) A commento delle questioni trattate nella causa di interpretazione pregiudiziale (non tutte esaminate dalla Corte di giustizia) si trascrivono le osservazioni presentate per il Governo italiano a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia.

Sulla possibile irrilevanza delle « definizioni » comunitarie nelle materie di esclusiva competenza degli Stati membri delle Comunità europee.

1. - Le questioni proposte dal giudice nazionale sono dirette ad ottenere la competente interpretazione delle definizioni di azienda agricola contenute in talune norme del regolamento del Consiglio 14 giugno 1966, n. 70, e del

(*Omissis*). — Con ordinanza 19 maggio 1977, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 1977, il Tribunale civile di Roma ha chiesto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato C.E.E., l'interpretazione dell'art. 38, nn. 1, 3 e 4, del Trattato C.E.E., con riferimento all'allegato II del Trattato stesso, nonché di determinate disposizioni del regolamento (C.E.E.) del Consiglio 14 giugno 1966, n. 70 (*G.U.* n. 112, pag. 2065) e del regolamento (C.E.E.) della Commissione 29 giugno 1966, n. 91 (*G.U.* n. 121, pag. 2249), ed ha formulato un certo numero di questioni concernenti la nozione comunitaria di azienda agricola e le sue eventuali ripercussioni sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Risulta dall'ordinanza di rinvio che la società attrice nella causa principale, che pratica in Italia l'allevamento di pollame e di galline ovaiole, ha citato dinanzi al giudice nazionale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per fare accertare ch'essa ha diritto ad essere considerata, in relazione al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera alle sue dipendenze, come un'impresa agricola e non già come un'impresa industriale, ed a versare pertanto i summenzionati contributi

regolamento della Commissione 29 giugno 1966, n. 91, e volte inoltre a conoscere, nella sostanza, e con vari quesiti proposti in via subordinata, se sia stata adottata una nozione comunitaria di azienda agricola e se tale nozione sia vincolante per gli Stati membri anche per quanto concerne, in particolare, la normativa nazionale in tema di previdenza sociale.

I vari quesiti risultano proposti nell'ambito di una controversia nella quale si discute, per quanto può desumersi dal provvedimento di rinvio e dalle stesse deduzioni delle parti in causa, se la parte attrice sia tenuta al pagamento dei contributi agricoli unificati (dovuti al Servizio Contributi Agricoli Unificati) o soggetta all'ordinario regime di previdenza sociale (con contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

2. - Com'è noto la Corte di giustizia, pur avendo in talune occasioni escluso di dover valutare la rilevanza effettiva delle questioni proposte dai giudici nazionali, ha tuttavia sostanzialmente ridimensionato la portata di tale preclusione (consapevole delle pregiudizievoli conseguenze che ne possono derivare sul piano concreto) affermando la possibilità di fornire al giudice del rinvio, indipendentemente dai formali ed astratti quesiti proposti, indicazioni utili ad una corretta impostazione delle questioni da risolvere ai fini della decisione; e tale affermazione di principio, sintomatica della sensibilità della Corte di giustizia alla esigenza di agevolare una equa definizione delle singole e specifiche controversie, risulta appunto intervenuta in fattispecie nelle quali non gli estremi degli astratti quesiti proposti ma proprio i concreti termini della vertenza di merito (*stricto jure* estranei alla fase di interpretazione pregiudiziale) hanno consentito alla Corte di giustizia di avvertire la erronea impostazione seguita dal giudice nazionale ai fini della decisione della causa di merito.

Anche gli avvocati generali, del resto, hanno talora segnalato la opportunità di una valutazione, sia pure sommaria, della Corte di giustizia sulla effettiva rilevanza delle questioni proposte, quantomeno al fine di non dare seguito a quesiti la cui irrilevanza per la decisione da rendere nella causa principale risulti *ictu oculi* manifesta; né sono mancate occasioni, invero, in cui la stessa Corte di giustizia, come nella sentenza 3 febbraio 1977, resa nella causa 52/76,

unicamente al Servizio dei Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.) sulla base delle aliquote in vigore per le imprese agricole, aliquote che sono, a quanto pare, meno elevate di quelle che valgono per le aziende industriali e che l'I.N.P.S. esige dall'attrice stessa.

Occorre anzitutto prendere in esame la questione 1 b), con cui il giudice nazionale domanda se esista nel diritto comunitario una nozione comune di impresa agricola, ai fini di identificare le imprese di questo tipo, e, in caso di risposta affermativa, se gli Stati membri siano pertanto obbligati a far ricorso alle nozioni offerte dal Trattato e dai regolamenti succitati per identificare le imprese agricole, cui vanno applicati poi i principi stabiliti in sede comunitaria e quelli accolti dai rispettivi diritti nazionali anche in materia previdenziale.

La soluzione negativa del primo punto di tale questione renderebbe infatti prive d'oggetto le altre questioni proposte alla Corte.

L'art. 38, n. 1, del Trattato C.E.E. afferma che « il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli ».

Benedetti, ha dubitato della reale pertinenza delle questioni proposte dal giudice nazionale, ed ha anzi espressamente escluso di poter « utilmente » risolvere quesiti di interpretazione in mancanza di precisi dati di fatto relativi alla causa di merito pendente dinanzi al giudice del rinvio: dubbi e preclusioni che sarebbero in effetti incompatibili con un'astratta e teorica interpretazione della normativa comunitaria (se la Corte di giustizia, cioè, fosse tenuta a risolvere ogni e qualsiasi quesito le venisse comunque rivolto da un giudice nazionale, fosse o no pertinente al *thema decidendum* e fosse o no in concreto rilevante ai fini della decisione), e che dimostrano quindi quanto la Corte di giustizia sia invece sensibile ai concreti termini della singola specie in discussione ed alla esigenza di evitare che il ricorso all'art. 177 del trattato CEE, com'è noto già sufficientemente strumentalizzato, possa in concreto risolversi, come ebbe già a suo tempo occasione di segnalare l'avv. gen. Gand, in decisioni sterili e prive di utili effetti nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale.

Già in via di principio, inoltre, ogni astratta questione di interpretazione, così come del resto qualsiasi questione giuridica, va riconosciuta inammissibile, per difetto di interesse, quando la sua soluzione risulti estranea o comunque non pertinente alla concreta pretesa dedotta in giudizio, essendo la funzione giurisdizionale strumentale rispetto al conseguimento di determinati risultati tutelati dall'ordinamento, e non certo palestra per mere quanto astratte esercitazioni accademiche; e non potrebbe certo ammettersi che tale fondamentale principio, proprio e comune ad ogni giurisdizione, possa ritenersi non rilevante proprio per la Corte di giustizia.

3. - A tali rilievi e considerazioni si è ritenuto di dover accennare, in questa sede, per la particolare rilevanza che assumono nella fase di interpretazione pregiudiziale promossa con il provvedimento di rinvio sopra indicato.

Non si comprende, invero, quale concreta portata possa riconoscersi, anzitutto, al quesito volto ad ottenere la « interpretazione » di talune norme del regolamento del Consiglio 14 giugno 1966, n. 70, e del regolamento della Commissione 29 giugno 1966, n. 91, né quale « dubbio » sia ipotizzabile relativamente alle definizioni in tali norme contenute (con formulazioni che non consentono invero alcuna perplessità); così come non si comprende come possa ipotizzarsi

Sempre in base a tale articolo « per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti », tutti elencati nell'allegato II del Trattato.

L'art. 39, n. 2, del Trattato dispone che, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si considerino specialmente il carattere particolare dell'attività sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole.

Viceversa, poiché il Trattato non contiene alcuna precisa definizione dell'agricoltura, né tanto meno dell'azienda agricola, spetta alle istituzioni comunitarie elaborare, se necessario, ai fini della disciplina derivante dal Trattato, detta definizione di azienda agricola.

Benché l'espressione « azienda agricola » ricorra più volte nella normativa comunitaria emanata dal Consiglio o, dalla Commissione in materia agricola — nonché nei regolamenti cui fa cenno l'ordinanza di rinvio — la definizione di detta espressione, lungi dall'essere uniforme nel-

la possibilità di desumere una nozione generale ed assoluta di azienda agricola da tali norme, che risultano contemplate in regolamenti emanati all'unico ed esclusivo scopo di rilevazione statistica (con tutti i condizionamenti ed i limiti che tale specifica finalità necessariamente comportano), e che contengono definizioni predisposte, espressamente, e secondo criterio abitualmente adottato, del resto, nella normativa comunitaria, (soltanto) « per l'applicazione del presente regolamento ».

4. - Deve escludersi, d'altra parte, che una nozione « comunitaria » di azienda agricola possa ricavarsi, senza arbitraria attribuzione dei caratterizzanti requisiti, dalle norme del Trattato o addirittura, come pure ipotizza il giudice del rinvio, dalla sola elencazione contenuta, quanto ai prodotti agricoli, nell'allegato II del Trattato; ed è evidente, comunque, che se pur una nozione « comunitaria » di azienda agricola volesse assumersi desumibile da tali indicazioni (con il rischio, peraltro, di dover qualificare « aziende agricole », in ragione dei prodotti ottenuti, anche imponenti stabilimenti industriali), tale nozione non potrebbe riconoscersi rilevante, e vincolante, se non limitatamente allo specifico tema disciplinato dalla normativa comunitaria (agricoltura): conclusione la cui validità non può non essere avvertita, invero, quando si consideri che nell'ambito di uno stesso ordinamento giuridico (e quindi, come nei singoli ordinamenti nazionali, anche in quello comunitario) istituti e nozioni possono assumere differente portata, ed essere diversamente considerati, a seconda del ramo del diritto (civile, amministrativo, penale, tributario, ecc.) nell'ambito del quale vengono di volta in volta in rilievo.

Non può affermarsi, del resto, che il limitare la rilevanza di una nozione « comunitaria » di azienda agricola (ove tale nozione fosse ipotizzabile) al solo tema dell'agricoltura comporterebbe le pregiudizievoli discriminazioni alle quali si accenna nell'ultimo dei quesiti proposti dal giudice del rinvio.

E infatti evidente, anzitutto, che di una discriminazione rilevante nell'ambito del diritto comunitario potrebbe discutersi, e soltanto sotto il profilo degli aiuti vietati dall'art. 92 del Trattato, nel solo caso in cui talune imprese o produzioni risultassero « favorite » dalla normativa nazionale e gli imprenditori interessati venissero quindi assoggettati ad oneri « minori » di quelli im-

l'insieme di tale normativa, del resto assai eterogenea, varia a seconda degli specifici obiettivi perseguiti dalle norme comunitarie in questione.

Anche nel limitato settore della statistica, in cui rientrano i regolamenti menzionati nell'ordinanza di rinvio, le definizioni di azienda agricola contenute negli atti comunitari non sono identiche.

Così, per esempio, il regolamento n. 70/66, relativo all'organizzazione di una indagine principale nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, dichiara, all'art. 2, che « per l'applicazione del presente regolamento » s'intende per azienda agricola un'unità tecnico-economica localmente delimitata, soggetta ad una gestione unitaria, che produce i prodotti elencati nell'allegato I dello stesso regolamento.

Il regolamento n. 91/66, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole, pur rinviando, per la propria applicazione, alla definizione testé menzionata, aggiunge una nuova categoria di aziende agricole, e precisamente « le aziende agricole interessate alla vendita », a quelle già citate dal regolamento n. 70/66.

Al contrario, l'art. 2 del regolamento (C.E.E.) del Consiglio 30 aprile 1976, n. 1035, relativo all'organizzazione di un'indagine sulla retribuzione dei lavoratori agricoli fissi (G.U. n. L 118, pag. 3) circoscrive l'ambito del-

posti a carico di analoghe categorie imprenditoriali; e non certo quando si discuta, come nella causa di merito, se una determinata categoria di cittadini nazionali sia soggetta ai « maggiori » oneri propri dell'ordinario regime di previdenza sociale: questione la cui effettiva portata può essere più agevolmente avvertita, oltretutto, quando si consideri che nel più favorevole regime dei contributi agricoli unificati assumono preminente rilievo la qualifica di coltivatore diretto e di famiglia colonica.

È agevole rilevare, inoltre, e comunque, che « discriminazioni » del tipo al quale sembra riferirsi (oltretutto secondo viziata prospettiva) il giudice del rinvio, e quindi discriminazioni dipendenti dal maggior o minore carico fiscale o previdenziale gravante sui cittadini dei vari Stati membri, sono allo stato non solo inevitabili, ma ovviamente compatibili con la normativa comunitaria, per essere la normativa in tema di tributi interni riservata alla esclusiva competenza di ciascuno degli Stati membri, e potendo di conseguenza la concreta incidenza degli oneri a carico dei cittadini comunitari legittimamente variare a seconda della loro nazionalità, e senza che se ne possa desumere un contrasto con la normativa comunitaria.

5. - Nell'ambito delle considerazioni finora riassunte risulta evidente, in definitiva, che dei numerosi quesiti proposti nel provvedimento di rinvio è di assorbente rilievo, in effetti, quello diretto a conoscere se una (eventuale) nozione « comunitaria » di azienda agricola sia vincolante per gli Stati membri anche per quanto concerne la normativa nazionale in tema di previdenza sociale; ed è tale questione che si ritiene debba essere oggetto di preliminare (ed esclusivo) esame (secondo criterio di selezione già del resto altre volte adottato dalla Corte di giustizia), apparendo la sua soluzione assorbente e preclusiva di ogni altra possibile questione.

Non compete invero alla Corte di giustizia, né può competere, specialmente in difetto di direttive volte in argomento al ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali, di accertare e stabilire se e quali nozioni debbano essere

l'indagine a tutte le aziende che esercitano attività delimitate e definite dalla classe 01 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee ed esclude quindi le imprese di prima trasformazione, considerate ad altri fini come attività agricole.

Il complesso delle considerazioni di cui sopra mostra che è impossibile ricavare dal Trattato o dal diritto comunitario derivato una definizione comunitaria generale ed uniforme di «azienda agricola» universalmente valida per tutto il settore delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione agricola.

Visto pertanto che, in mancanza di detta definizione, la questione presa in esame va risolta negativamente, le altre questioni proposte alla Corte dal giudice nazionale diventano prive d'oggetto. — (*Omissis*).

adottate dalle singole autorità nazionali nel disciplinare la materia della previdenza sociale, trattandosi di materia non trasferita con il Trattato alla competenza delle Istituzioni comunitarie ed in ordine alla quale gli Stati membri hanno esclusiva competenza.

È noto, infatti, che la stessa specifica ed analitica disciplina contemplata nei regolamenti del Consiglio n. 3 e n. 1408/71 non costituisce espressione di un'autonoma normativa comunitaria (ostacolata proprio dalle divergenti impostazioni dei vari sistemi di sicurezza sociale applicati nei vari Stati membri), ma risponde alla esigenza di conseguire le specifiche finalità previste dall'art. 51 del trattato CEE, ed è volta quindi ad assicurare, nei limiti del possibile, e nel diverso quadro della libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri (e non certo nel settore dell'agricoltura), il coordinamento dei differenti sistemi di previdenza sociale al fine di garantire il cumulo dei periodi di lavoro ed il pagamento delle prestazioni cui i lavoratori hanno diritto; e le stesse molteplici definizioni in tali regolamenti contemplate risultano riferite e limitate, del resto, alle sole norme previste nei regolamenti, senza riflessi sui vari e divergenti regimi di previdenza sociale adottati nei singoli Stati membri.

A maggior ragione, quindi, deve escludersi che nozioni (eventualmente) dettate nell'ambito della politica agricola comune possano condizionare le normative nazionali in tema di previdenza sociale, di competenza degli Stati membri; e la rilevanza di tale preclusione non può invero essere disconosciuta, ai fini in esame, quando si consideri che un differente criterio di principio comporterebbe, evidentemente, interferenze anche in tema di imposizioni di diritto interno, la cui normativa è pure riservata alla esclusiva competenza degli Stati membri: parallelismo che non può non essere in argomento sottolineato, specialmente quando si tenga presente il generalizzato orientamento, in taluni Stati membri già in concreto attuato, ad una «fiscalizzazione» dei cc.dd. oneri sociali.

6. - Sulla base delle sopra riassunte considerazioni, si propone quindi che la Corte di giustizia, ove non ritenga di dichiarare i quesiti proposti inammissibili per manifesta irrilevanza, e limitando comunque il suo esame all'assorbente e preclusivo quesito di cui all'ultima parte del n. 1-b del provvedimento di rinvio, escluda la sua competenza a pronunciarsi (trattandosi di questione relativa a norme di diritto interno), o si limiti, in subordine, ad affermare in diritto che le nozioni da considerare per l'applicazione dei regimi nazionali di previdenza sociale vanno determinate sulla base delle disposizioni di diritto interno.

ARTURO MARZANO

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ottobre 1977, n. 4178 - Pres. Caporaso - Rel. Vela - P.M. Gambogi (concl. conf.) - Reibaldi (avv. Prosperetti) c. Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Siconolfi).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizioni speciali - Ricorso per cassazione - Motivi attinenti alla giurisdizione - Cessazione della materia del contendere - Deducibilità - Esclusione.

(cost., art. 111; cod. proc. civ., artt. 100 e 362; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48).

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende tanto agli interessi quanto ai diritti ravvisabili nei rapporti dei quali può conoscere il predetto giudice; pertanto dal momento che soltanto a costui spetta stabilire i caratteri ed i limiti di tali posizioni giuridiche soggettive, l'accertamento e la valutazione dei fatti che avrebbero provocato la cessazione della materia del contendere non può mai dar luogo al superamento dei limiti del potere giurisdizionale, ma costituire, al contrario, esercizio di tale potere nella suddetta materia (1).

(1) La sentenza — di cui si riporta soltanto la massima — conferma la recente decisione 3 marzo 1976, n. 799, *Giust. civ. mass.*, 1976, 311. In quest'ultima le Sezioni Unite hanno anzitutto ribadito che in sede di regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile una richiesta di risarcimento del danno — anche ex art. 96 c.p.c. — perché sono estranee a tale fase incidentale le questioni diverse da quelle attinenti alla giurisdizione. Inoltre la Cassazione ha affermato, appunto, che è inammissibile in quanto preclusa, ogni indagine e decisione sull'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ottobre 1977, n. 4185 - Pres. Vinci Orlando - Rel. Vela - P.M. Gambogi (concl. conf.) - Ente Autonomo Teatro Regio di Torino (avv. Stato Conti) c. Professione (avv. Giordano).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Impiego pubblico: ordinanza di reintegra nel posto di lavoro - Successiva sentenza declinatoria della giurisdizione dell'A.G.O. - Protrazione del rapporto di lavoro - Sussistenza dell'originario rapporto.

Nell'ipotesi in cui una controversia di lavoro, dopo l'ordinanza di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, si concluda in secondo grado

con una sentenza declinatoria della giurisdizione dell'A.G.O., il rapporto di lavoro che si protragga dopo il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione conserva la sua natura d'impiego pubblico (1).

(*Omissis*). — Per risolvere la questione di giurisdizione proposta dal Teatro Regio, occorre accertare soltanto se il servizio prestato da Professione, durante il periodo compreso fra il passaggio in giudicato della sentenza di appello e la data in cui il predetto, a seguito della lettera del 27 agosto 1974, smise le sue prestazioni, sia ascrivibile ad un atto di nomina del musicista a componente dell'orchestra. Incontestata ed incontestabile è, infatti la ricorrenza nella specie di tutti gli altri estremi del pubblico impiego: natura pubblica e non economica dell'ente datore di lavoro, continuità ed inerenza delle prestazioni rese dal dipendente ai fini istituzionali dell'ente stesso, subordinazione, costanza e predeterminazione della retribuzione.

Alla tesi dell'attore — ribadita nel controricorso e nella memoria — oppone l'Ente che, come l'ordine pretorile non ebbe altro effetto all'infuori del ripristino del rapporto pubblico e della temporanea sospensione del licenziamento che ne aveva prodotto la risoluzione, così la sentenza della Corte torinese restituì al predetto licenziamento la sua efficacia, che fu poi resa concretamente operante con la lettera del 27 agosto 1974. Ed aggiunge che comunque, anche se non si aderisse a questa prospettazione, non potrebbe mai negarsi che il preteso secondo rapporto provocò il reinserimento del Professione nella organizzazione di esso Ente ed ebbe quindi carattere pubblico.

Osserva la Corte che anche se si respingesse la tesi dell'unicità del rapporto, ugualmente si dovrebbe ammettere che il servizio prestato da Professione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di appello è riconducibile ad un atto di nomina, costituito dalla lettera di riassunzione del 19 dicembre 1972, la quale di tale provvedimento presenta tutti i requisiti formali, perché esprime, nella dovuta forma scritta, l'intento dell'Amministrazione di reinserire il musicista nell'orchestra e di attribuirgli, così, l'identica posizione che egli aveva prima del licenziamento e che, esattamente la Corte di merito ebbe a qualificare di impiegato pubblico (ininfluenti sono, invece, l'affermato carattere provvisorio del provvedi-

(1) In questa interessante fattispecie — prospettata in modo particolarmente originale dalla difesa di controparte —, il Supremo Collegio ha inteso troncato sul nascere una configurazione giuridica suscettibile di ampie generalizzazioni a danno della P.A.

Del tutto corretta è la soluzione adottata: difatti il venir meno dell'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro provoca l'assoluta ed automatica caducazione del provvedimento formale con il quale la P.A., ottemperando all'ordine del giudice, aveva disposto il reinserimento del lavoratore nella propria organizzazione.

mento e l'espressa riserva di caducazione del medesimo qualora fosse sopravvenuto l'accoglimento dell'appello: ripetute volte questa Corte ha avvertito che non la stabilità caratterizza il pubblico impiego, bensì l'inserimento del dipendente nell'organizzazione dell'amministrazione pubblica).

Nel caso in esame sarebbe infatti arbitrario individuare, dopo la data di riammissione in servizio del Professione, due fasi distinte e diverse, l'una anteriore, l'altra successiva al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.

Non è neppure allegata una qualsiasi differenza fra tali fasi, nè si vede quale rilevanza abbia in proposito l'asserto — enunciato dall'attore — che col venir meno dell'ordine pretorile, venne meno il presupposto del provvedimento di reintegrazione. Ciò può esser vero. Ma vale solo ad introdurre una questione di merito — improponibile, quindi, in questa sede —, perché mentre sposta l'indagine sulla tempestività dell'Ente convenuto nell'adeguarsi alla sentenza d'appello, non pone in discussione l'esistenza di quel provvedimento, essendo noto che il difetto di un presupposto non provoca mai l'automatica ed assoluta eliminazione dell'atto in base ad esso emanato.

Pertanto, va senz'altro indugio dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma degli artt. 2 e 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034... — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 luglio 1976, n. 2591 - Pres. Caporaso - Rel. Corsaniti - P. M. Berri (conf.). Ministero Finanze ed Interno (avv. Stato Zagari) c. Comune di Lecce (avv. Sorrentino) c. Provincia di Lecce (avv. Lecciso).

Leggi, decreti e regolamenti - Legislazione del Regno di Napoli - Provvedimento sovrano concessivo ad enti locali di beni appartenenti a ordini religiosi soppressi - Trasferimento della proprietà - Sussiste.
(decreti muratiani 15 febbraio 1807, 7 agosto 1809 e 28 novembre 1811; decreto borbonico 6 novembre 1816).

Procedimento civile - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Limiti.
(cod. proc. civ., art. 334).

Possesso - Ad usucapionem - Interversione - Condizioni.
(cod. civ., artt. 1140 e 1141).

Il decreto muratiano del 28 novembre 1811, convalidato dal Borbone (Ferdinando IV) con decreto 6 novembre 1816, ha trasferito al Comune di Lecce, con vincolo modale di destinazione a uffici pubblici, la piena proprietà dell'immobile già destinato a convento del soppresso ordine dei Celestini, sito in tale città (1).

La parte chiamata ad integrare il contraddittorio può proporre appello incidentale tardivo anche contro una parte diversa da quella che ha proposto appello principale solo quando l'interesse ad impugnare sia determinato dalla proposizione dell'appello principale, mentre tale potere non sussiste quando l'interesse d'impugnare sorga direttamente dalla pronunzia della sentenza (2).

Il compimento protrattosi per lungo tempo di opere di restauro, manutenzione, trasformazione o completamento di un edificio deve riconoscersi esteriorizzazione di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e quindi idoneo all'acquisto per usucapione (3).

(1-3) Con questa sentenza conforme alle precedenti a sezione semplice (da ultimo sent. 5 giugno 1974, n. 1644, in questa *Rassegna*, 1974, I, 1404) le S.U. chiudono, si può ben dire definitivamente, la questione relativa ai controversi effetti derivanti dai decreti muratiani, confermati dai Borboni, relativi alla destinazione dei beni già appartenenti ai soppressi ordini ecclesiastici.

Non può peraltro sottacersi che le S.U., se hanno confermato il precedente indirizzo, ne hanno tuttavia sostanzialmente modificato la motivazione perché

(*Omissis*). — Va poi esaminato con precedenza rispetto alle altre censure, che rimarrebbero assorbite dall'eventuale accoglimento di esso, il primo motivo del ricorso incidentale delle Amministrazioni dello Stato, diretto contro la statuizione con cui fu definitivamente respinta dalla Corte del merito la domanda di accertamento a favore della Amministrazione finanziaria della (persistenza della) proprietà demaniale sull'ex convento dei Celestini.

Sostengono con tale motivo le ricorrenti amministrazioni dello Stato che la Corte di merito errò nella individuazione, della portata del decreto reale di Gioacchino Murat 28 novembre 1811, con cui l'edificio olim Convento dell'Ordine dei Celestini in Lecce — « già riunito » e cioè acquisito al Demanio dello Stato, al pari delle altre proprietà di quell'Ordine, con la legge eversiva 14 febbraio 1807, n. 36 di Giuseppe Napoleone (soppressiva dell'Ordine stesso) — fu « concesso » al Comune di Lecce per installarvi l'Intendenza della Provincia ed al successivo decreto reale di Ferdinando IV di Borbone 6 novembre 1816, che tale destinazione confermò definitivamente (in precedenza, col decreto borbonico 24 agosto 1815, con cui erano stati rimossi in via generale gli analoghi atti degli « invasori » relativi al demanio dello Stato, le destinazioni a favore dei comuni e di altri « stabilimenti pubblici » erano state provvisoriamente conservate). In particolare sostengono che la Corte del merito errò per avere riconosciuto ai detti decreti effetto attributivo di proprietà dell'edificio con l'onere (*modus*) di impiegarlo al fine suindicato anziché effetto analogo a quello di una mera concessione amministrativa in uso di un bene demaniale. E l'errore è denunciato alternativamente come violazione di norma di diritto, per l'ipotesi che i decreti in parola siano ritenuti atti aventi natura legislativa e come vizio della motivazione, per l'ipotesi che essi siano ritenuti atti aventi natura amministrativa.

essa non si fonda più esclusivamente sulla affermata non conoscenza in quel tempo della distinzione tra trasferimento e concessione in uso di bene pubblico — distinzione che recenti studi hanno in effetti riconosciuto pienamente nota già nei primi decenni del 1800, tanto da essere codificata in un descritto del vicerè di Napoli del 1820 e recepita da circolari della Direzione del Demanio pubblico di quel Regno; ma su una interpretazione della « concessione » in una visione complessiva dell'intera vicenda eversiva nel regno di Napoli.

Anche se tale nuova motivazione non può non destare qualche perplessità da un punto di vista storico, la « ragionevolezza » di essa (per ripetere l'espressione di un commentatore) trova la sua sostanziale giustificazione dell'esigenza attuale di sostegno dei fini di decentramento e di autonomia che ispirano indiscutibilmente la vigente Costituzione e di cui la S.C. ha tenuto decisamente conto nella vicenda.

Il principio enunciato nella seconda massima è conforme all'insegnamento della stessa Corte (v. le sentenze citate in motivazione) e della dottrina (v. per tutti SATTI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. II, 1966, p. 83 ss.).

Le Amministrazioni ricorrenti ammettono che l'impugnata decisione è conforme al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte — affermatosi con la sentenza n. 1693 del 1971 e quindi con le sentenze n. 98 del 1972 e n. 1664 del 1974, tutte rese a Sezioni semplice — ma di tale indirizzo chiedono il riesame a queste Sezioni Unite, le quali non ritengono di potersene dispensare.

Gli argomenti addotti nel ricorso e nella memoria possono così riassumersi e raggrupparsi:

1) Erroneamente con le precedenti sentenze di questa Corte Suprema sarebbe stato tratto argomento dalla impossibilità di attribuire ai termini « concessione », o « concedere » o « accordare », adoperati nei decreti (e particolarmente in quello del Murat) un preciso significato tecnico-giuridico nel senso della concessione amministrativa su beni demaniali, nel presupposto che tale istituto sia stato introdotto in epoca più recente e che la regolamentazione dell'uso speciale dei beni demaniali, all'epoca, fosse affidata a negoziazioni privatistiche. Al contrario anche nell'ordinamento del tempo e del luogo erano previste concessioni pubblicistiche in uso di beni demaniali e comunque, una volta che i beni in parola, erano stati « riuniti » al demanio e quindi ne facevano parte, l'attribuzione della piena proprietà al Comune con la sola imposizione di un *modus* avrebbe dovuto risultare espressamente dal testo della legge o essere dimostrata con certezza in relazione alla inalienabilità propria dei beni demaniali. Del pari inconferente l'argomento tratto dall'uso nei decreti, ed in particolar modo in quello del 1816 del Borbone, di espressioni solenni, asseritamente evocatrici della pienezza della potestà sovrana e pertanto incompatibili con una mera concessione in uso: la ridondanza delle espressioni potrebbe giustificarsi invece col carattere confermativo (di concessioni fatte dall'usurpatore) e generale (riguardante più concessioni) del provvedimento e comunque col fatto che con esso si effettuava, dopo tutto, l'attribuzione al concessionario di un possesso pieno e non revocabile almeno fino a che non fosse mutata la destinazione del bene, e così si sanciva il perpetuo asservimento di questo.

Perplessità suscita, infine, la terza massima. Ed invero nella specie occorre che l'ente provinciale dimostrasse, non tanto l'interversione del possesso nei confronti del Comune, ritenuto proprietario del bene, ma addirittura l'inizio del possesso a suo favore per le parti dell'edificio sempre destinate ad uffici statali e quindi certamente materialmente detenute dallo Stato, posto che non potendosi ritenere a ciò sufficiente il semplice compimento di attività di manutenzione, restauro e trasformazione, specie se si tiene presente che fin dalla prima legge comunale e provinciale unitaria del 1865, all'ente provincia era stato fatto carico di provvedere o a fornire i locali da destinare ad uffici periferici dello Stato o alla manutenzione ed al restauro dei beni adibiti a tali fini di proprietà dello Stato o da questo goduti a qualsiasi titolo.

Sul punto, peraltro, la Corte dovrà pronunziarsi nuovamente su vicenda analoga che già è stata sottoposta al suo esame.

Del resto che il decreto del Borbone 6 novembre 1816, n. 533, non importasse attribuzione di proprietà sarebbe positivamente dimostrato — sempre secondo le ricorrenti — dal confronto fra tale decreto, con cui si accenna, confermandosene alcune, a «destinazioni, assegnazioni e concessioni aventi a scopo l'utilità pubblica» ed il precedente decreto del 14 agosto 1815, n. 65, con cui erano state revocate le «donazioni, dotazioni, assegnazioni (fatte dall'usurpatore) in libera proprietà: queste sì attributive di diritto dominicale. Vano sarebbe, infine argomentare, come pur fatto dalle sentenze precedenti di questa Corte Suprema, della identità delle espressioni adoperate nei coevi decreti n. 532 e 531, certamente attributivi della piena proprietà di fondi rustici censi e rendite ad istituti di beneficenza o di istruzione, attesa la differente natura, patrimoniale e non demaniale, dei beni attribuiti con tali ultimi decreti.

2) Ma — sempre secondo le ricorrenti — l'indirizzo di cui si chiede il riesame sarebbe inficiato da ancor più gravi errori esegetici e storici. In particolare si sarebbe equivocato ravvisando nell'art. 31 del decreto murattiano 7 agosto 1809 — con cui il monarca si riservava di fissare su proposta dei suoi Ministri la destinazione definitiva dei beni oggetto di eversione «secondo i bisogni dei dipartimenti rispettivi» il riferimento ai bisogni delle popolazioni locali, laddove si sarebbe dovuto ravvisarvi il riferimento alle esigenze delle branche della amministrazione centrale, intendendosi l'espressione «dipartimenti nello stesso senso in cui sarebbe stata adoperata nella legge organica del Regno delle Due Sicilie 10 gennaio 1817, n. 596. Ci si sarebbe in tal modo rifiutati, in relazione ad un supposto disegno da parte del Sovrano di riorganizzazione amministrativa caratterizzata da un lato dal maggior riguardo per gli interessi e le autonomie locali e dall'altro dall'affrancamento delle terre dai vincoli feudali, di ravvisare del detto decreto un provvedimento accentratore dell'amministrazione e dei demani. Ma non si sarebbe tenuto conto che le tendenze seguite dai Napoleonidi, sia nella riorganizzazione amministrativa dello Stato, che nell'impostazione e nella soluzione del problema dell'eversione dei beni ecclesiastici, ispirandosi al modello francese non potevano essere che accentratrici ed assolutiste. E non lo erano meno le tendenze seguite dal Borbone dopo la restaurazione. Tanto più che, poi, qui si trattava in definitiva soltanto della tendenza propria dello Stato moderno, al potenziamento del demanio come mezzo necessario all'esercizio delle funzioni statuali. Né era possibile porre una netta distinzione tra l'orientamento seguito con la prima legge eversiva, suella di Giuseppe Napoleone del 14 febbraio 1807, che aveva proceduto, secondo il modello francese, all'incameramento immediato dei beni ecclesiastici a favore dello Stato e quella murattiana del 7 agosto 1809, che perseguiva lo stesso obiettivo, sia pure con articolazione di tempi e di scelte. D'altro canto, non era neppure possibile, se non a prezzo di una visione gravemente antistorica del fenomeno, anticipare al momento del-

l'eversione napoletana esigenze di riconoscimento e di tutela degli interessi delle popolazioni ai beni ecclesiastici, esigenze avvertite ed espresse univocamente soltanto con le leggi di eversione del Regno di Sardegna e dell'unificato Regno d'Italia (dal 1848 al 1866).

Si è già cennato che la « riunione al demanio » dei beni dell'ordine monastico dei Celestini era stata in realtà operata con la legge 13 febbraio 1807, n. 36, di Giuseppe Napoleone, soppressiva di quell'ordine (cfr. testo al n. 8 fasc. ricorrenti davanti al Tribunale) e non col decreto reale di Gioacchino Murat del 7 agosto 1809 (con cui era stata operata — cfr. testo nel fascicolo ricorrente davanti alla Corte d'appello — la « riunione al demanio » dei beni di altri ordini contestualmente soppressi, come quelli dei Carmelitani, Domenicani ecc. cui si riferiscono le sentenze precedenti di questa Corte Suprema). E ciò anche se la precisazione non ha molta importanza, essendo pacifico che nel provvedere alla successiva e definitiva destinazione dei beni del soppresso Ordine dei Celestini si procedette non già in applicazione della legge del 1807, che prevedeva la vendita dei beni oggetto di eversione e la devoluzione del ricavo a profitto dei creditori dello Stato, bensì in applicazione del decreto del 1809, che prevedeva una diversa destinazione, peraltro da fissare in un momento successivo (art. 31).

Ciò posto, agli specifici, ma frammentari rilievi raggruppati sub 1) è agevole opporre risposte puntuali.

Intanto non sono erronei gli argomenti tratti, per respingere la qualificazione dei decreti murattiano e borbonico come concessioni pubblicistiche in uso, dalla considerazione che in relazione alla concezione patrimoniale del Demanio consolidatasi con la Dieta di Roncaglia (con la riconduzione al concetto di *jura* regalia sia dei bona in uso pubblico sia dei bona in patrimonio fisci) qualsiasi bene demaniale potesse essere e di solito fosse oggetto di tati di disposizione patrimoniale e quindi anche di atti di attribuzione di proprietà (privata). Ma anche ad ammettere che all'epoca e in loco fossero divenute dominanti le opposte tendenze circa l'inalienabilità del demanio affermatesi in Francia già fin dall'Editto di Moulins, occorre tener conto che i beni in argomento erano in sé, per la maggior parte, patrimoniali (edifici, fondi rustici) e che la loro « riunione al demanio » altro non era stata che lo strumento tecnico-giuridico dell'eversione e che nulla quindi si opponeva in linea di principio alla loro alienazione. Questa, anzi, era addirittura prevista come vendita, sia pure a beneficio dei creditori dello Stato, dalla legge eversiva 13 febbraio 1807. E lo stesso decreto murattiano 7 agosto 1809 — da considerare come si dirà meglio appresso, in relazione al suo contenuto ed ai suoi effetti, una legge eversiva al pari della prima — non esclude ed anzi sembra ammettere, quanto al definitivo destino degli edifici oggetto di eversione, una loro attribuzione in proprietà (ovviamente a soggetti diversi dallo Stato) anche se prescrive che sia tenuto conto, con valuta-

zione ampia e generale, di esigenze di carattere pubblico ed anche se (o tanto più che) come pure si dirà meglio appresso, prescrive l'adozione di forma di legislazione singolare.

Si trattava, del resto, come ammettono le ricorrenti, di sancire la sorte definitiva dei beni con attribuzione al destinatario dei benefici di un « possesso irrevocabile »: il che non si confà alla concessione in uso, per sua natura avente carattere temporaneo. Gli argomenti testuali adottati in senso contrario sono reversibili. In particolare la netta distinzione che dalle ricorrenti si vuol porre fra le attribuzioni di proprietà libera revocate col decreto borbonico del 14 agosto 1815 e quelle in uso vincolato, con lo stesso decreto mantenute provvisoriamente in vita e quindi definitivamente confermate con il provvedimento del 1816, per sostenere che in questo caso la conferma si connetteva al carattere non attributivo di proprietà, non è persuasiva. Il fatto che soltanto per le prime disposizioni si parlasse di « proprietà libera » non importava necessariamente che le altre non fossero attributive di proprietà, ma solo che, nel secondo caso, alla attribuzione si accompagnava un vincolo sia pure obbligatorio, un *modus*. Ed infine, non è privo di valore il raffronto tra il decreto n. 533 del 1816 e quelli coevi n. 532 e 531 confermativi di altre attribuzioni in proprietà: anche se si trattava di beni diversi (fondi rustici, censi, rendite) la causa della conferma era nell'una e nelle altre ipotesi, il concorso di scopi di utilità pubblica.

Con riferimento, poi, alle osservazioni delle ricorrenti raggruppate sub 2) appare evidente che per la esatta individuazione della portata dei provvedimenti di cui si discute (decreto murattiano del 1811 e decreto di Ferdinando IV del 1816) occorre collocare i provvedimenti stessi nel quadro della vicenda dell'eversione dei beni ecclesiastici nel Regno di Napoli, considerando tale vicenda sia con riferimento agli strumenti tecnico-giuridici di cui si avvale sia con riferimento ai contenuti obiettivi ed alle scelte che ne determinarono l'insorgenza e l'evoluzione. Quanto al primo ordine di considerazioni nessun dubbio può sorgere sul carattere legislativo dei provvedimenti di soppressione degli ordini monastici e di « riunione al demanio » dei relativi Beni. E ciò non soltanto per quel che concerne il provvedimento di Giuseppe Napoleone del 13 febbraio 1807, che anche formalmente si presenta come legge ma neppure per quel che riguarda il provvedimento murattiano del 7 agosto 1809, che come il primo innova profondamente l'ordinamento giuridico del tempo incidendo sull'esistenza di ordini religiosi e sulla sorte dei rispettivi patrimoni. Solo che mentre il primo regola contestualmente la sorte di tali patrimoni disponendo la conservazione a pro' dello stato delle biblioteche, dei libri, dei manoscritti e la vendita a beneficio dei creditori dello Stato di tutti gli altri beni immobili e mobili, il secondo, almeno per quel che con-

cerne gli edifici conventuali (non così per il denaro, gli arredi ed effetti destinati al culto, le biblioteche, i quadri ed altri « soggetti di scienze ed arti »), formula una riserva da sciogliersi in un secondo momento, ovviamente mediante l'esercizio della stessa potestà normativa esercitata con i primi atti dell'eversione. E si è già cennato al carattere ampio e generale della valutazione che avrebbe dovuto presiedere, secondo la previsione dell'art. 31 del decreto murattiano del 1809, alla relativa determinazione, da adottare « sul rapporto dei Ministri dell'interno e del culto e su proposta degli altri ministri ». Onge è che quando Gioacchino Murat provvede, col decreto 28 novembre 1811, a destinare l'edificio al Comune di Lecce perché vi installi la casa dell'Intendente (all'epoca rappresentante del governo e capo dell'Amministrazione provinciale) — attuando in tal modo la legge eversiva propria del 1809 anziché la legge eversiva del suo predecessore del 1807 — egli pone in essere un atto di legislazione singolare. Ed ancor più evidentemente è tale il provvedimento 6 novembre 1816, con cui il Borbone conferma la concessione, in una con altre analoghe, egualmente disposte durante l'« occupazione militare » a beneficio di altri Comuni o Stabilimenti pubblici, facendo riferimento ai propri poteri sovrani. Anche se il riferimento poteva essere suggerito dal carattere derogatorio del beneficio (rispetto alla regola generale della revoca degli atti posti in essere dall'invasore posta col precedente decreto 24 agosto 1815) e dall'intento di sanare in tal modo qualsiasi invalidità dell'atto confermato, nondimeno esso è rivelatore dell'esercizio del potere di incidere sull'ordinamento, sia pure statuendo sul regime di certi beni e quindi di legiferare. E tale esercizio, mentre sarebbe stato eccedente qualora si fosse trattato di un mero atto di gestione del bene, si confà perfettamente ad un provvedimento che del bene segni la sorte definitiva chiudendo, a conferma del precedente provvedimento murattiano, il capitolo dell'eversione.

Invero soprattutto questo va tenuto presente — e così si passa al secondo ordine di considerazioni — che cioè, l'eversione dei beni ecclesiastici nel napoletano fu vicenda complessa ed evolutiva. È innegabile che da una prima fase, cui va riferita l'emanazione da parte di Giuseppe Napoleone della Legge 13 febbraio 1807, ispirata al criterio dell'incameramento definitivo seguito da conversione in danaro per il pagamento dei debiti dello Stato — e quindi al concetto dell'eversione come operazione finanziaria ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione statale, secondo il modello offerto dalla eversione realizzata in Francia ad opera della Rivoluzione — si passò ad una fase attendista e possibilista, contrassegnata dalla formulazione di una riserva circa il definitivo destino dei beni, fase cui va riferita l'emanazione, da parte di Gioacchino Murat,

del decreto 7 agosto 1809. Nella previsione di quest'ultimo decreto, che costituì la base dell'eversione come realizzata da Murat — se è vero che egli provvide in applicazione ad esso anche alla definitiva destinazione di beni contemplati, come quelli dei Celestini, dalla precedente legge eversiva 13 febbraio 1807 — era almeno possibile una destinazione definitiva a favore delle popolazioni dei luoghi in cui i beni erano siti e dei Comuni che di tali popolazioni erano gli enti esponenziali. Ciò si desume dal manifestato proposito del Monarca di fissare la detta destinazione secondo i bisogni dei rispettivi « dipartimenti »: espressione codesta che sembra da intendere nel senso di circoscrizione territoriale, sia perché questo era il suo significato corrente, in riferimento alle leggi sulla riorganizzazione amministrativa adottata in Francia durante la Rivoluzione e quindi ad opera di Napoleone, sia perché tale significato non ripugnava all'intervento dei Ministri proponenti, i quali avrebbero potuto influire sul tipo di interesse pubblico cui dare la prevalenza in loco. Ma soprattutto ciò si desume dal rilievo, d'ordine storico, che l'eversione dei beni ecclesiastici come progettata e realizzata durante la Rivoluzione aveva dato luogo anche in Francia ad aspri dibattiti, in quanto mentre i fautori argomentavano che quei beni erano stati donati non al clero, ma alla Chiesa come corpo dei fedeli e quindi all'intera nazione ed inoltre che essendo stati quei beni destinati dai donatori a scopi di carità o di utilità generale, era giusto che fossero devoluti alla nazione la quale dagli stessi scopi si assumeva direttamente il perseguimento, si rispondeva dagli oppositori che i beni non erano stati donati né al clero né alla Chiesa, come corpo unico, ma a determinati istituti ecclesiastici per il perseguimento in loco degli scopi in parola. È lecito infatti supporre che il Murat tenne conto di tali critiche, tanto più incisive e preoccupanti nel Regno di Napoli in relazione alla provenienza straniera del sovrano e che con l'atteggiamento attendistico adottato col decreto del 1809 intese aprirsi la strada ad una soluzione che ne costituisse il più opportuno superamento. Sicché l'attribuzione dei beni stessi ai Comuni, sia pure in considerazione degli scopi di utilità generale da essi perseguiti (nella specie l'apprestamento di locali quale sede dell'Intendente, che era — ripetesi — autorità governativa a competenza territoriale coincidente con la circoscrizione provinciale e capo dell'Amministrazione provinciale) e quindi con l'imposizione di *modus* che assicurassero in via obbligatoria il perseguimento dei fini stessi, si configura come la risposta politica data dal Sovrano a quelle obiezioni. E da tale soluzione il Borbone, che non rinnegò ed anzi implicitamente diede per scontati i risultati ablativi della eversione, non aveva motivo di discostarsi.

Tutto ciò naturalmente non importa affatto attribuire al Murat o al Borbone una politica di decentramento dell'Amministrazione o dei demani che sarebbe certamente incompatibile con le tendenze accentratrici del

tempo. Ma importa ravvisare nel sostrato ideologico-politico dell'eversione napoletana motivi ricorrenti nei dibattiti che accompagnarono o seguirono le eversioni di beni ecclesiastici a carattere generale a partire da quella francese, e quindi non dissimili da quelli che giustificarono nella successiva eversione del Regno di Sardegna e dell'Italia unita, soluzioni tecnico-giuridiche, secondo autorevole dottrina, analoghe. Con che rimane confutato l'addebito che tale ritenuta analogia sia frutto di anti-storica anticipazione.

Va ora esaminato il primo motivo del ricorso (principale) del Comune di Lecce motivo con cui si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l'appello incidentale di esso Comune.

Si tratta di appello incidentale tardivo (proposto con la comparsa di risposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado al Comune) e diretto, come si è cennato in narrativa contro la statuizione — già presa di mira con uno dei motivi dell'appello principale delle Amministrazioni dello Stato — in causa — con la quale, in accoglimento di una domanda riconvenzionale della Provincia di Lecce, era stato dichiarato l'intervenuto acquisto da parte della medesima, per usucapione, dell'edificio *olim* Convento dei Celestini.

La Corte del merito ritenne inammissibile l'appello incidentale considerando: *a)* che il Comune non era soccombente perché in primo grado aveva dichiarato di non essersi mai ingerito nel possesso della cosa ed aveva chiesto di essere dichiarato estraneo al giudizio; *b)* che con l'appello incidentale si proponeva una domanda nuova. Il Comune contesta l'esattezza di tali considerazioni con obiezioni, che sono sostanzialmente valide in quanto: *a)* l'interesse ad impugnare nasce da una pronuncia sfavorevole per la parte, purché questa non avesse univocamente aderito alla domanda dell'altra parte cui la pronuncia giova, e nella specie vi era stata una pronuncia sfavorevole per il Comune, né questo aveva univocamente aderito alla domanda della Provincia; *b)* perché con l'appello incidentale il Comune non aveva proposto una propria domanda, ma si era opposto all'accoglimento della domanda riconvenzionale della Provincia. Ciò nonostante, l'appello incidentale era ugualmente inammissibile. È giurisprudenza di questa Suprema Corte che, anche nelle ipotesi previste dall'art. 334 c.p.c. in cui è ammissibile un'impugnazione incidentale tardiva, se la parte chiamata ad integrare il contraddittorio in fase di impugnazione può proporre appello incidentale tardivo anche contro parte diversa da quella che ha proposto l'appello principale (nella specie l'appello incidentale del Comune era diretto contro la Provincia e non già contro le Amministrazioni dello Stato appellanti principali) tale potere è dato quando l'interesse ad impugnare sia determinato esclusivamente dalla proposizione dell'appello principale, mentre non è

dato (dovendo la parte in tal caso impugnare in termini) quando l'interesse ad impugnare nasca immediatamente e direttamente dalla pronuncia della sentenza (cfr. sent. n. 102/71, 41/71). Ora non vi è dubbio che nella specie ricorresse l'ipotesi ora indicata, perché l'interesse del Comune ad impugnare la sentenza — che dopo aver dato atto che esso aveva acquistato la proprietà del bene per effetto dei noti decreti, dichiarava, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Provincia, che tale proprietà esso aveva perduto per acquisto fattone dalla Provincia stessa a titolo di usucapione — nasceva immediatamente dalla sentenza stessa.

La Corte del merito, peraltro nell'implicito presupposto che si versasse in una ipotesi riconducibile all'art. 334 c.p.c. ritenne che il Comune potesse giovare dell'appello principale, diretto anche esso contro la stessa statuizione e quindi esaminò le difese e le eccezioni sollevate con entrambi gli appelli, difese ed eccezioni che peraltro disattese, confermando l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Vanno dunque esaminati, nell'ordine logico, i motivi che, rispettivamente il Comune di Lecce ricorrente principale e le Amministrazioni ricorrenti incidentali propongono contro la detta statuizione.

Col secondo motivo il Comune deduce che la domanda riconvenzionale era stata proposta tardivamente ed irritualmente, cioè solo al momento della precisazione delle conclusioni e con formulazione inserita a verbale. L'obbiezione della Provincia resistente, che essa aveva implicitamente formulato tale domanda chiedendo riconvenzionalmente la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento dei canoni locatizi è inconsistente (la locazione non è necessariamente posta in essere dal proprietario, la domanda al più presupponeva l'affermazione che non fosse proprietario il conduttore e che quindi la locazione non fosse *sine causa*). La Corte del merito, peraltro, superò il rilievo, già sottoposto ad essa, osservando che il Comune aveva accettato implicitamente il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale. Tanto in quanto, precisando le proprie conclusioni dopo che la Provincia aveva formulato la detta domanda, si era limitato a ripetere quelle a suo tempo precisate con la comparsa di risposta (in relazione alla domanda del Ministero) sicché, tenuto conto sia di ciò sia del comportamento processuale complessivo da esso assunto, si doveva ritenere che l'espressione « quanto meno dichiarare inammissibile e comunque infondata e in ogni caso rigettare qualsiasi pretesa spiegata nei confronti del Comune di Lecce » non poteva interpretarsi come contestazione specifica ed univoca della ritualità della domanda riconvenzionale. E tali osservazioni vanno approvate, tanto più ove si ponga mente che l'usucapione era già stata dedotta dalla Provincia in via di eccezione, cioè per chiedere il rigetto della domanda delle Amministrazioni dello Stato. Il motivo è dunque infondato.

Va quindi esaminata la prima delle tre censure in cui si articola il secondo motivo del ricorso delle Amministrazioni dello Stato con la quale si sostiene che la Corte del merito errò per avere ritenuto usucapibile un bene facente parte del demanio statale e mai trasferito al Comune di Lecce, violando in tal modo la regola sulla imprescrittibilità delle cose fuori commercio, ricorrente sia nell'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, che nel nostro ordinamento. La censura va disattesa per le ragioni, sopra diffusamente esposte, che impongono il rigetto del primo motivo del ricorso delle Amministrazioni dello Stato ed anzi, a ben vedere, resta assorbita da tale rigetto.

Vanno poi esaminate la seconda delle censure in cui si articola il secondo motivo del ricorso incidentale delle Amministrazioni dello Stato ed il terzo motivo del ricorso principale del Comune di Lecce.

Le dette Amministrazioni censurano la impugnata sentenza per avere ritenuto possesso valido ad *usucapionem* la mera detenzione del bene, detenzione conferita alla Provincia in esecuzione del *modus* — di destinare l'immobile a sede dell'Intendente (ora Prefetto) — con cui l'immobile era stato attribuito, in proprietà o in uso, al Comune di Lecce, e mai seguita da atti di intervento da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Da canto suo il Comune sottolinea che una volta accertato che i noti decreti avevano attribuito ad esso la proprietà dell'edificio dei Celestini con l'obbligo di servirsene per provvedere alla sede dell'Intendenza e che proprio in osservanza del *modus* tale Amministrazione era stata immessa nella detenzione dell'immobile, non si sarebbe potuto parlare di usucapione se non sulla base della individuazione ben precisa di un atto di intervensione proveniente dalla stessa Amministrazione provinciale e tali non erano quelli indicati dalla sentenza, peraltro con perplessità — per se stessa censurabile — nella scelta fra essi.

Esaminando congiuntamente; per la sostanziale corrispondenza del contenuto, le censure (anche se quella delle Amministrazioni dello Stato, a rigore, è anche essa assorbita dal rigetto del primo motivo del ricorso delle Amministrazioni stesse) si perviene alla conclusione che esse sono infondate.

L'impugnata sentenza accertò che dopo l'insediamento nell'edificio degli uffici dell'Intendenza, la Provincia intraprese e compì nel corso del tempo, sostenendone da sola le spese, ingenti opere non solo di restauro e di manutenzione, ma addirittura di trasformazione e di completamento dell'edificio stesso. E mise in luce altresì come tale comportamento — protrattosi ovviamente per un lungo periodo in relazione all'entità delle opere, certamente insuscettivo di essere ricondotto alla mera detenzione di cui la Provincia era stata originariamente investita quale titolare di uffici annessi all'Intendenza e riferibile invece soltanto ad un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà era stato

posto in essere pubblicamente, cioè con modalità tali da consentirne al Comune, ente locale avente sede nella stessa città e sempre in stretti rapporti con la Provincia, la pronta e sicura conoscenza.

Né può farsi carico al Comune di avere tenuto conto, nel valutare la ricorrenza degli estremi dell'interversione mediante opposizione al proprietario e nel ravvisare tale opposizione nelle modalità di esteriorizzazione del comportamento in un quadro di particolare intensità e frequenza di rapporti col proprietario stesso, delle innegabili particolarità del caso concreto.

Vanno esaminati da ultimo il quarto motivo del ricorso principale del Comune ed il terzo motivo del ricorso incidentale delle Amministrazioni dello Stato.

Col quarto motivo il Comune di Lecce si duole che la Corte di appello non abbia preso in esame, erroneamente ritenendola domanda nuova, la sua deduzione che la Provincia non aveva occupato tutti i locali dell'edificio e che pertanto l'accertamento di intervenuta usucapione non poteva estendersi ai locali dove avevano sede uffici non provinciali. Ora è vero che la corte del merito errò nel ritenere che la deduzione desse vita ad una domanda nuova, mentre in realtà costituiva una difesa diretta al rigetto parziale della domanda riconvenzionale della provincia. Ma il motivo non può essere accolto perché la situazione possessoria fu in ogni suo aspetto esaminata dalla Corte del merito, la quale accertò il possesso pieno ed esclusivo, da parte della Provincia, dell'edificio nel suo complesso. Sicché la circostanza che si sarebbe ommesso di esaminare appare irrilevante, tanto più che né con l'atto di appello né col ricorso viene fatto riferimento a specifiche circostanze idonee a far ritenere la configurabilità, nel caso di un possesso separato di singoli vani dell'edificio.

Col terzo motivo del ricorso le Amministrazioni dello Stato censurano l'impugnata sentenza per avere ritenuto che l'Amministrazione provinciale, pur avendo esercitato sull'edificio un possesso conforme al *modus* (destinazione dei locali a sede della Prefettura) ed in esecuzione di esso, ne avesse usucapito la proprietà come libera e non invece, come gravata dal *modus* anzidetto; per non avere, cioè avvertito che l'usucapione non avrebbe comunque potuto compiersi se non « con i limiti con cui il possesso era stato esercitato ». Anche quest'ultimo motivo è infondato. La Corte del merito giustamente osservò che l'acquisto per usucapione da parte della Provincia era avvenuto a titolo originario e quindi era svincolato dal *modus*, che era stato posto, con efficacia d'altronde obbligatoria, alla originaria concessione in proprietà a favore del Comune. Né ovviamente il *modus*, in quanto aveva per contenuto un fare positivo, poteva atteggiarsi come « limite » di esercizio del possesso corrispondente alla proprietà. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 aprile 1977, n. 1279 - *Pres.* Mirabelli - *Rel.* Borruso - P.M. Pedace (conf.) - Vida (avv. Orni) c. Ministero dell'Interno (avv. dello Stato De Francisci).

Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 - Applicabilità - Condizioni.

(cod. proc. civ., art. 796; l. 4 agosto 1960, n. 918).

La convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori si applica alle sole pronunzie straniere emanate successivamente alla ratifica nello stato italiano, indipendentemente dalla circostanza che analogo riconoscimento sia avvenuto da parte dello Stato, della cui sentenza si chiede la delibazione, né l'art. 796, fa alcun riferimento al principio della reciprocità delle ratifiche, come condizione di ammissibilità del giudizio di delibazione della sentenza straniera (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 maggio 1977, n. 1777 - *Pres.* Iannuzzi - *Rel.* Borruso - P.M. Pedace (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. dello Stato Bruno) c. Testa Gianfranco (avv. Paoletti).

Procedimento civile Istanza di delibazione sentenza - Prescrittibilità.

(cod. civ., art. 2946; cod. proc. civ., 796 e 797).

L'istanza di delibazione della sentenza straniera, che si configura come azione di accertamento costitutivo in senso stretto, è soggetta a prescrizione decennale (2).

(1-5) Con le sentenze che si riportano, la Cassazione porta la sua attenzione ad alcuni problemi relativi al procedimento di delibazione di sentenza straniera nel nostro ordinamento in relazione alla Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 affermando la vincolatività unilaterale del trattato e la prescrittibilità del diritto emergente dalla pronunzia straniera (che si traduce nella prescrizione dell'azione di delibazione in quanto costitutiva).

A qualche perplessità può dar luogo l'iter logico seguito in tema di trascrizione: inutile appare infatti la questione in merito alla *costitutività* della sentenza di delibazione, ben potendosi desumere il carattere dichiarativo; costitutiva rimane semmai la pronunzia straniera e non quella italiana; e del pari,

I

(*Omissis*). — Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per essere stato in essa ritenuto che la convenzione dell'Aja preveda un termine iniziale di efficacia valido per tutti gli Stati, anche per quelli che vi abbiano aderito dopo la stipulazione. Il ricorrente sostiene che, in assenza di contraria disposizione, il trattato internazionale di cui trattasi sarebbe diventato operante per ogni singolo Stato soltanto con la propria ratifica e spiegherebbe, quindi, efficacia solo per il tempo successivo, come disposto testualmente dall'art. 12. La convenzione rifletterebe pertanto le sentenze pronunciate in uno Stato solo dopo l'entrata in vigore in quello Stato medesimo fissata alla scadenza del sessantesimo giorno dalla rispettiva ratifica (art. 16); con la conseguenza che la disciplina dettata dalla convenzione sarebbe inapplicabile alla sentenza in esame, essendo stata essa pronunciata prima dell'adesione della Svezia al trattato.

La censura, pur partendo da presupposti esatti, perviene a conclusioni errate e non può essere quindi accolta.

Infatti, mentre è esatto che:

a) la convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, stabilisce all'art. 12 che essa non si applica in relazione alle sentenze emanate prima della sua entrata in vigore;

b) tale momento va individuato solo in linea generale, nel deposito del quarto strumento di ratifica (art. 16, primo comma), e, invece, per ogni singolo Stato ratificante la convenzione in data posteriore, nel sessantesimo giorno dal deposito del proprio strumento, di ratifica (articolo 16, secondo comma) non è affatto consequenziale a tali premesse ritenere che — avendo la Svezia ratificato la convenzione sopra citata dopo l'emanazione della sentenza di cui si è poi chiesta la deliberazione in Italia — al relativo giudizio non potesse applicarsi la convenzione medesima. A consentire nella specie la sua applicabilità è, infatti sufficiente constatare che, alloché fu emanata la sentenza svedese, l'Italia aveva già ratificato la convenzione in oggetto con la legge 4 agosto 1960, n. 918. Da quel momento, infatti, non v'è dubbio che in Italia si sia reso operante il contenuto della convenzione e, pertanto, fosse possibile richiedere al giudice italiano, ai sensi dell'art. 2 di essa, che la decisione — resa in materia di alimenti in

non approfondito appare il punto relativo alla legge regolatrice della prescrizione: se cioè questa debba essere regolata dalla legge italiana o dello stato straniero.

L'ultimo precedente in tema, la citata sentenza n. 1932 del 15 luglio 1963, può consultarsi in *Giust. Civ. Mass.*, 1963, 913.

Svezia, cioè in uno degli Stati partecipanti alla convenzione stessa — riconosciuta e resa esecutiva in Italia.

E ciò indipendentemente dalla successiva ratifica della convenzione stessa da parte dei competenti organi interni dello Stato svedese, non essendo subordinato, all'interno di ciascuno Stato che abbia già ratificato una convenzione internazionale multilaterale qual'è quella in oggetto, il rispetto di essa al controllo che analoga ratifica sia avvenuta anche da parte dello Stato di cui si debbono riconoscere determinati atti.

Se, infatti, normalmente, un trattato internazionale entra in vigore dalla data dello scambio o del deposito delle rispettive ratifiche da parte degli Stati contraenti, tale regola subisce eccezione per quei trattati multilaterali nei quali — come in quello *de quo* — sia stabilita, in linea generale, l'entrata in vigore per tutte le parti quando un determinato numero di contraenti abbiano depositate le loro ratifiche, salvo a differirla nei confronti di ogni singolo Stato che compia la ratifica posteriormente al momento del deposito di quest'ultima.

Per effetto di tale disposizione è infatti evidente che — verificatosi il deposito del numero prestabilito di ratifiche — per ogni Stato contraente, che ratifichi successivamente il trattato multilaterale, entra, per ciò stesso, in vigore, senza che occorra il verificarsi di alcuna altra condizione di reciprocità bilaterale.

Il controllo di tale ulteriore condizione potrebbe diventare necessario solo se, nel trattato multilaterale di cui trattasi, fosse stato previsto un meccanismo c.d. di « bilateralizzazione », in forza del quale, al fine di rendere esecutivi in uno Stato gli atti emanati da un altro Stato è necessario che i due Stati, oltre ad essere divenuti parti contraenti di una convenzione avente tale scopo, si siano accordati in tal senso « per accordo complementare ».

Quanto sopra risulta, peraltro, in armonia con l'orientamento seguito da questa Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 1476 del 1969) secondo cui gli artt. 796 e segg. c.p.c., nell'ammettere le sentenze straniere a giudizio di delibazione, non fanno alcun riferimento al principio della reciprocità come condizione all'ammissibilità del giudizio stesso, cioè alla circostanza che anche lo Stato estero, dalla cui autorità giudiziaria è stata emessa la sentenza delibanda, ammetta, a sua volta, le sentenze italiane alla delibazione per l'efficacia e l'esecuzione nel proprio territorio. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Al quesito se l'azione di delibazione sia soggetta alla prescrizione prevista dal nostro ordinamento (che è quella ordinaria, decennale) è stato già risposto positivamente da questa Corte con sen-

tenza n. 1932 del 1963. Ma i rilievi ad essa mossi dalla dottrina inducono ad un riesame completo della questione stessa.

Occorre innanzi tutto delineare la struttura del giudizio di delibazione secondo il codice di procedura civile del 1942.

La sentenza italiana di delibazione non nazionalizza la sentenza straniera nel senso di farne proprio il contenuto (tesi della ricezione materiale), ma costituisce soltanto il presupposto (la *condicio iuris*) per la sua efficacia. Quindi è la sentenza straniera che continua a produrre gli effetti esecutivi, gli effetti del giudicato e tutti gli altri eventuali effetti che sono propri dell'atto giurisdizionale, come chiaramente emerge dal secondo comma dell'art. 797 c.p.c. in cui si stabilisce che ai fini dell'attuazione della sentenza straniera in Italia, « il titolo è costituito dalla stessa sentenza straniera e da quella della Corte d'Appello che ne dichiara la efficacia ». Da questa ricostruzione si deducono due conseguenze:

a) la sentenza italiana di delibazione ha per oggetto non il rapporto sostanziale oggetto della sentenza straniera, ma esclusivamente la idoneità della sentenza straniera a spiegare efficacia nell'ordinamento italiano;

b) l'azione, derivante dalla esistenza di una sentenza straniera e tendente a farla dichiarare efficace nel nostro ordinamento, non soltanto non è la stessa azione eventualmente spettante all'attore in base al rapporto giuridico fondamentale (esperibile per le vie ordinarie avanti al giudice italiano, se la lite rientra nei limiti della giurisdizione italiana fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza straniera che la risolve, come previsto al n. 6 del citato art. 797), ma non va neppure confusa con l'*actio iudicati* nascente dalla predetta sentenza straniera, perché non mira semplicemente all'esecuzione, ma ad effetto più ampio per la sua natura e più ristretto per il suo ambito territoriale: cioè alla dichiarazione di efficacia giuridica in Italia. Essa è, dunque, un'azione autonoma, tendente ad una pronuncia di effetti meramente processuali.

Da questa conclusione due corollari:

1) nel giudizio di delibazione non è ammissibile discutere se sia prescritto il diritto fatto valere avanti al giudice straniero (cfr. in tal senso sent. 5 febbraio 1926 e n. 2362 del 1936).

Quindi, nessuna rilevanza può avere nella specie l'invocata imprescrittibilità del diritto agli alimenti fatto valere avanti al giudice svedese;

2) la questione della prescrizione dell'azione di delibazione è diversa e preliminare rispetto all'altra questione se, per delibare una sentenza straniera, occorra o meno verificare se essa, secondo l'ordinamento da cui è scaturita, sia ancora efficace o sia eventualmente già prescritta (come ritenuto da questa Corte con la sent. n. 2362 del 1936).

Resta ora da esaminare se l'azione di delibazione, come sopra delineata e distinta, sia soggetta a prescrizione.

A tal fine appaiono decisivi i seguenti tre punti:

1) se la prescrizione, nel nostro ordinamento, possa avere ad oggetto oltreché i diritti, anche le azioni;

2) se — ammessa la soluzione positiva — il giudizio di delibazione di cui all'art. 796 c.p.c. sia un giudizio meramente dichiarativo (come tale imprescrittibile) ovvero costitutivo;

3) se — ammesso il carattere costitutivo di un siffatto giudizio — il nostro ordinamento non preveda un'altro giudizio meramente dichiarativo finalizzato al riconoscimento della sentenza straniera in Italia.

Primo punto.

È innegabile che l'istanza di delibazione si configura propriamente più come una azione (o diritto d'azione) che non come un diritto in senso stretto, in quanto con essa si vuol far valere non quel diritto ad una prestazione in una direzione personale determinata che equipara, sulla soglia del processo, i diritti assoluti e relativi, reali e personali e che il convenuto avrebbe potuto adempiere e non ha adempiuto, ma un diritto protestativo ad ottenere un risultato (la delibazione), che l'avversario non può né impedire né soddisfare. Tuttavia, soggetti a prescrizione debbono ritenersi nel nostro ordinamento non soltanto i diritti, ma anche le azioni (che non vanno confuse con i c.d. diritti facoltativi). Se è vero, infatti, che mentre l'art. 3135 vecchio c.c. riferiva la prescrizione alle azioni (... tutte le azioni si prescrivono... »), l'art. 2934 nuovo cod. civ. la riferisce ai diritti (« ... ogni diritto si estingue per prescrizione... »), è pur vero che:

1) come la dottrina non ha mancato di rilevare, la terminologia del nuovo cod. civ. non è costante. Negli artt. 249, 533, 606, 1422, 1442, 1495 la prescrizione è riferita all'azione; nell'art. 480 si parla di prescrizione del diritto pur versandosi in tema di semplice facoltà. In particolare taluni articoli (tra cui ad es.: gli artt. 387 e 502) paiono sottoporre a prescrizione non solo i diritti in senso stretto, ma anche taluni diritti potestativi e lo stesso potere di impugnativa;

2) la formulazione dell'art. 2934 e la preferenza in esso data al termine « diritto » si giustifica col proposito del legislatore di superare un'annosa disputa dottrinarica circa l'oggetto della prescrizione, privando di fondamento l'opinione che essa colpisse non il mancato esercizio del diritto, ma soltanto la mancata reazione giudiziaria del titolare alla sua violazione, sì da determinare, quindi, non l'estinzione del diritto in sé, ma semplicemente dell'azione concessa dall'ordinamento a sua tutela.

Pertanto, pare ragionevole che il termine « diritto » contenuto nel citato art. 2934 debba intendersi non in senso letterale e riduttivo, ma in senso ampio, comprensivo di tutte le situazioni giuridiche attive;

3) la prescrizione ha per scopo di far cessare l'incertezza dei diritti, consolidando con il decorso del tempo uno stato di fatto contrario al diritto e rendendolo esso stesso giuridico oppure sanando uno stato

giuridico difettoso, sicché ciò che si perde con la prescrizione è appunto quel potere di mutare lo stato di fatto o di diritto difettoso in cui si sostanzia l'azione. Del resto che la prescrizione sia legata all'azione risulta anche dalla regola *contra non valentem agere non currit praescriptio* di cui all'art. 2935 c.c.

Secondo punto.

È vero che le azioni di mero accertamento sono ritenute, in genere, imprescrittibili perché esse non tendono a fare cessare uno stato di fatto contrario al diritto, ma semplicemente ad accertare qual'è lo stato di fatto conforme al diritto, facendo cessare solo lo stato di incertezza esistente al riguardo: con esse — in altri termini non si accerta che qualcosa deve avvenire ma solo che qualcosa è già avvenuto.

Ma l'azione di delibazione — come tutta la dottrina pressoché unanime riconosce — tende non ad un mero accertamento, bensì ad un accertamento costitutivo. Infatti, solo in alcune norme speciali (quali quelle previste ad es. in taluni trattati internazionali) il legislatore italiano considera sufficiente, per attribuire efficacia alle sentenze straniere o di organi giudiziari internazionali, che essere rispondano a determinati requisiti: nel sistema del vigente c.p.c. si pone, invece, un'ulteriore condizione e, cioè, l'accertamento giudiziale dei presupposti cui l'attribuzione di efficacia resta subordinata.

Si ha, così, una sentenza indubbiamente costitutiva, perché con essa si attua sì una preesistente volontà di legge ma, in quanto la legge connette o condiziona un determinato mutamento giuridico all'accertamento giudiziario, questo diventa, per virtù di legge, la concausa necessaria di quello.

E le azioni di accertamento costitutivo sono normalmente soggette a prescrizioni, che sanziona non soltanto l'omessa reazione ad una violazione di un diritto, ma anche l'omesso esercizio del diritto a chiedere un mutamento di una situazione giuridica.

Terzo punto.

Si sostiene in dottrina che l'istituto della delibazione incidentale in corso di causa — consentita dall'art. 799 c.p.c. come pura e semplice *incidentalis cognitio* a qualsiasi giudice italiano (e non alla sola Corte d'Appello), senza effetto di giudicato ma anche, senza limiti di tempo — costringerebbe a ritenere anche la delibazione in via principale — nonostante la formulazione in termini generali degli artt. 796 e 797, necessaria soltanto agli effetti dell'esecuzione forzata, così come era nel vecchio cod. proc. civ. (artt. 559 e 941), e che, conseguentemente l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 797 sia un « mero accertamento » (come tale imprescrittibile) — quando esso sia volto solo a riconoscere nella sentenza straniera gli effetti del giudicato ed, invece, un « accertamento costitutivo » quando miri ad attribuirgli anche efficacia esecutiva. Trattasi di una tesi certamente meritevole della massima considerazione,

non fosse altro perché in linea con l'esigenza universalmente sentita di poter far valere quando occorra, e quindi senza limiti di tempo, avanti al giudice italiano lo *status* personale derivante da un giudicato straniero; ma, nel caso in esame, quand'anche si aderisse ad essa, il ricorrente non ne trarrebbe vantaggio concreto. Infatti, la distinzione tra i due possibili giudizi di delibazione sopra delineati potrebbe essere utile a ritenere non soggetta a prescrizione l'azione di delibazione di una sentenza dichiarativa o costitutiva ma non mai, come nella specie, di una sentenza di condanna. Quando, invero, si chiede la delibazione di una sentenza di condanna, per effetto della sua stessa natura, si chiede non soltanto il riconoscimento della regiudicata, ma anche l'attribuzione dell'efficacia esecutiva. Il giudizio di delibazione porta, cioè, ad attribuire al giudicato straniero lo stesso valore che ha un giudicato italiano nel medesimo contenuto e una sentenza italiana di condanna passata in giudicato ha efficacia esecutiva. L'esame dei suesposti tre punti sembra autorizzare la conclusione che l'azione di delibazione di una sentenza straniera di condanna è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni prevista nell'art. 2946 c.c. così come ha ritenuto nella sentenza impugnata. Ciò posto, non ha più rilievo accertare se la sentenza straniera fosse ancora efficace in base allo stesso ordinamento straniero nel cui ambito è stata pronunciata ovvero se l'*actio indicati* da essa derivante fosse già per avvenuta prescritta e, quindi, sotto tale riflesso non più delibabile in Italia. — (*Omissis*).

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 548 - Pres. Roehrsen - Est. Rizzo - Confuorto ed altri (avv. Lucisano) c. Direzione provinciale tesoro di Roma (avv. Stato Mataloni).

Impiego pubblico - Pensionati statali - Pensionato dello Stato riassunto presso un ente pubblico - Sospensione pagamento indennità integrativa speciale - Controversia - Giurisdizione esclusiva - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Pensionati statali - Atti definitivi - Provvedimenti della Direzione provinciale del Tesoro per recupero somme - Definitività - Sussiste.

Impiego pubblico - Pensionati statali - Riassunzione - Cumulabilità di assegni e pensioni - Indennità integrativa speciale - Illegittimità della sospensione - Fattispecie - Limiti.

Qualora l'Amministrazione disponga la sospensione del pagamento della indennità integrativa speciale in precedenza corrisposta ad un pensionato dello Stato riassunto in servizio presso un Ente pubblico che analoga indennità corrisponda, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (1).

(1-3) Su alcuni effetti collegati al cumulo di impieghi pubblici.

Il principio che la controversia concernente la sospensione del pagamento dell'indennità integrativa speciale ad un pensionato statale riassunto in servizio presso altro ente sia riservata alla giurisdizione esclusiva trova ampio conforto giurisprudenziale (cfr. in termini Ad. Pl. 6 novembre 1964, n. 22, in *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1885; Ad. Pl. 28 novembre 1970 n. 12, *ivi*, 1970, I, 1840; Sez. IV 17 maggio 1977 n. 480, *ivi* 1977, I, 739; Cass. SS.UU. 22 maggio 1963 n. 1354, in *Foro It. Mass.* 1963, 400; Cass. 29 aprile 1967 n. 798, in *Giust. Civ. Mass.* 1967, 398). Tale giurisprudenza puntualizza, in specie, il rapporto fra la competenza del Giudice amministrativo e quella della Corte dei Conti, ristretta quest'ultima all'ambito delle contestazioni sul diritto stesso alla pensione, sulla sua misura e decorrenza, con esclusione di quelle successive alla liquidazione del trattamento pensionistico, relative ad esempio agli effetti del nuovo rapporto di impiego pubblico collegato alla riassunzione in servizio del pensionato.

Per quanto concerne il cumulo di retribuzioni e indennità integrative speciali a favore di un impiegato in servizio che risulti prestare la propria opera in due amministrazioni diverse, in linea generale va esclusa la possibilità di detto cumulo; invero l'art. 65 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato ammette il cumulo di impieghi solo come eccezione che deve essere prevista da una legge speciale; in ogni caso non sembra mai consentita la doppia percezione della indennità integrativa speciale.

In forza dei decreti legislativi delegati emanati per l'attuazione del decentramento amministrativo è da ritenersi compreso fra gli atti devoluti ad organi periferici e, come tale, definitivo anche il provvedimento emanato dalla Direzione provinciale del Tesoro ex art. 3 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1344, con il quale viene disposto il recupero di somme indebitamente percepite da un pensionato statale (2).

Poiché l'indennità integrativa speciale che gli istituti previdenziali (INAIL, INPS, INAM) corrispondevano autonomamente ai propri dipen-

Il citato articolo 65 fissa la norma di carattere generale che collega alla assunzione di altro impiego l'effetto della cessazione di diritto dell'impiego precedente; è interessante osservare che tale articolo, pur ponendo il divieto di cumulo di impieghi pubblici, non contiene alcuna disposizione di carattere sanzionatorio, né previsioni di natura disciplinare.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. ad esempio Consiglio di Stato Sez. V, 31 gennaio 1967 n. 39, in *Il Consiglio di Stato* 1967, I, 34; Sez. VI, 14 marzo 1975 n. 105, *ivi*, 1975, I, 344) ha ritenuto costantemente di dover interpretare tale norma nel senso che, nel caso in cui l'impiegato statale già vincolato da un precedente rapporto di impiego manifesti la volontà di accettare il secondo posto, sorgerà senz'altro il nuovo rapporto, che sarà così giuridicamente efficace, anche se l'impiegato, per non aver tempestivamente rinunciato al primo, abbia determinato una situazione di incompatibilità, esponendosi alle conseguenti sanzioni disciplinari (e, aggiungerei, anche a quelle penali in ipotesi sussistenti, specie in relazione alle particolari modalità seguite per conseguire il « doppio posto »: ad es. azioni ricadenti nella sfera punitiva degli artt. 495, 496, 640, 2° comma, c.p.).

Invero, il cumulo di impieghi si realizza non già con il semplice conferimento di altro impiego al dipendente, bensì se e quando il secondo impiego venga assunto senza rinuncia al primo; l'incompatibilità fra due impieghi pubblici, fissata di norma in linea generale, non va oltre un certo limite riguardata quanto agli effetti: essa infatti importa solo che la persona nominata al secondo impiego non può accettarlo senza far cessare il preesistente rapporto, non già che la seconda Amministrazione possa rifiutarsi di assumere l'interessato con la motivazione che quest'ultimo è già legato da rapporti di impiego con altra Amministrazione.

Cosicché il cumulo di impieghi non darà mai luogo alla illegittimità del conferimento del secondo impiego, ma sempre e solo alla decadenza dall'impiego precedente. Tale decadenza opererà *automaticamente* sull'unico, obiettivo presupposto del cumulo, senza quindi che nel provvedimento relativo possa inserirsi alcuna valutazione di tipo discrezionale.

Confortano siffatte conclusioni Consiglio di Stato Sez. VI 3 maggio 1961 n. 415 (in *Il Consiglio di Stato* 1961, I, 959); Sez. V 27 febbraio 1965 n. 156; (*ivi*, 1965, I, 285); Sez. V 9 novembre 1957, n. 896 (*ivi*, 1957, I, 1400); Sez. V 24 marzo 1970 n. 300 (*ivi*, 1970, I, 450).

Sotto il profilo della valutazione della gravità dei reati ipotizzabili *in subiecta materia*, gravità richiesta fra l'altro dall'art. 91 del Testo Unico 10 gennaio 1957 n. 3, ricordiamo che, ad esempio, per il personale docente della scuola media solo con il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 è stato normativamente ed esplicitamente sancito il divieto del cumulo, laddove in passato la ammissibilità del cumulo, quale eccezione al generale divieto posto dal richiamato art. 65, era

denti e che successivamente è stata conglobata nello stipendio riveste — per l'importo conglobato — natura giuridica diversa dalla indennità integrativa speciale erogata ai dipendenti statali, ne consegue che, qualora tale indennità (che sia stata erogata in uno con il trattamento di servizio) risulti — al netto della quota a suo tempo conglobata — inferiore a quella corrisposta unitamente al trattamento di pensionato statale, la mancata corresponsione di quest'ultima nonché la sospensione o il recupero della medesima sono illegittimi ex art. 7, comma 7°, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (3).

espressamente prevista da norme speciali (cfr. ad esempio art. 3 R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539; art. 24 D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749), in ordine alle quali la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 6 novembre 1970, n. 152 (in *Foro It.* 1970, I, 2641), sul presupposto specifico della legittimità del cumulo, si pronunciò per l'incostituzionalità proprio di alcune norme che prevedevano una decurtazione del compenso spettante per incaricati e supplenti che rivestivano altro impiego pubblico di ruolo e non di ruolo.

Attualmente, comunque, l'art. 91 del citato D.P.R. 417/1974 ha radicalmente innovato al riguardo; esso, infatti, nel contemplare esplicitamente il divieto di cumulo di impieghi, stabilisce che «...l'ufficio di docente... non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assume altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'Amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente...».

Il collegamento fra il terzo e il primo comma dell'articolo in esame induce a ritenere che l'ipotesi cui intendeva riferirsi il legislatore non era quella dell'impiegato di altra Amministrazione che assuma la qualifica di docente, ma solo il contrario, e cioè quella del docente che decida di assumere altro impiego pubblico, circostanza che comporta la cessazione *ipso iure* della qualifica di docente.

Tuttavia anche il caso inverso (impiegato di altra Amministrazione che assuma la qualifica di docente) sembra destinato a identica soluzione, la quale si armonizza perfettamente, del resto, con il principio di ordine generale contenuto nell'art. 65 già ricordato, che collega per l'appunto all'assunzione di altro impiego solo l'effetto della cessazione di diritto *dall'impiego precedente*.

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 569 - Pres. Roehrssen - Est. Carbone - Cascio (avv. Magazzù e Tinaglia) c. Prefetto di Palermo (avv. Stato Ferri).

Giustizia amministrativa - Misure di prevenzione - Sicurezza pubblica - Atti del Questore - Natura - Impugnabilità immediata.

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Diffida del Questore - Natura - Presupposti - Limiti.

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Diffida del Questore - Rapporto con precedente rilascio di porto d'arma - Irrilevanza.

L'atto di diffida pronunciato dal Questore in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non è soltanto in posizione di pregiudizialità e strumentalità in ordine alle misure di prevenzione indicate agli artt. 2 e 3 del testo normativo citato, ma riveste altresì un contenuto autonomo, con riflessi negativi nei confronti del diffidato e con possibilità, in particolare, di incidere direttamente su interessi giuridicamente tutelati, circostanza quest'ultima che ne giustifica la autonoma impugnativa da parte del soggetto inciso (1).

(1-3) Sfera di applicazione delle misure di sicurezza di competenza del Questore.

Sulla prima massima della decisione che si annota esiste giurisprudenza consolidata sia della Suprema Corte che del Consiglio di Stato (cfr. ad es. Sez. IV 9 novembre 1976 n. 1038, in *Il Consiglio di Stato* 1976, I, 1175). In realtà appare problematico negare che col provvedimento di diffida venga ineluttabilmente coinvolto il delicato settore degli interessi della moralità e della onorabilità personale.

È intrinsecamente connesso alla diffida — come del resto motiva la stessa decisione all'esame — un certo comportamento di carattere generale che induca a presumere non tanto l'esistenza di reati consumati, quanto piuttosto una mera disponibilità a consumarli, tendenza che non è esclusa dall'agire del soggetto nell'ambito del mercato delle aree e delle connesse attività edilizie che «...costituiscono tipica zona di operazioni della nuova mafia»; né detta tendenzialità può essere esclusa solo con l'addurre «...una fortunata e prolungata attività economica nel settore», oppure «i buoni rapporti creditizi e amministrativi che costituiscono comunque la regola di ogni attività e collusione mafiosa».

In linea più generale, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la diffida e il provvedimento di rimpatrio trovano applicazione nei confronti delle seguenti categorie di soggetti: 1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro; 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; 3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, *debba ritenersi* che vivano abitualmente, *anche in parte*, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; 4) coloro che per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso; 5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il rimpatrio, in particolare, trova applicazione qualora le persone di cui alla predetta elencazione siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza (arg. ex art. 2, legge 1423/1956).

Sia il provvedimento di diffida che quello di rimpatrio debbono essere motivati; entrambi, in buona sostanza, mirano ad impedire, a prevenire la

La motivazione di un provvedimento di diffida adottato dal Questore ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, va necessariamente correlata alla natura dell'istituto — volto per l'appunto ad accertare situazioni e comportamenti non ancora coagulati in circostanze e fatti tali da concretizzare addebiti specifici, ma pur sempre sufficienti a giustificare un provvedimento preliminare e meramente contestativo in senso lato, prodromico alla comminazione delle vere e proprie misure di prevenzione — e quindi ben può riferirsi a generici indizi e circostanze di natura solo tendenziale ma comunque significative se complessivamente e univocamente considerate (2).

possibilità della commissione di fatti illeciti, con la conseguenza, facilmente comprensibile per la natura stessa di detti provvedimenti, che entrambi non sono affatto condizionati dalla effettiva esistenza di condanne penali.

Significativo al riguardo quanto affermato dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino: «Le misure di prevenzione (disciplinate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423) non sono affatto legate nè all'accertamento di una pregressa attività criminosa, nè a quello della capacità a delinquere; bensì all'accertamento che la persona sia da considerare pericolosa per la sicurezza pubblica o la pubblica moralità, a causa di comportamenti che, anche se non sufficienti a provare la violazione della legge penale, siano tuttavia *indicativi* di un modo di vivere tale da far ritenere il soggetto proclive a delinquere» (cfr. *impugnativa Proc. Gen. Repubblica Torino, 26 marzo 1974, c/ Paoli Vincenzo*).

Alla base di ogni provvedimento di diffida o di rimpatrio vi è dunque il motivo primario della considerazione e valutazione della sicurezza pubblica, considerazione e valutazione che vanno effettuate nel pieno e rigoroso rispetto degli schemi normativi all'uopo predisposti dalla citata legge 1423/1956.

Costituisce puntuale applicazione di tale ordine di principi la sentenza del Pretore di Napoli 8 gennaio 1964 (in Arch. Pen. 1965, II, 309), secondo la quale il provvedimento di rimpatrio (che costituisce misura di prevenzione applicata direttamente dall'Autorità di p.s. al di fuori di un controllo immediato dell'A.G.) deve essere adeguatamente motivato; peraltro è sufficiente che tale motivazione consista nella indicazione di *fatti* (e quindi *non necessariamente di condanne penali*), specifici e concreti, dai quali risulti che al rimpatriando appartenga ad una delle cinque categorie sopra indicate e sia altresì pericoloso per la sicurezza pubblica.

Altrettanto decisiva appare la decisione 11 dicembre 1970 della Cassazione (Sez. I^a Pen., in *La Giustizia Penale* 1971, II, 843) che qualifica la pericolosità considerata dalla legge 1423/1956 come pericolosità sociale in senso lato, comprendente cioè, da un lato, la semplice immoralità non costituente reato, e dall'altro, la accertata predisposizione al delitto e la *presunta* vita delittuosa di un soggetto nei confronti del quale non si raggiunga una prova sicura di reità per un delitto; tale pericolosità — soggiunge il Supremo Collegio — non è necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per reato, ma si ricava dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni *che giustificano sospetti e presunzioni*, purché gli uni e le altre appaiano fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati, quali la compagnia di pregiudicati, l'omertà, la mancanza di stabile lavoro, il *tenore di vita* e le

Non sussiste alcuna contraddittorietà ma semplice successione storico-conoscitiva fra il provvedimento di diffida pronunciato dal Questore ex art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e un precedente rilascio della licenza di porto d'armi, ben potendo emergere, successivamente all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio del porto d'armi, elementi di valutazione della condotta e dell'affidabilità del soggetto del tutto diversi e contrastanti con il quadro di valutazione anteriormente acquisito (3).

denunce per delitti anche colposi (cfr. in termini anche Sez. I, 31 ottobre 1969, in *Giust. Pen.* 1970, II, 620, 1432; Sez. I, 29 marzo 1965, *ivi*, 1965, III, 467, 522).

La natura discrezionale del giudizio di pericolosità (attenendo esso ad un criterio di possibilità, o meglio di probabilità, comunque proiettato nel futuro) comporta la impossibilità per il Giudice, anche quello Amministrativo, di sostituire una propria valutazione a quella del Questore, e ciò specificamente in relazione alla preclusione, posta dall'art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, di compiere un sindacato di merito sull'atto amministrativo discrezionale (cfr. Cass. Sez. 1^a Pen. 18 aprile 1972, in *Giust. Pen.* 1973, III, 425).

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 574 - Pres. Roehrsen - Est. Giovannini - Cipriano (avv. Ranieri) c. Annunziata (n.c.).

Giurisdizione amministrativa - Spese giudiziali - Presupposto - Effetti - Limiti.

Giurisdizione amministrativa - Deposito del ricorso - Onere - Effetti - Dichiarazione di decadenza - Necessità di apposito ricorso - Sussiste.

Giurisdizione amministrativa - Spese del giudizio - Omesso deposito del ricorso - Condanna alle spese - Necessità di apposito ricorso - Sussiste.

Poiché la condanna alle spese può scaturire solo come effetto della soccombenza pronunciata nei confronti della parte onerata in relazione alla decisione in rito o in merito sulla controversia, non sussiste alcuna possibilità di una autonoma statuizione sulla domanda relativa alle spese del giudizio amministrativo (1).

Posto che si vogliano considerare la notifica e il deposito del ricorso giurisdizionale amministrativo come componenti di una unica fattispecie

(1-5) La decisione 574/Sez. IV chiarisce alcuni effetti del principio generale secondo cui la pronuncia di condanna alle spese segue sempre e necessariamente la soccombenza in relazione ad un giudizio effettivamente e formal-

complessa, l'introduzione del giudizio amministrativo si perfeziona all'atto del deposito presso la Segreteria dell'organo giurisdizionale amministrativo adito, deposito da eseguirsi, ex art. 36 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, con l'originale del ricorso e che non potrebbe essere sostituito con il deposito a cura di una delle parti intime della copia del ricorso alla medesima notificata; pertanto le controparti, che abbiano interesse a chiedere la pronuncia di decadenza ai fini della condanna del ricorrente inadempiente al deposito del ricorso, non essendo sufficiente un semplice controricorso o memoria, strumenti idonei solo ove fosse già esistente un rapporto processuale che invece nella fattispecie ipotizzata non si è mai instaurato (2).

Qualora in caso di mancato deposito dell'originale del ricorso presso la competente Segreteria del Giudice adito in grado di appello da parte del soccombente in primo grado, l'appellato non abbia introdotto un ricorso autonomo con richiesta di declaratoria di decadenza, dovrà essere pronunciata la inammissibilità del ricorso con cui l'appellato stesso si limiti a chiedere la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello (3).

mente instaurato, condizione che si realizza in sede giurisdizionale amministrativa con la notifica e il deposito presso la Segreteria dell'originale notificato del ricorso a cura del ricorrente.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 577 - Pres. De Capua - Est. Imperatrice - Comune di Ancona (avv. Galvani) c. Sindaco di Ancona (avv. Stato Gargiulo), Vignati ed altro (avv. Felici) e Montanari (c.c.) - Appello T.A.R. Marche 9 maggio 1975, n. 39.

Requisizione - Provvedimento di derequisizione - Competenza della Giunta - Non sussiste.

Requisizione - Esigenza di provvedere a case per terremotati - Inesistenza della immediatezza rispetto all'evento calamitoso - Effetti.

Giudizio amministrativo - Impugnabilità di un atto non definitivo - Sussiste.

Giudizio amministrativo - Giudizio di appello - « Dies a quo » - Necessità di notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito - Sussiste - Fattispecie in tema di mancata notificazione della sentenza alla Avvocatura dello Stato domiciliataria « ex lege » del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Giudizio amministrativo - Revoca « ex nunc » dell'atto impugnato - Effetti in ordine alla cessazione della materia del contendere - Limiti.

La Giunta municipale non è competente in ordine ad una domanda di derequisizione di immobili, spettando la relativa competenza in via esclusiva al Sindaco (1).

Non può essere disposta la rinnovazione di una requisizione di immobili per necessità di alloggi di terremotati ove l'autorità competente motivi il rinnovo con il semplice perdurare della situazione dei senza tetto senza alcun riferimento alla impossibilità di adottare soluzioni alternative di rimedio rispetto agli atti dispositivi della proprietà privata, ed altresì al di fuori della immediatezza dell'evento che ha determinato l'esigenza dell'intervento di urgenza (2).

Ai sensi dell'art. 20 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è irrilevante ai fini della ammissibilità del ricorso giurisdizionale al T.A.R. la non definitività dell'ordinanza con cui il sindaco, quale Ufficiale di governo, dispone la rinnovazione di una requisizione di immobili (3).

Qualora la sentenza di primo grado non sia stata notificata presso l'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege, è da considerarsi tempestivo ex artt. 28, comma 2°, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 330 c.p.c. per mancato decorso del termine per l'impugnazione, l'appello proposto in materia di requisizione da un Sindaco quale Ufficiale di governo (4).

Non vale a produrre l'effetto della cessazione della materia del contendere la revoca del provvedimento impugnato, ciò in considerazione della efficacia ex nunc della medesima (5).

(1-5) Sulla competenza in materia di requisizione cfr. Sez. IV, 22 giugno 1976, n. 486; Csi 29 ottobre 1976, n. 281, in questa *Rassegna* 1977, I, 136 e sgg. con nota di commento.

Sulla proponibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo anche contro atti non definitivi cfr. fra le tante Sez. IV, 29 aprile 1977, n. 446 (in *Il Consiglio di Stato* 1977, I, 578); Sez. VI, 13 maggio 1977 n. 417 (ivi, 1977, I, 855); Sez. IV, 9 luglio 1974, n. 532 (ivi, 1974, I, 891).

Sull'ultima massima, essa pure consolidata, in giurisprudenza, non solo con riferimento alla sopravvenuta revoca, ma altresì al sopravvenuto annullamento e al successivo provvedimento che sospenda senza altri effetti l'efficacia del provvedimento impugnato, cfr. Ad. Pl. 30 novembre 1970 n. 91 (in *Foro Amm.vo* 1970, I, 2, 1122); Sez. IV, 20 aprile 1971, n. 452 (ivi, 1971, I, 2, 419).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 582 - Pres. De Capua - Est. Trotta - Pietrovito ed altri (avv. Lanciano) c. Amministrazione finanze Stato (n.c.).

Giustizia amministrativa - Esecuzione di giudicato - Ammissione del ricorso per ottemperanza relativamente a decisioni dell'A.G.O. - Sussiste - Fattispecie di giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale.

Poiché la disciplina prevista dall'art. 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, trova applicazione di carattere generale, è possibile proporre il

ricorso per ottemperanza di giudicato anche per le decisioni dell'A.G.O. che comportino la condanna dell'Amministrazione al pagamento di spese processuali (ad esempio liquidate in una sentenza di accoglimento di una opposizione ad ingiunzione fiscale), qualora si sia configurato un comportamento inerte e passivo dell'Amministrazione stessa di fronte alle diffide ritualmente inoltrate dalla parte vittoriosa (1).

(1) L'Adunanza Plenaria con decisione 9 marzo 1973, n. 1 (in *Il Consiglio di Stato* 1973, I, 351), esclusa l'alternatività fra i due strumenti dell'esecuzione forzata ordinaria e dell'esecuzione in sede amministrativa ex art. 27 (nel senso cioè che l'uno potesse escludere l'altro), stabilì che l'interessato può scegliere fra entrambi i rimedi, che sono pertanto da ritenere fra loro concorrenti e quindi esperibili anche contestualmente.

Cfr., in termini, anche Csi. 16 marzo 1972, n. 296 (*ivi* 1972, I, 508); Csi. 24 febbraio 1975, n. 19 (*ivi* 1975, I, 204); in dottrina, per una critica alla tesi della ammissibilità del giudizio di ottemperanza in *subiecta materia* cfr. FIGLIOLI, *Doppia tutela: azione esecutiva e giudizio di ottemperanza a favore del creditore della Pubblica Amministrazione*, in *Giurispr. It.*, 1974, III, 1, 51.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 618 - Pres. De Capua - Est. Giovannini - Boni (avv. Vacca) c. Presidenza Consiglio Ministri e Istituto centrale di Statistica (avv. Stato Viola) e Di Paola ed altri (n.c.).

Impiego pubblico - Concorsi - Requisiti - Esclusione per valutazione del requisito di buona condotta - Pendenza di procedimento penale - Valutazione del fatto - Legittimità dell'esclusione - Sussiste.

Giudizio amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità di motivi dedotti in memoria non notificata a controparte - Sussiste.

Impiego pubblico - Concorsi - Nomina vincitori - Accertamento dei requisiti di buona condotta al momento della nomina - Espresa previsione nel bando - Legittimità dell'esclusione - Sussiste.

Legittimamente va pronunciata l'esclusione della nomina di un vincitore di un pubblico concorso con la motivazione della mancanza del requisito della buona condotta, accertata in relazione non alla semplice pendenza di un procedimento penale segnalato dal candidato fin dalla domanda di ammissione, ma altresì a dati diversi di cui l'Amministrazione sia venuta a conoscenza autonomamente e in un secondo tempo (1).

Sussiste inammissibilità dei motivi dedotti con semplice memoria che non risulti notificata alla controparte (2).

E legittimo il provvedimento di esclusione da un pubblico concorso pronunciato — al momento in cui si sarebbe dovuto procedere alla no-

(1-3) Sul concetto di precedente penale ai fini della esclusione da un pubblico concorso (che non coincide con la presenza di un procedimento penale in corso, ma solo con un riconoscimento di colpevolezza a seguito di sentenza

mina del vincitore — sulla base di accertamenti compiuti autonomamente dall'Amministrazione, ciò qualora il bando espressamente preveda la subordinazione della nomina al possesso dei prescritti requisiti, da valutarsi anche al momento stesso della nomina ove già non sia intervenuto diniego di ammissione o esclusione dal concorso stesso (3).

definitiva) cfr. T.A.R. Lazio, II Sez., 4 febbraio 1976, n. 63 (in *I Tribunali Amministrativi Regionali*, 1976, I, 778).

La possibilità della valutazione di un fatto che ha dato luogo a condanna ai fini dell'accertamento del requisito della buona condotta e indipendentemente dalla successiva riabilitazione del condannato è stata riconosciuta dalla Sez. VI nella decisione 19 ottobre 1976, n. 329 (in *Il Consiglio di Stato*, 1976, I, 1084).

Neppure l'assoluzione in sede penale per amnistia comporta preclusione per la Pubblica Amministrazione ad esercitare il potere di considerare i fatti che diedero luogo al procedimento penale proprio al fine della valutazione del requisito della buona condotta di un partecipante ad un concorso per pubblico impiego (cfr. parere Sez. II Consiglio di Stato, n. 72 del 6 febbraio 1973, in *Il Consiglio di Stato*, 1973, I, 1993).

Il particolare rigore evidenziato nelle decisioni sopra richiamate non può che trovarsi pienamente consenzienti; gioverà, inoltre, ricordare che la valutazione del possesso del requisito di buona condotta (come, del resto, di tutti gli altri requisiti di ammissione) attiene alla legittimità e, salvo disposizioni contrarie, rientra nella competenza dell'Amministrazione (non già della commissione giudicatrice); cosicché la stessa Amministrazione esercita il poterdovere di accertare i requisiti per l'ammissione in qualsiasi momento; essa, in particolare, può anche rivedere, in sede di approvazione delle graduatorie, la determinazione adottata in sede di ammissione (cfr. T.A.R. Veneto 28 gennaio 1975, n. 10, in *I Tribunali Amministrativi Regionali*, 1975, I, 556; T.A.R. Lazio, Sez. III, 21 aprile 1975, n. 168, *ivi*, 1975, I, 1170).

R. T.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 626 - Pres. De Capua - Est. Carbone - Soc. Niuma (avv. Massaro) c. Ministero turismo e spettacolo - Appello T.A.R. Lazio I Sez. 28 luglio 1975, n. 554.

Giudizio amministrativo - Appello - Omesso deposito della sentenza appellata - Improcedibilità - Sussiste.

Va pronunciata la improcedibilità dell'appello per effetto del rinvio generale disposto dall'art. 29, comma 1°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, qualora non risulti depositata nel termine stabilito dall'art. 36, ultimo comma r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, presso la Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato la impugnata decisione del T.A.R., posto che detto

termine — riferito al deposito del provvedimento impugnato per il giudizio di primo grado e alla decisione del T.A.R. per il giudizio di secondo grado — condiziona la procedibilità del ricorso in quanto perentorio, non già disponibile o dispositivo (1).

(1) Decisione esatta e pienamente da condividere.

L'appellante non aveva curato, nel termine posto dall'art. 36 ultimo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (30 giorni dalla notifica), il deposito presso la Segreteria della IV Sez. del Consiglio di Stato della decisione appellata, nè vi aveva provveduto successivamente.

Giustamente il termine in parola è stato ritenuto perentorio e condizionante la procedibilità del ricorso in appello, ciò in forza del rinvio generale disposto dall'art. 29, 1° comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alle norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato, per l'appunto quelle del t.u. 1054 soprarichiamato.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 634 (ord.za) - Pres. (ff. Pezzana - Est. Imperatrice - Margheritelli ed altri (avv.ti Lessona e Guarino) c. Comune di Arezzo (avv. Lanzara) e Regione Toscana (avv. Narese).

Giudizio amministrativo - Giudizio di appello - Poteri del Consiglio di Stato in tema di annullamento della sentenza impugnata per difetto di procedura - Effetti - Contrasto di opinioni giurisprudenziali - Rimessione all'Adunanza Plenaria - Opportunità - Sussiste.

Fermo che alla pronuncia di annullamento per difetto di procedura dovrebbe implicitamente e costantemente conseguire la preclusione per il giudice di secondo grado di un esame diretto del merito della controversia, va comunque rimessa all'esame della Adunanza Plenaria delle Sezioni Giurisdizionali la questione se e in quali ipotesi l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata debbano comportare il rinvio della controversia al T.A.R. o direttamente la decisione in appello del merito della controversia stessa in applicazione rispettivamente dei commi 1° e 3° dell'art. 34, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e ciò in quanto sussiste contrasto giurisprudenziale circa l'individuazione specifica e la determinazione delle ipotesi di difetto di procedura quale presupposto per il rinvio della controversia al giudice di primo grado (1).

(1) L'attesa decisione dell'Adunanza Plenaria sarà senz'altro opportuna per risolvere il prospettato quesito, anche se sembrerebbe, in linea generale, effetto consequenziale e naturale il rinvio al T.A.R. quantomeno nelle ipotesi di annullamento per *mero difetto* di procedura.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° luglio 1977, n. 645 - Pres. Roehrssen - Est. Trotta - Comune di Milano (avv.ti Masci, Lopopolo e Pirocchi) c. Re (avv. Riva Crugnola e di Pietro) e Russignaga (n.c.) - Appello avverso dec. T.A.R. Lombardia 16 luglio 1975 n. 191.

Giudizio amministrativo - Appello - Interesse - Fattispecie in tema di requisizione - Interesse all'impugnativa da parte del Sindaco - Estensione.

Requisizione - Limiti del potere del Sindaco - Funzione sostitutiva - Intervento solo in caso di impossibilità di provvedere da parte del Prefetto - Conseguenze.

Nonostante la natura temporanea del provvedimento di requisizione destinato a far fronte a situazioni eccezionali, gli effetti del medesimo, peraltro, non sono strettamente collegati alla data di cessazione della concreta operatività, ma rilevano anche successivamente con ciò legittimando il Sindaco, sotto il profilo dell'interesse, a proporre impugnazione avverso la decisione del T.A.R. che abbia ritenuto illegittimo il suo operato, essendo irrilevante a tale riguardo la circostanza della cassazione dello stato di necessità in base al quale era stato emanato il provvedimento impugnato (1).

In considerazione del carattere del tutto marginale dei poteri del Sindaco in materia di ordine pubblico, quale emerge fra l'altro dall'art. 54 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 1 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nonché della natura sostitutiva del suo intervento, è illegittima la requisizione disposta dal Sindaco ex art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, qualora, pur in presenza di una situazione di grave necessità pubblica, il Prefetto ne sia informato, possa valutarne gli estremi e sia posto in condizione di intervenire direttamente (2).

(1-2) Massime esatte e da condividere entrambe. La seconda, in particolare, si allinea alla giurisprudenza consolidata in tema di requisizione; da ultimo cfr., in termini, Sez. IV, 22 giugno 1976, n. 486 e Csi 29 ottobre 1976, n. 281; in questa *Rassegna*, 1977, I, 136 e sgg., con nota di richiami; cfr. anche Sez. V, 18 gennaio 1977, n. 21, *ivi*, 1977, I, 563.

I

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 luglio 1977, n. 660 - Pres. Roehrssen - Est. Pezzana - Cerafogli Iacoboni (avv.ti Guarino e Lubrano) c. Ministro lavori pubblici ed altri, I.A.C.P. di Rieti (avv. Paoletti), Comune di Rieti (avv. Nigro) e Regione Lazio (avv. Lagonegro).

Edilizia popolare ed economica - Natura del termine ex art. 2 L. 167/1962 - Effetti.

Edilizia popolare ed economica - Natura del piano di ricostruzione - Effetti sulla approvazione del piano di zona.

Edilizia economica e popolare - Piano di zona e piano finanziario - Rapporto.

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona - Motivazione - Rilevanza delle deduzioni comunali - Sussiste.

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona - Forma dell'opposizione dei privati - Esposto inoltrato direttamente al Ministero - Irritualità - Effetti.

Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia economica e popolare - Criteri previsti dalla L. 167/1962 per la determinazione dell'indennizzo - Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Espropriazione e occupazione - Occupazione d'urgenza a favore dell'I.A.C.P. ex art. 9 L. 167/1962 - Legittimità.

Espropriazione ed occupazione - Occupazione d'urgenza ex L. 167/1962 - Criteri per la determinazione dell'indennità - Modalità.

Espropriazione ed occupazione - Occupazione d'urgenza - Occupazione di immobili ex L. 167/1962 - Motivazione per « relationem » - Legittimità.

Essendo ordinatorio il termine contemplato dall'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sui piani delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, spetta al Comune il potere-dovere di provvedere anche successivamente alla sua scadenza (1).

Stante la analogia fra il piano di ricostruzione e il piano regolatore generale sia quanto alla efficacia che alla competenza degli organi che lo approvano, legittimamente il Ministro dei lavori pubblici approva il piano delle zone da destinare ad edilizia economica e popolare in presenza del solo piano di ricostruzione (2).

La semplice relazione sulla spesa prevedibile ben può sostituire il piano finanziario che non costituisce elemento integrativo necessario del piano di zona per l'edilizia economica e popolare (3).

Ai fini della reiezione delle opposizioni dei privati interessati il rinvio alle deduzioni del Comune costituisce idonea motivazione del provvedimento di approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare (4).

Poiché non costituisce opposizione ritualmente, proposta un esposto presentato direttamente al Ministero in materia di approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, il suo rigetto non comporta l'obbligo di una motivazione specifica (5).

(1-12) Cfr. Sez. IV, 15 giugno 1976, n. 427 in *Il Consiglio di Stato*, 1976, I, 698; 24 febbraio 1976, n. 102, *ivi*, 1976, I, 143; Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 553, in *Il Foro It.*, 1973, III, 275 con nota di richiami; Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 78, in *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 127.

In ordine ai criteri contemplati dalla legge 167/1962 per la determinazione dell'indennizzo va pronunciata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma in esame (6).

L'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, a norma del quale sono da ritenersi urgenti e indifferibili i lavori previsti dai piani di zona per l'edilizia economica e popolare, conferisce legittimità ai provvedimenti di occupazione temporanea in via di urgenza di immobili a favore degli I.A.C.P. (7).

La misura degli interessi legali sulla indennità di espropriazione rappresenta l'indennità di occupazione d'urgenza di immobili compresi nei piani di zona da destinare all'edilizia economica e popolare; detta indennità può essere determinata anche con provvedimento successivo alla occupazione (8).

Il richiamo alle richieste formulate dall'I.A.C.P. che abbia già occupato l'area destinata alla edilizia popolare ed economica e abbia iniziato la costruzione degli alloggi costituisce idonea motivazione per relationem del provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza di immobili compresi nei piani di zona previsti dalla legge 167/1962 (9).

II

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 luglio 1977, n. 704 - Pres. De Capua - Est. Giovannini - Stefanini ed altra (avv. Pallottino) c. Ministero lavori pubblici, Regione Toscana (n.c.), Comune di Pisa (avv. Decorti e Lorenzoni), Maccanti (avv. Bottai).

Giudizio amministrativo - Intervento « ad adiuvandum » - Presupposti - Limiti - Proprietari di terreni destinati ad edilizia popolare ed economica.

Edilizia popolare ed economica - Art. 33 L. 865/1971 in relazione all'art. 3 L. 167/1962 - Rapporto fra piano di zona, piano regolatore generale e programma di fabbricazione.

Edilizia economica e popolare - Presupposti di legittimità del piano di zona - Approvazione sopravvenuta del piano regolatore generale - Irrilevanza ai fini della sanatoria del piano di zona.

Va dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum in giudizio del proprietario di un terreno assoggettato al piano di zona per l'edilizia economica e popolare analogamente al ricorrente, posto che l'intervenuto è titolare di una autonoma situazione che ne legittimerebbe una impugnativa diretta del piano per la parte che lo interessa espressamente (10).

(1-12) Sulla legittimità del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, che contenga solo una previsione di spese, senza un vero e proprio piano

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 33 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la mancanza di un preesistente piano regolatore generale e della contestuale formazione di un programma di fabbricazione rendeva illegittimo il piano di zona per l'edilizia economica e popolare (11).

La sopravvenuta approvazione del piano regolatore generale non riveste alcuna efficacia sanante per la legittimità di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare che risulti approvato in difetto di detto p.r.g. ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (12).

finanziario cfr. Sez. IV, 14 novembre 1972, n. 1074, in *Foro It. Rep.* 1972, voce *Edilizia popolare ed economica*, 36-39.

In dottrina cfr. DI CIOMMO, *Il procedimento di espropriazione della legge sulla casa*, in questa *Rassegna* 1973, II, 137.

Sui limiti dell'intervento *ad adiuvandum* nel processo amministrativo cfr. Ad. Pl. 10 dicembre 1976, n. 6, in questa *Rassegna*, 1977, I, 434; Sez. V, 18 ottobre 1974, n. 407, in *Il Consiglio di Stato*, 1974, I, 1207.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 luglio 1977, n. 3369 - *Pres. Iannuzzi - Est. Caturani - P.M. Gentile (conf.) Soc. Petrone (avv. Abbamonte) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).*

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Decadenza - Fallimento del compratore - Forza maggiore - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20).

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Decadenza - Solidarietà del venditore - Sussiste.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93).

La causa di forza maggiore che esclude la decadenza dalla agevolazione a norma dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, deve intendersi in senso assoluto ed oggettivo, come esterna e non imputabile al venditore; non è tale la dichiarazione di fallimento (1).

A seguito della decadenza dell'agevolazione prevista dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, anche il venditore risponde, in solido con il compratore, dell'imposta e dei relativi interessi (2).

(*Omissis*). — Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e dell'art. 93 della legge di registro del 1923 e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il fallimento dell'acquirente costituisca, causa di forza maggiore la quale giustifichi l'inadempimento dell'obbligo di costruire, sostenendo che nei confronti dell'alienante solidalmente

(1-2) La prima massima fa applicazione ineccepibile di un principio generale. La seconda massima riconferma un orientamento ormai ben fermo (Cass. 14 novembre 1973, n. 3029, in questa *Rassegna*, 1973, I, 1186). E da sottolineare la considerazione che la normale solidarietà del venditore risponde alla regola generale della solidarietà ordinaria in quanto la decadenza fa rivivere *ex tunc* la situazione che si sarebbe presentata se al momento della registrazione non fosse spettata l'agevolazione, dal che consegue la manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale. Evidentemente innovativa è la norma dell'art. 55 del vigente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; è peraltro dubbio che detta norma, riferentesi all'imposta complementare, sia applicabile alla ipotesi di decadenza da agevolazione e comunque che questa norma produca effetto per decadenze oggi avverantisi rispetto ad agevolazioni non più in vigore.

obbligato al pagamento dell'imposta, il fallimento dell'acquirente si pone come ostacolo obiettivo ed invincibile al raggiungimento del fine e che l'esistenza della causa ostativa deve essere apprezzata in relazione ad entrambi i soggetti dell'atto, altrimenti si determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento fra gli stessi, con conseguente illegittimità costituzionale della norma sulla solidarietà per disparità di trattamento (art. 3 Cost.).

Anche questa censura è infondata.

A parte il fatto che nella specie la Corte del merito ha accertato che la decadenza dal trattamento di favore non è derivata dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della S.I.R., ma dalla rivendita della area operata da quest'ultima con l'atto Mazzarella 9 aprile 1965 e questo punto della motivazione non è stato censurato dalla ricorrente, l'impugnata sentenza ha rettamente osservato che il fallimento dell'acquirente non rientra nel concetto di « forza maggiore » che impedisce, ai sensi dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la decadenza dai benefici previsti dall'art. 14. A tal fine, l'impossibilità sopravvenuta dell'adempimento deve intendersi infatti in senso assoluto ed oggettivo, come causa esterna non imputabile al debitore, mentre lo stato di insolvenza che determina la dichiarazione di fallimento dipende da una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi il debitore ed in quanto tale non è a lui estranea.

Nè può sostenersi che in tal modo si profila una questione di costituzionalità dell'art. 93 dell'abrogata legge di registro, in quanto — come si vedrà più ampiamente nell'esame delle successive censure — l'obbligo del venditore di corrispondere l'imposta principale di registro deriva dalla sua qualità di « contraente », a titolo solidale con le altre parti, onde, verificandosi il fatto che determina la decadenza dal beneficio, tutte le parti contraenti, su di un piede di assoluta parità, sono tenute solidalmente al pagamento della imposta, qualunque sia la causa che determina la decadenza e salvo il caso della forza maggiore che nella specie si è esattamente esclusa.

Il secondo motivo del ricorso deve essere pertanto, respinto.

Con il terzo e quarto motivo che è opportuno trattare congiuntamente, la società Petrone deduce: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 93 della legge di registro, in quanto questa norma non è applicabile all'obbligazione tributaria che deriva dalla decadenza di benefici fiscali la cui persistenza sia condizionata al raggiungimento di un certo risultato dipendente esclusivamente da una delle parti. In tal caso in sostanza il fatto costitutivo non è più l'atto di trasferimento ma il successivo comportamento della parte, in ordine al quale è preclusa qualsiasi interferenza dell'altro contraente; tale comportamento che si risolve nel ritrasferimento del suolo è di per sè idoneo a spezzare ogni vincolo solidale con l'altra parte ad esso estraneo; b) avuto riguardo alla evolu-

zione della giurisprudenza in tema di solidarietà tributaria, deve riconoscersi natura interpretativa dalla precedente legislazione, e quindi efficacia retroattiva all'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, secondo cui l'importa complementare (nella lata accezione di cui all'art. 40) dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questi. In caso contrario, l'art. 94 sarebbe incostituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento che si riscontretrebbe tra soggetti versanti nella medesima situazione.

Entrambi i motivi sono infondati.

Già questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare che in tema di decadenza delle agevolazioni fiscali per gli acquisti di aree allo scopo di costruzione di case di abitazione non di lusso, né l'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, né la legge di proroga delle agevolazioni tributarie previste da tale legge né il d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, contengono alcuna deroga al principio di solidarietà delle parti contraenti in materia di imposta di registro, stabilito dall'art. 93 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3369 (sent. 14 novembre 1973, n. 3029; 30 maggio 1969, n. 1917). Tale principio è derogabile dal legislatore che può, con norma eccezionale di stretta interpretazione porre invece a carico di uno solo dei contraenti l'imposta come si è verificato in materia di norme in favore della piccola proprietà contadina (art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604).

Ora la formulazione dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 488 (si decade dai benefici previsti) non consente di affermare che vi sia stata una deroga alla solidarietà per l'ipotesi di decadenza ivi prevista.

D'altronde se è vero che la solidarietà in materia tributaria è disciplinata dai medesimi principi vigenti per le obbligazioni di diritto comune, dovendo escludersi una mutua rappresentanza tra i coobbligati, tale principio affermato da questa Corte Suprema con le sentenze 10 gennaio 1973, n. 40, 3 aprile 1971, n. 943 e 17 aprile 1970, n. 1085, in seguito alla nota sentenza 16 marzo 1968, n. 48, della Corte Costituzionale, esplica effetti sul piano processuale nel senso che, in tema di imposta di registro, l'accertamento di maggior valore notificato ad una sola delle parti contraenti non diventa definitivo anche nei riguardi dell'altra, in caso di mancata opposizione da parte di quest'ultima. Il che esprime una esigenza di giustizia tributaria, la quale fa perno sul principio che la solidarietà stabilita dall'art. 93 della legge di registro nei riguardi delle parti contraenti non si estende oltre l'ambito sostanziale del rapporto.

Orbene, poiché l'obbligo del pagamento dell'imposta principale di registro ha fondamento nella qualità di parte assunta dal contribuente nell'atto sottoposto a registrazione, ove il pagamento della imposta sia sospeso in virtù di un beneficio tributario di cui godono entrambe le parti contraenti ed il definitivo godimento di tale beneficio sia condizionato per legge ad un successivo comportamento di una delle parti

contraenti (nella specie la esecuzione della costruzione da parte dell'acquirente), il fatto che determina la decadenza dai benefici, qualora la nuova costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento non siano stati compiuti secondo le modalità di legge (art. 20 della legge n. 408 del 1949), fa rivivere *ex tunc* (analogo a quello che si produce in seguito al verificarsi di una condizione risolutiva) la pretesa tributaria nei confronti di tutte le parti contraenti, con il contenuto originario che avrebbe presentato ove non fosse stato concesso il beneficio.

Secondo tale ricostruzione del fenomeno, si comprende come non abbia alcuna rilevanza la imputabilità o meno (tranne il caso della forza maggiore prevista dalla legge) del fatto che abbia prodotto la decadenza (Cass. 20 gennaio 1969, n. 138).

Né, per sostenere la tesi della esclusione della solidarietà può richiamarsi l'art. 55 del d.P.R. n. 634 del 1972, giacché — come ha esattamente ritenuto l'impugnata sentenza — trattasi di norma a contenuto chiaramente innovativo rispetto alla disciplina anteriore, pertanto non applicabile alla fattispecie in esame.

Il che non fa sorgere un problema di costituzionalità dell'art. 93 della legge di registro in riferimento all'art. 3 Cost., posto che è l'alienante che si giova di un beneficio accordato in vista di un futuro comportamento dell'acquirente, onde, ove questo non si verifichi secondo le previsioni, l'altra parte è tenuta al pagamento dell'imposta normale di registro, a titolo solidale con l'acquirente in una situazione di perfetta parità di trattamento.

Né la disparità di trattamento può essere esaminata sotto il profilo di un diversità di disciplina fra la vecchia e la nuova legge di registro, posto che non è discutibile il potere del legislatore ordinario di innovare l'ordinamento e di modificare in tal modo la disciplina di determinati rapporti giuridici. La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata.

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso vanno, pertanto, anch'essi respinti.

Con il quinto ed ultimo motivo la società Petrone denuncia violazione delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147 e censura l'impugnata sentenza per essere stata condannata al pagamento degli interessi moratori in solido con la società acquirente.

Sostiene la ricorrente che non può ad essa imputarsi la decadenza dai benefici fiscali in cui è incorso la società acquirente per fatto proprio (rivendita a terzi), nei cui confronti la venditrice non aveva alcuna possibilità di intervenire.

A parte il fatto che la censura risulta proposta per la prima volta in questa sede, avendo la società ricorrente in grado di appello limitato le sue doglianze alla decorrenza degli interessi, la stessa è priva di fondamento giuridico.

Come si è accennato nell'esame delle censure che precedono, la solidarietà tributaria risponde agli stessi principi della solidarietà di diritto comune, onde il creditore ha il potere di esigere la prestazione principale e quella accessoria degli interessi da uno qualsiasi dei condebitori solidali (art. 1292 c.c.). E se l'obbligo principale trae nella specie fondamento dalla qualità di « parte contraente » assunta dalla società Petrone nell'atto sottoposto alla registrazione, la stessa è tenuta a corrispondere gli interessi per tale sua qualità in seguito al ritardo verificatosi nell'adempimento dell'obbligo tributario, preventivamente collegato a fatto imputabile al contribuente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 agosto 1977, n. 3472 - Pres. Novelli - Est. Martinelli - P.M. Antoci (diff.). Soc. E.S.E.P. (avv. Lupoi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini).

Imposta di ricchezza mobile - Reddito di capitale - Presunzione di interessi - Fattispecie varie.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 86 e 127; cod. civ., artt. 1499 e 1815).

Nella vendita immobiliare isolata con termine per il pagamento del prezzo successivamente alla consegna del bene, l'intento creditizio del venditore deve essere specificamente dimostrato; solo dopo la scadenza del termine nel caso di concessione di proroga può essere presunta la percezione di interessi a vantaggio del venditore; in ogni caso non sono tassabili gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c. corrisposti quando sia stato consegnato un bene fruttifero. È invece presumibile la corresponsione di interessi nella vendita con pagamento differito a scopo di commercio (1).

(1) Le statuizioni della massima sembrano improntate piuttosto a criteri di buon senso che di interpretazione della norma. La distinzione tra periodo del termine originario e periodo della proroga non sembra giustificabile nell'ambito dell'art. 86 del t.u. del 1958 e così pure quella tra vendita isolata e vendita a scopo di commercio. Quanto all'art. 1499 c.c. va osservato che, se è vero che una particolare differenziazione ai fini del problema assumono gli interessi compensativi, non si può generalizzare l'affermazione della intassabilità degli interessi collegati alla consegna di beni fruttiferi senza restringere la portata della norma tributaria all'ipotesi, ben rara, di vendita di cosa infruttifera; se gli interessi hanno la loro ragion d'essere nel ritardato pagamento del prezzo, questi sono frutto del capitale anche se la cosa venduta è fruttifera.

Non possono comunque essere condivisi i due argomenti esposti a sostegno della decisione. La menzione dell'art. 127 del t.u. non è pertinente perché l'obbligo della ritenuta di acconto (che presuppone particolari requisiti soggettivi del sostituto di imposta) ha un campo di applicazione certamente meno ampio della imponibilità, che può sussistere senza che vi sia obbligo di ritenuta. Ancora meno persuade la parificazione della presunzione dell'art. 85 del t.u.

(*Omissis*). — Con i due motivi, che stante la loro interdipendenza logica vanno esaminati congiuntamente, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 85, 86 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata: *a*) per aver erroneamente affermato che ogni credito soggetto a termine, non sorgente da mutuo o d'altra operazione di finanziamento deve considerarsi — *ex se* — fruttifero indipendentemente da ogni espressa pattuizione; *b*) per essere incorsa in contraddittorietà di motivazione, affermando la normale natura infruttifera — salva diversa volontà negoziale — del credito sorgente da vendita rateale a scopo di commercio, a diversità di quello nascente da una isolata vendita con pagamento differito.

Le censure sono meritevoli di accoglimento.

Invero, non è consentito ritenere l'esistenza di un credito fruttifero o di un sotteso rapporto di mutuo, ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile cat. A, prevista negli artt. 85, 86 t.u. cit., ogni qualvolta in un contratto di compravendita sia stabilito un termine per il pagamento del prezzo, successivamente, alla consegna del bene, ove non sia fornita la dimostrazione dell'esistenza di un intento creditizio perseguito dalle parti.

È del tutto evidente, infatti, che la determinazione di tale termine costituisca una mera modalità dell'esecuzione dell'obbligazione sorgente da un contratto di compravendita. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi, secondo l'*id quod plerumque accidit*, nel caso in cui, scaduto il termine di adempimento dell'obbligazione (posto a carico del compratore) questi ottenga una proroga nell'adempimento della medesima. Neppure sono tassabili come reddito gli interessi previsti dall'art. 1499 c.c. (una volta accertata la produttività del bene consegnato dal venditore al compratore prima della scadenza del termine per il pagamento del prezzo), atteso che detti interessi hanno natura *compensativa* e non possono, quindi, rientrare nella categoria A, prevista nell'art. 85 t.u. cit. In proposito va rilevato che l'art. 127 t.u. del 1958, ai fini dell'applicazione della ritenuta dell'imposta sul pagamento degli interessi, fa riferimento ai soli redditi di capitale. Non possono ritenersi tali i corrispettivi di una compravendita isolata ove non sia dimostrata la finalità speculativa, e l'incremento patrimoniale, e a maggior ragione non sono tali gli interessi di cui all'art. 1499, stante il loro carattere, indubbiamente, *compensativo*

con la presunzione di onerosità del mutuo di cui all'art. 1815, essendo evidentemente ben più rigorosa la presunzione tributaria.

Oggi sono tassabili tutti gli interessi, non aventi natura *compensativa*, compresi quelli moratori su somme spettanti a titolo di risarcimento del danno (art. 41, lett. *e* e *i*, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) e la presunzione è generalizzata (art. 43).

Per la tassabilità degli interessi sull'indennità di espropriazione v. *Relazione Avv. Stato*, 1970-75, II, 647.

ed indennitario diretto a rivalere il venditore per la mancata percezione di frutti e per l'ingiustificata locupletazione ottenuta dal compratore che, invece, gode di tale percezione prima del pagamento del prezzo.

Per converso, la vendita effettuata a scopo di commercio determina l'assoggettamento di ogni incremento all'imposta di ricchezza mobile Cat. B.

Alla luce dei suesposti principi, è del tutto evidente che *in subiecta materia*, alcuna dimostrazione è stata fornita in ordine all'esistenza di una volontà negoziale diretta a considerare il credito, rappresentato dal prezzo differito di una isolata vendita immobiliare, come fruttifero. Né è legittimo il ricorso operato dalla Commissione Centrale alla presunzione prevista nell'art. 86 t.u. cit., posto che la medesima postula la dimostrazione dell'esistenza di un mutuo o di altra operazione creditizia che, nella specie, difetta in modo assoluto.

In proposito va considerato che l'art. 86 cit. rappresenta l'applicazione nella materia tributaria del principio civilistico circa il carattere oneroso che assumono il mutuo ed altro negozio creditizio (ex art. 1815 c.c.), la cui presunzione in materia fiscale, neanche, può essere vinta da una espressa volontà contraria; tale necessario collegamento esistente tra le due norme citate esclude ogni possibilità di considerare l'art. 86 come riconoscimento del carattere fruttifero in ogni credito differito nel termine di adempimento.

Pertanto, stante l'erroneo riferimento, contenuto nella sentenza impugnata alla presunzione prevista dall'art. 86 fuori dell'ipotesi in essa espressamente contemplate, in mancanza di ogni motivazione circa l'esistenza in merito di una volontà negoziale diretta a riconoscere al credito *de quo*, carattere fruttifero, consegue l'accoglimento del ricorso con la restituzione del deposito di soccombenza in favore della ricorrente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, 4 agosto 1977, n. 3474 - Pres. Rossi - Est. Gualtieri - P.M. Gambogi (conf.) Soc. Giannetti (avv. De Filippi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Rapporti tra il procedimento innanzi alle Commissioni e l'azione in sede ordinaria - Decisione definitiva - Decisione non notificata nel termine di cui all'art. 35 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 - Successiva impugnazione - Inammissibilità - Azione in sede ordinaria - Proponibilità.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 35 e 41).

Quando la decisione della commissione provinciale non sia stata notificata dall'ufficio nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento, il ricorso alla commissione centrale è precluso sì che dalla scadenza di

detto termine comincia a decorrere il termine di sei mesi per la proposizione della azione in sede ordinaria che resta proponibile anche se contro la decisione ormai definitiva sia stato presentato ricorso alla Commissione centrale inammissibile sin dall'origine (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 22 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; 35 e 45 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione all'art. 360, n. 1 e 3 del codice di rito, la ricorrente deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria ha correttamente proposto l'azione giudiziaria poiché, essendo la controversia ancora pendente dinanzi alla Commissione Centrale delle imposte, la quale è la sola legittimata a conoscere dell'eccezione di inammissibilità del ricorso alla Commissione stessa, tardivamente proposto, la decisione della Commissione provinciale non può essere considerata definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, con la conseguenza che l'azione giudiziaria è improponibile.

Il motivo è infondato.

Va premesso che questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in merito alla questione se, una volta che l'Ufficio distrettuale II. DD. sia decaduto dal diritto di ricorrere alla Commissione Centrale per non avere notificato la decisione della Commissione Provinciale entro il termine di 60 giorni dalla data del ricevimento, secondo quanto prescrive il combinato disposto dagli artt. 35 e 45 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la decisione stessa possa ritenersi definitiva ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e se, pertanto, l'Ufficio, che abbia proposto ricorso tardivamente, possa esperire l'azione giudiziaria senza dovere attendere la pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte della Commissione centrale.

(1) È pacifico che la proposizione di una impugnazione originariamente inammissibile non produce effetto sui termini prestabiliti per altra azione e non dà luogo ad una pendenza che impedisca la decadenza, in quanto la decisione che interverrà per dichiarare l'inammissibilità ha valore meramente dichiarativo di una situazione già avvertasi. Ciò è stato affermato sia in relazione ad impugnazioni non previste nell'ordinamento, come il ricorso in terzo grado alla Commissione centrale contro le decisioni definitive di valutazione nelle imposte indirette (Cass., 25 maggio 1971, n. 1537, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1093; 12 marzo 1973, n. 678, *Riv. leg. fisc.*, 1973, 2135) sia in relazione ad impugnazioni intempestive (8 gennaio 1975, n. 40, in questa *Rassegna*, 1975, I, 372). Di conseguenza dal momento in cui è maturata la decadenza dalla impugnazione della decisione nell'ambito del contenzioso speciale (decorso cioè 60 giorni dal ricevimento della decisione da parte dell'ufficio) comincia a decorrere il termine semestrale per la proposizione dell'azione ordinaria che quindi deve essere proposta in questo momento a pena di decadenza. La pendenza di una impugnazione proposta dopo la scadenza del termine non toglie alla decisione il carattere di definitività ai fini della proponibilità dell'azione

Con la sentenza 25 maggio 1959, n. 1602, questa Corte Suprema ha ritenuto che il giudizio davanti l'A.G.O. può, a norma del citato art. 22, essere proposto e svolgersi solo quando la decisione emessa dalla Commissione Provinciale sia divenuta definitiva e non sia più, come tale, suscettibile di impugnazione o per l'inutile decorso dell'apposito termine ovvero quando la controversia sia stata definita dalla Commissione Centrale e che l'improponibilità dell'azione giudiziaria si verifica anche nel caso in cui, proposto ricorso a detta Commissione contro la decisione della Commissione Provinciale, la successiva rinuncia del ricorrente non sia stata ancora portata alla cognizione della Commissione Centrale per la pronuncia conseguenziale ed il ricorso risulti, perciò tuttora pendente e non deciso al momento in cui viene proposta l'azione avanti al giudice ordinario.

Con sentenza 1 marzo 1971, n. 514, questa Corte ha ritenuto, con riferimento all'art. 120 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'imposta sui redditi di r.m.), che il termine semestrale per adire l'A.G.O. sulle questioni non definitivamente risolte in via amministrativa prima della formazione del ruolo e su quelle contemplate nei precedenti articoli 117 e 118, a norma dell'articolo surriferito, decorre dalla notificazione al contribuente dell'ultima decisione definitiva delle Commissioni.

Peraltro, con la recente sentenza 8 gennaio 1975, n. 40, questa S.C. ha affermato, ancorché con riferimento all'art. 146 legge di registro e all'art. 29 del citato d.l. n. 1639 del 1936, che una ulteriore impugnazione non consentita contro la decisione definitiva, al pari di una impugnazione non tempestiva, perché proposta dopo la scadenza del termine per impugnare, non impedisce che decorra e si maturi il termine semestrale per proporre l'azione dinanzi al giudice ordinario.

Infine, sempre in materia di imposta di registro, le sentenze 22 marzo 1969, n. 924 e 7 giugno 1966, n. 1484, hanno affermato il principio che

ordinaria (art. 22, ultimo comma, d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) né sospende il termine semestrale per questa stabilito. Su queste premesse la sentenza in rassegna è da condividere. Il problema non è però con ciò esaurito, perché l'ammissibilità dell'impugnazione può essere controversa (ipotesi della notificazione nulla) ed in tal caso solo la commissione adita in grado di impugnazione può decidere sul punto; accadrebbe allora che se l'impugnazione è ritenuta ammissibile si avrebbe l'improponibilità dell'azione ordinaria proposta, se è dichiarata inammissibile il termine semestrale non è rimasto sospeso e può essere maturato, se l'azione ordinaria non è già stata proposta in pendenza dell'impugnazione di dubbia ammissibilità. Nel caso di specie la situazione era ancor più problematica perché se l'impugnazione innanzi alla Commissione Centrale era preclusa per l'Amministrazione che quindi doveva adire il giudice ordinario, la decisione non notificata non era oggettivamente definitiva perché poteva essere impugnata dall'altra parte.

la proposizione dell'azione giudiziaria, in pendenza del ricorso alle Commissioni, importa la rinuncia al ricorso stesso.

Quanto sopra premesso, questo S.C. ritiene che la questione in esame, come prospettata, debba essere risolta in senso affermativo, cioè nel senso che la proposizione del ricorso alla Commissione centrale, da parte dell'Ufficio, che sia decaduto dal diritto di ricorrere alla stessa per non aver provveduto a notificare al contribuente, entro 60 giorni dal ricevimento, la decisione della Commissione Provinciale, non impedisce che inizi a decorrere e si maturi, dalla scadenza di detto termine, quello semestrale previsto per la proposizione dell'azione avanti al giudice ordinario dell'art. 120 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'imposta sui redditi di r.m.).

Non v'è dubbio che per decisione definitiva; cui è subordinata la proponibilità di detta azione, con riferimento sia al citato art. 22, sia al citato art. 120, deve intendersi quella decisione che, chiudendo la fase del procedimento davanti al giudice speciale, è l'ultima pronuncia possibile dinanzi a detta giurisdizione o perché non è stata impugnata dalla parte oppure perché è stata impugnata intempestivamente, essendo scaduto il termine per l'impugnazione.

È appunto in ordine alla soluzione da adottarsi in quest'ultima ipotesi che la giurisprudenza non è univoca, ritenendosi dai sostenitori della tesi più rigorosa che la decisione della Commissione provinciale non può acquistare il carattere di una decisione definitiva fino a quando la Commissione centrale non si sia pronunciata sul proposto ricorso, ancorché trattasi di ricorso intempestivo e nonostante che sia già intervenuta la rinuncia al medesimo, dovendosi il processo tributario considerare ancora aperto e il ricorso pendente e in attesa di decisione, con il conseguente temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il suesposto indirizzo fa evidentemente leva su un argomento di carattere esclusivamente formale, secondo cui l'atto di impugnazione impedisce, davanti a qualsiasi giurisdizione, l'esaurimento del rapporto processuale, che si consuma soltanto con la decisione, non più soggetta a gravame, del giudice dell'impugnazione.

A giudizio di questo Collegio, tale opinione non può essere condivisa, essendo ispirata ad un formalismo eccessivo che, trascurando l'aspetto sostanziale del problema della tutela dei diritti delle parti, può condurre, sul piano concreto, a risultati inaccettabili.

In un sistema articolato in sei gradi di giurisdizione, quale è quello del contenzioso tributario vigente prima della revisione della sua disciplina (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), che li ha ridotti a quattro, non può essere sottovalutata l'esigenza di evitare ingiustificate dilatazioni della funzione strumentale dei mezzi processuali, apprestati sia al fisco sia al contribuente, in relazione al raggiungimento degli scopi cui sono preor-

dinati, e ciò al fine di impedire un ulteriore prolungamento dei tempi del processo tributario ed un inutile dispendio di attività processuale.

Va anche considerato che una soluzione eccessivamente formalistica della questione in esame finirebbe per incidere in modo negativo sulla possibilità di una più rapida definizione delle liti tributarie contro la stessa volontà di una delle parti o, addirittura, di entrambe, con eventuale danno per i rispettivi interessi.

Orbene, all'assunto che il processo deve ritenersi pendente fino a quando la Commissione centrale non si sia pronunciata sull'inammissibilità del ricorso intempestivo, può validamente opporsi che la proposizione dell'azione giudiziaria, in pendenza del ricorso avanti la Commissione anzidetta, importa la rinuncia al ricorso stesso.

Tale principio non contrasta con l'esigenza della salvaguardia del principio di autonomia dei due cicli processuali, rispettivamente davanti alle Commissioni Tributarie e davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ed infatti, la necessità dell'esistenza di un giudicato formale, cioè del giudicato che esaurisce processualmente il giudizio sull'impugnazione, deve ritenersi superata, sul piano processuale, dalla rinuncia al ricorso alla Commissione Centrale, implicita nella proposizione dell'azione avanti al giudice ordinario.

Pertanto, con riferimento alla specifica questione in esame, devesi ribadire il principio che il termine semestrale per la proposizione della azione giudiziaria incomincia a decorrere fin dalla scadenza del termine di 60 giorni dal ricevimento della decisione della Commissione Provinciale poiché è da tale momento che essa diventa definitiva e che risulta quindi proponibile la detta azione.

Consegue che la sentenza impugnata è esente da censura, avendo la Corte di merito deciso la questione in tal senso, anche se la sua motivazione debba essere integrata alla stregua delle considerazioni sopra svolte. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 agosto 1977, n. 3516 - Pres. Vinci Orlando - Est. Falcone - P.M. Saja (conf.) Delfino (avv. Serra) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini).

Imposte e tasse in genere - Rapporto tra il giudizio innanzi alle Commissioni e azione ordinaria - Vizi del procedimento - Indeducibilità - Eccezioni - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Commissione centrale - Incensurabilità innanzi all'A.G.O.

Anteriormente alla riforma del contenzioso, nell'azione innanzi all'A.G.O., autonoma e non avente natura di impugnazione della decisione della commissione, non erano deducibili, nemmeno incidenter tantum i vizi del procedimento innanzi alle commissioni; a questa regola generale si poteva derogare quando l'irregolarità del procedimento sia tale

da renderlo giuridicamente inesistente e debba rispettarsi l'esigenza che la giurisdizione ordinaria sia preceduta da quella degli organi tributari, quando i vizi del procedimento abbiano comportato la lesione di diritti soggettivi di natura sostanziale insorti nella fase amministrativa dell'accertamento, infine quando le irregolarità del procedimento abbiano compromesso l'esercizio del diritto soggettivo ad una regolare dichiarazione dell'obbligazione e la lesione non sia riparabile con l'azione in sede ordinaria trattandosi di semplice estimazione. Non rientra in nessuna di queste ipotesi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine dichiarato dalla Commissione Centrale (per la quale può essere esperito ricorso per Cassazione) sì che il giudice ordinario non può nemmeno incidere tantum al fine della verifica della decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda, censurare la decisione della commissione di contenuto meramente processuale (1).

(Omissis). — Il ricorso non merita accoglimento.

L'argomentazione formulata a sostegno della prima censura si sviluppa in una sequenza logico-giuridica così articolata: per giudicare della tempestività della domanda volta a contestare in sede di giurisdizione ordinaria la legittimità della pretesa tributaria, il giudice deve stabilire il momento di decorrenza del termine semestrale di decadenza; il giudice ordinario, in linea di principio, non può conoscere degli errori *in procedendo* occorsi nel procedimento innanzi alle commissioni; questa regola soffre, tuttavia, un'eccezione quando il controllo della ritualità del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie sia imposto dall'esigenza di garantire la tutela del diritto soggettivo di cui il contribuente lamenta la violazione; siffatta eccezione ricorre, in particolare, quando, ai fini dell'asserita tempestività della domanda giudiziale, sia contestata l'esattezza della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per tardività, pronunciata dalla commissione tributaria in sede di impugnazione; l'ipotesi nella quale, al pari che nelle altre in cui l'indagine

(1) Conforme è la decisione 4 agosto 1977, n. 3466.

Sul punto fondamentale che un ricorso inammissibile non può avere influenza sul termine di una impugnazione diversa la giurisprudenza è pacifica; ciò è stato affermato sia in relazione ad impugnazioni inammissibile per decorso del termine, sia per impugnazioni inammissibili perché non previste nel sistema; in ogni caso il termine semestrale per l'azione ordinaria decorre dalla decisione divenuta definitiva o tale per sua natura e su questa definitività non ha influenza l'inutile esperimento di una impugnazione inammissibile né la relativa decisione con effetto meramente dichiarativo di una situazione già verificatasi anteriormente alla proposizione dell'impugnazione (v. *Relazione Avv. Stato*, 1970, 75, II, 616, nonché Cass. 8 gennaio 1975, n. 40, e relativa annotazione in questa *Rassegna*, 1975, I, 362).

Lo stesso vale rispetto alla definitività degli atti amministrativi, come nel caso dell'ordinanza dell'intendente di finanza non impugnabile per limiti di

sugli *errores in procedendo* delle commissioni è consentita, essa è richiesta non come oggetto principale del giudizio, ma soltanto *incidenter tantum*.

La conclusione così raggiunta non può essere accolta, perché alcuni di questi enunciati formulati assertivamente, quasi costituiscano espressioni di orientamenti costantemente ricevuti nella giurisprudenza di questa Corte, non meritano adesione.

L'elaborazione giurisprudenziale dei rapporti tra giudizio dinanzi alle commissioni tributarie e quello dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, e dei principi che ne discendono, nel sistema delle leggi anteriori alla riforma della disciplina del contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), ha raggiunto risultati ormai consolidati che possono essere espressi nei seguenti termini.

Il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie e quello innanzi al giudice ordinario sono formalmente e sostanzialmente autonomi e, pertanto, nel giudizio iniziato *ex novo* dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, dopo l'esaurimento di quello innanzi alle commissioni, non è consentito far valere la mancanza o il difetto di motivazione o, in genere, i vizi formali da cui siano eventualmente affette le decisioni di queste ultime. Il riesame della lite tributaria, che l'autorità giudiziaria può compiere, riguarda, infatti, esclusivamente le questioni sostanziali relative all'imposizione tributaria (alla produttività, cioè, di effetti nella sfera patrimoniale del contribuente di un atto d'imposizione divenuto definitivo) e non quelle di legittimità formale del pregresso procedimento innanzi alle commissioni tributarie, che è da considerare, salvo i casi eccezionali di cui si dirà, come un ciclo a sé stante, le cui fasi non hanno rilievo per le questioni sottoposte all'esame del giudice ordinario.

Le questioni riguardanti la regolarità del procedimento innanzi alle commissioni tributarie possono formare oggetto soltanto di ricorso immediato per cassazione, a norma dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione, che consente tale impugnazione sia per violazione di legge in senso proprio, sia anche per ogni violazione di norme e principi giuridici, non esclusa l'inosservanza dell'obbligo della motivazione nei limiti

valore o impugnata tardivamente con ricorso al Ministro delle finanze ex art. 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Cass. 20 marzo 1972, n. 833, e 5 maggio 1972, n. 1362, in questa *Rassegna*, 1972, I, 46 e 681).

Questa regola è valida anche nel vigente sistema post-riforma per le imposte ancora devolute alla giurisdizione dell'A.G.O. per le quali è previsto un ricorso gerarchico solitamente in due gradi, mitigabile con meccanismi di silenzio-rigetto, ma sempre con l'esigenza che venga conservato in vita il termine di decadenza (artt. 38 e 39 d.P.R. n. 640/1972; artt. 11 e 12 d.P.R. 641/1972; art. 33 d.P.R. 633/1972; art. 20 d.P.R. 638/1972; art. 24 d.P.R. 639/1972).

Riguardo alle eccezioni alla regola della ineducibilità dinanzi all'A.G.O. dei vizi in *procedendo*, la sentenza ripete semplicemente precedenti statuizioni, senza nascondere la dubbiezza di talune di esse. Sull'argomento vanno poste limitazioni e fatte riserve per il che si rinvia alla menzionata annotazione a Cass. 8 gennaio 1975, n. 40.

previsti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. per tutte, da ultimo, S.U. 18 febbraio 1974, n. 451; 28 giugno 1976, n. 2424).

All'esclusione della possibilità, da parte del giudice ordinario, di conoscere del procedimento svoltosi dinanzi alle commissioni tributarie, la giurisprudenza ritiene che, in base ai principi del sistema, sia emessa deroga nelle ipotesi seguenti: quando la irregolarità di tale procedimento sia tale da renderlo giuridicamente inesistente, e ciò perché il procedimento stesso possa essere ritualmente rinnovato e possa essere rispettata, così, l'esigenza del sistema processuale in materia, che la giurisdizione del magistrato ordinario sia preceduta da quella degli organi tributari (tra le altre S.U. 20 marzo 1971, n. 806, 6 febbraio 1961, n. 242); quando i vizi del procedimento dinanzi alle commissioni ledano diritti soggettivi del contribuente di natura sostanziale, insorti nella fase amministrativa di accertamento, come nel caso in cui sia stato modificato l'accertamento nonostante l'acquisita definitività di esso, e ciò perché il giudice ordinario possa disapplicare l'illegittima modificazione dell'accertamento (da ultimo S.U. 30 ottobre 1974, n. 3314); infine, quando le irregolarità in cui siano incorsi gli organi del contenzioso tributario implicino una lesione del diritto soggettivo del contribuente a che l'accertamento del suo obbligo di imposta avvenga secondo le norme all'uopo dettate dalla legge e tale lesione non sia riparabile con l'esercizio dell'azione giudiziaria, trattandosi di questione di estimazione semplice, e ciò perché il contribuente, non potendo ottenere l'esame del merito, deve ottenere che sia dichiarata la violazione di legge affinché si proceda ad un nuovo e regolare accertamento (vedi da ultimo S.U. 8 gennaio 1975, n. 40; 13 marzo 1970, n. 641).

A queste eccezioni il ricorrente pretende — erroneamente — di correlare la fattispecie in discussione.

Ma è agevole — senza che sia necessario un più lungo discorso su queste ipotesi eccezionali, l'ultima delle quali non del tutto pacificamente accolta — rilevare l'estraneità della fattispecie di cui si discute alle ipotesi ammesse: alla prima perché il preteso errore in cui era incorso la Commissione Centrale nella sua decisione, certamente esistente ed autonomamente impugnabile, non configurava un caso di inesistenza del procedimento; alla seconda, perché nessun diritto soggettivo costituitosi a favore del contribuente durante il procedimento amministrativo di accertamento è stato mai fatto valere; alla terza, perché innanzi alla commissione centrale, la cui decisione si assume viziata da errore *in procedendo*, non erano state (e non potevano essere) dedotte questioni di semplice estimazione dei redditi, ma soltanto questioni di legittimità della pretesa tributaria, questioni poi portate alla cognizione del giudice ordinario.

Queste considerazioni assorbono ogni altra in merito all'affermata possibilità per il tribunale adito di conoscere *incidenter tantum* del

preteso errore della commissione centrale nel dichiarare inammissibile il ricorso ad essa proposto per tardività.

In realtà il giudice adito era tenuto a porsi, anche d'ufficio, il problema dell'eventuale decadenza del contribuente dal diritto di proporre la questione di legittimità dell'imposizione tributaria innanzi al giudice ordinario, ed a questo fine doveva — come ha fatto — rivolgere l'indagine all'individuazione della sentenza definitiva emessa nel procedimento innanzi alle commissioni tributarie, posto che il momento di decorrenza di detto termine si identifica con quello in cui tale definitività si sia verificata. Orbene in questa indagine avrebbe potuto superare il dato risultante dalle decisioni adottate nel procedimento speciale, attraverso la rilevazione dell'asserito errore in cui la commissione centrale era caduta, soltanto ove di questo errore *in procedendo* avesse potuto conoscere quale giudice d'impugnazione di quella pronuncia. Il fatto che la commissione centrale avesse, in ipotesi, erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso ad essa proposto configurava, infatti, non già la violazione di un diritto soggettivo del contribuente costituitosi in fase di accertamento, ma un *errore in procedendo* scaturente dalla pretesa inosservanza delle regole dettate in tema di notificazione dei ricorsi alle commissioni tributarie, quanto al momento in cui il procedimento di notificazione può dirsi completato. E un tale vizio del procedimento era riparabile soltanto utilizzando l'apposito mezzo di impugnazione previsto dal sistema, vale a dire, trattandosi di decisione della Commissione Centrale, proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (col quale si fa valere con l'azione autonoma ammessa dalle leggi fiscali dinanzi al giudice ordinario, ma l'impugnazione di legittimità ammessa dalla Costituzione), non con l'azione dinanzi al giudice ordinario, quale giudice dei diritti soggettivi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4251 - Pres. Novelli - Est. Caturani - P. M. La Valva (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. IRSECA (avv. Sorge).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Prescrizione - Prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c. - Esclusione - Prescrizione ordinaria - Si applica.

(cod. civ., artt. 2946 e 2948).

Il credito di imposte dirette (dopo l'iscrizione a ruolo) è soggetto alla prescrizione ordinaria e non alla prescrizione breve per le prestazioni periodiche dell'art. 2948 c.c. (1).

(1) L'inapplicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti di imposte dirette già iscritti a ruolo è di tutta evidenza. Ma sembra sostenibile che non sia applicabile nemmeno la prescrizione ordinaria. Le imposte dirette sono

(*Omissis*). — Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2946 e 2948 n. 4 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e critica l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. senza considerare che la norma prevede la prescrizione delle rendite degli interessi e di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente e non può quindi applicarsi al debito d'imposta in esame, trattandosi di un tributo da corrispondere *una tantum*. Versandosi, nella specie, in un caso di eccezionale prescrizione della riscossione del debito d'imposta, la Corte del merito avrebbe dovuto riconoscere che il debito d'imposta iscritto a ruolo e non riscosso si prescrive col decorso di dieci anni, come qualsiasi altro diritto di credito.

Le censure sono fondate.

La Corte del merito, nel ritenere applicabile alla riscossione dell'imposta straordinaria sul patrimonio di cui al t.u. 9 maggio 1950, n. 203, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c., è partita dal presupposto che qualsiasi debito è soggetto alla prescrizione breve, allorché esso sia congegnato in modo che la sua estinzione debba, per la disciplina propria del debito stesso, effettuarsi periodicamente a scadenze annuali e minori.

Tale affermazione deve essere controllata, partendo dalla interpretazione del dato positivo. L'art. 2948 n. 4 c.c. stabilisce « si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ».

Già questa Corte Suprema ha avuto occasione di statuire che, criterio informatore dell'art. 2948 n. 1-4 è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa. Dalla previsione della norma resta, quindi, esclusa l'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici (sent. 3 luglio 1968, n. 2214; 15 luglio 1965, n. 1546).

L'indagine deve, pertanto, concentrarsi sulla genesi dell'art. 2948, n. 4, con particolare riferimento al significato della espressione « ciò che deve pagarsi periodicamente » contenuta nella norma.

infatti soggette a decadenze per l'accertamento (art. 32 t.u. del 1958 ora art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e per l'iscrizione a ruolo (art. 180 del t.u. ora artt. 13 e 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), che sostituiscono la prescrizione; una volta prodottosi l'effetto di impedimento della decadenza la prescrizione non corre finché i crediti restano in carico all'esattore. La riscossione esattoriale, attuabile anche attraverso molti esperimenti ripetuti, è un procedimento sempre in atto, anche se in stato di pausa, sul quale la prescrizione non opera. Ciò è desumibile dall'art. 218 del t.u. del 1958 per il quale, solo dopo che è venuto meno il potere di riscossione a mezzo della procedura esattoriale i residui crediti, ormai riscuotibili nei modi ordinari, sono soggetti alla prescrizione decennale.

Nella teoria generale delle obbligazioni è ormai accettata senza riserva alcuna la nozione di obbligazione periodica o di durata la quale si tipizza rispetto al concetto ordinario di obbligazione per il fatto che la prestazione è qualificata dal tempo è cioè suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo e non può prescindere da questo. Solo attraverso il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e si soddisfa l'interesse (durevole o periodico) del creditore ad ottenere l'esecuzione della prestazione.

Come si è egregiamente osservato in dottrina l'interesse del creditore, così congegnato, postula altresì che la prestazione del debitore, adeguandosi a tale interesse, si articoli nel tempo, onde non sarebbe concepibile per un tale tipo di obbligazione un adempimento istantaneo, che si risolve cioè nella esecuzione completa della prestazione *uno actu* (es. contratto alimentare, *locatio operarum*, somministrazione, locazione, comodato ecc.).

La caratteristica più saliente dell'obbligazione periodica risiede nel fatto che ogni singolo periodo di prestazione costituisce oggetto di una distinta obbligazione la quale è avvinta alle altre relative ai successivi periodici della unicità della causa debendi, essendo unico il contratto da cui l'obbligazione periodica discende.

Ora l'obbligazione periodica, così individuata per sommi capi, deve essere tenuta distinta dalla obbligazione ad esecuzione istantanea, anche se differita o ripartita (es. vendita con pagamento del prezzo a rate), in cui si assiste ad una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione, la quale peraltro potrebbe essere eseguita diversamente attraverso un adempimento che si esaurisce *uno actu*. In tal caso, diversamente dal primo, l'obbligazione non ha per oggetto un'attività necessariamente continuativa e periodica dell'obbligato, destinata in quanto tale a soddisfare un interesse durevole del creditore, ma riflette una prestazione unica, di cui è concepibile un adempimento istantaneo mentre la ripartizione in più tempi di quanto dovuto dal debitore costituisce soltanto una modalità di esecuzione dell'obbligo e risponde ad un interesse istantaneo e non durevole del creditore.

Applicando la distinzione accennata tra obbligazione periodica e obbligazione ad esecuzione istantanea (anche se differita e ripartita), alla fattispecie che si esamina, non par dubbio al collegio che l'obbligazione tributaria, costituita dal pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, presenti tutti i caratteri dianzi messi in evidenza, dell'obbligazione ad esecuzione istantanea, in quanto diretta a soddisfare un interesse patrimoniale dello Stato che è soddisfatto in maniera completa e definitiva attraverso l'adempimento.

Che poi la legge preveda in materia da un lato la iscrizione a ruolo del tributo dall'altro, il suo rateizzo (artt. 50 e 51 del t.u.), non incide minimamente sulla struttura della prestazione che rimane unitaria o

sulla sua funzione rivolta a soddisfare un interesse del creditore di carattere istantaneo e non duraturo. Infatti, se il titolo in virtù del quale l'amministrazione finanziaria riscuote il tributo è, nella specie, il ruolo; ciò non determina alcuna modificazione oggettiva del rapporto, nel quale campeggia l'interesse dello Stato alla riscossione dell'imposta; mentre la ripartizione in più rate dell'unico debito tributario costituisce soltanto una modalità dell'adempimento che anche se prevista dalla legge, nell'interesse del debitore non incide sulla fisionomia funzionale del rapporto, la quale è rivolta però sempre a realizzare un interesse di carattere istantaneo e non duraturo del creditore.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi concludersi che, non versandosi nella fattispecie in una ipotesi di obbligazione periodica, ma ad esecuzione ripartita nel tempo, la durata della prescrizione applicabile non è già quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., ma la decennale (art. 2946 c.c.), che — quale prescrizione ordinaria — trova applicazione, in mancanza di una disciplina speciale del rapporto tributario in questione. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 gennaio 1978, n. 13 - *Pres. D'Orsi - Est. Borruso - P.M. Pedace (diff.) - Massaglia (avv. Geremia) c. Amministrazione delle finanze (avv. Stato Fiumara).*

Acque pubbliche ed elettricità - Competenza e giurisdizione - Tribunali ordinari e tribunali delle acque - Alveo - Delimitazione controversa - Competenza dei tribunali delle acque.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140fi lett b).

Soltanto quando la controversia fra un privato e la P.A. non verta — né in via di azione, né in via di eccezione e neppure incidenter tantum — sulla delimitazione dell'alveo di un corso d'acqua, ma tenda a stabilire se alcuni terreni alluvionali, pacificamente e definitivamente non più appartenenti all'alveo, debbano considerarsi di pertinenza della proprietà privata confinante ovvero del patrimonio dello Stato, la competenza spetta al tribunale ordinario e non al tribunale regionale delle acque pubbliche (1).

(*Omissis*). — A motivazione della richiesta d'ufficio di regolamento di competenza, il tribunale delle acque pubbliche di Torino osserva che il terreno in contestazione ha cessato da tempo di appartenere all'alveo del torrente Rho; e che la questione dedotta in causa attiene non alla delimitazione dell'attuale alveo del detto torrente, ma all'attuale proprietà — in capo alla Massaglia o alla P.A. — del terreno che prima apparteneva all'alveo, concludendo che su tale controversia deve pronunciarsi il tribunale ordinario.

(1) In senso conforme, Cass. 25 ottobre 1975, n. 3561, richiamata in motivazione, in questa *Rassegna*, 1975, I, 1127.

Le altre decisioni richiamate possono leggersi: Cass. 3 dicembre 1974, n. 3936, in *Foro it.*, 1975, I, 312 e *Giust. civ.*, 1975, I, 639; Cass. 8 ottobre 1974, n. 2670, in *Giust. civ. Rep.*, 1974, *Acque pubbl. e priv.*, 31; Cass. 5 settembre 1974, n. 2417, in questa *Rassegna*, 1974, I, 1477 e *Foro amm.*, 1975, I, 1, 92; Cass. 9 marzo 1973, n. 659, in *Giust. civ. Rep.*, 1973, *voce cit.*, 54; Cass. 10 dicembre 1970, n. 2627, in *Giust. civ. Rep.*, 1970, *voce cit.*, 13; Cass. 17 luglio 1969, n. 2640, in *Foro it.*, 1970, I, 254; Cass. 15 luglio 1966, n. 1894, in *Giur. agr.*, 1967, 213; Cass. 20 luglio 1965, n. 1652, in *Foro amm.*, 1965, I, 1, 537; Cass. 19 gennaio 1965, n. 108, in *Giur. agr.*, 1965, 595.

Con memoria, la Massaglia aderisce alla richiesta d'ufficio, ponendo in rilievo che sicuramente, al momento attuale, il terreno conteso è estraneo all'alveo.

Replica l'Amministrazione finanziaria, con propria memoria, che non può considerarsi del tutto pacifica in causa l'attuale estraneità del terreno all'alveo e che in definitiva il giudice specializzato è giunto a negare la propria competenza alla stregua di una indagine che almeno in parte è sconfinata nel merito, dando per dimostrata l'estraneità del terreno dell'attuale alveo del torrente Rho.

Il tribunale regionale delle acque, contrariamente a quanto ritenuto nella requisitoria del Procuratore Generale di questa Corte, ha errato nel ritenersi incompetente.

Invero, soltanto quando la controversia fra un privato e la P.A. non verte — né in via di azione né in via di eccezione e neppure *incidenter tantum* sulla delimitazione dell'alveo di un corso d'acqua (ossia sulla determinazione della linea di confine fra demanio idrico, inteso come zona di terreno interessata al deflusso di acque pubbliche, e la proprietà privata confinante) ma tenda a stabilire se alcuni terreni alluvionali, pacificamente e definitivamente non più appartenenti all'alveo, debbano essere considerati di pertinenza della proprietà privata confinante in forza di accessione ovvero del patrimonio dello Stato, la competenza spetta al tribunale ordinario e non al tribunale regionale delle acque pubbliche. (In tal senso giurisprudenza costante; vedi, da ultimo Cass. sent. n. 3561 del 1975, 3936, 2670 e 2417 del 1974, 659 del 1973, 2627 del 1970, 2640 del 1969, 1894 del 1966, 1652 e 108 del 1965, 2170 del 1964).

Pertanto la competenza del Tribunale regionale può escludersi solo nel caso in cui risulti *a priori* e in modo certo che si tratta di zone poste al di fuori del perimetro del massimo invaso e la delimitazione di tale perimetro non abbia, conseguentemente, più alcuna rilevanza rispetto alla decisione della causa (cfr. particolarmente in tal senso Cass. sent. n. 1652 del 1965).

Poiché nella specie:

a) l'Amministrazione finanziaria ha sempre insistito (vedi la comparsa di costituzione e di risposta del 16 ottobre 1975 avanti al Tribunale regionale delle acque di Torino, e la comparsa conclusionale del 9 novembre 1974 avanti al Tribunale ordinario) che i terreni rivendicati dalla Massaglia sono ancora compresi nell'alveo del torrente Rho;

b) è certo che, in ogni caso, la esatta delimitazione di tale alveo risulterebbe pregiudiziale alla precisa individuazione ed estensione dei terreni dei quali la Massaglia vanta la proprietà;

c) nell'uno e nell'altro caso occorrerebbero accertamenti sul carattere permanente o transitorio del ritiro delle acque del torrente nonché sulle cause di tale fenomeno, cioè proprio quegli accertamenti in considerazione della cui natura tecnica è parso opportuno al legislatore

costituire un giudice specializzato (vedi in tal senso da ultimo Cass. sent. n. 737 del 1975), non vi è dubbio che la causa di cui trattasi debba essere considerata di competenza del medesimo.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 gennaio 1978, n. 360 - Pres. Mirabelli - Est. Santosuosso - P.M. Minetti (conf.) - Banca Popolare di Bologna e Ferrara (avv. Mariani) c. Amministrazione dei lavori pubblici (avv. gen. Stato).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Cauzione - Estensione e durata della garanzia.

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 5; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 365).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Trattamento dei lavoratori - Pagamento di ufficio delle retribuzioni arretrate - Facoltà dell'amministrazione - Limiti.

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 17; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 365; d.m. 28 maggio 1895, art. 22; cod. civ., art. 1676).

La funzione della cauzione, quale garanzia delle obbligazioni del contratto negli appalti di opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, si esaurisce quando lo svolgimento del contratto si sia concluso e tale conclusione può ravvisarsi qualora l'appalto sia stato risolto consensualmente e si sia provveduto al collaudo ed alla liquidazione fiscale. Il pagamento dei salari arretrati ai dipendenti dell'appaltatore eseguito successivamente dall'amministrazione non può perciò trovare una garanzia nella cauzione (1).

Il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dall'appaltatore può avvenire direttamente da parte dell'amministrazione committente sulle somme ancora dovute all'appaltatore, non invece utilizzando la cauzione dopo che questa abbia esaurito la sua funzione per l'avvenuto collaudo e l'asseguita liquidazione finale (2).

(*Omissis*). — Sostiene anzitutto la Banca ricorrente che, essendo stato risolto consensualmente il contratto di appalto cui si riferiva la predetta

(1) Sulla prima parte della massima, cfr. CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1974, pag. 596.

(2) Nel senso che la facoltà di pagamento diretto può essere esercitata anche dopo la ultimazione dell'opera ed il collaudo, sempre che presso l'amministrazione vi siano somme di spettanza dell'appaltatore, cfr. CIANFLONE, *op. cit.*, pag. 701; nello stesso senso, Cass. 22 giugno 1967, n. 1484, richiamata in motivazione, pubblicata in *Giust. civ.*, 1967, I, 1632, e in questa *Rassegna*, 1967, 603.

cauzione, ed essendo stato effettuato il collaudo delle opere eseguite dalla società appaltatrice, la cauzione avrebbe dovuto essere restituita, avendo essa esaurita la sua funzione di garanzia. Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello avrebbe ritenuto legittimo l'incameramento della cauzione a copertura del pagamento delle mercedi effettuato dal Provveditorato alle OO.PP. dopo la risoluzione consensuale del contratto e dopo che il collaudo era stato eseguito senza alcuna riserva da parte della P.A.

La censura è fondata.

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, « la cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale ». Per l'art. 365 della legge sui lavori pubblici (n. 2248 del 1865, all. F) « la restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurezza non può aver luogo che in seguito al finale collaudo ».

Da tali disposizioni si evince che la funzione della cauzione, quale garanzia delle obbligazioni del contratto, si esaurisce quando lo svolgimento dell'appalto si sia concluso, e tale conclusione può ravvisarsi qualora l'appalto sia stato risolto consensualmente e sia stato provveduto al collaudo ed alla liquidazione finale.

Se, pertanto, nella specie, l'Amministrazione appaltante aveva risolto il contratto con decreto 31 ottobre 1956 senza fare alcuna riserva, aveva provveduto al collaudo delle opere eseguite, stabilendo anche la liquidazione finale, giustamente la Banca ricorrente si duole che il Provveditorato alle OO.PP. abbia incamerato nel 1968 la cauzione a copertura di un pagamento effettuato dopo l'esaurimento degli effetti del contratto di appalto.

Se questi rilievi non bastassero — incalza la Banca col secondo motivo di ricorso — va osservato che non sussistevano nel caso gli estremi per l'applicazione delle disposizioni circa il pagamento diretto delle mercedi degli operai da parte dell'Amministrazione appaltante, poiché tale pagamento è consentito solo sulle somme che fossero ancora dovute all'appaltatore.

Anche questa censura risulta fondata.

Essa trova rispondenza sostanziale non soltanto nelle affermazioni di questa Corte nella precedente sentenza (n. 1484/67) nella causa tra la Banca di Credito generale e l'Amministrazione dei LL.PP. in ordine allo stesso pagamento delle mercedi agli operai della soc. Tinti, ma soprattutto nella portata delle disposizioni che disciplinano la materia.

Il Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (art. 22 del Capitolato del 1895, art. 17 di quello del 1962) è quanto mai chiaro al riguardo, stabilendo che l'« Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore ».

La sentenza impugnata in questa sede osserva che tale norma cede di fronte al diverso disposto dell'art. 357 legge n. 2248 del 1865 all. F considerata la prevalente forza formale di questa seconda fonte normativa.

Ma, senza bisogno di approfondire le questioni sull'ordine cronologico di queste fonti e della rispettiva loro forza formale, è sufficiente rilevare che il disposto dell'art. 357 citato non risulta di portata diversa da quanto chiaramente stabilita dalle norme del Capitolato generale. Ed invero, anche se in detto articolo si usa il tempo futuro per affermare che « le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori » — e ciò in contemplazione dell'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni avvenga prima della liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore, è sempre il « prezzo dei lavori », che viene indicato per stabilire l'incidenza del pagamento diretto delle mercedi degli operai.

Può ravvisarsi, del resto, una sostanziale simmetria dello stesso istituto nell'ambito dell'appalto privato, laddove (art. 1676 cod. civ.) i diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente giustificano l'azione diretta sempre entro il limite quantitativo del debito che il committente ancora abbia nei confronti dell'appaltatore.

Va quindi riaffermato il principio che anche in tema di lavori pubblici, il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore può avvenire direttamente da parte dell'amministrazione committente sulle somme dovute all'appaltatore e non utilizzando la cauzione dopo che questa abbia esaurito la sua funzione per l'avvenuto collaudo e l'eseguita liquidazione finale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 febbraio 1978, n. 726 - Pres. Caporaso - Est. Cochetti - P.M. Dettori (conf.) - Lozzi (avv. Irti) c. Ministero dell'agricoltura e foreste (avv. Stato Del Greco).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserva - Onere - Fatti continuativi - Sussiste - Tempo della riserva.

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54 e 64).

Cassazione - Motivi di ricorso - Presupponenti nuovi accertamenti di fatto - Inammissibilità.

(cod. proc. civ., art. 360).

Cassazione - Motivi di ricorso - Difetto di motivazione - Punto decisivo - Fattispecie.

(cod. proc. civ., art. 360, n. 5).

Nei pubblici appalti il principio della generalità dell'onere della riserva non subisce deroga per quanto attiene ai fatti continuativi, a riguardo dei quali l'onere diviene attuale nel momento in cui l'efficienza del fatto generatore della situazione dannosa è obiettivamente rilevabile, secondo una valutazione condotta con media diligenza e buona fede, salva la possibilità di ulteriore integrazione dell'importo del compenso richiesto alla stregua dei sopravvenuti definitivi elementi di calcolo (1).

E inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca la rinuncia dell'amministrazione a far valere la decadenza da intempestività delle riserve, se la doglianza non sia stata prospettata nelle pregresse fasi del giudizio e la rinuncia sia ricollegata a fatti non accertati dal giudice di merito (2).

La mancata firma di uno degli stati di avanzamento è irrilevante in rapporto alla decadenza che deriva dalla sottoscrizione dei successivi senza riserve, anche l'omesso esame della relativa questione non dà luogo a vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia (3).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 64 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 1375 c.c., lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che si era verificata la decadenza di esso ricorrente a causa dell'omessa formulazione di tempestive riserve nei documenti contabili. Deduce, al riguardo, che quelli allegati dall'impresa erano fatti continuativi, in ordine ai quali l'onere della riserva diviene operante soltanto quando l'appaltatore disponga di ogni elemento necessario per precisare, in modo completo e definitivo l'importo del compenso che ritiene essergli dovuto. Pertanto doveva considerarsi tempestiva la riserva formulata in sede di

(1) Cass. 18 aprile 1975, n. 1458, in questa *Rassegna*, 1975, I, 447; Cass. 21 giugno 1974, n. 1830, *ivi*, 1974, I, 1021; Cass. 25 luglio 1973, n. 2168, *ibidem*, 1973, I, 979; Cass. 25 maggio 1973, n. 1527, *Giust. civ. Mass.*, 1973, 807; Cass. 12 marzo 1973, n. 677, *Foro it.*, 1973, I, 2107 e in questa *Rassegna*, 1973, I, 458; Cass. 20 giugno 1972, n. 1960, in questa *Rassegna*, 1972, I, 862.

(2) Sulla rinuncia a far valere la decadenza, cfr. Trib. Roma 14 marzo 1977 in questa *Rassegna*, 1977, I, 576 e *ivi* nota di richiami.

Sull'enunciazione di principio, cfr., tra le più recenti, Cass. 29 aprile 1976, n. 1531, in *Foro it.*, 1976, I, 2142.

(3) Non consta dell'esistenza di precedenti in termini nella applicazione del principio al caso di specie.

Sulla rilevanza dei fatti ai fini della decisione come presupposto dell'obbligo del giudice di esaminarli e della configurabilità del vizio di omessa motivazione, cfr. Cass. 24 marzo 1976, n. 1044, in *Giust. civ.*, 1976, I, 643.

firma dell'ultima partita di contabilità, giacché solo in tale momento il Lozzi era in grado di calcolare il pregiudizio subito per gli ordini dell'amministrazione, ossia di calcolare se quei fatti, astrattamente e potenzialmente generatori di danno, avessero alterato l'economia del contratto.

La doglianza non è fondata.

Secondo il più recente e consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, nei pubblici appalti l'onere della tempestiva formulazione e della successiva quantificazione nel registro di contabilità delle richieste dell'appaltatore è generale, e nessuna ragione di compenso pretermessa nella contabilità può ritenersi sottratta. Tale principio non subisce deroga per quanto attiene ai fatti c.d. continuativi, per i quali l'onere della riserva diviene attuale nel momento in cui l'efficienza causale del fatto generatore della situazione dannosa è obiettivamente rilevabile, secondo una valutazione condotta con media diligenza e in buon fede, salva la possibilità di ulteriore integrazione dell'importo del compenso richiesto alla stregua dei sopravvenuti definitivi elementi di calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 1960 del 1972 e n. 2168 del 1973; Cass. n. 677, 717, 1527 del 1973; n. 1830 del 1974 e n. 1148 del 1975).

Si è anche osservato in proposito che non varrebbe richiamarsi, come pure è stato talvolta affermato dalla giurisprudenza meno recente, alla accertabilità del fatto continuativo in ogni tempo e alla impossibilità di determinare il *quantum debeatur* prima della definizione del rapporto contrattuale, giacché l'eventuale impossibilità di determinare il *quantum* può costituire causa di esonero dall'osservanza dell'onere di precisare l'esatto ammontare del compenso, non già di quello di inserire le riserve nel registro di contabilità (cfr. cass. n. 2486 del 1973; n. 1148 del 1975).

A tali principi la sentenza impugnata si è richiamata, osservando, quanto alla tempestività delle riserve in esame, come in epoca di gran lunga anteriore alla formulazione ed esplicazione delle medesime era possibile stabilire l'incidenza dei fatti allegati dall'appaltatore sull'aggravamento del costo complessivo dell'opera. L'invito a corrispondere la maggiorazione sui salari, lo spostamento della zona da rimboschire, l'esistenza di roccia da mina all'atto dell'apertura del costone erano fatti nei quali l'esistenza di un maggior onere era immediatamente percepibile, trattandosi di situazioni suscettibili di recare immediatamente un maggiore danno.

Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha giudicato tardive le riserve iscritte dall'appaltatore in contabilità soltanto in sede di chiusura della medesima.

Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo, lamentando che la Corte di merito non abbia considerato che l'amministrazione avrebbe rinunciato a far valere la deca-

denza in ordine alla prima riserva avendo invitato l'appaltatore, con nota del 14 agosto 1961, a documentare la maggiore spesa sostenuta al fine di poter prendere in esame la riserva di cui trattasi.

La doglianza, non essendo stata prospettata nelle pregresse fasi di merito, è inammissibile, non potendosi proporre nel giudizio di cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti, come nella specie, nuovi accertamenti di fatto, istituzionalmente riservati al giudice di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 53 e 54 del r.d. 350 del 1895, nonché omesso esame di un punto decisivo, lamentando che la Corte di merito non abbia considerato che il Lozzi non aveva firmato uno degli stati di avanzamento dei lavori e che l'amministrazione non aveva rivolto al Lozzi l'invito previsto dall'art. 54, secondo comma, r.d. citato.

Anche tale doglianza è insuscettibile di accoglimento.

Il difetto di motivazione intanto può condurre alla cassazione della sentenza in quanto sia almeno in astratto ipotizzabile che l'esame del punto trascurato avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. Nella specie la mancata firma di uno degli stati di avanzamento doveva considerarsi irrilevante, avendo la Corte accertato che il registro di contabilità era stato firmato successivamente più volte dall'appaltatore in modo puro e semplice, prima di firmare con riserva alla chiusura della contabilità. Se quindi, l'appaltatore non era stato invitato a firmare il registro in occasione di uno degli stati di avanzamento, avrebbe dovuto formulare la riserva la prima volta che il registro gli venne presentato. — (*Omissis*).

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 febbraio 1978, n. 432 - Pres. Scardia - Rel. Fasani - P.M. Folino (conf.) - Micolitti (avv. Petrolillo) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Fiumara).

Procedura penale - Revisione - Assoluzione con formula più favorevole - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Ammissibilità.

(cod. proc. pen., art. 571).

Procedura penale - Revisione - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Limiti - Effetti dannosi della sentenza irrevocabile errata ed effetti dannosi del procedimento penale.

(cod. proc. pen., art. 571).

Procedura penale - Revisione - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Concetto.

(cod. proc. pen., art. 571).

Procedura penale - Revisione - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Criteri di valutazione.

(cod. proc. pen., art. 571).

Procedura penale - Revisione - Errore giudiziario - Riparazione pecuniaria - Procedimento - Spese.

(cod. proc. pen., art. 571).

È legittimato a chiedere la riparazione pecuniaria per errore giudiziario chi ha conseguito nel giudizio di revisione l'annullamento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo l'assoluzione con formula più favorevole (1).

(1) Il Micolitti fu assolto per insufficienza di prove per concorso in alcuni reati, per i quali fu pronunciata condanna nei confronti di altri imputati. Nel 1964, in sede di revisione, gli imputati condannati furono assolti con la formula «perché il fatto non sussiste». La sentenza emessa in sede di revisione fu estesa al Micolitti solo nel 1977, dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 1976, n. 236 (in questa *Rassegna*, 1976, I, 43, solo massima), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 c.p.p. nella parte in cui non consentivano l'estensione di una sentenza di revisione in favore di chi, imputato di concorso nello stesso reato, fosse stato assolto per insufficienza di prove.

L'ammissibilità dell'istanza per riparazione pecuniaria, proposta conseguentemente dal Micolitti, fu contestata dalla Avvocatura, la quale rilevò che non ricorrevano i presupposti dell'art. 571, cod. proc. pen., perché, in base alla legislazione vigente, il diritto alla riparazione pecuniaria non discendeva auto-

La riparazione pecuniaria va rapportata solo agli effetti dannosi della sentenza errata annullata in sede di revisione e non anche agli effetti dannosi del procedimento (2).

Il concetto di riparazione pecuniaria costituisce un superamento in senso più ampio del risarcimento del danno, mirando non solo alla rifusione dei danni materiali ma anche alla corresponsione di utilità che possano in qualche modo compensare la vittima per le sofferenze subite (3).

Nella liquidazione della somma dovuta per riparazione pecuniaria, sia per la mancanza di un coefficiente certo e di concreti elementi probatori, sia per la opportunità di una valutazione globale, la decisione deve essere informata ad un essenziale criterio di equità (4).

Sono rimborsabili alla vittima dell'errore giudiziario le spese del procedimento per riparazione pecuniaria (5).

(Omissis). — La decisione della Corte Costituzionale ha rimosso l'ostacolo rappresentato dalla formulazione limitativa dell'art. 571 c.p.p. in ordine alla legittimazione attiva dell'avv. Micolitti e può quindi questa Corte procedere all'esame dell'istanza da lui proposta, che deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

Come questa Corte ha già ripetutamente affermato, il concetto di riparazione pecuniaria costituisce un superamento in senso più ampio del risarcimento del danno; infatti il contenuto di essa non è solo la rifusione dei danni materiali, ma anche la corresponsione di utilità che valgono in qualche modo a compensare la vittima della sofferenza morale prodotta dall'errore giudiziario con la fondamentale finalità di consentirle, per quanto possibile, un reinserimento normale nella vita so-

maticamente e semplicemente dall'esito positivo del giudizio di revisione, cioè dall'assoluzione con formula piena, ma dal venir meno di quell'errore giudiziario costituito specificamente dalla *condanna*, e ciò appunto perché il legislatore aveva tenuto conto degli effetti pregiudizievoli di un provvedimento errato gravissimo, quale era la condanna, e non di provvedimenti sia pure errati, sia pure gravi, ma non certo in misura così vistosa, quali appunto la assoluzione per insufficienza di prove.

La Corte Costituzionale, nuovamente investita, con la sentenza 2 febbraio 1978, n. 12 — che appare come un primo passo verso il riconoscimento della riparazione pecuniaria per qualsiasi tipo di errore giudiziario —, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 571, c.p.p., nella parte in cui non comprende fra i soggetti legittimati a chiedere l'equa riparazione in esso prevista anche chi abbia conseguito, nel giudizio di revisione, l'annullamento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo l'assoluzione con formula più favorevole: e la prima massima della sentenza annotata è la diretta applicazione di questa decisione.

(2) Con la seconda statuizione la Corte ha accolto la tesi sostenuta dall'Avvocatura, la quale aveva rilevato che il diritto alla riparazione pecuniaria va sempre collegato direttamente ed esclusivamente ad un errore, che, nel-

ziale in condizioni di tranquillità e di sufficienza per sé e per la famiglia in rapporto alle condizioni sociali, morali ed ambientali proprie di essa.

Quando manca la possibilità di ricorso ad un coefficiente certo e di utilizzare concreti elementi probatori in relazione a ciascuna delle componenti della riparazione sulla cui valutazione deve basarsi, la decisione deve essere informata ad un essenziale criterio di equità, prescindendo da un accertamento fondato su precise prove o su un criterio aritmetico di rivalsa ed affidata al prudente apprezzamento del giudice. Inoltre è da ritenere che sia più aderente alla logica procedere con un apprezzamento globale di tutti gli elementi di giudizio, perché un esame analitico di essi in funzione riparatoria non consentirebbe di valutare anche la loro reciproca influenza.

A questo punto, tuttavia, si innesta la considerazione che, essendo presupposto della riparazione pecuniaria la esistenza di una decisione definitiva riconosciuta errata in sede di revisione, in realtà è solo agli effetti dannosi di questa che la norma ha riguardo, tra cui l'eventuale carcerazione sofferta in funzione della sentenza errata, in essa compresa la custodia preventiva, e non, perlomeno in via diretta, a quelli prodotti dalla sottoposizione al procedimento, tanto vero che non è concepibile, alla luce della attuale disciplina della materia anche dopo le sopra richiamate sentenze della Corte Costituzionale, la riparazione pecuniaria a favore di chi, dopo avere subito un processo, sia stato poi assolto con formula piena.

l'attuale legislazione, è solo la sentenza irrevocabile (nella specie di assoluzione per insufficienza di prove) annullata in sede di revisione.

Le « conseguenze personali e familiari » di cui al primo comma dell'art. 571, c.p.p. devono essere pur sempre quelle che derivano dalla sentenza definitiva. È vero che l'art. 571 c.p.p. parla anche di « carcerazione o di internamento », ma ciò solo in quanto conseguenza dell'errore rappresentato dal *giudicato* di condanna. In nessun caso può tenersi conto della carcerazione preventiva in sé (salvo che non sia computata ai fini dell'espiazione della pena), come è palesemente provato dalla mancanza di qualsiasi diritto ad una riparazione pecuniaria da parte di chi ha subito una lunga carcerazione preventiva e poi venga assolto a conclusione del processo ordinario (cioè senza revisione): e ciò sempre perché il legislatore ha mirato a riparare l'errore giudiziario costituito appunto dal *giudicato*.

(3-4) Giurisprudenza costante: Cass. Sez. I^a, 19 dicembre 1962, DE MARIA, *Cass. pen. Mass. Ann.*, 1963, 924; Cass. Sez. I^a, 11 ottobre 1963, BRIGANTI, *ivi*, 1964, 1011; Cass. Sez. I^a, 31 marzo 1963, CALUORI, *ivi*, 1965, 322; Cass. Sez. I^a, 19 maggio 1966, WEISSTEINER, *Giust. pen.*, 1967, III, 74; Cass. Sez. II^a, 31 ottobre 1967, MOSCONE, *ivi*, 1968, III, 227; Cass. Sez. VI^a, 1° dicembre 1970, DI LASCIA, *Cass. pen. Mass. Ann.*, 1971, 1787; Cass. Sez. I^a, 29 ottobre 1971, SPANO, *Arch. pen.*, 1972, II, 602.

(5) Const. Cass. Sez. VI^a, 1° dicembre 1970, SPANO, *sopracitata*.

O. F.


Ciò è di particolare rilievo quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione per insufficienza di prove e l'erroneità di tale decisione, riconosciuta in sede di revisione abbia riguardato unicamente la formula dell'assoluzione.

Alla luce di tali principi deve osservarsi nel caso di specie che gli accertamenti di carattere fiscale compiuti in questa sede sono appena sufficienti a fornire un generico orientamento sulla situazione economica dell'interessato durante il periodo della vicenda giudiziaria, ma non su quello che sarebbe stato il possibile incremento professionale ove tale vicenda non si fosse prodotta, e comunque va considerato che essa si era conclusa, in sostanza, prima della revisione, con sentenza di assoluzione, sia pure per insufficienza di prove, e non di condanna; onde la valutazione del pregiudizio deve essere dedotta con criteri diversi e più rigidi, perché esso, nella sua parte più gravosa, è derivato dal procedimento, durante il quale si è verificata la carcerazione e la sospensione dell'esercizio professionale, e non dalla sentenza. Perciò la decisione, che peraltro non può non essere positiva, deve essere svincolata da una rigida analisi economica dei singoli elementi indicati dall'art. 571 c.p.p. e fondata solo su un criterio equitativo che tenuto conto, nella sua realtà monetaria, dei concetti giuridici sopra esposti e della sopravvenuta svalutazione, appaia convenientemente riparatorio.

Questa Corte, quindi, considerata la menomazione subita dall'avv. Micolitti nelle sue possibilità di lavoro e di guadagno anche in rapporto ad una eventualità di incremento professionale, causata dal dubbio sulla sua innocenza, e le conseguenze di ordine economico e morale per sé e per la famiglia, stimati in relazione all'ambiente sociale in cui era inserito, ritiene, tenuto conto anche dei non decisivi rilievi formulati dallo stesso avvocato Micolitti, che sia equo disporre a favore di questo ultimo il pagamento della somma di lire centoventimilioni oltre il rimborso delle spese processuali che devono essere limitate, come è ovvio, a quelle riguardanti questo procedimento. — (*Omissis*).



PARTE SECONDA



QUESTIONI

Corte di Giustizia delle Comunità Europee e libera circolazione delle merci (*)

1. - L'art. 3 del trattato istitutivo della CEE colloca la libera circolazione delle merci al primo posto dell'elenco delle realizzazioni che l'azione comunitaria deve perseguire per il raggiungimento delle più vaste finalità prefissesi. Ed in effetti la libera circolazione delle merci rappresenta una delle strutture portanti, il nucleo fondamentale della compenetrazione economica europea, primo e decisivo passo di un più complesso e ambizioso processo di integrazione fra gli Stati.

Sono stati così previsti — con effetto immediato o con un ritmo progressivo, a seconda dei casi — in primo luogo l'abolizione, negli scambi intracomunitari, di dazi doganali e di restrizioni quantitative all'entrata ed all'uscita delle merci, come pure di ogni altra misura di effetto equivalente, e il divieto di maggiori imposizioni interne per i prodotti degli altri Stati membri rispetto a quelle applicate ai prodotti nazionali, nonché, parallelamente, l'adozione di una tariffa doganale comune nei confronti dei Paesi terzi.

Ora che gli obiettivi sono, se certamente non ancora raggiunti, almeno in parte realizzati, non può non mettersi in rilievo il notevole contributo che ad essa ha dato e continua a dare la Corte di Giustizia, che, nell'arco di un ventennio, con interventi via via più frequenti, decisi ed incisivi, ha sottoposto la normativa comunitaria ad un esame severo ed analitico, dando al diritto comunitario una sua precisa individualità. E quivi la Corte, chiarendo concetti, dipanando dubbi, mediando posizioni, ha concretizzato e materializzato norme fredde ed astratte ed ha fornito all'interprete strumenti idonei a risolvere problemi ben più generali al di là delle fattispecie venute in contestazione, ciò che ha permesso indubbiamente una più rapida e sicura realizzazione degli obiettivi comunitari.

Di fronte alle innegabili difficoltà di adattamento degli istituti comunitari alle economie nazionali preesistenti e alla comprensibile resistenza degli Stati membri a rinunciare a certe loro prerogative e a circoscrivere la loro sfera di azione unilaterale, la Corte ha avuto sempre presente l'obiettivo della realizzazione effettiva della libera circolazione delle merci quale appare dal trattato nella sua accezione più larga e omnicomprendensiva e ha posto come punto base per il raggiungimento del fine l'affermazione della prevalenza del diritto comunitario.

(*) Relazione di settore presentata al Convegno internazionale di studio sul tema « Politiche comunitarie e giurisprudenza della Corte di Giustizia », tenutosi a Siena nei giorni 15-17 settembre 1977, organizzato dall'Associazione italiana dei giuristi europei e dall'Università degli studi di Siena in collaborazione con l'Ufficio per l'Italia della Commissione delle Comunità Europee. Pubblicazione autorizzata dal Comitato organizzatore del Convegno.

Così, sotto il primo profilo:

— ha dato al termine « merce » il significato più vasto, definendola come qualsiasi prodotto « pecuniariamente valutabile e come tale atto a costituire oggetto di negozi commerciali » (1), a prescindere dalla natura, dalla specifica qualità o dalla destinazione;

— ed ha interpretato nel modo più ampio e omnicomprendivo i fluidi concetti di tasse e misure di effetto equivalente a dazi doganali e restrizioni quantitative e di disposizioni fiscali indirettamente discriminatorie, dando specifico risalto alla vera sostanza ed ai concreti effetti, più che alle denominazioni, forme e strutture apparenti, evitando così che, per altro verso, persistesse o si ripristinasse indirettamente qualunque ostacolo, tariffario o no, al libero scambio;

e sotto il secondo profilo:

— ha affermato il carattere precettivo e non meramente programmatico delle norme che vietano nuovi ostacoli alla libera circolazione delle merci e di quelle che dispongono l'abolizione degli ostacoli esistenti, con effetto immediato per le prime e differito alle scadenze indicate nel trattato per le seconde, ritenendo tale efficacia non subordinata ad alcun provvedimento attuativo di diritto interno o persino di diritto comunitario che non sia specificamente e rigorosamente previsto nello stesso trattato, ed ha riconosciuto parallelamente l'attribuzione ai singoli cittadini di diritti che i giudici nazionali devono tutelare (2).

È possibile che gli indirizzi seguiti e le concrete soluzioni adottate possano aver ingenerato anche, talvolta, delle perplessità; ma queste, laddove non siano state addirittura il frutto di remore nazionalistiche, avrebbero potuto molto spesso essere imputate più che ad una certa interpretazione delle norme, al mancato parallelo sviluppo e all'incompleta attuazione delle strutture comunitarie. Così all'osservazione che un'interpretazione strettamente liberistica dell'economia comunitaria — peraltro nello spirito del trattato — avrebbe pur meritato talvolta di essere mitigata in considerazione di particolari esigenze economiche e sociali, non potrebbe non contrapporsi che la Corte non ha mancato di sottolineare che il giusto equilibrio e la soluzione delle opposte esigenze debbono essere ricercati sempre nell'ambito comunitario o comunque con misure vevolevoli per tutta la Comunità e non con interventi unilaterali dei singoli Stati, che, per la prospettiva particolare, potrebbero tradursi in autentici protezionismi o comunque risultare non compatibili con gli obiettivi comunitari.

(1) Sentenza 10 dicembre 1968, nella causa 7/68, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1968, 561. Interessante in proposito la sentenza 30 aprile 1974, nella causa 155/73, Sacchi, Racc. 1974, 409, dove è stato precisato che se i materiali, riproduzioni sonore, films ed altri prodotti utilizzati per la diffusione dei messaggi televisivi sono delle merci, lo stesso non può dirsi per i messaggi televisivi stessi: si tratta in realtà di prestazioni di servizi, anche quando tali messaggi hanno carattere pubblicitario, e pertanto la loro trasmissione è sottoposta alle norme del trattato che riguardano la prestazione dei servizi e non alle disposizioni che riguardano la libera circolazione delle merci.

(2) Proprio in relazione ad una questione concernente la libera circolazione delle merci e in particolare un ritenuto aumento di un dazio doganale, contro il divieto dell'art. 12 del trattato, è intervenuta la ben nota sentenza 5 febbraio 1963, nella causa 26/62, Van Gend en Loos, Racc. 1963, 3, ritenuta come « una pietra miliare nell'affermazione del diritto europeo »; per la diretta applicabilità delle altre norme relative alla libera circolazione delle merci cfr. le sentenze 16 giugno 1966, nella causa 57/65, Lütticke, Racc. 1966, 220, sull'art. 95; 19 dicembre 1968, nella causa 13/68, Salgoil, Racc. 1968, 601, per gli artt. 31 e segg.; 17 dicembre 1970, nella causa 33/70, SACE, Racc. 1970, 1213, sull'art. 13, n. 2; 26 ottobre 1971, nella causa 18/71, Eunomia, Racc. 1971, 811, sull'art. 16; seguite nello stesso senso da numerose altre.

In questa ottica la Corte ha precisato:

— che è inapplicabile il principio *inadimplenti non est adimplendum* invocato per giustificare un nuovo onere all'importazione imposto da uno Stato membro con iniziativa unilaterale per bilanciare la mancata adozione da parte degli organi comunitari delle misure che si erano impegnati a prendere, osservando che l'ordinamento comunitario determina i poteri, i diritti e gli obblighi dei soggetti, come pure le procedure per far constatare e reprimere le eventuali violazioni, per cui neppure in caso di inadempienza agli obblighi incombenti ad una istituzione della Comunità, il trattato consente agli Stati — fuori dei casi espressamente previsti — di rendersi a loro volta inadempienti e di farsi giustizia da sé (3);

— e che controlli fitosanitari all'esportazione, introdotti non unilateralmente da uno Stato, ma simultaneamente in tutti gli Stati della Comunità in forza di convenzione internazionale, « si presentano non già come misure unilaterali che ostacolano gli scambi, bensì come operazioni destinate a favorire la libera circolazione delle merci, grazie alla neutralizzazione degli ostacoli che possono derivare, per tale libera circolazione, da controlli all'importazione che ricadano sotto l'art. 36 del trattato » (4).

Comunque, al di là di aspetti e soluzioni particolari, appare indubitabile che la complessa opera interpretativa della Corte ha avuto un effetto determinante nello sviluppo delle strutture comunitarie ed ha dato una spinta decisiva alle realizzazioni cui si è finora giunti, permettendo anche, grazie alla forza chiarificatrice dei suoi interventi, di « bruciare qualche tappa »: certo, infatti, non estraneo appare il suo contributo all'auspicata anticipazione, rispetto al termine ultimo fissato dal trattato, pur fra tante difficoltà, della istituzione della tariffa doganale comune.

Un rapido panorama delle pronunzie più significative della Corte sulle singole questioni che interessano il libero scambio delle merci consente di verificare l'ampiezza dell'esame interpretativo compiuto in relazione alle norme fondamentali comunitarie e di delineare gli indirizzi generali seguiti, preciso strumento, nella lunga strada da percorrere ancora, per risolvere future questioni e realizzare obiettivi più vasti.

2. - Dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

L'unione doganale importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e alla esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente (art. 9 del trattato). Gli Stati membri non possono introdurre nuovi dazi o tasse di effetto equivalente né aumentare quelli esistenti (art. 12). I dazi e le tasse di effetto equivalente esistenti sono progressivamente aboliti durante il periodo transitorio, non oltre la fine di esso quelli all'importazione, non oltre la fine della prima tappa quelli all'esportazione (artt. 13-16).

Sulla nozione di dazio doganale, per la sua specifica qualificazione formale, naturalmente non potevano sorgere questioni di rilievo.

Invece per le « tasse di effetto equivalente », presentandosi il concetto stesso già di per sé nebuloso (5), obiettive difficoltà sono subito sorte, all'atto della

(3) Sentenza 13 novembre 1964, nelle cause riunite 90 e 91/63, Commissione c. Grand. Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1964, 1201.

(4) Sentenza 12 luglio 1977, nella causa 89/76, Commissione c. Regno dei Paesi Bassi.

(5) È stato notato che persino in alcuni accordi di associazione fra CEE e Paesi terzi si è ritenuto opportuno precisare che i prelievi non sono tasse di effetto equivalente; e la

loro concreta individuazione. Invero, pur dovendosi provvedere alla loro progressiva abolizione durante il periodo transitorio « ad opera » dei singoli Stati membri, secondo un ritmo determinato dalla Commissione con specifiche direttive, è stata proprio la Commissione a dover assumere l'iniziativa di individuarle, sottoponendo ad analitico esame una molteplicità di fattispecie, solo in parte segnalate dagli Stati membri, cui pur era stato inviato uno specifico questionario. In questa fase i tempestivi e ripetuti interventi della Corte di Giustizia nella specifica materia hanno indubbiamente consentito, per la generalità dei principi affermati e dei criteri di interpretazione adottati, una più rapida e uniforme soluzione di moltissime delle questioni sorte, anche se non sottoposte specificamente al suo esame.

Ben presto la Corte ha chiarito, infatti, che « la nozione di tassa di effetto equivalente a quello di un dazio doganale, lungi dal costituire un'eccezione al generale divieto relativo ai dazi doganali, va al contrario considerata come il necessario completamento di questo, destinato a garantirne l'efficacia; questa espressione, che appare invariabilmente accanto all'altra, dazi doganali, rende manifesto l'intento di proibire non soltanto i provvedimenti che hanno anche formalmente carattere doganale, ma anche tutti quelli che, pur diversamente denominati, ovvero posti in vigore da altri organi, finirebbero per avere gli stessi effetti discriminatori o protettivi dei dazi doganali »; aggiungendo che « non ha importanza stabilire se ricorrano tutti gli effetti che i dazi doganali producono oppure soltanto uno di essi, né se, congiuntamente a tali effetti, siano stati perseguiti altri scopi, principali o accessori, una volta accertato che la tassa pregiudica il raggiungimento delle suddette finalità del trattato e che essa è stata imposta, non già in esito ad un procedimento previsto dal trattato, bensì con decisione unilaterale »; e concludendo con una precisa definizione: « la tassa di effetto equivalente può essere considerata, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, come un diritto imposto unilateralmente, sia all'atto dell'importazione, sia in un successivo momento, e che, colpendo specialmente una merce importata da un Paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale, produce il risultato di alterarne il prezzo e di incidere così sulla libera circolazione delle merci alla stessa stregua di un dazio doganale » (6).

Questa nozione è stata ritenuta valida, naturalmente, sia per le norme *ad hoc* del trattato, sia per disposizioni dei regolamenti comunitari (7).

stessa Commissione, nella causa n. 37/73, ha posto in rilievo che nei più recenti regolamenti l'espressione potrebbe essere riferita ad eventuali tasse comunitarie di effetto equivalente ai dazi doganali. Comunque, l'ammontare delle varie tasse di effetto equivalente ai dazi doganali applicate dai singoli Stati membri non è stato considerato né ai fini di cui all'art. 14 del trattato, né nell'applicazione del criterio stabilito per la determinazione del prelievo dovuto.

(6) Così nella sentenza 14 dicembre 1962, nelle cause riunite 2 e 3/62, Commissione c. Grand. Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1962, 793, e quindi in numerose sentenze successive, in alcune delle quali si è sottolineato che non rileva lo scopo perseguito con la percezione della tassa: sentenze 10 dicembre 1968, nella causa 7/68, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1968, 561; e 14 dicembre 1972, nella causa 29/72, Marimex, Racc. 1972, 1309; e che non ha rilievo se la tassa non sia stata riscossa a profitto dello Stato e non abbia effetti discriminatori o protezionistici: sentenza 1° luglio 1969, nella causa 24/68, Commissione c. Rep. Italiana, Racc. 1969, 193, e nelle cause riunite 2 e 3/69, Diamantarbeiter, Racc. 1969, 211.

(7) Sentenze 14 dicembre 1971, nella causa 43/71, Politi, Racc. 1971, 1039; 7 marzo 1972, nella causa 84/71, Marimex, Racc. 1972, 89; 10 ottobre 1973, nella causa 34/73, Variola, Racc. 1973, 981; 9 luglio 1975, nella causa 21/75, Schröder, Racc. 1975, 905.

La Corte ha, quindi, precisato che il divieto di dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente « è uno dei presupposti indispensabili per la costituzione e di un mercato comune ai vari mercati nazionali, e di un'organizzazione comune alle singole organizzazioni nazionali », per cui tale divieto è « norma fondamentale e qualsiasi eventuale eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente, deve essere espressamente prevista » (8). Con alcune pronunzie basilari, cui già si è fatto cenno in linea generale in premessa, la Corte ha statuito che il divieto, riguardo all'introduzione di nuovi dazi o tasse di effetto equivalente (standstill), è chiaro e incondizionato, e si concreta in un obbligo non già di fare, bensì di non fare, cui non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinarne l'efficacia all'emanazione di un provvedimento di diritto interno, sicché è per sua natura atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri e i loro amministrati (9); e che pari efficacia hanno, ma a partire dalle date di scadenza indicate nel trattato, le norme che impongono l'abolizione di dazi e tasse di effetto equivalente preesistenti, indipendentemente anche per esse da atti positivi di diritto interno degli Stati o da interventi delle istituzioni comunitarie (10).

In base a questi rigorosi criteri la Corte ha ritenuto di poter individuare tasse di effetto equivalente in numerose fattispecie sottoposte al suo esame.

Si segnalano, per la vasta portata dei principi affermati, le sentenze emesse in tema di tasse connesse al rilascio di licenze di importazione (11), per i diritti per servizi amministrativi e di statistica (12), per oneri relativi a controlli sanitari, fitosanitari e di qualità (13), dove la Corte ha precisato che non si potrebbe parlare di tasse di effetto equivalente solo se la prestazione pecuniaria richiesta fosse il corrispettivo di servizi effettivamente resi, limitando peraltro la concreta applicabilità di tale eccezione con la precisazione che l'onere richiesto non deve essere però superiore né al costo effettivo

(8) Sentenza 13 novembre 1964, nelle cause riunite 90-91/63, Commissione c. Grand. Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1964, 1201. Con la già citata sentenza 10 dicembre 1968, nella causa 7/68, nella nota questione della tassa riscossa dall'Italia per il rilascio di licenza d'esportazione d'opere d'arte, la Corte ha precisato che uno Stato non può giustificare l'inserimento di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione appellandosi al disposto dell'art. 36 del trattato, il quale invero consente di applicare misure ben diverse, quali le restrizioni quantitative all'esportazione delle opere d'arte costituenti il patrimonio artistico nazionale.

(9) Sentenza 5 febbraio 1963, nella causa 26/62, citata nella nota 1. Qui la Corte ha precisato anche che « per stabilire se un dazio doganale o una tassa di effetto equivalente siano stati aumentati in spregio al divieto sancito dall'art. 12, si deve aver riguardo al dazio o alla tassa effettivamente applicati dallo Stato membro all'atto dell'entrata in vigore del trattato: l'aumento può essere stato causato tanto da una rielaborazione della tariffa cui consegua la classificazione della merce sotto una voce colpita da dazio più elevato, quanto dalla maggiorazione del dazio doganale ».

(10) Già citate sentenze 17 dicembre 1970, nella causa 33/70, SACE, Racc. 1970, 1213, riguardo al complesso delle tasse di effetto equivalente; 26 ottobre 1971, nella causa 18/71, Eunomia, Racc. 1971, 811, riguardo ai dazi e tasse di effetto equivalente all'esportazione. Cfr. anche sentenze 19 giugno 1973, nella causa 77/72, Capolongo, Racc. 1973, 611; e 5 febbraio 1976, nella causa 87/75, Bresciani, Racc. 1976, 129.

(11) Sentenza 16 giugno 1966, nelle cause riunite 52-55/65, Rep. fed. di Germania c. Commissione, Racc. 1966, 345.

(12) Sentenze 1° luglio 1969, nelle cause 24/65, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1969, 193; 18 novembre 1970, nella causa 8/70, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1970, 961.

(13) Sentenza 14 dicembre 1972, nella causa 29/72, Marimex, Racc. 1972, 1309; 11 ottobre 1973, nella causa 39/73, Rewe, Racc. 1973, 1039; 26 febbraio 1975, nella causa 63/74, Cadsky, Racc. 1975, 281; 5 febbraio 1976, nella causa 87/75, Bresciani, Racc. 1976, 129.

né al valore reale del servizio, e, più recentemente, che il servizio che può rendere lecita la controprestazione deve consistere in un vantaggio reso individualmente ad un operatore e non genericamente ad una categoria di operatori (14) (15).

Un'interessante manifestazione dell'adozione di criteri interpretativi sempre tesi a cogliere la vera sostanza delle cose, al di là della forma con cui si presentano, appare laddove la Corte ha ritenuto che anche « il contributo che rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto sui prodotti importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno essere una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione, quando sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato », in quanto un siffatto congegno tributario sarebbe soltanto in apparenza un sistema di imposizioni interne (16).

3. - *Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.*

L'unione doganale importa il divieto, fra gli Stati membri, oltre che dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente ad essi, anche di restrizioni quantitative all'esportazione e all'importazione e di qualsiasi misura di effetto equivalente (artt. 30 e 34 del trattato). Il trattato stabilisce il divieto di introdurre nuove restrizioni dirette o indirette e l'abolizione progressiva di quelle esistenti al più tardi al termine della prima tappa del periodo transitorio per le esportazioni e al termine del periodo transitorio per le importazioni (articoli 31 e segg.).

Se la nozione di restrizione quantitativa non poteva non risultare abbastanza chiara, era bene evidente che la delimitazione del concetto di « misura di effetto equivalente » e la concreta individuazione di esse avrebbero formato oggetto di molteplici questioni.

La Commissione aveva definito le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative come « le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché ogni altro provvedimento posto in essere da un'Autorità pubblica o ad essa imputabile, che impediscono importazioni o esportazioni che altrimenti potrebbero aver luogo, nonché le disposizioni, prassi e provvedimenti che rendono le importazioni più difficili o più onerose dello smercio dei prodotti nazionali » (17). La Corte, richiamata e recepita la definizione della Commissione, si è riferita, ancor più vastamente, ad « ogni normativa com-

(14) Cfr., in particolare, la sentenza 26 febbraio 1975, nella causa 63/74, citata nella nota precedente.

(15) Peraltro, nelle recenti sentenze 25 gennaio 1977, nella causa 46/76, Bauhuis, Racc. 1977, 1, e 12 luglio 1977, nella causa 89/76, Commissione c. Regno dei Paesi Bassi, Racc. 1977, 1355, la Corte, esaminando diritti percepiti dai Paesi Bassi nella prima causa per controlli sanitari all'esportazione imposti da una norma comunitaria e nella seconda causa per controlli fitosanitari all'esportazione contemplati da una convenzione internazionale, ha escluso che si possa parlare di tasse di effetto equivalente allorché la misura non è imposta unilateralmente da uno Stato membro in considerazione di un interesse puramente nazionale, bensì di un controllo organizzato su basi identiche in tutti gli Stati membri, salva comunque la verifica — non richiesta nei casi di specie — della congruità dell'onere con il costo effettivo delle operazioni: le pronunzie sembrano invero limitare per qualche verso la portata dei principi rigorosissimi finora affermati.

(16) Sentenza 19 giugno 1973, nella causa 77/72, Capolongo, Racc. 1973, 611.

(17) Direttiva 22 dicembre 1969, n. 70/50, in G.U. n. L 13 del 19 gennaio 1970, p. 29.

merciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (18) (19).

Nel solco di questa ampia ed elastica definizione la Corte si è mossa con il costante impegno di individuare ed enucleare gli aspetti sostanziali delle fattispecie esaminate, tenendo conto dei loro concreti effetti al di là delle forme apparenti.

Così, pur partendo dal presupposto che le disposizioni limitative riguardano lo stadio della commercializzazione dei prodotti e non quello della produzione, la Corte ha ritenuto che « un'organizzazione nazionale che tenda a limitare la produzione altera, o comunque può alterare, il sistema comunitario degli scambi, e costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative » (20).

La individuazione di misure di effetto equivalente in una molteplicità di fattispecie della più diversa natura e struttura evidenzia aspetti molto interessanti della progressiva realizzazione di una effettiva unione doganale e sottolinea il determinante contributo dato in materia della Corte.

Per l'incisività dei concetti enucleati appaiono molto significative le pronunzie emesse:

— relativamente a dichiarazioni d'origine dei prodotti richieste all'importazione, la cui imposizione è stata ritenuta contraria al trattato allorché l'onere risulti sproporzionato allo scopo effettivo di garanzia che la misura dovrebbe limitarsi a perseguire, osservandosi che « finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione d'origine di un prodotto, gli Stati che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e i mezzi di prova richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli Stati membri, ma siano accessibili a tutti i cittadini comunitari » (21);

(18) Sentenze 15 dicembre 1971, nelle cause riunite 51 e 54/71, International Fruit Company, Racc. 1971, 1107; 30 aprile 1974, nella causa 155/73, Sacchi, Racc. 1974, 409; 11 luglio 1974, nella causa 8/74, Dassonville, Racc. 1974, 837.

(19) Per l'efficacia diretta degli artt. 31 e 32 del trattato, cfr. la nota 2 e in particolare la sentenza 19 dicembre 1968, nella causa 13/68, ivi citata.

(20) Sentenza 30 ottobre 1974, nella causa 190/73, Van Haaster, Racc. 1974, 1123, relativamente ad un regolamento olandese che imponeva, per la coltivazione di bulbi di giacinto, una licenza rilasciata per superficie limitata. Peraltro, con la sentenza 14 luglio 1976, nelle cause riunite 3-4 e 6/76, Kramer, Racc. 1976, 1279, relativamente alla fissazione di quote di cattura della pesca, ha ritenuto di escludere la natura di misure di effetto equivalente, osservando che sebbene una limitazione quantitativa della pesca possa far diminuire a breve termine i quantitativi di prodotti ittici che gli Stati membri possono commerciare, si tratta però di misure necessarie per garantire, a lungo andare, un rendimento ottimale e costante e, di conseguenza, l'approvvigionamento dei consumatori.

(21) Sentenza 11 luglio 1974, nella causa 8/74, Dassonville, Racc. 1974, 837. Nella specie la legislazione belga richiedeva per l'importazione il certificato d'origine del whisky a garanzia della autenticità della denominazione d'origine, favorendo così le importazioni dirette dai Paesi membri d'origine a danno delle importazioni da altri Paesi membri non produttori in cui il prodotto si trovava in libera pratica. Nello stesso ordine d'idee la sentenza 16 dicembre 1976, nella causa 41/76, Donckerwolke.

Sempre in materia di denominazione d'origine, ma sotto altro profilo, la Corte (sentenza 20 febbraio 1975, nella causa 12/74, Weingesetz, Racc. 1975, 181) ha individuato una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa nella legge vitivinicola tedesca che riservava ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituivano né appellativo di origine, né indicazione di provenienza (Sekt, Weinbrand, Pradikatsekt): « tali denominazioni — ha precisato — non assolvono alla loro funzione specifica se non nel caso in cui

— relativamente a regimi di prezzi massimi, dove si è avvertito che essi non costituiscono di per sé misure di effetto equivalente quando si applicano senza alcuna differenza ai prodotti nazionali come a quelli importati, ma che la conclusione è opposta se i prezzi massimi sono fissati ad un livello tale che lo smercio dei prodotti importati venga reso impossibile o più difficile di quello dei prodotti nazionali, tenuto conto della rispettiva situazione di queste due categorie di prodotti (22);

— relativamente a regimi monopolistici, a proposito dei quali è stato osservato che, se la circostanza che in uno Stato membro un'impresa sia titolare del diritto esclusivo di trasmettere messaggi pubblicitari televisivi non è di per sé incompatibile con la libera circolazione dei prodotti di cui gli stessi messaggi mirano ad incrementare il commercio, le conclusioni dovrebbero essere opposte qualora il diritto esclusivo venisse usato per favorire, nell'ambito della Comunità, determinate correnti di scambio o determinati operatori economici a scapito di altri, perché tali effetti restrittivi sugli scambi non sarebbero infatti proporzionati allo scopo perseguito nell'organizzare la televisione come servizio di interesse pubblico, che è all'origine dell'esclusiva conferita dallo Stato (23);

— relativamente ad aiuti ammessi dal trattato, dove è stato rilevato che pur implicando sovente gli aiuti, per loro natura, una protezione e, quindi, un certo frazionamento del mercato a scapito dei prodotti delle imprese che non ne fruiscono, ciò non giustifica, tuttavia, effetti restrittivi che vadano al di là di quanto è necessario perché l'aiuto possa raggiungere gli scopi ammessi dal trattato (24).

Si noti come la Corte abbia sempre avuto presente l'esigenza di trovare un giusto equilibrio fra il principio fondamentale del libero scambio e quegli scopi sociali che il diritto comunitario indubbiamente intende garantire, ma che spesso sarebbero stati invocati dagli Stati oltre misura per giustificare autentiche restrizioni unilaterali.

Questa tendenza della Corte risulta ancor più evidente allorché è stato esplicitamente invocato l'art. 36, che appunto ammette divieti e restrizioni per specifici e superiori interessi.

Quivi la Corte ha precisato che l'applicabilità dei provvedimenti consentiti dall'art. 36, in quanto trattasi di una deroga al principio della libera circolazione delle merci, va intesa in senso restrittivo: gli Stati membri possono invocare l'art. 36 solo se ne rispettano rigorosamente i limiti per quanto riguarda sia lo scopo perseguito sia la natura dei mezzi, e la deroga deve

il prodotto designato possenga effettivamente qualità e caratteristiche inerenti alla localizzazione geografica della sua provenienza», mentre «un'indicazione di provenienza definita in funzione della superficie del territorio nazionale o di un criterio linguistico non può bastare per costituire un ambito geografico, nel senso precisato, idoneo a giustificare un'indicazione di provenienza»; se occorre, infatti, tener conto dell'esigenza di proteggere il consumatore e non solo il produttore da frodi commerciali, occorre che i meccanismi predisposti siano necessari e congrui e non un mezzo per favorire spinte protezionistiche.

(22) Sentenze 26 febbraio 1976, nella causa 65/75, *Tasca*, Racc. 1976, 291, e nelle cause riunite 88-90/75, *Sadam*, Racc. 1976, 323.

(23) Sentenza 30 aprile 1974, nella causa 155/73, *Sacchi*, Racc. 1974, 409.

(24) Sentenza 22 marzo 1977, nella causa 74/76, *Iannelli e Volpi*; si hanno simili effetti — ha precisato la Corte — qualora l'aiuto venga concesso agli operatori economici che acquistano prodotti importati tramite un ente statale, ma venga negato in caso di importazione diretta, senza che, manifestamente, tale distinzione sia necessaria alla realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto e al suo finanziamento.

risultare indispensabile per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della misura (25).

Così è stato escluso che la tutela degli interessi superiori indicati nella norma possa essere perseguita con l'adozione di misure non previste specificamente nella norma stessa, quali l'introduzione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, che si ripercuote sulle condizioni economiche delle operazioni commerciali senza, peraltro, intervenire in misura cogente nelle scelte degli operatori (26).

In altra occasione è stato precisato che se è vero che divieti e restrizioni all'importazione possono essere giustificati con l'esigenza di proteggere la proprietà industriale e commerciale, tale esigenza è appagata da norme nazionali che garantiscano il legittimo detentore di un marchio contro le contraffazioni da parte di persone prive di qualsiasi titolo, ma sarebbe estranea a norme che impedissero la commercializzazione in uno Stato membro di merci prodotte legalmente con un marchio identico, certamente non giustificabili con la ben diversa esigenza di informare i consumatori sull'origine dei prodotti di marca (altrimenti perseguibile con strumenti che non pregiudichino la libera circolazione delle merci) (27).

E in materia di controlli sanitari per l'importazione di prodotti farmaceutici è stato precisato che l'art. 36 « non può giustificare normative o prassi anche utili, che tuttavia presentino aspetti restrittivi motivati essenzialmente dalla preoccupazione di ridurre l'impegno dell'amministrazione o le spese pubbliche, a meno che, in mancanza delle predette normative o prassi, tale impegno o tali spese risultino eccessivamente onerosi ». In particolare la Corte ha rilevato che è senz'altro eccessivo esigere dagli importatori una documentazione tecnica sul valore terapeutico e sull'innocuità dei medicinali importati, quando le autorità sanitarie dello Stato importatore già dispongano di tale documentazione per essere stati gli stessi prodotti già importati in passato (28). Parallelamente, per i controlli sanitari alla frontiera degli animali e delle carni importati, è stato precisato che — essendo stato trasferito il controllo, secondo direttive comunitarie, allo Stato membro esportatore — lo Stato membro importatore non può invocare l'art. 36 per giustificare nuovi minuziosi controlli a pretesa garanzia della protezione della salute, ma, conservando indubbiamente il potere di vigilare affinché le garanzie offerte dalle direttive siano

(25) La necessità di un'interpretazione restrittiva è stata avvertita anche in tema di applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 226 del trattato (sentenza 18 febbraio 1964, nelle cause riunite 73 e 74/63, *Puttershoek*, Racc. 1964, 14; principio, peraltro, che non sembra sia stato applicato rigorosamente nella precedente, ben nota questione dei frigoriferi italiani, conclusasi con sentenza 17 luglio 1963, nella causa 13/63, *Rep. italiana c. Commissione*, Racc. 1963, 335); e delle misure di protezione di cui all'art. 115 del trattato (sentenze 23 novembre 1971, nella causa 62/70, *Bock*, Racc. 1971, 897; 8 aprile 1976, nella causa 29/75, *Kauffhof*, Racc. 1976, 431), per gli effetti limitativi che esse portano alle disposizioni fondamentali del trattato relative alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e per l'ostacolo che esse costituiscono all'attuazione della politica comune nei confronti dei paesi terzi.

(26) Sentenza 10 dicembre 1968, nella causa 7/68, già citata, relativamente alla nota questione dell'esportazione delle opere d'arte italiane.

(27) Sentenza 3 luglio 1974, nella causa 192/73, *Van Zuylen*, Racc. 1974, 731, e, nello stesso ordine di idee, le sentenze 31 ottobre 1974, nelle cause 15/74 e 16/74, *De Peijper*, Racc. 1974, 1147 e 1183; e 22 luglio 1976, nella causa 119/75, *Terrapin*, Racc. 1976, 1039.

(28) Sentenza 20 maggio 1976, nella causa 104/75, *De Peijper*, Racc. 1976, 613. In effetti la prova potrebbe rilevarsi gravosissima vuoi per la difficile accessibilità dei documenti, vuoi per le complesse modalità di presentazione, sì da privilegiare il fabbricante del prodotto o suoi rappresentanti autorizzati, rispetto agli importatori paralleli.

effettivamente realizzate, può solo effettuare esami sporadici, che, se fossero moltiplicati all'eccesso, potrebbero ben costituire una restrizione dissimulata negli scambi fra gli Stati membri (29).

4. - *Imposizioni interne discriminatorie.*

L'art. 95 del trattato sancisce il divieto per gli Stati membri di applicare direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri, imposizioni interne di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari o comunque intese a proteggere indirettamente altre produzioni, e prevede l'eliminazione di quelle esistenti, al più tardi alla fine della prima tappa del periodo transitorio.

La disposizione, malgrado che sia inserita nel trattato fuori della *sedes materiae*, è norma complementare a quelle specificamente dettate per realizzare la libera circolazione delle merci e in particolare a quelle che prevedono il divieto di dazi doganali e di misure di effetto equivalente: tali norme, infatti, verrebbero private di contenuto pratico se gli Stati, che pur conservano in linea generale piena competenza nel campo dei tributi interni, potessero agire sul sistema delle disposizioni interne creando discriminazioni a seconda dell'origine dei prodotti, in modo tale da compensare indirettamente gli effetti dell'abolizione dei dazi doganali (30). La norma, ha precisato la Corte (31), è intesa a garantire il normale giuoco della concorrenza e ad evitare effetti protezionistici od ostacoli di carattere fiscale alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune (32).

Pur nel ritenuto parallelismo di effetti fra disposizioni interne discriminatorie e tasse di effetto equivalente a dazi doganali, la Corte non ha mancato di mettere in evidenza, ben presto, la distinzione fra le due fattispecie legali, precisando che le prime colpiscono sia il prodotto importato che quello nazionale similare e le seconde solo i prodotti importati (33).

Distinzione tutt'altro che priva di rilievo, sia — e soprattutto — in regime di periodo transitorio, per il differente ritmo delle abolizioni progressive dettate dal trattato, sia ancor oggi per il più limitato campo di applicazione dell'art. 95.

(29) Sentenza 15 dicembre 1976, nella causa 35/76, *Simmenthal*.

(30) Sentenza 14 dicembre 1962, nelle cause riunite 2-3/62, *Commissione c. Grand. Lussemburgo e Regno del Belgio*, Racc. 1962, 793; la norma « è intesa ad impedire le scappatoie che potrebbero essere offerte da un determinato trattamento fiscale ».

(31) Sentenza 4 aprile 1968, nella causa 27/67, *Fink-Frucht*, Racc. 1968, 297.

(32) Per la sua diretta applicabilità, cfr. la nota 2 e in particolare la sentenza 16 giugno 1966, nella causa 57/65, *Lütticke*, ivi citata. Questa sentenza suscitò polemiche in Germania e la stessa *Bundesfinanzhof* invitò esplicitamente la Corte, in una successiva occasione, ad un ripensamento, ma la Corte ribadì subito l'indirizzo seguito, non ravvisando motivi per discostarsene, con la sentenza 3 aprile 1968, nella causa 28/67, *Molkerei*, Racc. 1968, 192. Qui la Corte ha affermato il principio, ribadito in successive sentenze (da ultimo sentenza 22 marzo 1977, nella causa 74/76, *Iannelli e Volpi*), che « l'art. 95 non limita la facoltà del giudice nazionale competente di valersi, fra i vari mezzi offertigli dall'ordinamento interno, di quelli che gli appaiono più appropriati onde salvaguardare i diritti soggettivi attribuiti dal diritto comunitario », aggiungendo che « in particolare, se un tributo interno è incompatibile con l'art. 95, primo comma, solo per l'eccedenza di un determinato importo, spetta al giudice nazionale decidere, secondo le norme del diritto interno, se sia illegittima l'intera imposizione ovvero solo l'eccedenza ».

(33) Sentenza 8 luglio 1965, nella causa 10/65, *Waldemar*, Racc. 1965, 540; sì che le due norme, che distintamente prevedono le due fattispecie, non possono applicarsi congiuntamente: sentenze 16 giugno 1966, nella causa 57/65, già citata; 22 ottobre 1974, nella causa 27/74, *Demag*, Racc. 1974, 1037; 18 giugno 1975, nella causa 94/74, *IGAV*, Racc. 1975, 699.

Ed infatti la stessa Corte ha osservato da un lato che « le tasse di effetto equivalente vanno puramente e semplicemente abolite, mentre le imposte interne vanno applicate, ai sensi dell'art. 95, in modo tale da escludere qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, fra i prodotti nazionali ed i prodotti originari degli altri Stati membri » (34), e d'altro lato che il divieto di maggiori imposizioni riguarda solo i prodotti importati e non quelli esportati (a differenza del divieto di dazi doganali e di misure di effetto equivalente), facendo applicazione di questo principio a maggiori oneri imposti da uno Stato membro alle proprie esportazioni, quale misura di freno alle esportazioni per fini di politica monetaria, osservando che ivi non si trattava di tasse di effetto equivalente ma semplicemente di maggiori oneri interni (35). Ed ha altresì osservato che il divieto dell'art. 95 non potrebbe trovare applicazione se non esistessero né prodotti interni similari né prodotti nazionali corrispondenti da proteggere (36).

Peraltro la portata di questi limiti di applicazione dell'art. 95 è stata in parte mitigata dalla Corte vuoi facendo una più larga applicazione del concetto di tassa di effetto equivalente (37), vuoi ampliando il concetto di prodotti similari, facendovi rientrare tutti quelli classificabili, a seconda dei casi, nella stessa categoria fiscale, doganale o statistica (38).

Varia e multiforme è la casistica che la giurisprudenza della Corte offre in materia. E qui, ancora una volta, si evidenzia lo sforzo costante della Corte di cogliere l'essenza dei fenomeni, con specifico riferimento agli effetti concreti ed al risultato globale delle imposizioni sottoposte al suo esame, senza lasciarsi fuorviare da diversità apparenti in forza delle quali si cercava di giustificare la difformità di imposizione.

Così la Corte ha avuto cura di precisare che l'esame comparativo fra oneri fiscali che colpiscono il prodotto nazionale e oneri fiscali che colpiscono il prodotto importato va fatto tenendo conto dell'aliquota, dell'imponibile e delle modalità dell'imposta, chiarendo in particolare:

- che la parità di aliquota non esclude la discriminazione se diversa è la base imponibile fra prodotto importato e prodotto nazionale (39);
- che occorre tener conto dell'intera fase del processo produttivo o della distribuzione (40);

(34) Sentenza 18 giugno 1975, nella causa 94/74, citata nella nota precedente.

(35) Sentenza 22 ottobre 1974, citata nella nota 33: decisione che, invero, lascia più di una perplessità.

(36) Sentenza 4 aprile 1968, nella causa 27/67, Fink Frucht, Racc. 1968, 297.

(37) Occupandosi del caso, per molti versi analogo a quello della causa 27/74, citata nella nota 34, di maggiori oneri imposti per l'importazione di bulbi olandesi, la Corte (sentenza 23 gennaio 1975, nella causa 51/74, Hulst, Racc. 1975, 79) ha ritenuto operante il divieto dell'art. 13, senza, però, esaminare il caso al lume dell'art. 95.

(38) Sentenze 4 aprile 1968, nella causa 27/67, citata nella nota 32; e 15 aprile 1970, nella causa 28/69, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1970, 187.

(39) Sentenze 5 maggio 1970, nella causa 77/69, Commissione c. Regno del Belgio, Racc. 1970, 237; 20 febbraio 1973, nella causa 54/72, F.O.R. c. V.K.S., Racc. 1973, 193; 22 marzo 1977, nella causa 74/76, Iannelli e Volpi; in questo ordine di idee appare anche la sentenza 15 ottobre 1969, nella causa 16/69, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1969, 377, con la quale si precisa che il divieto concerne ogni sorta di provvedimento tecnico atto a colpire maggiormente i prodotti importati (nella specie relativamente alla tassazione di acquavite importata in base ad una gradazione alcoolica fittizia).

(40) Sentenza 20 febbraio 1973, nella causa 54/72, citata nella nota precedente, dove è stata ritenuta un maggior onere una imposta di scambio che colpisce due volte il prodotto importato nella stessa fase del circuito commerciale.

— che, se è vero che i termini « direttamente » e « indirettamente », cui l'art. 95 fa riferimento, vanno intesi in senso molto ampio e le imposizioni interne ivi disciplinate debbono riferirsi al complesso dei tributi gravanti effettivamente e specificamente sul prodotto nazionale, in ogni fase della produzione e della distribuzione anteriore o concomitante a quella dell'importazione del prodotto proveniente da altri Stati membri (41), è altresì vero che si deve tener conto solo delle imposizioni che gravano sul prodotto finito (direttamente) e di quelle che colpiscono, nei vari stadi della produzione, le materie prime e i semilavorati impiegati nella fabbricazione del prodotto (indirettamente), senza alcun possibile riferimento, ad esempio, alla ben diversa nozione di imposte dirette ed indirette rilevate nell'ordinamento giuridico italiano (42) e senza tener conto dell'incidenza di elementi extrafiscali sul costo di produzione (43);

— che il maggior onere « non può essere sottratto alla sfera di applicazione dell'art. 95 per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato o a suo vantaggio, e di costituire una tassa speciale o avente una specifica destinazione » (44).

5. - Tariffa doganale comune.

« L'unione doganale — afferma la Corte (45) — implica in primo luogo l'eliminazione dei dazi doganali fra Stati membri e di qualsiasi tassa di effetto equivalente: detta eliminazione è intesa all'istituzione della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità; ... ma l'unione doganale implica in secondo luogo anche l'istituzione di una tariffa doganale unica per la Comunità nel suo complesso, come stabilito dagli artt. 18-29 del trattato: questa tariffa comune è intesa alla parificazione degli oneri doganali gravanti, alle frontiere della Comunità, sulle merci importate da paesi terzi, al fine di evitare sviamenti di traffico nei rapporti con detti paesi ed altresì distorsioni nella libera circolazione interna o nei rapporti concorrenziali ». Per questo inscindibile nesso fra i due aspetti dell'unione doganale, ci sembra opportuno richiamare qui brevemente, nelle linee generali, anche la giurisprudenza della Corte in materia di tariffa doganale comune.

Entrata in vigore tale tariffa, per i paesi membri originari, il 1° luglio 1968, con anticipo rispetto al termine ultimo fissato dal trattato, si è avvertita subito la necessità di un'interpretazione e di un'applicazione uniforme delle voci, per garantire una assoluta parità di condizioni nella circolazione dei prodotti. E questo compito non poteva essere assolto che a livello comunitario, con il contributo essenziale della Corte di giustizia.

« Le voci doganali, ha ben presto precisato la Corte, devono avere la stessa portata in tutti gli Stati membri. Questa esigenza resterebbe insoddisfatta

(41) Sentenza 3 aprile 1968, nella causa 28/67, citata nella nota 32, con la quale la Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale fare la comparazione, sulla base dei principi esposti, fra gli oneri gravanti il prodotto nazionale e quelli gravanti il prodotto importato.

(42) Sentenza 1° dicembre 1965, nella causa 45/64, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1965, 886.

(43) Sentenza 15 aprile 1970, nella causa 28/69, citata nella nota 38, in una fattispecie in cui l'Italia voleva che si tenesse conto dei maggiori oneri di produzione della polvere di cacao ottenuta in Italia.

(44) Sentenza 22 marzo 1977, nella causa 74/76, Iannelli e Volpi.

(45) Sentenza 13 dicembre 1973, nelle cause riunite 37 e 38/73, Diamantarbeiders, Racc. 1973, 1609.

se, in caso di incertezza circa la classificazione doganale di una merce, ciascuno Stato membro potesse autonomamente determinare tale portata mediante interpretazione. È vero che, in caso di difficoltà nella classificazione di una merce, l'amministrazione nazionale può essere indotta ad emanare norme di attuazione ed a chiarire in tale occasione i dubbi cui dà luogo la descrizione di un prodotto; essa però può farlo soltanto nel rispetto delle norme comunitarie e senza poter dettare norme di interpretazione aventi carattere obbligatorio» (46).

Affermata anche qui, in via di principio, la prevalenza del diritto comunitario, la Corte ha enunciato alcuni criteri generali di interpretazione e di classificazione:

— che le note esplicative della Commissione costituiscono un importante mezzo d'interpretazione laddove le disposizioni tariffarie non sono chiare, ma non possono condurre ad una diversa interpretazione di norme il cui significato e la cui portata sono già di per sé sufficientemente chiari, né modificare il testo della tariffa, del quale fanno parte integrante anche le note introduttive ai singoli capitoli (47);

— che, in mancanza di note esplicative o di altre precisazioni da parte delle autorità comunitarie, le note esplicative ed i pareri sulla classificazione redatti dal comitato della nomenclatura di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1950 vanno considerati come strumenti idonei per l'interpretazione della tariffa doganale comune (48);

— che utili elementi di interpretazione sono anche i principi cui si informano gli accordi stipulati dalla Comunità nell'ambito del G.A.T.T. (49).

La Corte ha ancora chiarito, sempre in via generale, ad esempio, che una merce va classificata nella voce relativa alle merci che con essa hanno una maggior affinità, affinità che va valutata in funzione non solo delle caratteristiche fisiche delle merci, ma anche del loro valore commerciale; che la nozione di prezzo normale ha lo scopo precipuo di stabilire il prezzo reale delle merci, cioè il prezzo effettivamente praticato in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza; che le «spese di trasporto incluse» sono le spese effettivamente sostenute dall'acquirente, anche se quelle inerenti al modo di trasporto impiegato abitualmente per la stessa merce sono meno onerose (50). Anche qui balza evidente quella che abbiamo segnalato come

(46) Sentenze 18 febbraio 1970, nella causa 40/69, Bollmann, Racc. 1970, 69; 18 giugno 1970, nella causa 74/69, Krohn, Racc. 1970, 451; 8 dicembre 1970, nella causa 14/70, Bakels, Racc. 1970, 1001. Nella sentenza 19 novembre 1975, nella causa 38/75, Spoorwegen, Racc. 1975, 1439, è stato precisato che ciò vale quale che sia stata la forza cogente nell'ordinamento giuridico nazionale di un'interpretazione, anteriormente all'entrata in vigore della tariffa doganale comune, relativa ad una voce di una tariffa doganale nazionale o comune soltanto a determinati Stati membri.

(47) Sentenze 12 dicembre 1973, nella causa 149/73, Witt, Racc. 1973, 1587; 8 maggio 1974, nella causa 183/73, Osram, Racc. 1974, 477.

(48) Sentenze 14 luglio 1971, nelle cause 12/71 e 14/71, Henck, Racc. 1971, 743 e 779; 24 novembre 1971, nella causa 30/71, Siemers, Racc. 1971, 919; 29 maggio 1974, nella causa 185/73, König, Racc. 1974, 607; nella sentenza 11 novembre 1975, nella causa 37/75, Bagusat, Racc. 1975, vengono sottolineati gli ampi poteri discrezionali della Commissione, operante in stretta collaborazione con il comitato della nomenclatura, per decidere, ove sussistano varie possibilità, in quale voce della tariffa vada classificata la merce. Cfr. anche sentenza 19 novembre 1975, nella causa 38/75, sul valore dei pareri di classificazione del Consiglio di cooperazione doganale.

(49) Sentenza 26 aprile 1972, nella causa 92/71, Interfood, Racc. 1972, 231.

(50) Sentenze 8 dicembre 1970, nella causa 14/70, Bakels, Racc. 1970, 1001; 10 dicembre 1970, nella causa 27/70, Edding, Racc. 1970, 1035.

una delle caratteristiche della giurisprudenza della Corte: il rilievo dato alla sostanza della questione più che alle spesso fuorvianti forme esterne.

Naturalmente non è questa la sede per richiamare le soluzioni date dalla Corte a singole fattispecie. Basterà solo ricordare che nel corso di pochi anni la Corte ha risolto numerosissime questioni relative alla portata di singole voci doganali, concretizzando, attraverso la sua attenta opera interpretativa, quella effettiva unione doganale che, anche con l'istituzione della tariffa doganale comune, si è inteso perseguire.

6. - L'apporto della Corte di Giustizia alla realizzazione degli obiettivi comunitari è stato fondamentale e determinante in tutti i settori di interesse comune. L'esame della sua giurisprudenza sulla libera circolazione delle merci, pur nella sommarietà di un'esposizione che ha mirato soprattutto ad enucleare alcuni dei principi generali enunciati in materia, conferma la importanza, la validità e la vastità della sua opera.

Resistenze ed ostacoli, diffidenze e incomprensioni sono stati con il tempo in gran parte superati. Oggi non può non essere sottolineata anche la preziosa opera che i giudizi nazionali dei vari Paesi membri svolgono parallelamente. Essi, sempre più sensibili all'idea comunitaria, determinano, via via con maggiore frequenza, gran parte degli interventi della Corte, richiedendo — ai sensi dell'art. 177 del trattato — la sua pronuncia sulle norme e sugli atti comunitari, e contribuiscono così direttamente, e in modo anch'esso essenziale, allo sviluppo dell'azione comunitaria attraverso l'interpretazione uniforme del diritto.

OSCAR FIUMARA

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

codice di procedura civile, art. 143, ultimo comma.

Sentenza 2 febbraio 1978, n. 10, *G. U.* 8 febbraio 1978, n. 39.

codice di procedura penale, art. 427, secondo comma.

Sentenza 2 febbraio 1978, n. 11, *G. U.* 8 febbraio 1978, n. 39.

codice di procedura penale, art. 571.

Sentenza 2 febbraio 1978, n. 12, *G. U.* 8 febbraio 1978, n. 39.

legge 30 dicembre 1970, n. 1239, art. unico, nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il Reg. 27 giugno 1968, n. 804, della C.E.E.

Sentenza 29 dicembre 1977, n. 163, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 29 dicembre 1977, n. 161, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

Sentenza 29 dicembre 1977, n. 162, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8 e 20 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1978, n. 6, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 7 (art. 3 e 36 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1978, n. 1, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

legge 27 febbraio 1958, n. 64 (art. 3 e 51 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1978, n. 5, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

legge 30 giugno 1965, n. 1124, art. 91 (artt. 38 e 32 della Costituzione).
Sentenza 29 dicembre 1977, n. 160, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

legge 20 dicembre 1973, n. 831, artt. 16, 17 e 18 (artt. 3, 36, 100, 103 e 108 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1978, n. 1, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1978, n. 2, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

III - QUESTIONI PROPOSTE

codice civile, artt. 2946 e 2948, n. 4 (art. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, ordinanza 4 luglio 1977, n. 517, *G. U.* 11 gennaio 1978, n. 11.

Pretore di Roma, ordinanza 10 ottobre 1977, n. 524, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

codice di procedura civile, art. 668, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Viareggio, ordinanza 18 luglio 1977, n. 486, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

codice penale, artt. 158 e 81 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1977, n. 567, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

codice di procedura penale, art. 272 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Livorno, ordinanza 4 luglio 1977, n. 506, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

codice di procedura penale, art. 304 (art. 24 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli, ordinanza 9 novembre 1977, n. 579, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

codice di procedura penale, art. 351 (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Pretore di Sondrio, ordinanza 15 settembre 1977, n. 569, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di Cassazione, ordinanza 5 novembre 1976, n. 533, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte d'Appello di Roma, ordinanza 4 ottobre 1977, n. 531, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte d'Appello di Milano, ordinanza 14 dicembre 1976, n. 528, *G. U.* 1 febbraio 1978, n. 32.

codice di procedura penale, art. 545, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Lanusei, ordinanza 29 luglio 1977, n. 537, *G. U.* 1 febbraio 1978, n. 32.

r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce, ordinanza 8 aprile 1976, n. 562, *G. U.* 15 febbraio 1978, n. 46.

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 63, primo e terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei Conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 19 ottobre 1976, n. 507, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

legge 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Napoli, ordinanza 17 ottobre 1977, n. 576, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

legge 7 marzo 1938, n. 141 (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Tribunale di Macerata, ordinanza 24 ottobre 1977, n. 572, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Lucera, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 570, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

Tribunale di Mistretta, ordinanza 18 ottobre 1977, n. 577, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

legge 3 giugno 1940, n. 1073 (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Tribunale di Aversano, ordinanza 9 settembre 1977, n. 512, *G. U.* 11 gennaio 1978, n. 11.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 27 gennaio 1977, n. 508, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 49 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Grosseto, ordinanza 17 ottobre 1977, n. 571, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

legge 23 maggio 1950, n. 53, art. 7 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 30 giugno 1977, n. 553, *G. U.* 15 febbraio 1978, n. 46.

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 3 e 6 (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Pretore di Arezzo, ordinanza 17 ottobre 1977, n. 564, *G. U.* 15 febbraio 1978, n. 46.

legge 24 luglio 1957, n. 633, art. 10 (artt. 3, 24, 36 della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanza 20 ottobre 1977, n. 566, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

legge 16 maggio 1960, n. 570, art. 20 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 22 aprile 1977, n. 583, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

legge 10 luglio 1960, n. 735, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

T.A.R. per l'Emilia-Romagna, ordinanza 10 marzo 1977, n. 505, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

legge reg. Siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (artt. 3, 97, 103 e 108 della Costituzione).

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, ordinanza 19 ottobre 1976, n. 527, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

legge 30 giugno 1964, n. 1125 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 1° luglio 1977, n. 580, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

legge 13 luglio 1965, n. 836, art. 1 (artt. 1, 2, 35, 36 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 13 luglio 1977, n. 518, *G. U.* 18 gennaio 1978, n. 18.

legge 21 luglio 1965, n. 903 (artt. 3, 30, 31 della Costituzione).

Pretore di Varese, ordinanza 11 ottobre 1977, n. 532, *G. U.* 1° febbraio 1978, n. 32.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma (art. 3 e 37 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 25 giugno 1977, n. 503, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.
Pretore di Bologna, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 550, *G. U.* 8 febbraio 1978, n. 39.

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Fasano, ordinanza 13 ottobre 1977, n. 525, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

Pretore di Venafro, ordinanza 17 ottobre 1937, n. 535, *G. U.* 1° febbraio 1978, n. 32.

legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Piacenza, ordinanza 12 ottobre 1977, n. 521, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

legge 7 ottobre 1969, n. 742 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Rovigo, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 544, *G. U.* 1° febbraio 1978, n. 32.

legge Provincia di Bolzano, 23 giugno 1970, n. 20 (artt. 4 e 11 legge Costituzionale 26 febbraio 1968, n. 5).

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 7 luglio 1977, n. 573, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 10 (art. 76 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 8 luglio 1977, n. 534, *G. U.* 18 gennaio 1978, n. 18.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Matera, ordinanza 31 maggio 1977, n. 516, *G. U.* 18 gennaio 1978, n. 18.

legge 26 ottobre 1972, n. 643, art. 18, quarto comma (art. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Torino, ordinanza 6 giugno 1977, n. 513, *G. U.* 4 gennaio 1978, n. 4.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 (artt. 76 e 25 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Lucera, ordinanza 26 aprile 1947, n. 540, *G. U.* 1° febbraio 1978, n. 32.

d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50 (art. 3 della Costituzione).

T.A.R. dell'Umbria, ordinanza 14 luglio 1977, n. 511, *G. U.* 18 gennaio 1978, n. 18.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di Pordenone, ordinanza 29 marzo 1977, n. 541, *G. U.* 8 febbraio 1978, n. 39.

d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 643 (artt. 3, 53 e 42 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Venezia, ordinanza 3 maggio 1977, n. 536, *G. U.* 1° febbraio 1978, n. 32.

legge 22 dicembre 1973, n. 841, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Padova, ordinanza 6 maggio 1977, n. 522, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70 e 72 della Costituzione).

Corte di Cassazione, ordinanza 14 luglio 1977, n. 551, *G. U.* 8 febbraio 1978, n. 39.

legge 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5 (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 12 settembre 1977, n. 515, *G. U.* 11 gennaio 1978, n. 11.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 256 (art. 136 della Costituzione).

Pretore di Lecce, ordinanza 30 maggio 1977, n. 519, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Lanciano, ordinanza 14 luglio 1977, n. 514, *G. U.* 11 gennaio 1978, n. 11.

legge 18 aprile 1975 (art. 25 e 70 della Costituzione).

Tribunale di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 546, *G. U.* 1° febbraio 1978, n. 32.

legge 19 maggio 1975, n. 151 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 21 ottobre 1977, n. 578, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Sondrio, ordinanza 19 luglio 1977, n. 565, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

Tribunale di Cremona, ordinanza 21 giugno 1977, n. 526, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

legge 27 dicembre 1975, n. 780, art. 4 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Udine, ordinanza 8 ottobre 1977, n. 529, *G. U.* 25 gennaio 1978, n. 25.

legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Cittadella, ordinanze (tre) 26 settembre 1977, nn. 501, 509 e 510, 15 febbraio 1978, n. 46.

legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 15, 21, 25 e 26 (artt. 2, 3 e 9 della Costituzione).

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ordinanze (due) 9 marzo 1977, n. 547, *G. U.* 15 febbraio 1978, n. 46.

legge 10 dicembre 1976, n. 797 (artt. 3 e 23 della Costituzione).

Pretore di Cuneo, ordinanza 7 ottobre 1977, n. 549, *G. U.* 8 febbraio 1978, n. 39.

Pretore di Torino, ordinanza 4 ottobre 1977, n. 543, *G. U.* 1° febbraio 1978, n. 32.

legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Gallarate, ordinanza 11 luglio 1977, n. 575, *G. U.* 22 febbraio 1978, n. 53.

d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (artt. 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 4 luglio 1977, n. 520, *G. U.* 18 gennaio 1978, n. 18

legge 9 ottobre 1977, n. 973 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanze (tre) 23 maggio 1977, n. 558, 559 e 560, *G. U.* 15 febbraio 1978, n. 46.

legge reg. Siciliana 21 dicembre 1977, interpretazione dell'art. 1, legge reg. 30 gennaio 1956, n. 8 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso depositato il 5 gennaio 1978, n. 1, *G. U.* 18 gennaio 1978, n. 18.

legge reg. Abruzzo 30 dicembre 1977, (art. 17 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 24 gennaio 1978, n. 2, *G. U.* 1° febbraio 1978, n. 32.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Concessioni di acque per grandi derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Normativa applicabile (l. 25 giugno 1865, n. 2359 - r.d. 11 dicembre 1923, n. 1775, art. 33 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di privati nelle concessioni di acque pubbliche per grandi derivazioni continuano ad applicarsi senza alcuna modificazione, pur dopo l'entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247 (art. 4), le disposizioni dettate dalla legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, richiamate dall'art. 33 del t.u. sulle acque e impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (n. 124).

Concessioni di acque per grandi derivazioni - Concessionari pubblici - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Determinazione della indennità - Normativa applicabile (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di soggetti pubblici nelle concessioni di acque pubbliche per grandi derivazioni si applichino, dopo la entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (titolo II) per quanto concerne la determinazione della indennità di espropriazione e resti ferma la competenza degli organi statali (n. 125).

Concessioni di acque per piccole derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Normativa applicabile (l. 25 giugno 1865, n. 2359 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 33 e 34).

Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di privati nelle concessioni di acque pubbliche per piccole derivazioni continuano ad applicarsi, pur dopo l'entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247 (art. 4), le disposizioni dettate dalla legge generale 25 giugno 1865 n. 2359 e, nei casi di cui all'art. 34 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 33 dello stesso decreto (n. 126).

Concessioni di acque per piccole derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Determinazione dell'indennità - Normativa applicabile (l. 25 giugno 1865, n. 2359 - l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di soggetti pubblici nelle concessioni di acque pubbliche per piccole derivazioni trovino integrale applicazione, dopo l'entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247 (art. 4), le norme della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (titolo II) per quanto concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione (n. 127).

AGRICOLTURA

Beni dello Stato - Alienazione - Fondi rustici - Diritto di prelazione del coltivatore - Leggi speciali - Applicabilità (l. 26 maggio 1965, n. 590 - l. 14 agosto 1971, n. 817 - r.d. 18 novembre 1823, n. 2440, art. 21).

Se alle alienazioni di fondi rustici dello Stato siano applicabili le disposizioni delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, che assicurano a soggetti coltivatori di fondi agrari di essere preferiti nell'acquisto di questi ed anche di quelli confinanti con gli stessi, ovvero esclusivamente le norme sulle alienazioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato (n. 87).

Comitato provinciale per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura - Designazione dei rappresentanti delle categorie agricole - Competenza (l. 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 5).

Se sia di competenza dell'ispettorato agrario la designazione dei rappresentanti delle categorie agricole in seno al comitato provinciale per la distribuzione dei carburanti agevolati per l'agricoltura (n. 88).

Impiego pubblico - Servizio repressione frodi in agricoltura - Laboratorio chimico dogane e imposte indirette - Personale estraneo all'amministrazione finanze - Inquadramento - Divieto di assunzione di nuovo personale - Facoltà di avvalersi di analizzatori esterni (l. 4 agosto 1975, n. 397, art. 14, commi 10 e 11 - r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 43, comma 2).

Se l'avvenuto inquadramento — a norma dell'art. 14, 10° comma, l. 4 agosto 1975, n. 397 — nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, del personale ad essa estraneo che abbia prestato servizio o presso il laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette, ed il correlativo divieto, disposto dall'11° comma dell'art. 14 succitato, di assumere nuovo personale sotto qualsiasi forma per il servizio repressione frodi alimentari, abbia fatto venir meno la facoltà per il direttore del predetto laboratorio di avvalersi di analizzatori esterni di sua fiducia, da compensare in ragione delle analisi eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 43, 2° comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (n. 89).

Enti di sviluppo - Personale - Normativa sul riordino del parastato - Dipendenti trasferiti - Conservazione della qualifica e della posizione - Promozioni - Divieto (l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2).

Se la disposizione di cui all'art. 2, ultimo comma, della l. 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo la quale il personale trasferito è collocato nell'ente di destinazione con la qualifica (se di ruolo) e nella posizione (se non di ruolo) corrispondenti a quella rivestita e posseduta nell'ente di provenienza alla data (3 aprile 1975) di entrata in vigore della legge, implichi per gli enti di sviluppo in agricoltura divieto di dar corso a promozioni alla data predetta (n. 90).

Enti di sviluppo - Normativa sul riordino del parastato - Applicabilità (l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 35 - d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2, 1° comma - l. 30 aprile 1976, n. 386, artt. 6, 7 e 9 - l. 14 luglio 1965, n. 901, art. 9).

Se la l. 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente si applichi agli enti di sviluppo in agricoltura (n. 91).

Produttori olio d'oliva - Integrazione prezzo - Crediti vari dello Stato - Compensazione - Limiti (d.P.R. 4 luglio 1973, n. 532, art. 1 - d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, artt. 1 e 2, 2° comma - cod. civ. art. 1246).

Se sia possibile operare, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, la compensazione tra crediti del privato produttore di olio d'oliva nei confronti dell'AIMA sorti in base all'art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1973, n. 532, e dell'art. 1 del d.P.R. n. 727 citato e crediti dello Stato di qualunque genere, diversi da quelli AIMA per recupero di pagamenti indebiti di somme concesse a titolo di integrazione (n. 92).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Enti pubblici - Organi - Organo collegiale - Incompletezza - Organo scaduto, - Prorogatio (l. 14 agosto 1967, n. 800, art. 15).

Se, non essendosi potuto provvedere alla nomina di un componente di un organo collegiale (nella specie: collegio dei revisori di un ente autonomo lirico) per mancata designazione da parte di una delle amministrazioni rappresentate nel collegio stesso, la legittimazione spetti al precedente collegio già scaduto, in applicazione del principio della *prorogatio*, ovvero al collegio di recente nomina anche se incompleto (n. 424).

Soppressione di enti - Gioventù italiana - Soppressione ex l. 18 novembre 1975, n. 764 - Trasferimento del compendio immobiliare agli enti considerati nella stessa legge - Effetto dalla data di entrata in vigore di questa (l. 18 novembre 1975, n. 764).

Se per effetto della soppressione e messa in liquidazione della gioventù italiana, disposta con la l. 18 novembre 1975, n. 764, il compendio immobiliare di questa siasi trasferito *ope legis* alla stessa data di entrata in vigore della citata legge (17 gennaio 1976) in favore degli enti considerati nell'art. 2 e sempre da tale data questi ultimi siano subentrati, correlativamente, in tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti al compendio immobiliare predetto (n. 425).

Enti lirici - Contratto di scrittura teatrale - Natura - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Limiti (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1 - cod. proc. civ. art. 409 - l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1).

Se il rapporto nascente dal contratto di scrittura teatrale stipulato tra il cantante lirico e un ente lirico sia da qualificare come rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico non economico, come tale rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (n. 426).

Ufficiale giudiziario - Pignoramento - Versamento della somma da parte del debitore esecutato - Mancata consegna al creditore pignorante - Responsabilità della P.A. (cod. civ. art. 2043 - cod. proc. civ. art. 494 - d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 1 - disp. att. cod. proc. civ. art. 157).

Se l'amministrazione di grazia e giustizia possa essere ritenuta responsabile per il fatto illecito dell'ufficiale giudiziario che si sia appropriato della somma che il debitore esecutato aveva versato ai sensi dell'art. 494 cod. proc. civ., nelle sue mani con l'incarico di consegnarla al creditore pignorante (n. 427).

Enti pubblici - Associazione nazionale combattenti e reduci - Natura (r.d. 19 aprile 1923, n. 850, art. 1 - r.d. 24 giugno 1923, n. 1371 - r.d. 3 agosto 1943, n. 704, art. 5 - l. 21 marzo 1958, n. 259 - l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2).

Se l'associazione nazionale combattenti e reduci abbia natura di ente pubblico ovvero di associazione privata (n. 428).

Università - Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da amministrazioni statali - Pagamento dei compensi (l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 21 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 art. 50 - d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61).

Se ed a quali condizioni, particolarmente per quanto riguarda il compenso, l'università degli studi possano richiedere e ottenere da funzionari tecnici dello Stato prestazioni di natura tecnico-professionale (n. 429).

Enti lirici - Direttore artistico requisiti per la nomina - Significato da attribuire al termine musicista usato nell'art. 12 della l. 800/1967 (l. 14 settembre 1967, n. 800, art. 12).

Se la categoria dei «musicisti», tra i quali deve essere scelto il direttore artistico degli enti lirici a norma dell'art. 12 della legge 14 settembre 1967, n. 800, debba intendersi comprensiva oltre che dei «compositori», esecutori e cantanti anche degli «esperti di cose musicali, critici e studiosi di storia, teoria e tecnica della musica (musicologi)» (n. 430).

Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Scadenza del quadriennio dalla costituzione - Legittimità dell'espletamento delle funzioni sino all'insediamento del nuovo collegio (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 - d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 66).

Se i collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (di cui già agli art. 109 seg. del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente agli artt. 66 seg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) possano legittimamente svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del quadriennio per il quale sono stati costituiti e sino al perfezionamento delle nomine dei membri dei nuovi collegi (*recti*usione all'insediamento dei nuovi collegi) (n. 431).

Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Espletamento di funzioni in regime di prorogatio spettanze delle indennità (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 - d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 67).

Se ai membri dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (già previsti dagli artt. 109 seg. d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente dagli artt. 66 seg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) operanti in regime di *prorogatio*, dopo la scadenza del quadriennio della nomina, possono corrispondersi i trattamenti di missione ed i rimborsi spese previsti dalla legge per i membri dei collegi in carica (n. 432).

Enti pubblici - Enti pubblici non economici - Riordinamento degli enti e del rapporto di lavoro del personale dipendente - l. 20 marzo 1975, n. 70, applicabilità agli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, ed alla gioventù italiana - Esclusione (d.p. 26 maggio 1976, n. 411, art. 45 - l. 20 marzo 1975, n. 70, d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036 - d.p. 18 novembre 1975, n. 764).

Se la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile di L. 15.000 decorrente dal 1° ottobre 1973, previsto dall'art. 45 dell'ipotesi di accordo ex art. 28 l. 20 marzo 1975, n. 70, approvata con d.p. 26 maggio 1976, n. 411 (recante disci-

plina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici), compete ai dipendenti degli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, e della gioventù italiana, ente soppresso con legge 18 novembre 1975, n. 764 (n. 433).

Entrate patrimoniali - Riscossione coattiva mediante ingiunzione - Emissione - Competenza - Dirigenti superiori e primi dirigenti - Natura e limiti della competenza (r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 648, artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Se la competenza ad emettere ingiunzione amministrativa di pagamento ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato rientri nelle attribuzioni proprie, oltre che dei dirigenti generali con funzioni di direttori generali o di capi di uffici centrali o periferici equiparati, anche in quelle, sia pure nei rispettivi limiti di valore, dei dirigenti superiori e dei primi di B con funzioni direttive, ai sensi degli artt. da 4 a 9 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (n. 434).

Enti pubblici istituzionali - Riordinamento degli enti - Disposizioni sui membri del consiglio di amministrazione - Temporaneità della carica - Rinnovabilità limiti (art. 32 l. 20 marzo 1975, n. 70).

Se la disposizione dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — secondo la quale i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti dalla stessa legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta — si applichi solo ai membri di estrazione autoritativa (nomina governativa) ovvero anche a quelli di estrazione elettiva (n. 435).

Enti pubblici istituzionali - Riordinamento degli enti - Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione - Rinnovabilità della carica - Limiti - Situazioni pregresse (art. 32 l. 20 marzo 1975, n. 70).

Se ai fini dell'applicazione dell'art. 32 l. 20 marzo 1975, n. 70 — secondo la quale i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti dalla stessa legge possono essere confermati una sola volta — debba tenersi conto anche delle nomine e delle conferme antecedenti all'entrata in vigore della legge (n. 436).

ANTICHITA E BELLE ARTI

Comuni delle Marche colpiti dal terremoto - Provvidenze - Interventi nei centri storici - Parere della commissione tecnica speciale - Estensione - Limiti (d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 - l. 2 dicembre 1972, n. 734 - l. 1 giugno 1939, n. 1089 - l. 29 giugno 1939, n. 1497).

Se il parere vincolante della commissione tecnica speciale prevista dall'art. 14 del d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni delle Marche colpiti dal terremoto, sostituisca o limiti in qualche modo i poteri di sorveglianza e di controllo spettanti alle soprintendenze ai monumenti e alle soprintendenze alle antichità in base alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino, vincolati ai sensi di dette leggi o che rientrino comunque nella loro competenza (n. 83).

APPALTO

Contratto di fornitura di paletti di ferro - Ritardo imputabile ad inadempienza di imprese siderurgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore - Eccezionale rilevanza nei confronti della P.A. appaltante ed esclusione della penale per ritardo.

Se (ancorché in via generale non siano rilevanti i rapporti tra l'appaltatore ed il terzo nei confronti dell'amministrazione appaltante) in relazione ad un contratto di fornitura di paletti di ferro la mancata disponibilità del ferro nei luoghi di produzione a causa delle agitazioni sindacali presso le industrie siderurgiche (tenuto conto che il ferro viene prodotto in condizioni sostanziali di monopolio o oligopolio) determini una impossibilità obiettiva che assuma rilevanza anche per l'amministrazione appaltante, idonea ad escludere l'imputabilità all'impresa del ritardo ed il presupposto per l'applicazione della penale (n. 407).

Revisione prezzi - Mano d'opera - Variazione costi - Elementi computabili - Indennità e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso da quello di provenienza (c.c.n.l. edilizia 1 gennaio 1970, art. 26 - d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, artt. 1, 4 e 5 - l. 9 maggio 1950, n. 329).

Se, ai fini della determinazione del compenso revisionale per variazione di costi della mano d'opera, si debba tenere conto di particolari indennità di cui vengono a fruire i lavoratori e in particolare di quelle corrisposte quando il lavoro viene prestato presso cantieri lontani dai centri abitati di provenienza dei lavoratori (n. 408).

Appalto - Revisione prezzi - Esclusione del patto contrario o in deroga sancita dall'art. 2 legge 22 febbraio 1973, n. 37 - Rinuncia a maggiori compensi per revisione per la maggior durata dei lavori corrispondente alla proroga del termine di ultimazione concessa della P.A. committente - Non costituisca patto di deroga al regime delle revisioni (art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37).

Se la dichiarazione con la quale l'impresa appaltatrice rinuncia a chiedere i maggiori compensi per revisione prezzi dipendenti dalla maggiore durata dei lavori, in relazione alla concessione da parte della P.A. committente di una proroga (pari a tale maggiore durata) del termine ultimo per la ultimazione, integri l'ipotesi del « patto contrario o in deroga » al regime della revisione previsti vietato dall'art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37.

Appalto - l. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga al regime della revisione prezzi - Carattere non retroattivo (art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37).

Se la norma di cui all'art. 2 l. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude per gli appalti il « patto contrario o in deroga » al regime e della revisione prezzi, abbia carattere retroattivo e trovi applicazione per i contratti conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 410).

Appalto di opera pubblica - Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali per fatto dell'amministrazione - Recesso dell'appaltatore - Conseguenze economiche (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 345 - d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, art. 10).

Se, nel caso di recesso dell'appaltatore per mancata consegna dei lavori per fatto dell'amministrazione, entro il termine stabilito, spetti al predetto, oltre al diritto alla restituzione della cauzione, delle spese contrattuali e delle altre spese previste dall'art. 10 comma ottavo del capitolato generale di appalto

OO.PP. approvato con d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, anche il diritto al corrispettivo previsto dall'art. 345 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (n. 441).

Opere pubbliche - Appalto - Esecuzione in danno dell'appaltatore - Riaggiudicazione a condizioni più onerose - Maggiori spese - Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale.

Se, nel caso di esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente, l'amministrazione appaltante — che abbia riaggiudicato la prosecuzione dell'appalto a condizioni più onerose — possa ricomprendere tra le maggiori spese da addebitare all'originario appaltatore inadempiente quella derivante del maggior carico di imposta sul valore aggiunto derivante dal maggiorato compenso contrattuale (n. 412).

Imposta valore aggiunto - Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilità alla imposta (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2 - r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 - d.m. 25 novembre 1972 - d.P.R. 26 novembre 1972, n. 633, art. 6).

Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltatori o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, che modifica l'art. 12 della legge di contabilità di Stato 18 novembre 1923, n. 2440, costituiscano operazioni imponibili relative all'imposta sul valore aggiunto (n. 413).

ASSICURAZIONE

Edilizia economica e popolare - Cessione con patto di riservato dominio di alloggi costruiti dall'ONIG - E finanziati con contratto di mutuo garantito da ipoteca e cessione di contributo statale - Momento di trasferimento in capo ai cessionari degli alloggi del rapporto assicurativo relativo a polizza contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento del contratto di mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuante (l. 1959, n. 2, art. 6 - cod. civ. art. 1918).

Se l'ente pubblico, che ha proceduto alla cessione con patto di riservato dominio degli alloggi costruiti con finanziamento rappresentato da mutuo ipotecario, possa «porre a carico» dei cessionari degli alloggi medesimi l'onere dei premi dell'assicurazione contro gli incendi stipulata in adempimento del contratto di mutuo con polizza vincolata in favore dell'istituto mutuante (n. 97).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Procedimento penale a carico dell'assicurato - Posizione di responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - c.p.p. art. 107 - c.p.p. art. 112 - c.p.p. art. 27 - cod. civ. art. 2054).

Se nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore assuma la veste di responsabile civile nei riguardi del fatto di cui l'assicurato è chiamato a rispondere penalmente (n. 98).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Nozione di «assicurato» - Conducente non contraente - E' tale (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - cod. civ. art. 2054 - cod. civ. art. 1917).

Se, nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il conducente non proprietario dell'auto e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di «assicurato» per tutto ciò che attiene al contenuto legale del rapporto «esterno ed interno» di assicurazione (n. 99).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Processo penale a carico di conducente della P.A. - Obbligo di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza - Sussistenza (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - c.p.p. art. 107 - c.p.p. art. 112 - c.p.p. art. 27 - cod. civ. art. 2054).

Se, allorché si procede penalmente a carico del conducente di auto della Pubblica Amministrazione e ci sia stata costituzione di parte civile (e si discuta quindi della responsabilità «dell'assicurato», benché non contraente, tale essendo la posizione del detto conducente) la compagnia assicuratrice abbia l'obbligo di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 100).

ATTI AMMINISTRATIVI

Delegazione amministrativa - Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate - Imputabilità al medesimo - Edilizia scolastica - Affidamento in concessione delle opere - Approvazione dei progetti da parte del provveditorato regionale OO.PP. - Impugnabilità nei confronti di questo dell'atto di approvazione viziato (art. 1 d.l. 24 ottobre 1969, n. 701 - art. 18 l. 28 luglio 1967, n. 641 - art. 25 l. 28 luglio 1967, n. 641).

Se, pur in presenza di un atto amministrativo di delegazione, l'organo delegante possa porre in essere alcuni atti inerenti alle attribuzioni delegate (della cui competenza è rimasto titolare) a lui direttamente imputabili e nei suoi confronti impugnabili in via giurisdizionale (n. 37).

Provvedimento - Prezzo del CIP - Impugnativa giurisdizionale - Competenza funzionale del TAR del Lazio (art. 3 comma terzo l. 6 dicembre 1971, n. 1034).

Se l'impugnativa del provvedimento (positivo o negativo, espresso o tacito) del CIP sulla determinazione del prezzo di un medicinale, avente natura di atto amministrativo a contenuto generale e produttivo di effetti non territorialmente delimitati, sia devoluto alla competenza funzionale del TAR del Lazio (n. 38).

Tribunali amministrativi regionali - Impugnativa di atto dell'amministrazione centrale che dispone il pagamento di una somma di denaro - Competenza territoriale del TAR nella cui circoscrizione è ricompreso l'ufficio di tesoreria che deve procedere al pagamento.

Se, nel caso di impugnazione in via giurisdizionale del provvedimento che dispone il pagamento di una somma di denaro di cui lo Stato è debitore (nella specie decreto ministeriale che liquida un indennizzo per danni di guerra escludendo taluni cespiti dal beneficio), la competenza territoriale spetti al TAR nella cui circoscrizione è ricompreso l'ufficio di tesoreria che deve procedere al pagamento secondo le norme della contabilità di Stato (n. 39).

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Premi - Determinazione ministeriale - Efficacia retroattiva (l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 - d.m. 13 ottobre 1973).

Se al decreto del Ministro del lavoro e della previdenziale sociale 13 ottobre 1973 emesso ai sensi dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, con il quale è stato determinato l'ammontare dei premi della assicurazione obbligatoria per apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive, possa riconoscersi efficacia retroattiva (n. 40).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

T.A.R. - Rapporti di pubblico impiego - Competenza - Ricorsi di magistrati - Estensione (l. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 - r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1 - l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, 2° comma - Cost., artt. 24 e 113).

Se nel trasferimento ai tribunali amministrativi regionali della generale competenza del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego disposto con l'art. 7, 2° comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, debba ritenersi compresa anche la competenza in materia di rapporto d'impiego dei magistrati già devoluta al Consiglio di Stato dall'art. 17 della l. 24 marzo 1958, n. 195 (n. 40).

Ricorso giurisdizionale - Istanza di sospensione - Accoglimento - Rimedi esperibili avverso l'ordinanza (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39, 2° comma - l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 21, 7° comma, e 28, 2° comma - c.p.c., art. 362, 12° comma).

Se avverso le ordinanze di sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato siano ammissibili l'appello al Consiglio di Stato e il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione (n. 41).

Enti lirici - Contratto di scrittura teatrale - Natura - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Limiti (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1 - cod. proc. civ., art. 409 - l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1).

Se il rapporto nascente dal contratto di scrittura teatrale stipulato tra il cantante lirico e un ente lirico sia da qualificare come rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico non economico, come tale rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (n. 42).

COMUNI E PROVINCE

Elezioni comunali - Convalida - Annullamento da parte della C.P.C. - Giurisdizione - Spettanza (l. 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 4 - d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82).

Se spetti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero al giudice amministrativo la giurisdizione sui ricorsi proposti avverso decisioni della Commissione provinciale di controllo che abbiano annullato delibere comunali di convalida di elezioni per meri vizi di forma (n. 170).

Enti locali - Autorizzazione ad assumere mutui con contributo statale per ripianamento del bilancio - Competenza del ministro dell'Interno - Art. 130 Costituzione (l. 12 novembre 1971, n. 952).

Se la potestà di autorizzare l'assunzione da parte di ente locale di mutuo destinato al ripianamento del bilancio, con il contributo dello Stato conferita dall'art. 2 della l. 12 novembre 1971, n. 952, al Ministero dell'interno, debba ritenersi automaticamente trasferita agli organi regionali proposti al controllo sui comuni e sulle province ovvero l'autorizzazione predetta si configuri come una misura di controllo diversa ed ulteriore rispetto a quelle passate alla competenza regionale in attuazione dell'art. 130 della Costituzione (n. 171).

Enti locali - Trasferimento alle regioni ordinarie dei poteri di controllo sugli atti - Conservazione da parte dello Stato di altre forme di controllo generale (art. 130 Costituzione).

Se le potestà di controllo sugli enti locali deferite dalla Costituzione alla regione a statuto ordinario siano limitate ai soli controlli, di legittimità e di merito, « sugli atti » di quelle amministrazioni, restando allo Stato, che conserva quindi la titolarità dei poteri di supremazia sui comuni e le province senza la intermediazione regionale, tutte quelle altre forme di controllo istituite con leggi della Repubblica che non sono riconducibili, per funzioni ed effetti, alla categoria del controllo sugli atti, come quelle di carattere finanziario che investono necessariamente la globalità della gestione delle amministrazioni locali (n. 172).

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

Prezzi - Disciplina - Blocco dei prezzi - Disciplina comunitaria nel settore agricolo - Compatibilità (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 - d.l. 24 luglio 1973, n. 427 - reg. CEE 120/67).

Se la normativa italiana istitutiva del c.d. blocco dei prezzi di cui ai dd.l. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore delle importazioni agricole, con le disposizioni comunitarie disciplinanti le varie organizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 20).

Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda di restituzione - Termine di presentazione - Natura (reg. comm. C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 - reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7).

Se il termine semestrale stabilito per il deposito della pratica di restituzione a fronte di esportazione di prodotti agricoli sottoposti a regime di prezzo unico in paesi extra C.E.E. sia di decadenza (n. 21).

Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda e pratica di restituzione - Onere di produzione (reg. comm. C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 - reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7).

Se nel termine di sei mesi stabilito per la restituzione di prelievi agricoli conseguente all'esportazione di prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. sia sufficiente la sola presentazione della domanda di restituzione ovvero vi sia l'onere di produrre anche la prescritta documentazione (n. 22).

Prodotti agricoli - Esportazioni nei paesi extra C.E.E. - Domanda e pratica di restituzione - Decorrenza del termine (reg. comm. C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 - reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7).

Se il termine semestrale stabilito per la restituzione di prelievi agricoli conseguente all'esportazione di prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. debba farsi decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale anche quando la merce sia assoggettata ad analisi (n. 23).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Concessioni di beni demaniali - Costruzioni a confine con proprietà private - Distanze legali - Rispetto - Limiti (cod. civ., artt. 823, 2° comma, 828, 1° comma, 873 e 879).

Se, nell'assentire concessioni su beni demaniali, la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pretendere dal concessionario che siano osservate le distanze legali nel caso che nella concessione debbano essere costruite opere a confine con proprietà private (n. 142).

Tassa di plateatico - Strada comunale - Concessione di attraversamento - Imposizione di canone ricognitorio - Compatibilità (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 194 e 200, lett. g - l. 14 aprile 1962, n. 208 - l. 2 luglio 1952, n. 703, art. 39 - r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 2).

Se per la concessione di attraversamento di una strada comunale con un binario di raccordo assentita a favore di una amministrazione statale il comune, possa pretendere oltre alla tassa di occupazione suolo pubblico di cui agli artt. 194 e segg. del t.u. sulla finanza locale, come modificato dalla l. 14 aprile 1962, n. 208, anche un canone ricognitorio dei diritti dominicali (n. 143).

CONSIGLIO DI STATO

Perizie ed indagini demandate dal giudice amministrativo ad una amministrazione che non è parte in giudizio - Modalità d'esecuzione dell'incombente istruttorio - Compensi (r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 31).

Con quali condizioni e con quali modalità debbano essere eseguite verificazioni o indagini tecniche (perizie) richieste dal giudice amministrativo ad una amministrazione che non è parte in giudizio (n. 9).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Beni dello Stato - Alienazione - Fondi rustici - Diritto di prelazione del coltivatore - Leggi speciali - Applicabilità (l. 26 maggio 1965, n. 590 - l. 14 agosto 1971, n. 817 - r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 21).

Se alle alienazioni di fondi rustici dello Stato siano applicabili le disposizioni delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, che assicurano a soggetti coltivatori di fondi agrari di essere preferiti nell'acquisto di questi ed anche di quelli confinanti con gli stessi, ovvero esclusivamente le norme sulle alienazioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato (n. 330).

Contratto di pubblica fornitura - Prezzo - Clausola di revisione - Mancanza - Effetti - Svalutazione monetaria - Eccessiva onerosità sopraggiunta - Applicabilità (cod. civ., art. 1467 - r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, art. 4 - l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 326).

Se, a seguito della svalutazione subita dalla lira sul mercato internazionale nei confronti del dollaro nel periodo intercorrente tra la data del contratto e la data di importazione dei macchinari, possa invocarsi la risoluzione per eccessiva onerosità sopraggiunta di cui all'art. 1467 cod. civ. di un contratto di

fornitura stipulato dallo Stato che non sia munito della clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 4, r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, e nel quale sia stata prevista espressamente l'assoluta invariabilità del prezzo (n. 331).

Opere pubbliche - Appalto - Esecuzione in danno dell'appaltatore - Riaggiudicazione a condizioni più onerose - Maggiori spese - Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale.

Se, nel caso di esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente, l'amministrazione appaltante — che abbia riaggiudicato la prosecuzione dell'appalto a condizioni più onerose — possa ricomprendere tra le maggiori spese da addebitare all'originario appaltatore inadempiente quella derivante dal maggior carico di imposta sul valore aggiunto derivante dal maggiorato compenso contrattuale (n. 332).

Imposta valore aggiunto - Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilità all'imposta (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2 - r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 - d.m. 25 novembre 1972 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6).

Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltatori o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, che modifica l'art. 12 della legge di contabilità di Stato 18 novembre 1923, n. 2440, costituiscano operazioni imponibili relative all'imposta sul valore aggiunto (n. 333).

Fermo amministrativo - Debiti di imposta - Produttori d'olio d'oliva - Notificazione prima del d.P.R. n. 727 del 1974 - Efficacia (d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, art. 2, 3° comma - r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

Se, ai sensi dell'art. 2, 3° comma, del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, i fermi amministrativi eseguiti nei confronti di produttori di olio d'oliva, debitori d'imposta, prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 727 medesimo siano da ritenere efficaci (n. 334).

Produttori olio d'oliva - Integrazione prezzo - Crediti vari dello Stato - Compensazione - Limiti (d.P.R. 4 luglio 1973, n. 532, art. 1 - d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, artt. 1 e 2, 2° comma - cod. civ., art. 1246).

Se sia possibile operare, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, la compensazione tra crediti del privato conduttore di olio d'oliva nei confronti dell'AIMA sorti in base all'art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1973, n. 532, e dell'art. 1 del d.P.R. n. 727 citato e crediti dello Stato di qualunque genere, diversi da quelli AIMA per recupero di pagamenti indebiti di somme concesse a titolo di integrazione pagamento (n. 335).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 - Decisione della commissione emanata dopo l'entrata in vigore del detto d.l. - Subordinazione degli effetti alla non operatività della definizione agevolata (d.l. 5 novembre 1973, n. 660 - l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se la decisione del giudice tributario pronunciata in materia di imposte dirette dopo l'entrata in vigore del d.l. 660/1973 (sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie) sia condizionata alla non operatività del c.d. condono (cioè alla mancata presentazione o al mancato accoglimento della relativa istanza) (n. 18).

Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 - Pendenza di r.m. decisione di annullamento della commissione centrale posteriore all'entrata in vigore del d.l. - Successiva istanza di definizione - Riperibilità per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata (art. 2, lett. e, d.l. 5 novembre 1973, n. 660 - l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se, nel caso in cui la commissione centrale delle imposte dopo l'entrata in vigore del d.l. 660/1973 (sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie) abbia emesso una pronuncia di annullamento della decisione della commissione provinciale in materia di r.m. con rinvio ad altra sezione della stessa commissione provinciale, ed il contribuente presenti successivamente istanza di definizione ex d.l. 660/1973 citato, da prendersi a base per tale definizione la decisione annullata dalla commissione centrale (n. 19).

Procedimento innanzi alle commissioni - Fascicolo d'ufficio - Rimessione - Ufficio cui va rimesso - Identificazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 33 - cod. proc. civ., artt. 58 e 168).

Se l'ufficio al quale, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, va rimesso il fascicolo del processo debba identificarsi con la segreteria della commissione di primo grado ovvero con l'ufficio impositore (n. 20).

CONTRABBANDO

Importazione temporanea di autoveicolo - Omessa riesportazione nei termini - Natura della infrazione doganale - Reato a condotta libera (art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 291, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Se sia configurabile come reato di contrabbando l'ipotesi di mancata riesportazione, o mancata richiesta di nazionalizzazione nei termini di validità del titolo, di automezzo ammesso al regime della temporanea importazione (n. 62).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

I.N.F.I.R. - Concessione di mutui per la ricostruzione - Quote di ammortamento - Insolvenza dei mutuatari - Riscossione coattiva - Facoltà di avvalersi della procedura esattoriale - Estensione della procedura all'espropriazione immobiliare (l. 29 dicembre 1948, n. 1515, artt. 2 e 4 - l. 9 agosto 1954, n. 656, art. 3 - r.d. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 39 e 40 - d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 231, 1° comma - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78, 1° comma).

Se la procedura di riscossione esattoriale, della quale, ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. 29 dicembre 1948, n. 1515, nonché dell'art. 3 della l. 9 agosto 1954, n. 656, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda giunta del CASAS) è facoltizzato ad avvalersi per la riscossione coattiva degli interessi e delle quote di ammortamento rimaste insolute, debba intendersi limitata alla sola espropriazione forzata mobiliare, ai sensi dell'art. 40 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario ovvero si estenda altresì, dopo il risultato infruttuoso o insufficiente della prima, secondo l'onere previsto dall'art. 231, 1° comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette (oggi: art. 78, 1° comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte sul reddito), anche alla espropriazione forzata immobiliare (n. 118)

Opere di miglioramento fondiario - Contributi in conto capitale - Inadempienza dei concessionari - Revoca - Recupero contributi - Riscossione coattiva per entrate patrimoniali - Legittimità (r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se l'amministrazione possa ricorrere a riscossione coattiva mediante ingiunzione amministrativa di pagamento, ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, sulla

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, per il recupero di fondi concessi, quali contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, a favore di enti pubblici e privati e successivamente revocati per inadempienza dei beneficiari alle condizioni previste per la concessione (n. 119).

Contributi in conto capitale - Concessione a favore di comuni ed enti pubblici - Revoca - Ingunzione di pagamento a carico degli enti - Ammissibilità (r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se possa essere emessa dall'amministrazione statale ingunzione amministrativa di pagamento, in base al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, a carico di comuni o di altri enti pubblici (n. 120).

Opere di miglioramento fondiario - Contributi in conto capitale - Inadempienza dei concessionari - Revoca - Recupero contributi - Termine prescrizione - Decorrenza (cod. civ., art. 2946).

Se i contributi in conto capitale per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per studi e per ricerche concessi dall'amministrazione della agricoltura ad enti pubblici e privati, società e singoli proprietari siano revocabili in caso di inadempienza dei beneficiari alle condizioni previste dalla concessione entro il termine decennale della prescrizione ordinaria decorrente dall'accertamento (caso per caso) della inadempienza medesima (n. 121).

CORTE DEI CONTI

Invalido civile - Controversia circa la concessione di pensione o assegno di invalidità - Giurisdizione della Corte dei conti - Insussistenza (l. 30 marzo 1971, n. 118 - d.l. 30 gennaio 1971, n. 5).

Se le controversie concernenti la concessione di pensione o assegno di invalidità di cui alla l. 30 marzo 1971, n. 118 (che converte il d.l. 30 gennaio 1971, n. 5, e detta nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) siano soggette alla giurisdizione della Corte dei conti (n. 16).

DANNI DI GUERRA

Tribunali amministrativi regionali - Impugnativa di atto dell'amministrazione centrale che dispone il pagamento di una somma di denaro - Competenza territoriale del TAR nella cui circoscrizione è ricompreso l'ufficio di tesoreria che deve procedere al pagamento.

Se, nel caso di impugnazione in via giurisdizionale del provvedimento che dispone il pagamento di una somma di denaro di cui lo Stato è debitore (nella specie decreto ministeriale che liquida un indennizzo per danni di guerra escludendo taluni cespiti dal beneficio), la competenza territoriale spetti al TAR nella cui circoscrizione è ricompreso l'ufficio di tesoreria che deve procedere al pagamento secondo le norme della contabilità di Stato (n. 155).

ENTI PUBBLICI

Enti di sviluppo - Personale - Normativa sul riordino del parastato - Dipendenti trasferiti - Conservazione della qualifica e della posizione - Promozioni - Divieto (l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2).

Se la disposizione di cui all'art. 2, ultimo comma, della l. 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del per-

sonale dipendente, secondo la quale il personale trasferito è collocato nell'ente di destinazione con la qualifica (se di ruolo) e nella posizione (se non di ruolo) corrispondenti a quella rivestita e posseduta nell'ente di provenienza alla data (3 aprile 1975) di entrata in vigore della legge, implichi per gli enti di sviluppo in agricoltura divieto di dar corso a promozioni alla data predetta (n. 1).

Enti di sviluppo - Normativa sul riordino del parastato - Applicabilità (l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 35 - d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2, 1° comma - l. 30 aprile 1976, n. 386, artt. 6, 7 e 9 - l. 14 luglio 1965, n. 901, art. 8).

Se la l. 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente si applichi agli enti di sviluppo in agricoltura (n. 2).

ESECUZIONE FISCALE

Esecuzione esattoriale - Eredità giacente - Divieto di esecuzioni individuali - Operatività nei confronti dell'esattore (cod. civ., art. 506 - cod. civ., art. 530).

Se nel caso di liquidazione concorsuale di un'eredità giacente, si applichi il divieto di azioni esecutive individuali (valido anche per le esattorie) stabilito dall'art. 506 cod. civ. per l'ipotesi di eredità beneficiata (n. 91).

ESECUZIONE FORZATA

Assegnazione o distribuzione del ricavato - Mancata opposizione del debitore alla esecuzione - Possibilità di ripetizione della somma (cod. civ. art. 2929 - cod. proc. civ. artt. 485, 487, 512, 615).

Se il debitore esecutato, il quale non abbia proposto alcuna opposizione nel processo esecutivo, possa poi, ad esecuzione avvenuta, ripetere quanto il creditore abbia conseguito in sede di assegnazione o di distribuzione del ricavato (n. 62).

Esecuzione individuale - Dichiarazione di fallimento o ammissione ad amministrazione controllata - Effetti - Declaratoria di inefficacia del ricavato della assegnazione - Possibilità (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 44, 51, 107, 167 e 188).

Se, qualora in pendenza di procedura esecutiva individuale intervenga dichiarazione di fallimento del debitore o provvedimento di ammissione a procedura di amministrazione controllata, il successivo provvedimento di assegnazione di somma debba, ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare, ritenersi inefficace nei confronti della massa o del debitore sottoposto ad amministrazione controllata, con la conseguente possibilità per il curatore o per lo stesso debitore di convenire in giudizio il creditore che abbia riscosso la somma per la declaratoria di inefficacia del pagamento ricevuto.

Esecuzione esattoriale - Eredità giacente - Divieto di esecuzioni individuali - Operatività nei confronti dell'esattore (cod. civ. art. 506 - cod. civ. art. 530).

Se, nel caso di liquidazione concorsuale di un'eredità giacente, si applichi il divieto di azioni esecutive individuali (valido anche per le esattorie) stabilito dall'art. 506 cod. civ. per l'ipotesi di eredità beneficiata (n. 64).

Ufficiale giudiziario - Pignoramento - Versamento della somma da parte del debitore esecutato - Mancata consegna al creditore pignorante - Responsabilità della P.A. (cod. civ. art. 2043 - cod. proc. civ. art. 494 - d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 1 - disp. att. cod. proc. civ. art. 157).

Se l'amministrazione di grazia e giustizia possa essere ritenuta responsabile per il fatto illecito dell'ufficiale giudiziario che si sia appropriato della somma che il debitore esecutato aveva versato ai sensi dell'art. 494 cod. proc. civ., nelle sue mani con l'incarico di consegnarla al creditore pignorante (n. 65).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Legge sulla casa - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione Ambito di applicabilità - Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 4, 1° comma - l. 27 giugno 1974, n. 247 - d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147, 6° comma - l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 15, 3° comma).

Se le disposizioni di cui al titolo II della l. 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione della indennità di espropriazione si applichino a tutte le opere pubbliche ovvero in genere a tutte le opere di pubblica utilità (fattispecie in tema di espropriazione a favore di privato per la realizzazione di impianto industriale nel Mezzogiorno) (n. 399).

Concessioni di acque per grandi derivazioni - Concessionari privati - Realizzazioni di opere - Procedure di esproprio - Normativa applicabile (l. 25 giugno 1865, n. 2359 - r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 33 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di privati nelle concessioni di acque pubbliche per grandi derivazioni continuino ad applicarsi senza alcuna modificazione, pur dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247 (art. 4), le disposizioni dettate dalla legge generale 25 giugno 1865 n. 2359 richiamate dall'art. 33 del t.u. sulle acque e impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1175 (n. 400).

Concessioni di acque per grandi derivazioni - Concessionari pubblici - realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Determinazione dell'indennità - Normativa applicabile - (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - legge 27 giugno 1974, n. 247 - legge 25 giugno 1865, n. 2359).

Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di soggetti pubblici nelle concessioni di acque pubbliche per grandi derivazioni si applichino dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni dettate dalla legge generale 25 giugno 1974, n. 247, le disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (titolo II) per quanto concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione e resti ferma la competenza degli organi statali (n. 401).

Concessioni di acque per piccole derivazioni - Concessionari privati - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Normativa applicabile (l. 25 giugno 1865, n. 2359 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 33 e 34).

Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di privati nelle concessioni di acque pubbliche per piccole derivazioni continuino ad applicarsi, pur dopo l'entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247 (art. 4), le disposizioni dettate dalla legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, e, nei casi di cui all'art. 34 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 33 dello stesso decreto (n. 402).

Concessioni di acque per piccole derivazioni - Concessionari pubblici - Realizzazione di opere - Procedure di esproprio - Determinazione dell'indennità - Normativa applicabile (l. 25 giugno 1865, n. 2359 - l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di soggetti pubblici nelle concessioni di acque pubbliche per piccole derivazioni trovino integrale applicazione, dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, n. 247 (art. 4), le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (titolo II) per quanto concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione (n. 403).

Alloggi per ferrovieri - Aree - Espropriazione - Indennità liquidazione - Normativa applicabile (l. 15 luglio 1966, n. 605, art. 5 - l. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 - l. 25 giugno 1865, n. 2359 - t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, art. 161 - l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 - l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. 1 ter).

Se per la liquidazione delle indennità relative ad espropriazioni di aree occorrenti per la costruzione di alloggi per ferrovieri in Reggio Calabria, in attuazione del programma decennale di cui alla l. 15 luglio 1966, n. 605, debbano applicarsi le norme della l. 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamate dall'art. 5 della l. n. 605 del 1966, oppure quelle della l. 25 giugno 1865, n. 2359, richiamate dall'art. 161 del t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, ovvero quelle della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 404).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se le disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione della indennità di espropriazione richiamate dall'art. 4 della l. 27 giugno 1974, n. 247, per tutte le opere statali siano soltanto quelle che stabiliscono i nuovi criteri di stima ovvero anche quelle che stabiliscono le modalità per l'applicazione dei nuovi criteri (n. 405).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Opere statali di edilizia residenziale - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se la disciplina della l. 27 giugno 1974, n. 247, e in particolare il richiamo fatto nell'art. 4 di detta legge alle sole norme della l. 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione della indennità di espropriazione si applichi a tutte le opere statali ivi comprese quelle in materia di edilizia residenziali (n. 406).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Occupazione d'urgenza - Esclusione (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71).

Se la occupazione di urgenza, pur essendo preordinata alla espropriazione, sia da ritenere estranea alla estensione operata dalla l. 27 giugno 1974, n. 247, alle sole disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865, attinenti alla determinazione della indennità di espropriazione (n. 407).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Costruzioni ferroviarie - Indennità - Criteri di determinazione più favorevoli - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - l. 7 luglio 1907, n. 429, art. 77).

Se, dopo la estensione operata dalla l. 27 giugno 1974, n. 247, dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione dettati dalla l. 22 otto-

bre 1971, n. 865, a tutte le opere pubbliche in genere, sia più praticamente applicabile alle opere ferroviarie il criterio della liquidazione più favorevole previsto dall'art. 77 della l. 7 luglio 1907, n. 429 (n. 408).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Costruzioni ferroviarie - Dichiarazione di indifferibilità e urgenza requisiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, artt. 3 e 4).

Se in materia di opere ferroviarie per quanto concerne la dichiarazione di urgenza e indifferibilità si debba provvedere esplicitamente e specificamente con decreto ministeriale ovvero detta dichiarazione possa considerarsi implicita nell'approvazione della proposta ai sensi dell'art. 3 della l. 27 giugno 1974, n. 247 (n. 409).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Espropriazioni in corso - Ius superveniens (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se alle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247, siano immediatamente applicabili le disposizioni relative alla determinazione della indennità di espropriazione contenute nel titolo II della l. 22 ottobre 1971, n. 865, richiamate dall'art. 4 per tutte le opere pubbliche in genere (n. 410).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità provvisoria già liquidata - Modificabilità o integrabilità per ius superveniens (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, 1° comma - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6).

Se la sopravvivenza nelle procedure espropriative in corso della nuova l. 27 giugno 1974, n. 247, renda necessaria, eventualmente mediante integrazione o modificazione di precedenti atti, la indicazione di una indennità provvisoria liquidata secondo i criteri della nuova legge a cura degli organi tecnici dell'amministrazione (n. 411).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità già liquidate - Ordine di pagamento o di deposito - Modificabilità per ius superveniens (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se, a seguito della sopravvivenza, nelle procedure espropriative in corso, della l. 27 giugno 1974, n. 247, l'amministrazione espropriante possa astenersi dal dare esecuzione a provvedimenti che dispongano il pagamento diretto ovvero il deposito di indennità liquidate secondo i criteri previsti da leggi anteriori e possa poi chiederne la modificazione in base agli atti di liquidazione delle indennità ai sensi della legge (n. 412).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità - Accordi amichevoli già intervenuti - Ius superveniens - Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se nelle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, n. 247, qualora sia precedentemente intervenuto accordo circa la indennità di espropriazione con sottoscrizione da parte dell'espropriando del relativo verbale, sia possibile per l'amministrazione espropriante invocare l'applicabilità della nuova legge (n. 413).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensioni - Indennità - Criteri di determinazione - Asservimento - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 45).

Se in materia di opere ferroviarie i criteri di stima dell'indennità di espropriazione indicati nella l. 22 ottobre 1971, n. 865, e richiamati per tutte le opere pubbliche statali dall'art. 4 della legge 27 giugno 1974, n. 247, possano essere adottati anche nel caso di imposizione di servitù (n. 414).

Servitù di elettrodotto - Applicabilità delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (ex legge sulla casa) per la determinazione delle indennità di asservimento (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247 - d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).

Se per la costituzione di servitù di elettrodotto a base espropriativa e preordinata alla realizzazione di opere pubbliche da parte dello Stato, la liquidazione e la determinazione delle indennità di asservimento debba effettuarsi in base alle più favorevoli disposizioni contenute nel titolo II delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) e 27 giugno 1974, n. 247, anziché in base a quelle meno favorevoli previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (n. 415).

Legge sulla casa - Determinazione della indennità - Criteri - Estensione a tutte le singole opere pubbliche - Efficacia dichiarativa o innovativa (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 4 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se le disposizioni dell'art. 4 della l. 27 giugno 1974, n. 247, di conversione in legge con modificazioni del d.l. 2 maggio 1974, n. 115, nella parte in cui estendono i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione stabiliti dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, ad ogni tipo di espropriazione relativa ad opere pubbliche, costituiscano interpretazione autentica dell'art. 9 della legge n. 865 del 1971 e pertanto abbiano efficacia *ex tunc* ovvero abbiano carattere innovativo e quindi efficacia solo *ex nunc* (n. 416).

Legge sulla casa - Determinazione dell'indennità - Criteri - Cessione volontaria dell'area - Maggiorazione del 30% - Estensione alle espropriazioni per le singole opere pubbliche (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, 1° comma - l. 27 giugno 1974, n. 247).

Se, a seguito della emanazione della l. 27 giugno 1974, n. 247, di conversione in legge con modificazioni del d.l. 2 maggio 1974, n. 115, possa escludersi, con riguardo alle opere dello Stato, la facoltà per l'espropriando di addivenire alla cessione consensuale delle aree verso il corrispettivo determinato a norma dell'art. 12, 1° comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, e maggiorato nella percentuale (30%) stabilita dalla legge n. 247 del 1974 (n. 417).

Legge sulla casa - Determinazione dell'indennità - Indicazione della indennità provvisoria - Competenza (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25).

Se, una volta venuta meno la competenza transitoria del presidente della giunta regionale prevista dall'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per quanto concerne la determinazione dell'indennità provvisoria, possa farsi ricorso, per le opere di competenza statale, ai poteri surrogatori del ministero dei lavori pubblici o se comunque la indicazione della indennità provvisoria, sulla base degli indici annualmente censiti dall'UTE, possa essere fatta dalla stessa autorità cui compete la dichiarazione di pubblica utilità (n. 418).

Legge sulla casa - Opere statali - Dichiarazione di espropriazione e di occupazione d'urgenza - Competenza (l. n. 247 del 1974 - Effetti - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 4 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se, dopo la entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247, di conversione in legge con modificazioni del d.l. 2 maggio 1974, n. 115, per quanto riguarda le opere pubbliche statali permanga la competenza del prefetto per la pronuncia dell'espropriazione e della occupazione d'urgenza (n. 419).

Province autonome di Bolzano e di Trento - Riparto di competenze con lo Stato e la Regione - Norme di attuazione dello statuto di autonomia - Effetti (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1 e 2 - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, n. 4 e 8, n. 22 - l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se il d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, recante norme di attuazione della autonomia delle province di Bolzano e di Trento, abbia innovato quanto al riparto di competenze tra lo Stato, la regione autonoma e le province autonome in materia di espropriazione per pubblica utilità, come stabilito dagli artt. 4, n. 4 e 8, n. 22 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (n. 420).

Province autonome di Bolzano e di Trento - Competenza - Opere da realizzare con onere a carico dello Stato (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1 e 2).

Se per le opere pubbliche di competenza delle province autonome di Bolzano e di Trento rimangano ferme ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, le norme e la procedura previste dalle leggi provinciali in materia espropriativa, anche nella ipotesi che per la realizzazione di tali opere sia previsto che il relativo onere faccia carico in tutto o in parte allo Stato (n. 421).

Province autonome di Bolzano e di Trento - Opere di competenza statale - Procedure in corso alla entrata in vigore delle norme di attuazione dell'autonomia provinciale - Competenza e normativa (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 25).

Se, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione della autonomia provinciale di Trento e Bolzano, per le espropriazioni in corso già iniziate dagli organi statali rimanga ferma l'attribuzione di competenza degli stessi organi statali e l'applicabilità della normativa statale (n. 422).

Province autonome di Bolzano e di Trento - Opere statali - Realizzazione mediante delega alla provincia - Normativa provinciale - Applicabilità (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 16 - d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 2).

Se la delega alle province autonome di Bolzano e di Trento per opere statali prevista dall'art. 16 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, escluda l'applicabilità della normativa provinciale in materia espropriativa (n. 423).

Procedimento - Proposta di cessione volontaria - Termine - Natura - Inosservanza - Effetti (legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6).

Se la proposta di cessione volontaria dei beni soggetti ad esproprio avanzata dal proprietario dei medesimi possa essere presa in considerazione dall'espropriante benché formulata oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (come modificato con l'art. 6 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (n. 424).

Indennità aggiuntiva - Terreni dati in coltivazione a fittavoli - Mezzadri - Coloni e compartecipi - Natura - l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, 2° comma.

Se la indennità aggiuntiva, che l'art. 17, secondo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, prevede debba essere corrisposta a favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, nei casi in cui l'espropriazione attenga a terreni coltivati, per un importo uguale a quello da corrispondersi a favore del proprietario del fondo espropriato, possa ritenersi costituire una parte della complessiva indennità di espropriazione (n. 426).

Indennità aggiuntiva - Proprietario diretto coltivatore - Natura (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, 1° comma - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6 - l. 27 giugno 1974, n. 247).

Se la indennità aggiuntiva, detta anche raddoppiata, che l'art. 17, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prevede debba essere corrisposta al proprietario diretto coltivatore del fondo espropriato possa ritenersi costituire una parte della complessiva indennità di espropriazione (n. 427).

Legge sulla casa - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Estensione alle espropriazioni per la realizzazione di opere statali - Indennità aggiuntiva - Estensione (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 4 - l. 27 giugno 1974, n. 247).

Se il disposto dell'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (convertito con modificazioni in l. 27 giugno 1974, n. 247) secondo cui le disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione della indennità di espropriazione si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato debba intendersi esteso anche all'istituto della indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della l. n. 865 citata (n. 428).

Legge sulla casa - Indennità aggiuntiva - Coltivatore diretto - Prova della qualità - Principio della libertà di prova - Atto notorio - Inidoneità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17).

Se in materia di prova della qualità di coltivatore diretto, ai fini della liquidazione dell'indennità aggiuntiva dovuto a norma dell'art. 17 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, in caso di espropriazione per pubblica utilità del fondo, vige il principio della libertà di prova, con la sola eccezione della inidoneità probatoria dell'atto notorio (n. 429).

Legge sulla casa - Cessione volontaria - Proposta dell'espropriato - Natura ed effetti - Maggiorazione dell'indennità - Limite massimo (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6 - l. 27 giugno 1974, n. 247).

Se l'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, quale risulta dalle modifiche introdotte con l'art. 6 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (convertito in l. 27 giugno 1974, n. 247), abbia inteso configurare il capo all'espropriato un vero e proprio diritto soggettivo protestativo e correlativamente una posizione di soggezione in capo all'espropriante, per cui quest'ultimo debba ritenersi vincolato ad accettare la proposta di cessione volontaria, ovvero abbia semplicemente fissato un limite massimo entro il quale il prezzo della cessione risulterà determinato dal libero atteggiarsi delle parti contraenti (n. 430).

Legge sulla casa - Cessione volontaria - Proprietario coltivatore diretto - Maggiorazione - Base di commisurazione - Indennità raddoppiata o indennità provvisoria (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, 12, 16 e 17 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6 - l. 27 giugno 1974, n. 247).

Se, nella ipotesi di fondo direttamente coltivato dal proprietario che consenta alla cessione volontaria, la maggiorazione del 30% sulla indennità provvisoria di cui all'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, quale risulta dalle modifiche introdotte con l'art. 6 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (convertito in l. 27 giugno 1974, n. 247), debba calcolarsi su una base rappresentata dall'indennità raddoppiata ai sensi del primo comma dell'art. 17 della l. n. 865/71 (n. 431).

Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Opere pubbliche statali - Tangenziale di Napoli - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9).

Se la nuova disciplina della espropriazione per pubblica utilità di cui agli artt. 9 e segg. della l. 22 ottobre 1971, n. 865, possa ritenersi applicabile agli espropri necessari per la costruzione della tangenziale di Napoli (n. 432).

Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Opere pubbliche statali - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9).

Se per le espropriazioni attinenti ad opere pubbliche statali che ricadono sotto la nuova disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità, di cui agli artt. 9 e segg. della l. 22 ottobre 1971, n. 865, si applichino soltanto i criteri di tale legge che concernono la determinazione della indennità di espropriazione ovvero anche il procedimento da essa previsto (n. 433).

Legge sulla casa - Procedimento - Competenza - Attribuzioni delegate al presidente della giunta regionale - Scadenza della delega - Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, 12 e 25).

Se per gli incumbenti amministrativi del procedimento di espropriazione per pubblica utilità attinente ad opere pubbliche statali, una volta venuta meno la delega al presidente della giunta regionale di cui agli artt. 11 e 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, riprendano vigore le competenze previste dalle precedenti leggi (n. 434).

Legge sulla casa - Opere regionali - Trasferimento delle competenze alle regioni a statuto ordinario - Estensione - Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3 - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 6).

Se il trasferimento delle competenze in materia di espropriazione per pubblica utilità dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, operato con l'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e con l'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, comprenda, per quanto attiene alle opere regionali, proprie o delegate, oltre che la dichiarazione di pubblica utilità, l'indicazione dell'indennità provvisoria e l'ordine di deposito o pagamento, anche il provvedimento di espropriazione e quello di occupazione d'urgenza, per i quali viene a sostituirsi la competenza prefettizia (n. 435).

Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Regioni a statuto speciale - Competenza normativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 70).

Se la l. 22 ottobre 1971, n. 865, contenente la nuova disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità in materia urbanistica ed edilizia trovi applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, anche se le stesse abbiano nelle suddette materie competenza legislativa esclusiva (n. 436).

Enti pubblici locali - Espropriazioni - Competenza delle regioni (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 3, 4 e 7).

Se le espropriazioni promosse dagli enti pubblici locali, menzionati nell'art. 7 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, ricadano nella competenza delle regioni a statuto ordinario (n. 437).

Trasferimento delle funzioni alle regioni - Ripartizione di competenza tra Stato e regione - Criteri (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 3, 7 e 10 - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 6).

Se la ripartizione di competenza tra Stato e regioni a statuto ordinario in materia di espropriazione per pubblica utilità vada effettuata secondo un criterio puramente territoriale, in virtù del quale rientrerebbero nell'orbita regionale e sarebbero attratte nella competenza regionale tutte le espropriazioni relative ad opere pubbliche eseguite nel territorio o che attengano al territorio di una regione, ovvero se a tale criterio debba affiancarsi quello soggettivo, volto cioè a stabilire a chi spetti la realizzazione e a chi faccia carico la spesa delle opere pubbliche (n. 438).

Legge sulla casa - Entrata in vigore - Procedimenti espropriativi pendenti - Determinazione della indennità - Nuova disciplina - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se per i procedimenti di espropriazione in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla l. 22 ottobre 1971, n. 865, l'indennità di espropriazione vada determinata in base alla precedente ovvero in base alla nuova disciplina (n. 439).

Legge sulla casa - Entrata in vigore - Procedimenti espropriativi pendenti - Determinazione della indennità - Opposizione - Competenza giudiziaria (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 19 - l. 25 giugno 1965, n. 2359, artt. 50 e 51).

Se, riguardo ai procedimenti espropriativi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla l. 22 ottobre 1971, n. 865, l'opposizione giudiziaria all'indennità di esproprio vada proposta innanzi al tribunale, secondo la vecchia disciplina, ovvero innanzi alla Corte d'appello, secondo la nuova disciplina (n. 440).

FALLIMENTO

Riscossione esattoriale - Domanda di ammissione al passivo - Contestazione del privilegio - Chiamata in causa o intervento volontario dell'amministrazione - Ammissibilità (d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 77 - l. fall., art. 98, 4° comma - cod. proc. civ., artt. 105 e 106).

Se la contestazione da parte del curatore del fallimento o di altri creditori in ordine alla estensione temporale del privilegio fatto valere dall'esattore che abbia proposto domanda di ammissione al passivo possa configurarsi come opposizione che giustifica l'intervento volontario nel giudizio della amministrazione finanziaria a tutela delle proprie ragioni di ordine sostanziale relative alla qualità del credito tributario (n. 150).

Ammissione al passivo - Credito di imposta - Contestazione avanti le commissioni - Ammissione con riserva - Estensione della riserva (l. fall., art. 95).

Se, in caso di ammissione di un credito di imposta al passivo fallimentare con riserva, in quanto penda contestazione innanzi alle commissioni tributarie,

tale riserva debba intendersi limitata soltanto all'esito del giudizio innanzi alle commissioni ovvero estesa sino alla definizione di ogni contestazione in sede giudiziaria (n. 151).

Ammissione al passivo - Credito di imposta - Contestazione - Ammissione con riserva - Opposizione a stato passivo - Necessità - Limiti (l. fall., art. 98).

Se l'esattore, per lo scioglimento della riserva con cui il credito d'imposta in pendenza di contestazione sia stato ammesso al passivo del fallimento del contribuente, debba proporre tempestiva opposizione alla ammissione ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare (n. 152).

Crediti tributari contestati avanti alle commissioni - Ammissione con riserva al passivo fallimentare - Onere dell'opposizione allo stato passivo - Esclusione (art. 98, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 95, 2° comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 55, 3° comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

Se i crediti tributari contestati dinanzi alle commissioni possano essere ammessi con riserva al passivo fallimentare, con equiparazione, nel trattamento, ai crediti condizionali (e non a quelli non documentati) e quindi con esclusione dell'onere dell'opposizione allo stato passivo ai fini dello scioglimento della riserva (n. 153).

Esecuzione individuale - Dichiarazione di fallimento o ammissione ad amministrazione controllata - Effetti - Declaratoria di inefficacia del ricavato della assegnazione - Possibilità (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 44, 51, 107, 167 e 188).

Se, qualora in pendenza di procedura esecutiva individuale intervenga dichiarazione di fallimento del debitore o provvedimento di ammissione a procedura di amministrazione controllata, il successivo provvedimento di assegnazione di somma debba, ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare, ritenersi inefficace nei confronti della massa o del debitore sottoposto ad amministrazione controllata, con la conseguente possibilità per il curatore o per lo stesso debitore di convenire in giudizio il creditore che abbia riscosso la somma per la declaratoria di inefficacia del pagamento ricevuto (n. 154).

Concordato preventivo - Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti - Iscrizione a ruolo successiva - Anteriorità o meno del credito tributario agli effetti del concorso (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 184 - d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 283 e 183 bis - l. 31 ottobre 1966, n. 958 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11).

Se agli effetti dell'art. 184 della legge fallimentare i crediti per imposte dirette siano da ritenere sorti soltanto al momento della iscrizione a ruolo e quindi non possano ritenersi anteriori all'apertura della procedura di concordato preventivo i crediti tributari che, sia pur riferiti agli esercizi precedenti, siano stati iscritti a ruolo successivamente alla detta apertura (n. 155).

FALSO CIVILE

Cassetta di sicurezza - Apertura - Dichiarazione di esistenza in vita di coinstatario - Falsità - Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni - Falso in scrittura privata - Concorso (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 49, 4° comma, e 53, 4° comma - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 - cod. pen., art. 485).

Se la sanzione amministrativa (pena pecuniaria) prevista dall'art. 53, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposi-

zioni di cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d.P.R. (cocontestatario di concessione di cassetta di sicurezza che, previa falsa dichiarazione circa la esistenza in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto di somme e titoli in esso contenute assorba ed esclude la configurazione di più grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) (n. 5).

FERROVIE

Alloggi per ferrovieri - Aree - Espropriazione - Indennità liquidazione - Normativa applicabile (l. 15 luglio 1966, n. 605, art. 5 - l. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 - l. 25 giugno 1865, n. 2359 - t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, art. 161 - l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 - l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. 1 ter).

Se per la liquidazione delle indennità relative ad espropriazioni di aree occorrenti per la costruzione di alloggi per ferrovieri in Reggio Calabria, in attuazione del programma decennale di cui alla l. 15 luglio 1966, n. 605, debbano applicarsi le norme della l. 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamate dall'art. 5 della l. n. 605 del 1966, oppure quelle della l. 25 giugno 1865, n. 2359, richiamate dall'art. 61 del t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, ovvero quelle della l. 22 ottobre 1971 n. 865 (n. 456).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Costruzioni ferroviarie - Indennità - Criteri di determinazione più favorevoli - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - l. 7 luglio 1907, n. 429, art. 77).

Se, dopo la estensione operata dalla l. 27 giugno 1974, n. 247, dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione dettati dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, a tutte le opere pubbliche in genere, sia più praticamente applicabile alle opere ferroviarie il criterio della liquidazione più favorevole previsto dall'art. 77 della l. 7 luglio 1907, n. 429 (n. 457).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Costruzioni ferroviarie - Dichiarazione di indifferibilità e urgenza - Requisiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, artt. 3 e 4).

Se in materia di opere ferroviarie per quanto concerne la dichiarazione di urgenza e indifferibilità si debba provvedere esplicitamente e specificamente con decreto ministeriale ovvero detta dichiarazione possa considerarsi implicita nell'approvazione della proposta ai sensi dell'art. 3 della l. 27 giugno 1974, n. 247 (n. 458).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Espropriazioni in corso - « Ius superveniens » (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se alle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247, siano immediatamente applicabili le disposizioni relative alla determinazione della indennità di espropriazione contenute nel titolo II della l. 22 ottobre 1971, n. 865, richiamate dall'art. 4 per tutte le opere pubbliche in genere (n. 459).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità provvisoria già liquidata - Modificabilità o integrabilità per « ius superveniens » (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, 1° comma - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6).

Se la sopravvenienza nelle procedure espropriative in corso della nuova l. 27 giugno 1974, n. 247, renda necessaria, eventualmente mediante integrazione

o modificazione di precedenti atti, la indicazione di una indennità provvisoria liquidata secondo i criteri della nuova legge e a cura degli organi tecnici dell'amministrazione (n. 460).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità già liquidate - Ordine di pagamento o di deposito - Modificabilità per « ius superveniens » (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se, a seguito della sopravvenienza, nelle procedure espropriative in corso, della l. 27 giugno 1974, n. 247, l'amministrazione espropriante possa astenersi dal dare esecuzione a provvedimenti che dispongano il pagamento diretto ovvero il deposito di indennità liquidate secondo i criteri previsti da leggi anteriori e possa poi chiederne la modificazione in base agli atti di liquidazione delle indennità ai sensi della nuova legge (n. 461).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità - Accordi amichevoli già intervenuti - « Ius superveniens » - Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4).

Se nelle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247, qualora sia precedentemente intervenuto accordo circa la indennità di espropriazione con sottoscrizione da parte dell'espropriando del relativo verbale, sia possibile per l'amministrazione espropriante invocare l'applicabilità della nuova legge (n. 462).

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Indennità - Criteri di determinazione - Asservimento - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 45).

Se in materia di opere ferroviarie i criteri di stima dell'indennità di espropriazione indicati nella l. 22 ottobre 1971, n. 865, e richiamati per tutte le opere pubbliche statali dall'art. 4 della l. 27 giugno 1974, n. 247, possano essere adottati anche nel caso di imposizione di servitù (n. 463).

Case economiche fer ferrovieri - Sfratto amministrativo - Graduazione pretorile - Sottoposizione - Necessità (l. 23 maggio 1950, n. 253, art. 47 - l. 26 novembre 1969, n. 833).

Se debbano tuttora ritenersi soggette al procedimento pretorile di graduazione di cui alla legge 23 maggio 1950, n. 253, le procedure di rilascio in via amministrativa attuate nei confronti di dipendenti o ex dipendenti concessionari di alloggi in case economiche per ferrovieri (n. 464).

GIURISDIZIONI SPECIALI

Ricorso giurisdizionale - Istanza di sospensione - Accoglimento - Rimedi esperibili avverso l'ordinanza (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39, 2° comma - l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 21, 7° comma, e 28, 2° comma - c.p.c., art. 362, 12° comma).

Se avverso le ordinanze di sospensione della efficacia del provvedimento amministrativo impugnato siano ammissibili l'appello al consiglio di Stato e il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione (n. 5).

Elezioni comunali - Convalida - Annullamento da parte della C.P.C. - Giurisdizione - Spettanza (l. 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 4 - d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82).

Se spetti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero al giudice amministrativo la giurisdizione sui ricorsi proposti avverso decisioni della commissione provinciale di controllo che abbiano annullato delibere comunali di convalida di elezioni per meri vizi di forma (n. 6).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

T.A.R. - Rapporti di pubblico impiego - Competenza - Ricorsi di magistrati - Estensione (l. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 - r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1 - l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, 2° comma - Cost., artt. 24 e 113).

Se nel trasferimento ai Tribunali amministrativi regionali della generale competenza del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego disposto con l'art. 7, 2° comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, debba ritenersi compresa anche la competenza in materia di rapporto d'impiego dei magistrati già devoluta al Consiglio di Stato dall'art. 17 della l. 24 marzo 1958, n. 195 (n. 16).

Giudizi innanzi al T.A.R. - Competenza per territorio - Pubblico impiego - Sede di servizio - Liquidazione buonuscita - Applicabilità del criterio (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3, 2° comma).

Se, nella ipotesi di impugnativa giurisdizionale di atti, quale la liquidazione dell'indennità di buonuscita, attinenti in senso lato ad un pregresso rapporto di impiego pubblico, sia applicabile, ai fini della determinazione del T.A.R. competente territorialmente, il criterio della sede di servizio di cui all'art. 3, 2° comma, seconda parte, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (n. 17).

Giudizi innanzi al T.A.R. - Competenza sugli atti degli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici ultraregionali - Competenza del T.A.R. del Lazio con sede in Roma - Natura (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 3, 2° e 3° comma, 31, 34, 1° comma, e 35, 2° comma).

Se il riparto della competenza tra T.A.R. del Lazio con sede in Roma e T.A.R. periferici relativamente agli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, così come stabilito dai commi secondo e terzo dell'art. 3 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, sia un riparto di competenza puramente territoriale ovvero di competenza per materia (o funzionale) (n. 18).

Ricorso giurisdizionale - Avverso provvedimento a contenuto negativo - Istanza di sospensione - Accoglimento - Obbligo di conformarsi dell'amministrazione - Consistenza e limiti (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39, 2° comma - l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, 7° comma).

Se, una volta che il giudice amministrativo abbia accolto in via cautelare l'istanza di sospensione della efficacia di provvedimenti amministrativi a contenuto negativo, sussista l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a tali provvedimenti giurisdizionali provvisori, mediante la messa in essere di una attività positiva necessaria per garantire al ricorrente il conseguimento di quegli effetti pratici per cui è stato richiesto e concesso il provvedimento cautelare di sospensione (n. 19).

Ricorso giurisdizionale - Istanza di sospensione - Accoglimento - Rimedi esperibili avverso l'ordinanza (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39, 2° comma - l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 21, 7° comma, e 28, 2° comma - c.p.c., art. 362, 12° comma).

Se avverso le ordinanze di sospensione della efficacia del provvedimento amministrativo impugnato siano ammissibili l'appello al Consiglio di Stato e il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione (n. 20).

Giudizio amministrativo - Impugnativa di più atti oggettivamente connessi - Spostamento di competenza (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31).

Se nel riporto di competenza fra i T.A.R. esistano spostamenti per ragioni di connessione (ipotesi di impugnativa di più atti oggettivamente connessi, gli uni a carattere generale e presupposti gli altri « puntuali » e applicativi) (n. 21).

Giudizio amministrativo - Riporto di competenze funzionali inderogabili in senso verticale ed in senso orizzontale - Eccezionalità della relativa eccezione di incompetenza al di fuori dello specifico procedimento di regolamento di competenza (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31).

Se nel giudizio amministrativo esista, accanto ad una competenza territoriale derogabile, che può essere fatta valere solo in termine perentorio mediante regolamento di competenza, anche una competenza funzionale inderogabile che, pur potendo essere dedotta in regolamento di competenza, può tuttavia, anche in difetto di questo, essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (n. 22).

Giudizio amministrativo - Sentenza di primo grado del T.A.R. - Esecutività - Concetto limiti (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 33).

Se l'immediata esecutività della sentenza dei T.A.R. comporti, per l'amministrazione, l'obbligo di ottemperanza (n. 23).

Perizie ed indagini demandate dal giudice amministrativo ad una amministrazione che non è parte in giudizio - Modalità d'esecuzione dell'incombente istruttorio - Compensi (r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 31).

Con quali condizioni e con quali modalità debbano essere eseguite verificazioni o indagini tecniche (perizie) richieste dal giudice amministrativo ad una amministrazione che non è parte in giudizio (n. 24).

Competenza dei T.A.R. - Atti con efficacia territorialmente limitata - Diniego riconoscimento qualifica reduce dalla deportazione - Ricorso gerarchico - Provvedimento ministeriale di rigetto - Natura - Effetti sulla competenza per territorio (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3, 2° e 3° comma).

Se i provvedimenti ministeriali con i quali venga rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego prefettizio di riconoscimento della qualifica di reduce civile dalla deportazione o dall'internamento abbiano efficacia territorialmente limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, 2° comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sia pertanto competente a giudicare dei relativi ricorsi giurisdizionali il T.A.R. del luogo in cui risiede l'interessato ovvero abbiano efficacia territoriale generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, 3° comma, della legge citata e pertanto competente a giudicare dei relativi ricorsi giurisdizionali sia il T.A.R. del Lazio con sede in Roma (n. 25).

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

Decreto-legge recante maggiorazioni di aliquote - Conversione in legge con modificazioni - Decorrenza della maggiorazione (d.l. 6 luglio 1974, n. 254, art. 6 - l. 17 agosto 1974, n. 383 - Cost. art. 73, 3° comma - Disp. prel. cod. civ. art. 10).

Se la maggiorazione di aliquota della imposta sul valore aggiunto a prodotti che non erano originariamente considerati dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 254, introdotta con la legge di conversione 17 agosto 1974, n. 383, sia applicabile a partire dalla data di pubblicazione della legge di conversione ovvero, tenendo conto del termine di *vacatio* di cui all'art. 73 della Costituzione, dal quindicesimo giorno successivo di detta pubblicazione (n. 10).

Opere pubbliche - Appalto - Esecuzione in danno dell'appaltatore - Riaggiudicazione a condizioni più onerose - Maggiori spese - Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale.

Se, nel caso di esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente, l'amministrazione appaltante — che abbia riaggiudicato la prosecuzione dell'appalto a condizioni più onerose — possa ricomprendere tra le maggiori spese da addebitare all'originario appaltatore inadempiente quella derivante dal maggior carico di imposta sul valore aggiunto derivante dal maggiorato compenso contrattuale (n. 11).

Imposta valore aggiunto - Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilità all'imposta (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2 - r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 - d.m. 25 novembre 1972 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6).

Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltatori o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, che modifica l'art. 12 della legge di contabilità di Stato 18 novembre 1923, n. 2440, costituiscono operazioni imponibili relative all'imposta sul valore aggiunto (n. 12).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Pagamento differito - Saggio di interesse - Nuova misura introdotta con legge di conversione di decreto-legge regolante la materia - Decorrenza della maggiorazione (d.l. 6 luglio 1974, n. 251, art. 3 quater - l. 14 agosto 1974, n. 346 - l. 28 marzo 1968, n. 393, art. 2 - Cost. art. 73, 3° comma - Disp. prel. cod. civ. art. 10).

Se il nuovo saggio di interesse dovuto per la dilazione del pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, istituito con l'art. 3 quater del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (introdotta con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346) in sostituzione di quello stabilito dall'art. 2 della l. 28 marzo 1968, n. 393, debba applicarsi a tutti i versamenti effettuati dopo il giorno di pubblicazione della legge (avvenuta in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 17 agosto 1974) ovvero, tenendo conto del termine di *vacatio* di cui all'art. 73 della Costituzione, ai versamenti effettuati a partire dal quindicesimo giorno successivo (n. 32).

Imposte di fabbricazione - Esercenti depositi liberi per usi commerciali di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti autorizzati all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti estratti dai loro depositi - Obbligo di trasmettere agli UTIF i riscontri dei certificati emessi non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione (art. 6 d.l. 5 maggio 1957, n. 271).

Se l'espressione legislativa «giorno festivo» di cui all'art. 6 d.l. 5 maggio 1957 n. 271 (convertito con legge 2 luglio 1957, n. 474) debba essere intesa nel senso di «giorno festivo» legale ovvero possa considerarsi corrispondente a quella di giorno non lavorativo (secondo l'organizzazione del lavoro nei settori interessati) (n. 33).

IMPOSTE DIRETTE

Esenzioni e agevolazioni - Aree depresse del centro-nord - Nuove imprese artigiane e industriali - Impianti fissi - Limiti di investimento - Locazione o fusione delle aziende - Spettanza dei benefici (l. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 - l. 6 agosto 1967, n. 690 - l. 29 luglio 1957, n. 635).

Se spetti l'esenzione decennale da tributi diretti nel reddito di cui all'art. 8 della l. 22 luglio 1966, n. 614, modificata dalla l. 6 agosto 1967, n. 690, concernente la nuova disciplina degli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, anche nel caso in cui una delle nuove imprese industriali, il cui investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire come prescritto per godere del beneficio tributario, prenda in locazione ovvero si fonda con altre imprese, generando una unicità di gestione e producendo un reddito in virtù di un coacervo di impianti fissi che complessivamente eccede il predetto limite legale (n. 36).

Concordato preventivo - Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti iscrizione a ruolo successiva - Anteriorità o meno del credito tributario agli effetti del concorso (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 184 - d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 283 e 183 bis - l. 31 ottobre 1966, n. 958 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11).

Se agli effetti dell'art. 184 della legge fallimentare i crediti per imposte dirette siano da ritenere sorti soltanto al momento della iscrizione a ruolo e quindi non possano ritenersi anteriori all'apertura della procedura di concordato preventivo i crediti tributari che, sia pur riferiti agli esercizi precedenti, siano stati iscritti a ruolo successivamente alla detta apertura (n. 37).

Reddito tassabile - Presupposto - Proventi ospedalieri - Riassorbibilità negli esercizi successivi - Tassabilità (d.P.R. 29 dicembre 1958, n. 645, art. 81 - l. 12 febbraio 1968, n. 132 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 2, lett. B e C, e 19).

Se i proventi dell'esercizio di un ospedale, in quanto destinati per legge ad essere riassorbiti negli anni successivi per la riduzione delle rette dei poveri e dei ricoverati di urgenza, possano costituire reddito tassabile di ricchezza mobile (n. 629).

Ammissione al passivo - Credito di imposta - Contestazione avanti le commissioni - Ammissione con riserva - Estensione della riserva (Legge fallimentare, art. 95).

Se, in caso di ammissione di un credito di imposta al passivo fallimentare con riserva, in quanto penda contestazione innanzi alle commissioni tributarie,

tale riserva debba intendersi limitata soltanto all'esito del giudizio innanzi alle commissioni ovvero estesa sino alla definizione di ogni contestazione in sede giudiziaria (n. 630).

Ammissione al passivo - Credito di imposta - Contestazione - Ammissione con riserva - Opposizione a stato passivo - Necessità - Limiti (Legge fallimentare, art. 98).

Se l'esattore, per lo scioglimento della riserva con cui il credito d'imposta in pendenza di contestazione sia stato ammesso al passivo del fallimento del contribuente, debba proporre tempestiva opposizione alla ammissione ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare (n. 631).

Crediti tributari contestati avanti alle Commissioni - Ammissione con riserva al passivo fallimentare - Onere dell'opposizione allo stato passivo - Esclusione (art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 95, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 55, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

Se i crediti tributari contestati dinanzi alle commissioni possano essere ammessi con riserva al passivo fallimentare, con equiparazione, nel trattamento, ai crediti condizionali (e non a quelli non documentati) e quindi con esclusione dell'onere dell'opposizione allo stato passivo ai fini dello scioglimento della riserva (n. 632)

Atti delle pubbliche amministrazioni - Decreti di espropriazione a favore dell'A.N.A.S. - Assoggettabilità al tributo (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 - l. 7 febbraio 1961, n. 29, art. 34 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55 e l T.A.R. all. A (1)).

Se i decreti di espropriazione per pubblica utilità emessi a favore dell'A.N.A.S. e più in generale a favore delle Amministrazioni statali siano assoggettati, dopo l'abrogazione dell'art. 34, ultimo comma, della l. 7 febbraio 1961, n. 29, operata dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, all'imposta fissa di lire 2000 ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e art. 1 della tariffa all. A, prima parte (n. 633).

Appalti - Stipulati all'estero - Esecuzione in Italia - Tassabilità (d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269).

Se la esecuzione dell'appalto in Italia costituisca presupposto della tassazione del rapporto indipendentemente dalla esistenza dell'atto scritto, che, per essere stato stipulato all'estero, è soggetto a tassazione solo in caso d'uso (n. 634).

Uffici catastali - Diritti vari - Agevolazioni per il mezzogiorno - Atti e servizi diretti al raggiungimento dei fini della cassa - Estensione (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 18 - l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 26, 1° comma).

Se l'agevolazione tributaria di cui all'art. 18 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, riguardi soltanto le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero si estenda anche agli atti e ai servizi resi dagli uffici catastali (diversi dai diritti di voltura specificamente menzionati) necessari per il raggiungimento dei fini della Cassa (n. 635).

Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Case di cura - Non spettanza delle agevolazioni (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 - d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3 - l. 19 luglio 1961, n. 659 - cod. civ., art. 2195).

Se siano applicabili le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno alle case di cura (cliniche), in particolare ove siano costituite in forma di società per azioni (n. 636).

Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Scadenza del quadriennio dalla costituzione - Legittimità dell'espletamento delle funzioni sino all'insediamento del nuovo collegio (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 - d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 66).

Se i collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (di cui già agli art. 109 ssgg. del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente agli art. 66 ssgg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) possano legittimamente svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del quadriennio per il quale sono stati costituiti e sino al perfezionamento delle nomine dei membri dei nuovi collegi (restituzione all'insediamento dei nuovi collegi) (n. 637).

Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Epletamento di funzioni in regime di prorogatio spettanze delle indennità (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 - d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 67).

Se ai membri dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (già previsti dagli artt. 109 ssgg. d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente dagli artt. 66 ssgg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) operanti in regime di prorogatio, dopo la scadenza del quadriennio della nomina, possono corrispondersi i trattamenti di missione ed i rimborsi spese previsti dalla legge per i membri dei collegi in carica (n. 638).

IMPOSTE VARIE

Imposta di negoziazione - Esenzioni e agevolazioni - Quote sociali di cooperative edilizie - Applicabilità del beneficio previsto per azioni e obbligazioni (r.d.l. 15 febbraio 1938, n. 1975, art. 8, tar. all. B - d.l. 5 settembre 1947, n. 1173, art. 8, tar. all. B - r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 147).

Se le quote di società cooperative edilizie per la costruzione e l'acquisto di case economiche e popolari possano godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 8 della tariffa speciale all. B al r.d.l. 15 dicembre 1938, n. 1975 (art. 8 della tariffa speciale all. B al d.l. 5 settembre 1947, n. 1173), consistente nella riduzione ad un quarto della ordinaria imposta di negoziazione, malgrado il tenore letterale delle norme che ha riguardo soltanto alle azioni ed obbligazioni (n. 108).

Esenzioni e agevolazioni - Zona del Vaiont - Nuove imprese - Esenzione da imposta di r.m. - Imposte comunali varie, Ilor e Irpeg - Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie - Sopravvenienza dei benefici (l. 4 novembre 1963, n. 1457, artt. 12 e 13 - l. 31 maggio 1964, n. 357, artt. 10 e 31 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 - l. 19 dicembre 1973, n. 837, artt. 19 e 20).

Se debba ritenersi tuttora in vigore la norma di cui all'art. 31 della l. 31 maggio 1964, n. 357, in relazione alla disposizione di cui all'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie e

quindi debba riconoscersi efficacia alla norma di cui all'art. 20 della l. 19 dicembre 1973, n. 837, che ha disposto ulteriori interventi a favore della zona del Vaiont (n. 109).

Uffici catastali - Diritti vari - Agevolazioni per il Mezzogiorno - Atti e servizi diretti al raggiungimento dei fini della cassa - Estensione (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 18 - l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 26, 1° comma).

Se l'agevolazione tributaria di cui all'art. 18 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, riguardi soltanto le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero si estenda anche agli atti e ai servizi resi dagli uffici catastali (diversi dai diritti di voltura specificamente menzionati) necessari per il raggiungimento dei fini della Cassa (n. 110).

Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Case di cura - Non spettanza delle agevolazioni (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 - d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3 - l. 19 luglio 1961, n. 659 - cod. civ., art. 2195).

Se siano applicabili le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno alle case di cura (cliniche), in particolare ove siano costituite in forma di società per azioni (n. 111).

INCOLUMITÀ PUBBLICA

Catastrofe del Vaiont - Provvidenze - Pensioni di invalidità e di reversibilità - Prescrizione triennale - Rinuncia della P.A. - Ammissibilità (l. 31 maggio 1964, n. 357, art. 22 - l. 19 gennaio 1963, n. 75, art. 16 - d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, 1° comma).

Se l'amministrazione possa rinunciare alla prescrizione triennale prevista dall'art. 16 della l. 19 gennaio 1963, n. 75 (ora art. 112, 1° comma, del t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per le rendite di invalidità e di reversibilità concesse con l'art. 22 della l. 31 maggio 1964, n. 357, rispettivamente, agli invalidi per effetto della catastrofe del Vaiont e ai superstiti di coloro che sono deceduti o risultino dispersi per la medesima causa (n. 3).

INFORTUNI SUL LAVORO

Catastrofe del Vaiont - Provvidenze - Pensioni di invalidità e di reversibilità - Prescrizione triennale - Rinuncia della P.A. - Ammissibilità (l. 31 maggio 1964, n. 357, art. 22 - l. 19 gennaio 1963, n. 75, art. 16 - d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, 1° comma).

Se l'amministrazione possa rinunciare alla prescrizione triennale prevista dall'art. 16 della l. 19 gennaio 1963, n. 75 (ora art. 112, 1° comma, del t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per le rendite di invalidità e di reversibilità concesse con l'art. 22 della l. 31 maggio 1964, n. 357, rispettivamente, agli invalidi per effetto della catastrofe del Vaiont e ai superstiti di coloro che sono deceduti o risultino dispersi per la medesima causa (n. 53).

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Canoni - Azione giudiziaria - Previo ricorso in via amministrativa (l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 - l. 20 febbraio 1958, n. 93, art. 14 - d.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055 - d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39, 3° comma, e 45 - cod. proc. civ., art. 443).

Se l'azione giudiziaria, con cui il datore di lavoro contesti all'INAIL l'obbligo di corrispondere i canoni della assicurazione obbligatoria per apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive ovvero la loro misura, debba essere necessariamente preceduta dal ricorso in via amministrativa alla commissione prevista dall'art. 39, 3° comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (n. 54).

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Premi - Determinazione ministeriale - Efficacia retroattiva (l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 - d.m. 13 ottobre 1973).

Se al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 ottobre 1973, emesso ai sensi dell'art. 1 della l. 30 gennaio 1968, n. 47, con il quale è stato determinato l'ammontare dei premi della assicurazione obbligatoria per apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive, possa riconoscersi efficacia retroattiva (n. 55).

Infortunio sul lavoro - Terzo responsabile - Azione di rivalsa dell'assicuratore - Liquidazione della rendita - Condanna al pagamento - Passaggio in giudicato - Effetti - Riliquidazione successiva - Possibilità di rivalsa (cod. civ., art. 1916 - d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116).

Se sia possibile per l'ente assicuratore (ovvero per l'amministrazione che assume tale veste nei riguardi dei propri dipendenti) agire in rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio sul lavoro mediante azione giudiziaria avente ad oggetto il pagamento di una somma capitale corrispondente al valore di riliquidazione della rendita, effettuata ai sensi dell'art. 116 del t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo che sia passata in giudicato una precedente condanna del terzo responsabile a pagare la somma capitale corrispondente alla rendita originariamente liquidata e gli interessi fino all'effettivo pagamento (n. 56).

ISTRUZIONE

Delegazione amministrativa - Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate - Imputabilità al medesimo - Edilizia scolastica - Affidamento in concessione delle opere - Approvazione dei progetti da parte del provvedimento regionale oo.pp. - Imputabilità nei confronti di questo dell'atto di approvazione viziato (art. 1, d.l. 24 ottobre 1969, n. 701 - art. 18, l. 28 luglio 1967, n. 641 - art. 25, l. 28 luglio 1967, n. 641).

Se, pur in presenza di un atto amministrativo di delegazione, l'organo delegante possa porre in essere alcuni atti inerenti alle attribuzioni delegate (della cui competenza è rimasto titolare) a lui direttamente imputabili e nei suoi confronti impugnabili in via giurisdizionale (n. 49).

Professori universitari - Indennità speciale - Equiparazione ai primari ospedalieri - Transito dalla posizione di incaricato a quella di ruolo - Effetti (l. 25 marzo 1971, n. 213).

Se, ai fini della corresponsione della speciale indennità stabilita dalla l. 25 marzo 1971, n. 213, un professore universitario incaricato che transiti nei ruoli ordinari venga a perdere l'anzianità acquisita come incaricato (n. 50).

Stato giuridico del personale direttivo ispettivo docente e non docente della scuola materna - Elementare secondaria e artistica dello Stato - Legge di delegazione 30 luglio 1973, n. 477 - Norme non sviluppate né ripetute in sede delegata - Efficacia (l. 30 luglio 1973, n. 477, art. 15).

Se le norme giuridiche contenute nelle leggi di delegazione (nella specie l. 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico del personale della scuola materna, elementare secondaria e artistica dello Stato) abbiano valore esclusivamente strumentale nell'ambito di un rapporto interno fra delegante e delegato o se abbiano, invece, valore e forza di legge ordinaria, come tale idonea di per sé sola a porre statuizioni efficaci per tutti i consociati (n. 51).

Università - Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da amministrazioni statali - Pagamento dei compensi (l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 21 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50 - d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61).

Se ed a quali condizioni, particolarmente per quanto riguarda il compenso, l'università degli studi possano richiedere e ottenere da funzionari tecnici dello Stato prestazioni di natura tecnico-professionale (n. 52).

LAVORO

Contratto di lavoro - Scrittura teatrale - Spettacolo lirico - Preparazione collettiva adeguata - Mancanza - Rifiuto di prestazione dell'interprete - Legittimità (cod. civ., art. 2087).

Se nell'ambito di esecuzione del contratto di scrittura teatrale l'artista-interprete possa legittimamente rifiutare la propria prestazione in mancanza di una conveniente preparazione anche collettiva dello spettacolo lirico (n. 99).

Istruttori o allenatori sportivi - Centri sportivi marina militare - Rapporto di lavoro - Natura (l. 15 dicembre 1969, n. 1023, art. 2 - d.m. 20 dicembre 1971 - cod. civ., art. 2222).

Se il rapporto di lavoro degli istruttori o allenatori sportivi che svolgono la loro opera presso i centri sportivi della marina militare sia da qualificare come rapporto di lavoro subordinato ovvero come prestazione d'opera non intellettuale (n. 100).

LEGGI E DECRETI

Pagamento differito - Saggio di interesse - Nuova misura introdotta con legge di conversione di decreto-legge regolante la materia - Decorrenza della maggiorazione (d.l. 6 luglio 1974, n. 251, art. 3 quater - l. 14 agosto 1974, n. 346 - l. 28 marzo 1968, n. 393, art. 2 - Cost., art. 73, 3° comma - disp. prel. cod. civ., art. 10).

Se il nuovo saggio di interesse dovuto per la dilazione del pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, istituito con l'art. 3 quater del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (introdotta con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346) in sostituzione di quello stabilito dall'art. 2 della l. 28 marzo 1968, n. 393, debba applicarsi a tutti i versamenti effettuati dopo il giorno di pubblicazione della legge (avvenuta in G.U. n. 215 del 17 agosto 1974) ovvero, tenendo conto del termine di *vacatio* di cui all'art. 73 della Costituzione, ai versamenti effettuati a partire dal quindicesimo giorno successivo (n. 24).

Decreto-legge recante maggiorazioni di aliquote - Conversione in legge con modificazioni - Decorrenza della maggiorazione (d.l. 6 luglio 1974, n. 254, art. 6 - l. 17 agosto 1974, n. 383 - Cost., art. 73, 3° comma - disp. prel. cod. civ., art. 10).

Se la maggiorazione di aliquota della imposta sul valore aggiunto a prodotti che non erano originariamente considerati dall'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 254, introdotta con la legge di conversione 17 agosto 1974, n. 383, sia applicabile a partire dalla data di pubblicazione della legge di conversione ovvero, tenendo conto del termine di *vacatio* di cui all'art. 73 della Costituzione, dal quindicesimo giorno successivo a detta pubblicazione (n. 25).

Stato giuridico del personale direttivo ispettivo docente e non docente della scuola materna - elementare secondaria e artistica dello Stato - Legge di delegazione 30 luglio 1973, n. 477 - Norme non sviluppate né ripetute in sede delegata - Efficacia (l. 30 luglio 1973, n. 477, art. 15).

Se le norme giuridiche contenute nelle leggi di delegazione (nella specie l. 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico del personale della scuola materna, elementare secondaria e artistica dello Stato) abbiano valore esclusivamente strumentale nell'ambito di un rapporto interno fra delegante e delegato o se abbiano, invece, valore e forza di legge ordinaria, come tale idonea di per sé sola a porre statuizioni efficaci per tutti i consociati (n. 26).

LOCAZIONI DI COSE

Case economiche per ferrovieri - Sfratto amministrativo - Graduazione pretorile - Sottoposizione - Necessità (l. 23 maggio 1950, n. 253, art. 47 - l. 26 novembre 1969, n. 833).

Se debbano tuttora ritenersi soggette al procedimento pretorile di graduazione di cui alla l. 23 maggio 1950, n. 253, le procedure di rilascio in via amministrativa attuate nei confronti di dipendenti o ex dipendenti concessionari di alloggi in case economiche per ferrovieri (n. 155).

Contratti passivi di locazione della P.A. - Legislazione vincolistica - Applicabilità - Contratto in corso - Nozione - Continuazione della detenzione dopo la scadenza - Effetti (d.l. 24 luglio 1973, n. 426 - l. 4 agosto 1973, n. 495 - d.l. 13 maggio 1976, n. 228 - l. 22 maggio 1976, n. 349 - cod. civ., art. 1597).

Se nel caso di locazione passiva, qualora l'amministrazione conduttrice continui dopo la scadenza del contratto stesso nella detenzione dell'immobile e nel pagamento di quanto pattuito, sia pure non a titolo di canone, bensì di indennizzo di occupazione di volta in volta unilateralmente riconosciuto alla controparte, possa parlarsi di « contratto in corso », ai sensi e per gli effetti (in particolare agli effetti dell'ora legale) di cui alla legislazione vincolistica in materia di locazione di immobili urbani (d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in l. 4 agosto 1973, n. 495; d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito in l. 22 maggio 1976, n. 349) (n. 156).

LOTTO E LOTTERIE

Lotterie - Vincita - Pagamento del premio - Requisiti di integrità del biglietto (d.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677, art. 18 - r.d. 19 marzo 1908, n. 152, art. 33 - r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1833, art. 28).

Se, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677, il quale prescrive che i biglietti vincenti devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, sia di ostacolo al pagamento della vincita il fatto che il bi-

glietto presentato per l'incasso risulti diviso in più parti, quando queste siano però combacianti tra loro e le lacerazioni non interessino la serie e il numero (n. 43).

MATRIMONIO

Impiegato statale - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Ordine del giudice all'Amministrazione del tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge del dipendente una quota dello stipendio - Limiti (art. 33, 8° comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 8, l. 1° dicembre 1970, n. 898 - art. 5, l. 1° dicembre 1970, n. 898).

Se l'Amministrazione del tesoro debba dare integrale esecuzione all'ordine emesso dal giudice ex art. 8, l. 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del dipendente statale di pagare direttamente all'ex coniuge di questi un assegno mensile che supera il limite del quinto dello stipendio stabilito dall'art. 33, 8° comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero debba dare esecuzione all'anzidetto ordine nel limite del quinto dello stipendio del dipendente ancorché questi abbia genericamente « autorizzato » l'Amministrazione al pagamento dell'intero assegno disposto dal giudice a norma dell'art. 5 l. 898/1970 (n. 37).

MEZZOGIORNO

Legge sulla casa - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione - Ambito di applicabilità - Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 - d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 4, 1° comma - l. 27 giugno 1974, n. 247 - d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147, 6° comma - l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 15, 3° comma).

Se le disposizioni di cui al titolo II della l. 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione della indennità di espropriazione si applichino a tutte le opere pubbliche ovvero in genere a tutte le opere di pubblica utilità (fattispecie in tema di espropriazione a favore di privato per la realizzazione di impianto industriale nel Mezzogiorno) (n. 69).

Uffici catastali - Diritti vari - Agevolazioni per il Mezzogiorno - Atti e servizi diretti al raggiungimento dei fini della Cassa - Estensione (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 18 - l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 26, 1° comma).

Se l'agevolazione tributaria di cui all'art. 18 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, riguardi soltanto le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero si estenda anche agli atti e ai servizi resi dagli uffici catastali (diversi dai diritti di voltura specificamente menzionati) necessari per il raggiungimento dei fini della Cassa (n. 70).

Cassa per il Mezzogiorno - Sovvenzioni finanziarie in favore di iniziative industriali - Cessazione dell'attività di impresa - Conseguenze (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 102).

Se la cessazione dell'attività d'impresa giustifichi il recupero dei contributi finanziari accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno e già erogati (n. 71).

Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Case di cura - Non spettanza delle agevolazioni (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 - d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3 - l. 19 luglio 1961, n. 659 - cod. civ., art. 2195).

Se siano applicabili le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno alle case di cura (cliniche), in particolare ove siano costituite in forma di società per azioni (n. 72).

MILITARI

Servizio militare - Figli maschi di vedove di guerra - Esonero - Discrezionalità dell'Amministrazione - Non sussiste (artt. 10-11, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 - art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585).

Se le ipotesi di esonero dal servizio militare previste dall'art. 8 della l. 28 luglio 1971, n. 585, concernente nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra debbano inquadrarsi tra le « dispense » previste dall'art. 91 della legge sulla leva ed il reclutamento obbligatorio d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, rimesse all'apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa ovvero costituiscono dei casi di esenzione disposte direttamente dalla legge in favore di chi si trovi nelle condizioni previste (n. 31).

Servizio militare - Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto - Esonero (art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585).

Se nell'esonero dal servizio militare previsto dall'art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585, in favore dell'unico figlio maschio o del primo figlio maschio della vedova di guerra debbano intendersi compresi i figli della vedova ma non anche del militare caduto in guerra (n. 32).

NOTAIO

Cooperative edilizie - Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali - Contratti di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale - Stipula notarile - Onorari - Riduzione (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 151, 5° comma - l. 13 giugno 1962, n. 855, artt. 15 e 16 - l. 16 febbraio 1913, n. 89).

Se agli atti di assegnazione di alloggio e di mutuo edilizio individuale, allorché trattasi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, si applichi, se tali atti vengano ricevuti da notaio, la riduzione ad un quarto dell'onorario notarile come previsto dall'art. 151, 5° comma, del t.u. edilizia popolare ed economica approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 12).

OCCUPAZIONE

Opere pubbliche statali - Legge sulla casa - Estensione - Occupazione d'urgenza - Esclusione (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20 - l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 - l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71).

Se la occupazione di urgenza, pur essendo preordinata alla espropriazione, sia da ritenere estranea alla estensione operata dalla l. 27 giugno 1974, n. 247, alle sole disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865, attinenti alla determinazione della indennità di espropriazione (n. 14).

POLIZIA

Autoveicoli - Dispositivi luminosi e acustici - Istituti di vigilanza privata - Autorizzazione alla installazione - Possibilità (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 45 e 46 - d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, art. 578 - r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134).

Se, agli istituti di vigilanza privata possa essere rilasciata l'autorizzazione a dotare i propri autoveicoli dei dispositivi luminosi ed acustici previsti dagli artt. 45 e 46 del codice della strada per gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia (n. 46).

PRESCRIZIONE

Catastrofe del Vaiont - Provvidenze - Pensioni di invalidità e di reversibilità - Prescrizione triennale - Rinuncia della p.a. - Ammissibilità (l. 31 maggio 1964, n. 357, art. 22 - l. 19 gennaio 1963, n. 75, art. 16 - d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, 1° comma).

Se l'amministrazione possa rinunciare alla prescrizione triennale prevista dall'art. 16 della l. 19 gennaio 1963, n. 75 (ora art. 112, 1° comma, del t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per le rendite di invalidità e di reversibilità concesse con l'art. 22 della l. 31 maggio 1964, n. 357, rispettivamente, agli invalidi per effetto della catastrofe del Vaiont e ai superstiti di coloro che sono deceduti o risultino dispersi per la medesima causa (n. 96).

Opere di miglioramento fondiario - Contributi in conto capitale - Inadempienza dei concessionari - Revoca - Recupero contributi - Termine prescrizionale - Decorrenza (cod. civ. art. 2946).

Se i contributi in conto capitale per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per studi e per ricerche concessi dall'amministrazione della agricoltura ad enti pubblici e privati, società e singoli proprietari siano revocabili in caso di inadempimento dei beneficiari alle condizioni previste dalla concessione entro il termine decennale della prescrizione ordinaria decorrente dall'accertamento (caso per caso) della inadempimento medesima (n. 97).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Legge sui combattenti - Applicabilità dei benefici agli invalidi per causa di lavoro - Azione promossa dal lavoratore - Questione sulla legittimazione passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali (l. 24 maggio 1970, n. 336 - l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 12 - l. 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 15 - l. 26 luglio 1965, n. 965, artt. 1-3).

Se nel giudizio promosso nei confronti del datore di lavoro dal lavoratore iscritto alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e coinvolgente la questione dell'applicabilità dei benefici combattentistici a favore di invalidi per causa di lavoro, si possa ritenere la cassa legittimata passivamente in quanto titolare di un interesse giuridicamente protetto esposto a lesione in dipendenza della pronuncia giurisdizionale che risolva tale questione a favore del lavoratore (n. 118).

Dipendenti O.N.I.G. - Iscrizione alla C.P.D.E.L. - Iscrizione al fondo di previdenza del personale - Compatibilità (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 - l. 22 dicembre 1973, n. 885 - d. interm. 2 aprile 1968, artt. 5 e 6).

Se i dipendenti dell'O.N.I.G. possano essere contemporaneamente iscritti alla cassa pensioni dipendenti enti locali e al fondo di previdenza (sostitutivo per i dipendenti di ruolo della assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S.) e possano godere, per lo stesso periodo di servizio, sia delle prestazioni della cassa che di quelle del fondo (n. 119).

Dipendenti O.N.I.G. - Riscatto servizio pre-ruolo - Prima richiesta al fondo di previdenza del personale - Successiva iscrizione e richiesta alla C.P.D.E.L. - Effetti sulla procedibilità delle domande (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 - l. 22 dicembre 1973, n. 885 - d. interm. 3 aprile 1968, art. 6).

Se, nella ipotesi in cui il riscatto del servizio pre-ruolo sia stato chiesto da dipendenti dell'O.N.I.G. dapprima al fondo di previdenza e poi, prima ancora che sulla prima richiesta venisse emanata il formale provvedimento, alla cassa pensioni dipendenti enti locali, alla quale nel frattempo i dipendenti stessi si erano iscritti, possano essere accolte entrambe le domande di riscatto ovvero debba avere ulteriore conferma soltanto la prima di esse (n. 120).

Infortunio sul lavoro - Terzo responsabile - Azione di rivalsa dell'assicuratore - Liquidazione della rendita - Condanna al pagamento - Passaggio in giudicato - Effetti - Riliquidazione successiva - Possibilità di rivalsa (cod. civ., art. 1916 - d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116).

Se sia possibile per l'ente assicuratore (ovvero per l'amministrazione che assume tale veste nei riguardi dei propri dipendenti) agire in rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio sul lavoro mediante azione giudiziaria avente ad oggetto il pagamento di una somma capitale corrispondente al valore di riliquidazione della rendita, effettuata ai sensi dell'art. 116 del t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo che sia passata in giudicato una precedente condanna del terzo responsabile a pagare la somma capitale corrispondente alla rendita originariamente liquidata e gli interessi fino all'effettivo pagamento (n. 121).

Mutilati ed invalidi civili - Pensione sociale - Somme anticipate dagli E.C.A. - Rimborso da parte dell'I.N.P.S. - Somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della l. 13 ottobre 1969, n. 743 (l. 13 ottobre 1969, n. 743 - l. 6 agosto 1966, n. 625, art. 5 - l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26).

Se l'obbligo di rimborso da parte dell'I.N.P.S. delle somme anticipate dagli E.C.A., a titolo di pensione sociale, a mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni, si estenda anche a somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1969, n. 743, a mutilati ed invalidi civili già titolari dell'assegno assistenziale e già ultrasessantacinquenni (n. 122).

Avvocati e Procuratori - Regime previdenziale - Esenzione da contributi sugli atti e provvedimenti reattivi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego (l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17 - l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10 - l. 22 luglio 1975, n. 319).

Se la esenzione dai contributi a favore della cassa avvocati e procuratori sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, già prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 991, e dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sia da considerare in vigore perché non incompatibile con le previsioni della successiva legge 22 luglio 1975, n. 319, recante modifica delle norme sulla previdenza ed assistenza forense (n. 123).

Istruttori o allenatori sportivi - Centri sportivi Marina Militare - Rapporto di lavoro - Natura (l. 15 dicembre 1969, n. 1023, art. 2 - d.m. 20 dicembre 1971 - cod. civ., art. 2222).

Se il rapporto di lavoro degli istruttori o allenatori sportivi che svolgono la loro opera presso i centri sportivi della Marina Militare sia da qualificare come rapporto di lavoro subordinato ovvero come prestazione d'opera non intellettuale (n. 124).

Camere di Commercio - Segretari generali - Trattamento previdenziale e assistenziale (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - l. 25 luglio 1971, n. 557 - l. 23 febbraio 1968, n. 125).

Se ai segretari generali delle Camere di Commercio compete, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, (recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato), il trattamento previdenziale e assistenziale dei dipendenti delle camere di Commercio di cui alla l. 25 luglio 1971, n. 557 (n. 125).

Scuole e corsi di addestramento G.d.F. - Incarico di insegnamento - Soggetti estranei alla P.A. - Posizione assicurativa - Costituzione (l. 23 aprile 1959, n. 189, art. 8).

Se nei confronti dei soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 8 della l. 23 aprile 1959, n. 189, dell'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento della Guardia di Finanza, i quali non siano dipendenti di altre pubbliche amministrazioni né percepiscano compensi per altri lavori subordinati, debba costituirsi posizione previdenziale ed assistenziale in relazione al rapporto di insegnamento (n. 126).

Medici incaricati del servizio sanitario a favore di reparti della G.d.F. - Natura del rapporto - Posizione assicurativa - Costituzione (r.d.l. 28 gennaio 1928, n. 26, art. 7 - l. 15 febbraio 1963, n. 242, art. 12).

Se nei confronti dei medici con i quali vengono stipulate convenzioni intese all'affidamento del servizio sanitario per gli appartenenti ai reparti della Guardia di Finanza di stanza in località in cui mancano medici militari, ai sensi di quanto consentito dall'art. 7 del r.d.l. 19 gennaio 1928, n. 26, debba costituirsi posizione previdenziale ed assicurativa (n. 127).

PREZZI

Provvedimento - Prezzo del C.I.P. - Impugnativa giurisdizionale - Competenza funzionale del T.A.R. del Lazio (art. 3, comma 3°, l. 6 dicembre 1971, n. 1034).

Se l'impugnativa del provvedimento (positivo o negativo, espresso o tacito) del C.I.P. sulla determinazione del prezzo di un medicinale, avente natura di atto amministrativo a contenuto generale produttivo di effetti non territorialmente delimitati, sia devoluta alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio (n. 76).

Generi di largo consumo - Blocco dei prezzi - Prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 - Interpretazione (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 4 - d.m. 3 agosto 1973, artt. 5 e 7).

Se il blocco dei prezzi stabilito con l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, debba intendersi riferito al prezzo in concreto praticato da ogni singolo operatore economico alla data stabilita del 16 luglio 1973, ovvero ad un prezzo unico medio (nazionale o locale) (n. 77).

Generi di largo consumo - Blocco dei prezzi - Violazioni - Sanzioni - Proventi - Riscossione coattiva - Organo preposto (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 8 e 9 - d.m. 3 agosto 1973, art. 25 - l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13 - r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se alla procedura coattiva di riscossione dei proventi delle sanzioni preminarie inflitte dal prefetto per le violazioni delle norme in materia di blocco dei prezzi dei generi di largo consumo ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, debba provvedere lo stesso Prefetto ovvero l'amministrazione del Tesoro e in particolare le singole direzioni provinciali del Tesoro (n. 78).

PROCEDIMENTO PENALE

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Procedimento penale a carico dell'assicurato - Posizione di responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - c.p.p. art. 107 - c.p.p. art. 112 - c.p.p. art. 27 - cod. civ., art. 2054).

Se nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore assuma la veste di responsabile civile nei riguardi del fatto di cui l'assicurato è chiamato a rispondere penalmente (n. 27).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Nozione di « assicurato » - Conducente non contraente - E tale (l. 24 dicembre 1969 n. 900, art. 18 - cod. civ., art. 2054 - cod. civ., art. 1917).

Se, nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli il conducente non proprietario dell'auto e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di « assicurato » per tutto ciò che attiene al contenuto legale del rapporto « esterno ed interno » di assicurazione (n. 28).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Processo penale a carico di conducente della P.A. - Obbligo d'intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza - Sussistenza - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - c.p.p., art. 107 - c.p.p. art. 112 - c.p.p. art. 27 - cod. civ., art. 2054).

Se, allorché si procede penalmente a carico del conducente di auto della Pubblica Amministrazione e ci sia stata costituzione di parte civile (e si discuta quindi della responsabilità « dell'assicurato », benché non contraente, tale essendo la posizione del detto conducente) la compagnia assicuratrice abbia l'obbligo di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 29).

PROFESSIONI

Agente di cambio - Albo professionale - Iscrizione - Decreto presidenziale di nomina - Sufficienza (l. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 - l. 23 maggio 1956, n. 515).

Se la iscrizione all'albo professionale degli agenti di cambio da parte del consiglio dell'ordine debba ritenersi atto dovuto una volta che il soggetto interessato abbia conseguito la nomina ad agente di cambio con decreto Presidenziale (n. 13).

PROPRIETA

Concessioni di beni demaniali - Costruzioni a confine con proprietà private - Distanze legali - Rispetto - Limiti (cod. civ., artt. 823, 2° comma, 828, 1° comma, 873 e 879).

Se, nell'assentire concessioni su beni demaniali, la pubblica Amministrazione abbia l'obbligo di pretendere dal concessionario che siano osservate le distanze legali nel caso che nella concessione debbano essere costruite opere a confine con proprietà private (n. 56).

PUBBLICO UFFICIALE

Opere in conglomerato cementizio armato - Denuncia dei lavori - Certificato di deposito - Rifiuto per incompletezza degli atti - Reato del pubblico ufficiale - Esclusione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4 - cod. pen., art. 328).

Se il rifiuto dell'ingegnere dirigente l'ufficio del Genio Civile di rilasciare l'attestazione del deposito di denuncia dei lavori, di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio armato, concreti il reato di rifiuto di atti di ufficio, qualora gli atti ricevuti risultino incompleti (n. 10).

REGIONE SICILIA

Esenzioni e agevolazioni - Società avente sede in Sicilia - Obbligazioni - Interessi - Successiva incorporazione in altra società avente sede non in Sicilia effetti (l. reg.ne 7 dicembre 1953, n. 61, art. 6 - l. reg.ne 20 marzo 1950, n. 29, art. 12 - l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 38, lett. B).

Se, nel caso di incorporazione di una società avente sede nel territorio della Regione Siciliana in un'altra avente sede fuori del territorio della regione, gli interessi sulle obbligazioni emesse dalla società avente sede in Sicilia prima della incorporazione possano continuare a godere dell'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile prevista dagli artt. 6 legge reg.ne 7 dicembre 1953, n. 61, e 12 legge reg.ne 20 marzo 1950 n. 29 (n. 14).

Esenzioni e agevolazioni - Stabilimenti industriali - Alberghi - Sicilia - Legislazione nazionale - Legislazione regionale - Rapporti (d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598 - l. reg. Sic. 4 aprile 1969, n. 6 - l. reg. sic. 20 marzo 1950, n. 29 - l. reg. Sic. 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7).

Se sia applicabile al reddito prodotto da un albergo di recente costruzione in Sicilia l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile prevista dal d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598 per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nonostante la esistenza di una legislazione regionale siciliana concernente regolante la stessa materia in modo parzialmente difforme (n. 15).

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Province autonome di Bolzano e di Trento - Riparto di competenze con lo Stato e la Regione - Norme di attuazione dello statuto di autonomia - Effetti (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1 e 2 - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, n. 4 e 8, n. 22 - l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione della autonomia delle province di Bolzano e di Trento, abbia innovato quanto al riparto di competenze tra lo Stato, la Regione autonoma e le province autonome in materia di espropriazione per pubblica utilità, come stabilito dagli artt. 4, n. 4, e 8 n. 22 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (n. 1).

Province autonome di Bolzano e di Trento - Competenza - Opere da realizzare con onere a carico dello Stato (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1 e 2).

Se per le opere pubbliche di competenza delle province autonome di Bolzano e di Trento rimangano ferme ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, le norme e la procedura previste dalle leggi provinciali in materia espropriativa, anche nella ipotesi che per la realizzazione di tali opere sia previsto che il relativo onere faccia carico in tutto o in parte allo stato (n. 2).

Province autonome di Bolzano e di Trento - Opere di competenza statale - Procedute in corso alla entrata in vigore delle norme di attuazione dell'autonomia provinciale - Competenza e normativa (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 25).

Se, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione della autonomia provinciale di Trento e Bolzano, per le espropriazioni in corso già iniziate dagli organi statali rimanga ferma l'attribuzione di competenza degli stessi organi statali e l'applicabilità della normativa statale (n. 3).

Province autonome di Bolzano e di Trento - Opere statali - Realizzazione mediante delega alla provincia - Normativa provinciale - Applicabilità (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 16 - d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 2).

Se la delega alle province autonome di Bolzano e di Trento per opere statali prevista dall'art. 16 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, escluda l'applicabilità della normativa provinciale in materia espropriativa (n. 4).

REGIONI

Edilizia residenziale pubblica - Competenza primaria ed esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano - Alloggi ex INCIS destinati a particolari categorie di dipendenti statali - Competenza provinciale o statale (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1, 3° comma - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 14 - l. cost. 10 novembre 1971, n. 1, art. 5, n. 10 - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 760, art. 8, n. 10 - d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 1 e 24).

Se la competenza normativa primaria ed esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata da pubblico finanziamento riconosciuta alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del vigente statuto regionale modi-

ficato (art. 5, n. 10 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e delle relative norme delegate di attuazione statutaria (art. 8, n. 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; artt. 1 e 24 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) ricompreda anche la regolamentazione dell'assegnazione a particolari categorie di dipendenti statali (Militari - Pubblica Sicurezza - Guardia di Finanza) di alloggi già facenti parte del patrimonio del soppresso INCIS, ma riservati per l'utilizzo da parte delle dette categorie particolari (n. 242).

Pesca marittima e lagunare - Diritti esclusivi di pesca - Trasferimento delle funzioni alle regioni - Delimitazione della competenza tra Stato e Regione (d.P.R. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 - d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. P) - d.l.c.p.s. 31 marzo 1947, n. 396, art. 1 - l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 1).

Quale sia, a seguito della emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che ha attribuito alla regione le funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato — e in particolare dall'amministrazione agricoltura e foreste — in materia di pesca nelle acque interne (art. 1, lett. P), la delimitazione della competenza tra Stato e Regione relativamente ai diritti esclusivi di pesca nell'ambito dei canali della laguna veneta (n. 243).

Enti locali - Autorizzazione ad assumere mutui con contributo statale per ripianamento del bilancio - Competenza del ministero dell'Interno (art. 130 Costituzione - l. 12 novembre 1971, n. 952).

Se la potestà di autorizzare l'assunzione da parte di Ente locale di mutuo destinato al ripianamento del bilancio, con il contributo dello stato conferita dall'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, al Ministero dell'Interno, debba ritenersi automaticamente trasferita agli organi regionali proposti al controllo sui Comuni e sulle Province ovvero l'autorizzazione predetta si configuri come una misura di controllo diversa ed ulteriore rispetto a quelle passate alla competenza regionale in attuazione dell'art. 130 ed alla Costituzione (n. 244).

Enti locali - Trasferimento alle regioni ordinarie dei poteri di controllo sugli atti - Conservazione da parte dello Stato di altre forme di controllo generale (art. 130 Costituzione).

Se le potestà di controllo sugli enti locali deferite dalla Costituzione alla regione a statuto ordinario siano limitate ai soli controlli, di legittimità e di merito, « sugli atti » di quelle amministrazioni restando allo stato, che conserva quindi la titolarità dei poteri di supremazia sui comuni e le province senza la intermediazione regionale, tutte quelle altre forme di controllo istituite con leggi della Repubblica che non sono riconducibili, per funzioni ed effetti, alla categoria del controllo sugli atti, come quelle di carattere finanziario che investono necessariamente la globalità della gestione delle amministrazioni locali (n. 245).

Legge sulla casa - Opere regionali - Trasferimento delle competenze alle Regioni a statuto ordinario - Estensione - Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3 - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 6).

Se il trasferimento delle competenze in materia di espropriazione per pubblica utilità dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, operato con l'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e con l'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, comprenda, per quanto attiene alle opere regionali proprie o delegate, oltre che la dichiarazione di pubblica utilità, l'indicazione dell'inden-

nità provvisoria e l'ordine di deposito o pagamento, anche il provvedimento di espropriazione e quello di occupazione d'urgenza, per i quali viene a sostituirsi la competenza prefettizia (n. 246).

Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Regioni a statuto speciale - Competenza normativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 70).

Se la legge 22 ottobre 1971, n. 865, contenente la nuova disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità in materia urbanistica ed edilizia trovi applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, anche se le stesse abbiano nelle suddette materie competenza legislativa esclusiva (n. 247).

Enti pubblici locali - Espropriazioni - Competenza delle Regioni (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 3, 4 e 7).

Se le espropriazioni promosse dagli enti pubblici locali, menzionati nell'art. 7 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, ricadano nella competenza delle Regioni a statuto ordinario (n. 248).

Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Ripartizione di competenza tra Stato e Regione - Criteri (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 3, 7 e 10 - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 6).

Se la ripartizione di competenza tra Stato e Regioni a statuto ordinario in materia di espropriazione per pubblica utilità vada effettuata secondo un criterio puramente territoriale, in virtù del quale rientrerebbero nell'orbita regionale e sarebbero attratte nella competenza regionale tutte le espropriazioni relative ad opere pubbliche eseguite nel territorio o che attengano al territorio di una regione, ovvero se a tale criterio debba affiancarsi quello soggettivo, volto cioè a stabilire a chi spetti la realizzazione e a chi faccia carico la spesa delle opere pubbliche (n. 249).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Ufficiale giudiziario - Pignoramento - Versamento della somma da parte del debitore esecutato - Mancata consegna al creditore pignorante - Responsabilità della P.A. (cod. civ., art. 2043 - cod. proc. civ., art. 494 - d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 1 - disp. att. cod. proc. civ., art. 157).

Se l'amministrazione di Grazia e Giustizia possa essere ritenuta responsabile per il fatto illecito dell'ufficiale giudiziario che si sia appropriato della somma che il debitore esecutato aveva versato ai sensi dell'art. 494 cod. proc. civ., nelle sue mani con l'incarico di consegnarla al creditore pignorante (n. 286).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Procedimento penale a carico dell'assicurato - Posizione di responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - c.p.p. art. 107 - c.p.p. art. 112 - c.p.p. art. 27 - cod. civ., art. 2054).

Se nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore assuma la veste di responsabile civile nei riguardi del fatto di cui l'assicurato è chiamato a rispondere penalmente (n. 287).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Nozione di « assicurato » - Conducente non contraente - E tale (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - cod. civ. art. 2054 - cod. civ. art. 1917).

Se, nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il conducente non proprietario dell'auto e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di « assicurato » per tutto ciò che attiene al contenuto legale del rapporto « esterno ed interno » di assicurazione (n. 288).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Processo penale a carico di conducente della P.A. - Obbligo di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza - Sussistenza (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - c.p.p. art. 107 - c.p.p. art. 112 - c.p.p. art. 27 - cod. civ. art. 2054).

Se allorché si procede penalmente a carico del conducente di auto della pubblica amministrazione e ci sia stata costituzione di parte civile (e si discuta quindi della responsabilità « dell'assicurato », benché non contraente, tale essendo la posizione del detto conducente) la compagnia assicuratrice abbia l'obbligo di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 289).

RICOSTRUZIONE

I.N.F.I.R. - Concessione di mutui per la ricostruzione - Quote di ammortamento - Insolvenza dei mutuatari - Riscossione coattiva - Facoltà di avvalersi della procedura esattoriale - Estensione della procedura all'espropriazione immobiliare (l. 29 dicembre 1948, n. 1515, artt. 2 e 4 - l. 9 agosto 1954, n. 656, art. 3 - r.d. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 39 e 40 - d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 231, 1° comma - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78, 1° comma).

Se la procedura di riscossione esattoriale, della quale, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, nonché dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 656, l'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda giunta del CASAS) è facoltizzato ad avvalersi per la riscossione coattiva degli interessi e delle quote di ammortamento rimaste insolute, debba intendersi limitata alla sola espropriazione forzata mobiliare, ai sensi dell'art. 40 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario ovvero si estenda altresì, dopo il risultato infruttuoso o insufficiente della prima, secondo l'onere previsto dall'art. 231, 1° comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette (oggi: art. 78, 1° comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sulla riscossione delle imposte sul reddito), anche alla espropriazione forzata immobiliare (n. 31).

RISCOSSIONE

Riscossione esattoriale - Domanda di ammissione al passivo - Contestazione del privilegio - Chiamata in causa o intervento volontario dell'amministrazione - Ammissibilità (d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 77 - l. fall., art. 98, 4° comma - cod. proc. civ., artt. 105 e 106).

Se la contestazione da parte del curatore del fallimento o di altri creditori in ordine alla estensione temporale del privilegio fatto valere dall'esattore che

abbia proposto domanda di ammissione al passivo possa configurarsi come opposizione che giustifica l'intervento volontario nel giudizio dell'Amministrazione finanziaria a tutela delle proprie ragioni di ordine sostanziale relative alla qualità del credito tributario (n. 31).

Concordato preventivo - Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti - Iscrizione a ruolo successiva - Anteriorità o meno del credito tributario agli effetti del concorso (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 184 - d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 283 e 183 bis - l. 31 ottobre 1966, n. 958 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11).

Se agli effetti dell'art. 184 della legge fallimentare i crediti per imposte dirette siano da ritenere sorti soltanto al momento della iscrizione a ruolo e quindi non possano ritenersi anteriori all'apertura della procedura di concordato preventivo i crediti tributari che, sia pur riferiti agli esercizi precedenti, siano stati iscritti a ruolo successivamente alla detta apertura (n. 32).

I.N.F.I.R. - Concessione di mutui per la ricostruzione - Quote di ammortamento - Insolvenza dei mutuatari - Riscossione coattiva - Facoltà di avvalersi della procedura esattoriale - Estensione della procedura all'espropriazione immobiliare (l. 29 dicembre 1948, n. 1515, artt. 2 e 4 - l. 9 agosto 1954, n. 656, art. 3 - r.d. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 39 e 40 - d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 231, 1° comma - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78, 1° comma).

Se la procedura di riscossione esattoriale, della quale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. 29 dicembre 1948, n. 1515, nonché dell'art. 3 della l. 9 agosto 1954, n. 656, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda giunta del CASAS) è facoltizzato ad avvalersi per la riscossione coattiva degli interessi e delle quote di ammortamento rimaste insolute, debba intendersi limitata alla sola espropriazione forzata mobiliare, ai sensi dell'art. 40 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario ovvero si estenda altresì, dopo il risultato infruttuoso o insufficiente della prima, secondo l'onere previsto dall'art. 231, 1° comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette (oggi: art. 78, 1° comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte sul reddito), anche alla espropriazione forzata immobiliare (n. 33).

Opere di miglioramento fondiario - Contributi in conto capitale - Inadempienza dei concessionari - Revoca - Recupero contributi - Riscossione coattiva per entrate patrimoniali - Legittimità (r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se l'Amministrazione possa ricorrere a riscossione coattiva mediante ingiunzione amministrativa di pagamento, ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, per il recupero di fondi concessi, quali contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, a favore di enti pubblici e privati e successivamente revocati per inadempienza dei beneficiari alle condizioni previste per la concessione (n. 34).

Contributi in conto capitale - Concessione a favore di comuni ed enti pubblici - Revoca - Ingiunzione di pagamento a carico degli enti - Ammissibilità (r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se possa essere emessa dall'Amministrazione statale ingiunzione amministrativa di pagamento, in base al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, a carico di comuni o di altri enti pubblici (n. 35).

Entrate patrimoniali - Riscossione coattiva mediante ingiunzione - Emissione - Competenza - Dirigenti superiori e primi dirigenti - Natura e limiti della competenza (r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 648, artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Se la competenza ad emettere ingiunzione amministrativa di pagamento ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato rientri nelle attribuzioni proprie, oltre che dei dirigenti generali con funzioni di direttori generali o di capi di uffici centrali o periferici equiparati, anche in quelle, sia pure nei rispettivi limiti di valore, dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti con funzioni direttive, ai sensi degli artt. da 4 a 9 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (n. 36).

INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato

- ALESSI NICOLÒ, *Servizio di esattoria e tesoreria e servizio economato nei grandi, medi e piccoli comuni*. Nocchioli, Firenze, 1970.
- BALSAMO FULVIO - RICCIARDI LEONARDO, *Codice delle leggi sulla Corte dei Conti e leggi complementari*. Giuffrè, Milano, 1977.
- BOCCHINI FERNANDO, *Limitazioni convenzionali del potere di disposizione*. Jovene, Napoli, 1977.
- BONFANTE PIETRO, *Diritto Romano*. Giuffrè, Milano 1976.
- CAIANELLO VINCENZO, *I Comuni*. U.T.E.T., Torino 1977.
- CAJELLI ROMANO - FERRARI ERMINIO - MOR GIANFRANCO - ZUCCHETTI ALBERTO, *I Consigli Circoscrizionali*. Milano, Giuffrè, 1976.
- CICALA MARIO, *Ecologia e Reato*. Il Pilastrello, s.l., 1973.
- CIPRIANI FRANCO, *Il Regolamento di Giurisdizione*. Jovene, Napoli, 1977.
- COIRO GIOVANNI - MAUTINO FRANCO, *La Pubblica Istruzione in Italia*. Giuffrè, Milano, 1976.
- COLLIVA PAOLO, *Il Cardinale Albornoz - Lo stato della Chiesa - Le « Constitutiones Aegidianae »* Real Collegio de Espagña, Bologna, 1977.
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, *Atti del Convegno « Regioni, enti locali, formazioni sociali e partecipazione »*. Edizione del Consiglio, Milano, 1976.
- CRISAFULLI BUSCEMI SALVATORE, *I contratti di utilizzazione della Nave. I. - Il contratto di Rimorchio*. Rassegna dei Lavori Pubblici, Roma, 1973.
- D'ALESSIO UGO, *L'imposizione sulle successioni testamentarie*. Jovene, Napoli, 1977.
- DELLA CASA FRANCO, *La comunicazione giudiziaria nei suoi aspetti essenziali*. Giuffrè, Milano, 1976.
- DE RUBERTIS NICOLA, *La nuova disciplina del commercio*. Nocchioli, Firenze, 1973.
- FERRARA FRANCESCO Jr., *Scritti Minori in 3 voll.* Giuffrè, Milano, 1977.

FERRI CORRADO, *Struttura del Processo e modificazione della domanda*. CEDAM, Padova, 1975.

GIZZI ELIO, *Manuale di Diritto Regionale*. Giuffrè, Milano, 1976.

GRECO NICOLA - LAZZARO FORTUNATO, *La tutela delle acque dall'inquinamento*. ISGEA. Giuffrè, Milano, 1977.

ISGEO, *Codice dell'ambiente (2 voll)*. Giuffrè, Milano, 1977.

PICARDI NICOLA, *Codice di Procedura Civile*. Morano, Napoli, 1976.

ROSSI ADRIANO, *Profili giuridici della Società a Partecipazione Statale*. Giuffrè, Milano, 1977.



